DIMOSTRAZIONE

De' Diritti e Prerogative

DELLA Patronato

Regale Chiesa Metropolitana
di Acerenza

Patronato

Nella Regal Camera di S. Chiara.





IN NAPOLI MDCCLXI.

[illegible]





Oichè la Cattedral Chiesa di Acerenza, la quale nella metà dell' XI. secolo fu innalzata a Metropoli, conservò con lustro maggiore gli antichi suoi originali diritti per lunga serie di secoli posteriori; e poichè ne'tempi a noi più vicini gravi e dispendiose liti sofferse colla pur troppo contenziosa Città di Matera, la quale, nata suddita in ragion di Polizia Ecclesiastica, ha preteso non che divenir eguale, che anzi mille e mille volte si è innoltrata a violare le altrui prerogative; (su di che così dalla Suprema Potestà Ecclesiastica, come dalla Civile fu severamente, e più volte, e con replicati atti e decreti ne' limiti suoi ristretta e rifrenata): chi crederebbe, ch' ella qual madre e Metropoli non dovesse sicura goder la sua pace, nè temere di alcuna nuova intrapresa, onde in alcuna parte potesse mai riceverne o lesione, o turbamento? Ma pur ella, quando credea di riposare tranquillamente sotto gli auspicj del Introduzione.

 più

più dotto, e pio Arcivescovo, che per al presente la regge e governa; è avvenuto per alcune circostanze, che in tempo appunto d'un sì ragguardevole Prelato alcuni equivoci insurgessero a turbare la quiete del Popolo Acheruntino, il più geloso che mai delle sue antiche originarie prerogative. E quel che sia da maravigliare, si è, che l'odierno Arcivescovo, Pastore il più pacifico, ch' ebbe mai quella Chiesa, non potendo prevedere gli assurdi, che nascevano da alcune pretensioni, nuovamente insorte; abbia, mal grado la sua retta intenzione, tali cose promosse, che la povera Città di Acerenza, el Capitolo di quella Metropoli si è veduto nell' obbligo indispensabile, di far note così al degno suo Pastore, come alla Regal Camera di S. Chiara, ove deesi la nuova controversia esaminare e discutere, quali sieno, e quanto ragionevoli, e come ben fondate le sue prerogative; e che sieno pur quelle sostenute e difese non che da molte decisioni della Curia Romana, *esecutoriate* nel Regno, che da inviolabili, e sagrosanti diplomi dell' Augustissimo Re Cattolico, il quale ultimamente volle da ogni qualunque attentato la Metropoli d' Acerenza colla Sovrana sua provvidenza difendere.

A procedere ordinatamente nella nuova insorta controversia, sia utile consiglio di manifestare in primo luogo, come quella sia surta, e quali novità si pretendono introdurre; per potere in secondo luogo colla debita distinzione il fondamento appalesare delle prerogative Acheruntine, la ragionevolezza delle decisioni di Roma, la giustizia delle Regali provvidenze, e finalmente la novità, e la manifesta lesione, che alle sopraddette Pontificie, e Regali costituzioni vuolsi recare colle nuove tentate pretensioni.

Ori-

Origine, e Stato della presente controversia.

I. ERa scorso oramai un anno, che la Metropoli di Acerenza, sotto il novello ragguardevolissimo Pastore Monsignor Filingieri, seguitava pacificamente nell'inviolabil possesso di tutte le sue prerogative; quando nel mese di Gennajo dello scorso anno, fuori d' ogni aspettazione, avvenne, che così la Città di Acerenza, come il degno Arcivescovo, la prima, perchè credea turbarlesi il suo diritto, el secondo, perchè si punse di alcune espressioni, da quella usate in una per altro rispettosa lettera, a lui diretta, porsero ammendue nuova occasione a trattarsi di bel nuovo degli antichi, e già terminati litigj.

II. Il Suddiacono D.Domenico Pafundi della Terra di Pietragalla, la qual è indubitatamente nella Diocesi d'Acerenza compresa, commise alcun fallo, di cui dal Vicario Generale di Acerenza, residente in quella Città, incaricatane l'informazione a quel Vicario Foraneo; e questa essendosi presa, come passò alla Curia Acheruntina, si vide, che il Vicario Generale, senza procedere ad altri atti giudiziarj, e senza darsi termine, e senza venire alla solita monizione, appiè d'un memoriale del Reo, fece il seguente decreto: *Dicimus, decernimus, & sententiamus, quod, facta prius obligatione per ipsum Subdiaconum DOMINICUM PAFUNDI de nullo modo incidendo in ea omnia & singula, quæ de ipso constant in actis, sub pœna carceris formalis per annum integrum, aut exilii a Patria, & Diœcesi per quinquennium, nec non de se RECIPIENDO sive in SEMINARIUM DIŒCESANUM, sive in alium*

CON-

CONVENTUM CIVITATIS MATERÆ AD RELIGIOSE VIVENDUM, *nec inde discedendo sive de die*, *sive de nocte*, *pro accessu ad alium locum*, *sive Terram absque permissu Illustrissimi*, *& Reverendissimi Domini Arcbiepiscopi*, *vel hujus Curiæ*, *liberetur*; *& pro caussa*, *& caussis in actis suæ inquisitionis deductis*, *non amplius molestetur*. Un tal decreto nuovo ed insolito come pervenne alla notizia de'Popolari di Acerenza, da quello ravvisandosi, che un Cherico Diocesano dovea trasferirsi, come a luogo di carcere, in un Monistero, o nel Seminario di Matera, (luogo situato fuori de' confini della Diocesi Acheruntina, e separato e diviso, in ragion di polizia Ecclesiastica, da tutto il corpo Diocesano; luogo in fine agli Acheruntini sospettosissimo, come quello, in cui la nuova erettavi Cattedrale avea preteso dilatare i suoi limiti giuridizionali, nella sola Città di Matera ristretti, sopra parte della Metropolitana Diocesi Acheruntina) : tutte sì fatte cose siccome ad altrui farebbero opinare, che poco prudente almeno fosse stato il decreto del Vicario ; così a' poveri Acheruntini, timidi oramai e paurosi per le passate dispendiose liti, dovette quello sembrare non meno dannevole, che pericoloso. Per il che se i gelosi Acheruntini ne avessero fatte le lagnanze col di loro Pastore; dovean certamente meritare alcun discreto compatimento. Scrissero pur essi all' Arcivescovo, e gli mostrarono l'attenzione, verso lui praticata in varie occorrenze: gli fecero presenti gli utili servizj a lui recati: gli mostrarono le antiche piaghe, sofferte per le ingiuste pretensioni de' Materani : che perciò si lusingavano, che tali considerazioni potessero muovere l'animo suo a proteggere quella Chiesa Acheruntina, sua sposa, a cui forniva e titolo, e carattere di Metropolitano : di maniera che a torre da mezzo ogni altro sospetto, che nasceva

ſceva dalla petulanza degli oſtinati Materani ; ſi potea compiacere di prendere tali miſure, onde ſiccome l' una e l' altra Poteſtà avean diſtinti i confini giuridizionali dell' una Chieſa e dell' altra ; così egli con equilibrio, conveniente alle circoſtanze , non permetteſſe , che almeno indirettamente ſi deſſe a' Materani alcun preteſto di turbare colla di lor opera, e con alcun fatto mal inteſo , la già diviſa e ſeparata giuridizione (1) . Ecco la

(1) Lettera degli Acheruntini.
Illuſtriſsimo, e Reverendiſsimo Sig. Padrone noſtro Collmo -- Il noſtro oſſequio verſo V. S. Illuſtriſſima lo avrà pienamente conoſciuto non ſolo dalle cordialiſſime eſpreſſioni, da queſti due ſuoi divotiſſimi Ceti fattele nella feliciſſima promozione a queſta Chieſa , conſegrazione , e poſſeſſo ; e continuate da tempo in tempo in tutte le occaſioni, ma dagli effetti ancora ; giacchè per l' amore, che le hanno portato, e tuttavia le conſervano, non oſtante la penuria de' tempi correnti, e paſſati, ſi ſono contentati non giammai incomodarla , nè pel biſogno de' poverelli di queſta Città, nè per l'Annona, nè per la rata , che dovrebbe in ogni anno pagare, come pagano gli altri Cittadini, dell'Onciario ; e molto meno hanno preteſo l' impiego a' ripari di queſta Chieſa, del ritratto del Finocchiaro, Difenſa di queſta Univerſità , conceduta all' Arciveſcovo non già *in perpetuum*, ed *in ſolutum*, ma a tempo, e per li ſoli biſogni della lodata ſua Chieſa , come ſi rileva da' pubblici documenti, che dalla ſteſſa Univerſità ſi conſervano : e quello ch' è più , neppure hanno ardito richiedere da V. S. Illuſtriſſima il ſupplimento delle cere del Candeloro, in guiſa che l' anno paſſato ſi contentarono gli Amminiſtratori adempire al Popolo, col comperarle a ſpeſe della Caſſa Univerſale: le quali coſe tutte hanno fatte per godere la grazia, e la protezione di V.S. Illuſtriſſima ; per cui hanno ſerrati gli occhi , allora che hanno veduto , ed inteſo , che per la Dioceſi Acheruntina ſi gira co' Materani, ſenz' Acheruntini, non ſenza diſcapito di queſta ſua Canonica, e della Città tutta :- che il danaro della Menſa Acheruntina ſi conſuma tutto in beneficio de' Materani ; e così coi frutti della Menſa Acheruntina ha penſato di ſoccorrere all'Annona di Matera , ſenza mai penſare a' poveri di Acerenza, dalla di cui Menſa riceve tutte le rendite . E quello che più fa conoſcere la coſtanza dell' oſſequio, e dell' amore, che le portano, hanno tollerato, e tuttavia tollerano le irregolarità del Baſile , affittatore del Finocchiaro, il quale or con un fatto, ed or con un altro, non laſcia di pregiudicare la Cittadinanza ne' Juſſi , che ſi ha riſerbati in detto Corpo, come ſopraconceduto, per le quali non han fat-

la sustanza della Lettera degli Acheruntini, la quale si potrà interamente riscontrare nella nota trascritta.

Ma

fatto ricorso da V.S. Illustrissima, a sol fine per non inquietarla. Si lusingavano tutti per questi atti di ossequio, e di benevolenza riportarne da V.S. Illustrissima, e da'suoi Ufiziali gratitudine, almeno colla esatta osservanza de'decreti, a favore di questa Chiesa emanati non solo da'Tribunali Papalini, ma ancora dalla Reale Munificenza, con la clausola anche del perpetuo silenzio, com' è ben noto. Quando ecco che in questa mattina 28 dello spirante Gennajo, si è pubblicata in questa sua Curia una sentenza contra il Suddiacono Domenico Pafundi di Pietragalla, con l'obbligo di dover egli stare nel *Convento* de' Padri Riformati di *Matera* di giorno e di notte, per un anno intero; e da ivi non partirsi, senza licenza di V.S. Illustrissima, e della sua Curia: e per colorirne la formalità del Carcere, si è servita della clausola nel decreto *ad religiose vivendum*. Per la detta pubblicazione di decreto, fattosi questo a tutti noto, l'han preso per un riversivo di tirare insensibilmente i Diocesani Acheruntini in Matera, e con sì fatta maniera derogare alle loro ragioni, abolire le cose giudicate, e rompere il perpetuo silenzio: i quali concetti hanno fatta sì cattiva impressione in questo Pubblico, che immantinente hanno risoluto di far pubblico Parlamento, e ricorrere non solo per l' osservanza de'decreti, cose giudicate, e del perpetuo silenzio; ma ancora per lo stabilimento della rata dovuta a' poveri, pel modo da tenersi nella visita della Diocesi, per la contribuzione all'Onciario, per lo supplimento delle cere, per l' effettivo impiego alla Chiesa del ritratto del Finocchiaro, e per la restituzione del Corpo; non intendendo più, che lo godesse la Mensa, ma che andasse in beneficio de'poveri Acheruntini, per sovvenire i quali, hanno somministrata l'elemosina della predica della ventura Quadragesima, in cui non vogliono Predicator forastiero, per questa causa stessa, perchè l'elemosina si è consumata per sussidio de' poveri; tanto che hanno pregata Persona di questa stessa Città, perchè usasse la carità di predicare *gratis*, come già si è esibita, colla condizione del permesso di V.S. Illustrissima. Il Parlamento sarebbe eseguito, ed i ricorsi sarebbero in istrada, se noi con minor passione non avessimo con mente serena riflettuto sopra le rarissime *doti* di V.S. Illustrissima, delle quali l'Altissimo l'ha ornata; e fra le altre sopra la sua *prudenza*, e *zelo*, di cui ha sempre *protestato* per la Giustizia. Quindi confidando sempre più nelle sue gentilissime, e manierosissime *qualità*, abbiamo scritta la presente a V.S. Illustrissima; acciocchè colla intelligenza de' fatti dia riparo al male, con riformare il detto decreto, o sia sentenza: alla fine non mancano Conventi, Monisteri, Luoghi Pii nella vasta Diocesi Acheruntina, dove

posso-

III. Ma oh i poveri Acheruntini, che non previdero, quali altre cure, e dispendj dovesse loro arrecare una tal lettera! la quale se non fu presa nel vero suo senso, non fu già colpa dell'animo loro, assai ben formato inverso all' Arcivescovo, a cui, e non già ad alcun altro Superiore, fu unicamente diretta; ma fu bensì colpa di quella gelosa premura e sollecitudine loro, che non si avvidero di quell' espressioni, che offender poteano la dilicatezza di quel Prelato, il quale siccome non ebbe mai in pensiere di violare i diritti altrui; così apprese la infelice lettera, come se fosse minaccevole ed ardita.

IV. Per la qual cosa l'Arcivescovo, il quale alcuna volta si poteva accorgere delle insidie degli ostinati Materani, che lo circondano, contro agli odiati Acheruntini; pensò immantinente far nota la rapportata lettera; e con una sua rappresentanza far anche palese alla Maestà del nostro Sovrano, ch' egli pur ignorando i confini giuri-

B dizio-

possono prendere la buona educazione i malcostumati, e non titrargli fuori de' limiti della loro Diocesi, con lor maggiore dispendio, e strapazzo, colla inosservanza de' decreti, muniti col Regal perpetuo silenzio, e col pregiudizio di questa Città, i di cui Cittadini ancora tengono le piaghe fresche insanguinate per gli esorbitanti dispendj, sofferti nelle lunghe, e strepitose liti. Speriamo, che V. S. Illustrissima prenderà in *buona* parte questo nostro ufizio; si farà carica della gelosia di questo Pubblico; e non si *formalizzerà* punto per la espressione, colla quale scriviamo; ma che voglia lasciar contenta questa divota sua Città, non solo con un affettuoso riscontro, ma ancora con una graziosa, e giusta provvidenza; acciocchè placati gli animi, restino vote tutte le premeditate risoluzioni: e con tal aspettativa attendendo l'onore di moltissimi suoi comandamenti, a V. S. Illustriss. pieni di venerazione baciamo la sagra Veste; e con tutta la costanza ce le protestiamo per sempre, quali siamo -- Di V. S. Illustriss. -- Divotiss. obbligatiss. Serv. veri -- Dottor Biaggiantonio di Gilio Mastrogiurato -- Giuseppe Girardi General Sindaco -- Antonio Alfieri Capoeletto -- Vitantonio di Mauro Eletto -- Pietro Pedone Eletto -- Canio Fierro Eletto.

A Monsignor Filingieri Arcivescovo di Acerenza e Matera.

Laterza.

dizionali dell'una Chiesa e dell'altra, gli volea prescritti dalla Maestà Sua; acciocchè in avvenire non dovesse dipendere dal capriccio degli Acheruntini, di cui si dolse per la mal conceputa nella sua mente idea de' loro disegni. E nel tempo medesimo, che volea prescritti i confini, rispose partitamente a tutte le pretensioni, nella lettera comprese; e passando più oltre, nuove cose promosse, che non contenea la lettera, e fra le altre, di aver egli il pieno ed assoluto arbitrio d' introdurre nella Diocesi Acheruntina i Materani Ministri, purchè del titolo di Uditore, Visitatore, e suoi Delegati gli ornasse: come se la Chiesa Metropolitana di Acerenza dovesse riputare gl' *intraprendenti* Materani, forniti di quella integrità e misura, di cui il solo animo dell' Arcivescovo, come a tutti *imparziale*, può essere, com' è in fatti, meritamente adornato. Eccovi anche il tenore della lunga rappresentanza dell' Arcivescovo, la qual eziandio si è da noi nella nota trascritta (1): ed eccovi anche

(1) Rappresentanza dell'Acivescovo. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore, Signore, e Padrone Collmo. Compiego a V.E. colla presente mia divotissima l'annessa lettera, pervenutami in Laterza, ove mi trovava per la Santa Visita, in nome e parte della Università di Acerenza. Questa, a buon linguaggio, altro non contiene, sebben *con termini rispettosi*, che un rinfacciamento de' loro benefizj inverso di me; un biasimo della mia imprudente, o almeno parziale condotta; ed una solenne minaccia per l'avvenire. De' due primi conviene, che Io mi discarichi: dell' ultimo sarà cura del nostro clementissimo Sovrano, mercè il zelo, e l'autorità dell' E.V., di mettermi al coperto. Ma prima di venire al dettaglio di ciascuna delle cose obbiettatemi, fa di mestieri, che le rappresenti genuinamente, e avanti Dio, com' è passato il fatto, nell' annessa additato, che ha cagionato in loro coranto risentimento.

Il Suddiacono Domenico Pasundi di Pietragalla accusato di amoreggiamento con una Donna civile dello stesso suo Paese; e costatosi questo nel Processo, fabbricato nella mia Curia di Acerenza; fu condennato a far gli esercizj spirituali tra' Missionarj della Città di Bari; e quindi ritornato, si stimò dal mio Vicario

anche l' origine della presente controversia , la qual è pervenuta in quello stato , da doversi dalla Regal Came-

B 2 ra

cario di detta mia Curia , non doversi tosto rimandare nel suo Paese , ma in qualche Convitto Ecclesiastico . Per la scelta di questo luogo nacque tra me , el detto mio Vicario disparere ; io non volendo il Cherico in questo mio Seminario Materano , ed il Vicario non volendolo in Acerenza , (ove per altri casi simili sono taluni detenuti sotto l' occhio del Vicario) , a motivo della vicinanza tra Acerenza , e Pietragalla , dove furtivamente avrebbe potuto di notte tempo farvi una scorsa : prevalse finalmente il temperamento preso assolutamente dal mentovato Vicario , di farlo quì trattenere tra' Padri Riformati *ad religiosè vivendum* . Ecco il mio grave reato , ecco l'infrazione delle cose giudicate , e de' Supremi ordini del gloriosissimo nostro Principe , ora Monarca delle Spagne, che Dio sempre feliciti : ecco il gran motivo della loro indignazione .

Per cui mi rinfacciano in primo luogo i *tanti Benefizj* da se conferitimi , da'quali non per tanto non intendo *rilevarmene* con una sconoscente *negativa* , ma bensì con una solenne *confessione* , che credo essere tanto più generosa , quanto i benefizj , che da essi mi si esagerano . Sono quegli stessi , che venendo Io in questa Sede , ho trovati ; e che al mio Antecessore si erano pur praticati . La Difensa del Finocchiaro fu affittata dal mio Predecessore Monsignor Antinori per ducati mille , quanti essi ora me ne pagano : il Basile è lo stesso affittatore , che lo era nel tempo del lodato Monsignor Antinori : l'Onciario similmente fu allo stesso Predecessore pur condonato : del resto non sono stato mai per questo interpellato ; e dovendo pagarlo , il farò volentieri .

Passo or al discarico delle *imputatemi ommissioni* e *mancanze* . Mi s' imputa di non aver supplito alle cere del Candeloro , alla indigenza della Chiesa , e de' Poveri di Acerenza . L' esito delle cere del Candeloro è per primo di poco momento ; ma , qualunque sia , non era questo a me noto , nè tra'conti del mio Predecessore lo ritrovo ; e nè in questa Chiesa di Matera si costuma , sicchè da questa avessi potuto venire in cognizione della mia obbligazione per quella di Acerenza . Circa poi il supplimento alla Chiesa , dovranno essi dolersi secoloro , se mai non è soccorsa di vantaggio : essi son quei , che spendono su le mie rendite il bisognevole alla Chiesa, senza veruna limitazione , seguendo io in ciò le orme del mio Predecessore , il quale sebbene avesse alla medesima per risarcimento , ornato , ed altro di abbellimento assegnati ducati settecento di più annui , (non so come avesse per altro potuto ciò fare , mentre spesso dolevasi di non aver come vivere) ; nondimeno aveva il medesimo ducati cinquecento meno di peso , quanti se gli pagano da

me

ra di Santa Chiara determinare: perciocchè essendosi degnata la Maestà Sua di rimetterle un tal affare per informa-

me di più di pensione, per la rinunzia da lui fatta. In oltre pur sì fatto impiego non fu dal mentovato Prelato intrapreso nel suo ingresso; volle egli un pò respirar prima. Questo respiro, ancorchè mi si convenga, non mi ha impedito con tutto ciò di soccorrere straordinariamente la prefata mia Chiesa di Acerenza, con sotto ducati dugento, rilasciando a di lei benefizio nel passato Maggio molti diritti, ed emolumenti a me spettanti. Al sovvenimento poi de' poveri del Paese, ho contribuito quello stesso, che dal riferito Predecessore erasi loro assegnato: se più non ho dato, ciò è stato per mancanza di richiesta: siccome per mancanza di essa, non ho sovvenuto all' Annona del ridetto Paese, alla quale sebbene per Regal Dispaccio non mi son creduto obbligato, (atteso in esso non si esprimevano i Vescovi, i quali sono sempre *speciali mentione digni*); non ho mancato tuttavia di praticarlo in Matera, ove mi trovava, ed ove maggiore, a mio avviso, era la penuria, con dar fuori dugento ducati del mio, senza veruno interesse, per così animare il resto de' Cittadini, e degli Ecclesiastici. Se simigliante bisogno avessi conosciuto ne' poveri di Acerenza; mi sarei sforzato sovvenir loro nella occasione della Pubblica Annona, anche con prendere il danaro a censo. Che poi la limosina, della quale mi accagionano, sia in maggior copia in Matera, che non è in Acerenza; ciò avviene dal riguardo, che debbo avere alla maggior copia de' poveri, atteso il maggior Popolo di qui, che non è in Acerenza; e al riguardo ancora, che debbo avere alla mia Persona nel luogo, ove soggiorno: siccome ne' luoghi, ove per la Santa Visita mi tratteneva, sono state le limosine ivi più abbondanti, e (non senza ripugnanza della mia modestia mi avanzo a dirlo) maggiori talvolta della *Proccurazione* spettatami. Finalmente se il povero Arcivescovo di qui dovrà stare con un' esatta misura e bilancia in mano, da misurare, e contrappesare le limosine, e le sovvenzioni, non a suo proprio giudizio e coscienza, ma a talento de' suoi sudditi, misera la sua condizione! Divenuto io Arcivescovo delle due Chiese di Matera, ed Acerenza, unite in una sola, e in un sol corpo; ho creduto, e credo esser nell'obbligo di soccorrere *imparzialmente* tutte le membra, che lo compongono, a tenore del di loro bisogno, e secondo le regole della Cristiana Carità, nella guisa appunto, che l' Appostolo San Paolo, il quale, come Appostolo, avea di tutte le Chiese ugual sollecitudine, sovveniva colle sustanze de' Macedonj, e di Acaja le indigenze de' Cristiani di Corinto, e delle altre Chiese: *Alias Ecclesias expoliavi in ministerium vestrum*, scrisse nella Seconda a' Corinti capit. XI. E pur tuttavia questa è fra le altre l' oggetto

mazione e parere; ed avendo la Regal Camera stimato di sentire la Reverenda Curia del Cappellan Maggiore; già que-

to della grande tolleranza, che gli Acheruntini hanno per me.

Ma vie più riluce la somma loro tolleranza, in aver sentito, e veduto, che si gira da me per la Visita della Diocesi Acheruntina co' soli Materani senz' Acheruntini. I Materani, co' quali mi sono accompagnato per la Santa Visita, sono stati due Preti di Matera, in qualità l' uno di Crocifero, l' altro di Mastro di Casa; persone tutte, siccome il resto della mia Servitù, che niente influiscono nella giuridizione; e dove in questa poteva esservi alcuna ingerenza, mi sono valuto affatto degli Acheruntini, dal Cursore fino al Vicario. Visitatori meco non ho condotti da Matera; anzi, per buona sorte, neppur il mio Vicario di qui è venuto per un sol giorno a trovarmi ne' luoghi della Visita, ancorchè da me invitato. E pure trattandosi di Visita, *potev'* avvalermi per Visitatori di quei dell' India, non che di questi di Matera: *avrei potuto* conseguentemente avvalermi del Vicario di qui piuttosto, che di *Acerenza*, in qualità di Convisitatore; mentre nella Santa Visita tutta la Giuridizione è presso del Vescovo, e non del Vicario: *avrei potuto* in oltre tenere presso di me un Uditore, siccome fino al numero di tre gli ha tenuti il lodato mio Predecessore; affine stando in Matera, potessi unitamente con esso meglio badare agli affari della troppo estesa Diocesi Acheruntina, e insieme a me avvocarlo, secondo il bisogno, e le circostanze: e nondimeno mi sono da tutto ciò religiosamente astenuto, per non urtare negli animi degli Acheruntini, che ho conosciuti *soverchio dilicati* a questo testo. *Avrei potuto* in diverse occasioni mandare qualche soggetto abile di Matera, ove se n' hanno in maggior copia, ed a me noti, per prendere qualche informazione ne' luoghi della Diocesi di Acerenza, ed indi trasmetterla in quella Curia, ove il di più, fino alla sentenza, sarebbe proseguito. E pur questo, quantunque fosse di mio maggior comodo e quiete, atteso che all' avviso degl' inconvenienti, senza dilazione alcuna, avrei comunicato a voce al Delegato presente i miei sentimenti; pur tuttavolta ho fatto per essi Acheruntini questo sacrifizio.

E perchè V. E. comprenda fin dove la mia scrupolosità in questo punto è arrivata, si degnerà sapere, come vacata l' Arcipretura di Ferrandina a' nove Luglio del passato anno, tempo, in cui per la mutazione dell' aria, non poteva ne' prossimi mesi passati portarmi in Acerenza per lo concorso alla detta Parrocchial Chiesa; mi privai nondimeno tenerlo in Matera. E poichè a' 9. del passato Novembre spirava il quadrimestre, frettoloso mi dirizzai ne' principj di detto mese alla volta di Acerenza attraverso il gran freddo, e le nevi; ma non

questa ha fatta una lunghissima Relazione, la qual è appunto quella, che dovrà, intese le Parti, esaminare e discutere.

E siccome poco anzi ho cennato, di spiar lo stato della controversia; gli ho tuttavia generosamente negletti, temendo che un tempo avrebbemi potuto venir voglia di giustamente litigare: e tutto ciò a sol fine di conservare la pace, e uniti gli animi verso il Pastore. Ma ora che mi avveggo, che la mia esattezza serve a fomentar loro l' orgoglio, e a me impedire affatto l' esercizio della mia Pastoral cura, aspettandomi fra poco di vedermi impedita la chiamata quà de' Preti dell' Acheruntina Diocesi, perchè chiamati fuori del loro Territorio; giacchè il Suddiacono Pasundi di Pietragalla, precettato dalla Curia Acheruntina alla dimora per un anno tra' Padri Riformati di Matera, mia Diocesi, ma perchè fuori Diocesi Acheruntina, ha fatta loro sì grande impressione, che son passati alle minacce, nel caso non si rivochi la sentenza, con attaccarmi anche di violazione a' supremi ordini del Principe, che sempre con inalterabile ossequio ho esattamente venerati. Sono perciò nella dura necessità di ricorrere alla Maestà del Padrone, siccome fo per mezzo della presente a V. E.; affinchè *voglia prescrivermi i limiti dell'esercizio* della mia Pastoral giuridizione, e tassarmi anche la limosina, el sovvenimento alla Chiesa di Acerenza; intendendo con ciò di ricevere la legge dal Principe, e non dal capriccio de' sudditi, persuaso, che il Pastore non viene obbliga-

non fidandomi poscia montar colassù, arrivato a Genzano, quivi mi fermai, lasciando, che in Acerenza fatto si fosse il concorso; senza la mia presenza, cotanto inculcata da' Sacri Canoni, e dalle Decretali, posponendole tutte al vincolo della pace ed unione cogli Acheruntini. V' è di più. *Ho scanzato* sempre a bella posta, finanche informarmi qual fosse *la differenza passata tra' Materani, e gli Acheruntini*; e qual parte in questa vi avesse avuta l' Arcivescovo, (siccome in vero ancor l' *ignoro*), il quale non mai potrebbe restar pregiudicato nelle sue ragioni, nel caso la lite vertita fosse trai soli due Popoli. Non ostante avessi ben capito, e toccato con mani il grave danno, che ne risulta dalla *separazione* delle due Curie in Matera, ed in Acerenza, al buon governo, al mantenimento della Ecclesiastica Disciplina, alla retta, e sollecita Amministrazione di Giustizia, al disbrigo degli affari, e al comodo de' Sudditi, in dover essi, dopo qui portatisi, talora trasferirsi in Acerenza; motivo, per cui gl' interessi anche della Mensa, sono rimasti notabilmente diminuiti, siccome ad occhio si vede, dalla comparazione si voglia fare del fruttato della Curia in quel tempo, ch' era una sola, al tempo d' oggi. E tutto che questi inconvenienti fossero forti stimoli per me, se non a riaccendere la briga, o di fargli presenti alla Maestà del Re (Dio guardi), almeno,

V. E siccome nel tempo medesimo han dovuto gli Acheruntini difendersi dalle nuove mosse dell' Arcivescovo, per con-

bligato a tutto ciò, ch' egli vuole, o debba, ma a ciò, che può, e se gli permette, ove si tratta di Economia, e governo.

E per quello finalmente riguarda le minacce per l' affitto della Difensa del Finocchiaro; punto non mi commoverei, se nella mia Chiesa non vi fossero situati per Real determinazione 1550 ducati annui di pensione, i quali mi furono situati appunto sul piede, chel Finocchiaro rendesse ducati mille. Anzi non istimandosi certo l' assegnamento delle pensioni sul detto piede, si vollero ancor comprendere le *procurazioni* per la Visita, com' è ben noto a Monsignor Cappellano Maggiore; quando queste non riguardansi come rendite, ma contribuzioni al vitto del Vescovo, che ne' luoghi visitati consuma. Perlochè se pensioni cotanto eccessive io non dovessi pagare, altra pena io non avrei, che di aver poco da ripartire a' poveri, e alla Chiesa.

Ma nel caso presente interessar deve più d' ogni altro la Real Persona del nostro Sovrano; perchè sbassandomi, o levandomi i suddetti Cittadini Acheruntini la Difensa del Finocchiaro, non facciano andar a voto le Reali determinazioni circa le pensioni. Io di già ammannisco gli autentici documenti delle mie rendite, per mandargli a V.E. ad ogni suo cenno; acciocchè gli faccia presenti alla Maestà del Re, coi quali mostrerò, che tutte le rendite di queste due Chiese ascendano a poco più di ducati 4000., senza però le *proccurazioni*, che stanno in luogo di cibari. Toltone dunque il mio mantenimento, molto stretto, per aver anche come soddisfare a' Creditori, pe' necessarj contratti debiti nell' ingresso a questa Cattedra, vede ben Ella quanto poco vi rimane a' poveri, ed alla Chiesa, dopo il pagamento delle divisate pensioni. Finisco dunque, pregando l' E. V., che nella dichiarazione mi farà dare dal Re, *circa l' uso, ed esercizio della mia giuridizione in tutti i sopra espressati casi, ed altri simili*; voglia anche farmi mettere al coverto delle violenze, che mai oseranno i Cittadini di Acerenza nell' affitto del Finocchiaro; o almeno di prendersi la paterna cura del ripartimento della mia onestà, ed anche stretta congrua; poichè non cerco locupletarmi da' poveri della Chiesa, e de' Pensionarj su le note fedeli, che a' piedi della Maestà del Re umilierò, ad oggetto che io non sia per ogni leggier sospetto attaccato dalla gelosia, e dal capriccio degli Acheruntini, massime ne' punti d' interesse, da cui per natura sommamente abborrisco. E rassegnandole ogni più distinto ossequio, mi recoa vantaggio ripetermi -- Di V.E. -- Matera 8. Febbrajo 1760. -- *Divotiss. Obbligatiss. Servo vero* -- D. Serafino Arcivescovo di Acerenza -- *Al Signor D. Carlo de Marco Segretario di Stato, e di Giustizia, e dell' Ecclesiastico* -- Napoli.

conſervar illeſe le antiche loro prerogative ; e varj ſono i capi prodotti da ambe le Parti: così ci conviene, ordinatamente procedendo, tutti quegli eſaminare; acciocchè poſsa la Real Camera alla Maeſtà Sua umiliare l'ordinata conſulta, ſopra tutte le quiſtioni inſorte in un così ſublime, e dilicato argomento. E conciosſiachè lo ſcioglimento di sì fatte quiſtioni dipende dallo ſtato giuridizionale della Metropoli d'Acerenza, e dal rapporto, che con quella pretende avere la Chieſa Materana, nata ſuddita e ſubordinata alla Chieſa Acheruntina: ſarebbe egli ben fatto, ſe in primo luogo d'un tal fondamento si trattaſse; per quindi lo ſcioglimento proporre di tutte le inſorte quiſtioni.

ivisione della tura in quattro Capitoli.

VI. Tutto l'argomento comprenderà *quattro capitoli*: nel primo tratteremo dello ſtato de'confini giuridizionali dell'una Chieſa e dell'altra: nel *ſecondo* moſtreremo quali sieno ſtate le decisioni, e i decreti della Curia Romana, intorno a sì fatti confini: nel *terzo* manifeſteremo le ſovrane Regali provvidenze dell'Auguſtiſſimo Monarca Cattolico, intorno alla inviolabil oſservanza de' decreti, e delle decisioni della Curia Romana: e finalmente il *quarto* capitolo conterrà lo ſcioglimento di ciaſcheduna delle quiſtioni, nuovamente promoſse; il quale ſcioglimento dai tre premeſſi capitoli, come in conſeguenza trarremo: il che ritornerà non ſolo a chiarezza dell' argomento, che a moſtrare l'evidenza della giuſtizia, che nella preſente controversia, dileguati gli equivoci, presi dalla Curia del Cappellan Maggiore, a pro degli Acheruntini concorre.

CA-

CAPITOLO I.

Si ragiona dello stato de' CONFINI GIURIDIZIONALI della Cattedral Chiesa di Acerenza, e di quella di Matera.

VII. L'origine della Chiesa Acheruntina si riporta fin a' tempi di San Marcellino Romano Pontefice: perciocchè, mancando più antiche memorie, la serie de' Vescovi Acheruntini incomincia intorno all'anno di nostra Salute 300., ove per primo Vescovo si riconosce *Romano*, a cui succedette *Monocollo*: e per una continuata serie v'ebbero altri Vescovi fino a *Giusto*, che, incominciando da *Romano*, è il decimoquarto, il qual è ben noto, per trovarsi soscritto al primo Sinodo Romano, celebrato sotto *Simmaco* nell'anno 499. (1).

300 Origine della Chiesa di Acerenza.

VIII. Non sia maraviglia, se nella Storia della Chiesa Acheruntina s'incontri una laguna di tre secoli e mezzo, ne' quali non è rimasto alcun vestigio de' Vescovi successori di *Giusto*, che finì di vivere nel 500., fino a *Lione*, Secondo di nome, il quale incominciò a governare la Chiesa Acheruntina, intorno all' anno 776: perciocchè, qualunque ne fosse la cagione, Acerenza non è in ciò più infelice delle altre Chiese, a cui, per le tante rivoluzioni e vicende, mancano le disperse memorie. Dee la Città di Acerenza al Santo Vescovo Lione, di cui parliamo, il pregio di avere, per opera di questo suo Pastore, il bel deposito di San Canio, dall' antica Città di Atella trasferito in quella Chiesa; e già un tal Santo, fin da que' tempi fu riputato qual principal Protetto-

776 Stato di quella fin al secolo VIII.

(1) *Ughel. Ital. Sacr. Tomo VII. pag.* 17.

tettore della Chiesa, e Diocesi Acheruntina (1).

renza compre-
nel Ducato Be-
ntano.

IX. Già egli è noto, che la Città d' Acerenza era nel corso di quel secolo, di cui trattiamo, nel Ducato Beneventano compresa, il qual Ducato essendo in varj Gastaldati diviso; Acerenza fu quella, che di un tal titolo fu deco-

(1) La Città di *Acerenza*, chiamata altresì *Acherusia*, *Acheruntia*, o con altri simili scambiamenti, dagli Scrittori della mezza età, è stata mai sempre considerabile. Sin dall' anno 436 di Roma, quando fu presa da Giunio Bubulco, era una Città forte, e ragguardevole: *Nam Acheruntio* (sono parole di Livio cap.dodecimo lib.9) *quoque valido Oppido Junius potitus erat*. Nella guerra contra Pirro, si credè dal Consolo Levino, dopo perduta la battaglia sul Siri, di fortificarvisi, per impedire i progressi al nemico. Otto secoli dopo, o sia in tempo dell' Imperador Giustiniano, e nella metà del secolo sesto dell' Era Cristiana, era la Città di Acerenza ugualmente forte, e considerabile come cel fa sapere Procopio (*lib.3 de bell. Goth.*) colle seguenti parole: *Totilas, cum apud Lucanos quoddam præsidium cœpisset, & id munitissimum, in Calabriæ fines proxime situm, quod quidem* Acherunta *incolæ vocant, in eo imposuit custodiam CCC virorum*. Ne' secoli posteriori si contese di molto per questa Città dagl' Imperadori di Oriente co' Principi Longobardi. Nell' VIII, e nel IX secolo, era tuttavia ben fortificata, il che recò gelosia a Carlo Magno, il quale tra le condizioni, colle quali rimandò in Benevento Grimoaldo suo ostaggio, si fu questa: *Ut muros Salerni, Acheruntiæ, ac Consiæ funditus everteret*. In tempo de' Longobardi ebbe i suoi *Gastaldi*, i quali erano potentissimi a tal segno, che il famoso *Sicone* Gastaldo di Acerenza nel DCCCXVII avendo ucciso Grimoaldo, divenne Principe di Benevento. Nella metà del secolo IX. essendosi diviso il Principato di Benevento tra Radelchisi, e Siconulfo, il vastissimo Gastaldato Acheruntino fu anche diviso per metà, di cui l' una rimase incorporata col Principato Beneventano, e l' altra fu unita a quello di Salerno. Fu poi la Città di Acerenza presa da' Greci, contro a' quali fu conquistata da' Normanni; e nella divisione, che questi fecero nel 1043 de' luoghi occupati, ebbela Asclitino (*Leo Ostiens. lib. 2 cap. 68*); ma poi nel 1061 Roberto Guiscardo se ne impadronì, secondochè scrisse Lupo Protospata: *Robertus Dux cœpit Civitatem Acheruntum*. Appena la Città di Acerenza venne in potere de' Normanni, che fu dalla Sede Appostolica, qual Metropoli Ecclesiastica dichiarata. Nell' anno 1080 fu trovato dall' Arcivescovo Arnoldo il corpo di S. Canio, ivi riposto fin dal Sec. VIII dal Vescovo Lione. Così Lupo Protospata: *Anno MLXXX inventum est Corpus Beati Canionis in Acheruntia ab Arnoldo*

 9

decorata : e tutta quella Regione , la qual era dal Gastaldo governata, era appunto nel Gastaldato Acheruntino compresa. Come poco dopo avvenne, chel Ducato Beneventano in Principato si eresse, per la caduta del Regno de' Longobardi ; nondimeno seguitò la Città di Acerenza, in ordine alla Civil polizia, con più splendore nel suo antico sistema : perciocchè il suo Gastaldato comprendeva una larga provincia , che dal Gastaldo , che risedeva in Acerenza , si governava. Avvenne poi nell'anno 851. la famosa divisione del Principato di Benevento tra *Radelchisi* , e *Siconulfo* : ed in una tale separazione varj Gastaldati a Siconulfo si tramandarono, il quale , con nuovo titolo di Principe di Salerno, tutti quegli ottenne in Sovranità : e da quel tempo in poi tra' Longobardi Beneventani si eressero due Principati; il primo, che ritenne il pristino titolo di Benevento, el secondo, che acquistò nuovo titolo , fin a quella età non ancora usato , di Principato di Salerno.

X. Prima della celebrata divisione si osserva, che diviso il Du-

C 2 cato

do Archiepiscopo. Nell' anno poi 1090 sofferì un deplorabile incendio, ma non vi perirono, che soli 25 uomini: Lupo Protospata : *Anno* MXC. *Acheruntia admirandum in modum cremata est a se ipsa*. E Romualdo Saler.: *Eodem anno Acheruntia Civitas cremata est mense Augusti: In tantum enim eodem vastata est igne, ut nulla domus, nullum inveniretur ædificium, quod non ab igne consumtum deperierit. Homines etiam viginti quinque eodem incendio mortui sunt*. Dopo l'incendio redificatasi la Città , allora fu, che in tempo dello stesso Arcivescovo Arnoldo si costrusse quella gran Basilica d'ordine Toscano , ch' esiste pur oggi, la quale sembra piuttosto, che sia opera Romana , che de' bassi tempi . Nel 1130 era la Città ristabilita di maniera, che si vuole, che avessela occupata Tancredi, Conte di Conversano; ma si legge nell' Abate Telesino, che il Re Ruggiero nell' anno 1133 la prese. E per tralasciare altri monumenti, troviamo ne' registri della Camera della Sommaria, che nell'anno 1303 Carlo II. d'Angiò vi tenea per Castellano Bertundo Gazula della Provenza; dal che ne seguita, che nel XIV. secolo era la Città come forte, custodita da' nostri Sovrani.

751 sione del Prin- :o Beneventa- e del Gastalda- Acheruntino.

cato Beneventano in Gastaldati, in quelle Città, dove furono destinati i Gastaldi a risedere, trovavasi per lo più stabilita la residenza de' Vescovi: e quasi le intere Diocesi, in ordine alla polizia *Ecclesiastica*, si accomodarono a' Gastaldati. Dal che n' avvenne, che nella celebrata separazione del Principato Beneventano, siccome si dovè turbar l' ordine de' Gastaldati; così sembrava doversi quello sconvolgere delle *Diocesi* intere. Or egli è curioso d' investigare qual si fu quel sistema, ch' ebbero in quella divisione così l'Ecclesiastica, che la Civil polizia. Si dia cominciamento dalla Civile. *Radelchisi*, Principe di Benevento, dismembrando quel Principato, assegnò a *Siconulfo*, Principe di Salerno, quella parte delle regioni, ch' egli chiamò *Gastaldati*: e siccome ciascuna regione, o Gastaldato, dipendea da quella primaria Città, ove il Gastaldo risedeva, che l' intera regione governasse; così nel *Capitolare*, o sia nel patto di divisione, si denominarono le sole primarie Città, le quali furono *Taranto*, *Latiniano*, *Cassano*, *Cosenza*, *Laino*, *Lucania*, *Consa*, *Montella*, *Rota*, *Salerno*, *Sarno*, *Cimitile*, *Forcolo*, *Capua*, *Tiano*, *e Sora*: cioè dire, non che le Città divisate, ma eziandio le regioni, o Gastaldati in quelle compresi. E conciossiachè il *Gastaldato Acheruntino* era il più ampio degli altri; si convenne, che metà facesse parte del Principato di Salerno, e l' altra metà rimanesse nel Principato Beneventano: ed acciocchè se ne divisassero i confini, si soggiugne nel Capitolare così: *Et medius Gastaldatus Acheruntinus, qua parte conjunctus est cum Latiniano, & Consia*: cioè dire, che siccome il Gastaldato di Latiniano, e quel di Consa si erano interamente assegnati al Principato di Salerno; così quella metà di Gastaldato Acheruntino dovesse appartenere al nuovo Principato, la quale confinasse con ambidue i divisati

ti Gastaldati di Latiniano, e di Consa (1).

XI. Quì non occorre di riflettere su l'ampiezza del Gastaldato Acheruntino; perciocchè dalle cose, che farem per dire, si potrà rilevare. Ecco che in ordine della Civil Polizia, il solo Gastaldato Acheruntino soffre divisione: perciocchè, siccome tutti gli altri luoghi, e Gastaldati interamente pervennero al Principato Salernitano; così il solo Gastaldato Acheruntino si turbò dal suo antico originario sistema; e la metà ne fu incorporata a Salerno, e l'altra metà si ritenne nel Principato Beneventano. Ora se tal si fu la sorte del Gastaldato Acheruntino, qual novità quivi la nuova Civil polizia introdusse, e qual si fu mai quella della Ecclesiastica Polizia? Forse si formarono di una due Diocesi, e due Vescovadi? In tal guisa potrebbesi argomentare da chiunque ha finora opinato, che fino al dodecimo secolo la Polizia Ecclesiastica prese norma dalla Civile; e per conseguenza da un tal fondamento derivarne la divisione sì del Gastaldato, che della intera Diocesi Acheruntina.

Gastaldato Acruntino; met Salerno, e met Benevento:

XII. A manifestare come tali cose addivennero, senza far uso d'altri antichi monumenti, co' quali altra volta mostrammo, non esser pur vera la volgare opinione, che la polizia Ecclesiastica fino al XII. secolo si era regolata colla

Ma non si turi nella polizia Ecclesiastica.

(1) Ecco le parole del Capitolare cap. IX. *In parte vestra quorum supra Siconulfo Principi, & qui prædicti estis, sint ista Gastaldata, & loca integra cum omnibus habitatoribus suis, exceptis servis, & ancillis, qui nobis, & nostris hominibus pertinent; & si in istis Gastaldatibus, ac locis subscriptis sunt aliqua Castella, ubi vestri homines habitant; ego vos ibi mittam sine irrationabili dilatione Tarantum Latinianum, Cassanum, Cusentia, Lainus, Lucania, Consia, Montella, Rota, Salernum, Sarnum, Cimiterium, Furculum, Capua, Teanus, Sora, & MEDIUS GASTALDATUS ACERENTINUS, quæ parte CONJUNCTUS est cum Latiniano & Consia.*

colla Civile (1): lo stesso Radelchisi, Principe di Benevento, nel suo Capitolare dilegua ogni dubbio, e solennemente dichiara: *Che* se pur egli divide e dimembra i territorj e Gastaldati, e le regioni, non intende di recare alcun pregiudizio all'Ecclesiastica Polizia; ma che ciascuna Chiesa conservi tutta la sua giuridizione, el suo *Primato*, siccome per l'addietro goduto avea; perchè non ricevesse alcun turbamento dalla cennata divisione: anzi di più reca pur egli la ragione, perchè non dee lo stato della Chiesa ricevere alcun cambiamento dalle vicende dello Stato Civile; perciocchè così si conviene alla *causa di Dio*. Eccone le parole: *Ut singulæ Ecclesiæ suum Primatum habeant integrum, sicut semper habuere in omniloco, quemadmodum DECET CAUSAM DEI*. E siccome già di un Principato due se ne formavano, e due doveano essere i Principi, e due le Corti, le quali si compongono di Ministri sì Secolari, ch' Ecclesiastici; così immediatamente soggiugne: *Exceptis Canonicis, Abbatibusque ad Palatium pertinentibus; nam Abbatum res, quæ ad Palatium pertinent, in cujus divisione res ipsæ venerint, ille eas habeat, in cujus fuerint parte* (2).

Conseguenza di ... XIII. Ecco adunque, che siccome il Gastaldato Acheruntino si divise per metà, in ragion di polizia Civile; così in ordine allo stato Ecclesiastico si rimase nell'antico sistema: di maniera che la Città di Acerenza conservò tutta la estensione de' diritti giuridizionali, in quanto al governo Diocesano, così in quella parte, che toccò al Principato di Salerno, come in quell'altra, che nel Principato Beneventano restò unita e congiunta: e se il Gastaldo,

(1) Vedi la Scrittura intitolata: *Difesa della Originaria esenzione della Cattedral Chiesa di Aversa*.

(2) Come si legge nel Capitolare *cap. IV*.

ſtaldo, reſidente in Acerenza, ebbe per metà riſtretti i confini della Civile giuridizione; ciò non oſtante il Veſcovo, anche reſidente in Acerenza, ritenne gli antichi confini e nell' una metà e nell' altra della Diocesana giuridizione. In ſomma tutto il Gaſtaldato Acheruntino, o ſia tutta quella Provincia, diviſi i Principati, fu diviſa in ragion di dominio Temporale; ma fu rimaſta unita ed incorporata nello ſtato, e nell' ordine Gerarchico. Le quali coſe così eſſendo, fora utile conſiglio di ravviſarne i confini Dioceſani, ſecondochè ci ſarà permeſſo di poter inveſtigare in quelle nere caligini della barbara Antichità.

XIV. Chi è per poco verſato nella ſcienza de' Concilj, e de' Canoni, non ignora, che le *Dioceſi*, come ſuonano nel ſenſo vulgare, furono tali denominate, per diſegnare tutti que' luoghi, i quali erano confidati ad un qualche governo. L' ordine della Civil polizia diè quaſi in preſtanza una tal voce alla Repubblica della Chieſa: perciocchè ſiccome, per rettamente governare i Popoli, ſi convenne creare varj Magiſtrati; e ſiccome varie ſono le vicende de' Regni, e degl' Imperi: così le diviſioni dalla volontà, e dall' arbitrio de' Sovrani mai ſempre derivarono. Quindi è, che l' Impero Romano, come ognun sa, molti n' ebbe, quali ſotto Auguſto, quali ſotto Adriano, e quali ſotto a' Succeſſori. Coſtantino il Grande, il quale diè la pace alla Chieſa, nella nuova diviſione de' magiſtrati dell' Impero Romano, reſe ſolenne la voce di *Dioceſi*, la quale poi, col progreſſo del tempo, fu dalla Chieſa adottata: e perciò anche ne' Concilj del V. ſecolo incontraſi menzione delle Dioceſi Eccleſiaſtiche; poichè, come ſi ſpiegano i Canoni, ſi convenne nella Chieſa una tal diſtinzione, a ſimilitudine del Temporale governo; acciocchè altrimenti non

Origine delle D[iocesi], e differen[za] della polizia Civ[ile] dalla Eccleſiaſti[ca]

ne

ne sorgesse confusione e disordine. Ebbe adunque i suoi limiti la Potestà Civile da' Principi, i quali, secondo le rivoluzioni dello Stato, dovean quelli cambiare. Ebbe anche la Potestà Ecclesiastica i suoi confini, ma assai più fermi ed immobili: perciocchè ella doveva essere meno addetta alle vicende dello Stato Civile, perchè così bene si spiegò, fin dal secolo V. Innocenzo I. Sommo Pontefice. *Non vere visum est ad mobilitatem Mundanarum necessitatum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis CAUSSIS faciendas duxerit Imperator* (1).

XV. Or un tal sistema nella Chiesa tanto più fermo, ed immutabile si reputò; quanto la Chiesa stessa non doveva apparire dalle vicende del Secolo, nell'ordine di polizia mossa o turbata. Quindi è, che inviolabili mai sempre reputati furono i confini delle particolari Chiese, i quali ebbero nella originaria loro divisione; e lo stato loro una volta stabilito, non senza gravissima cognizione di causa, da' Generali Concilj, e da' Principi si è alcuna volta cambiato. Eccoci più da vicino alla nostra Acerenza, la quale fin da Costantino il Grande divenuta Capo nel governo Ecclesiastico di tutta la regione Acheruntina; fu quella sola, come si è di sopra osservato, che nella famosa divisione del Principato Beneventano, dovendo ricevere cambiamento nella polizia Civile, la ritenne immutabilmente nel governo Ecclesiastico.

Pre-

(1) *Appres. Grazian. cap. 1. dist. X.* Vedi le Nov. di Giust. 28. 29. e 31., ove si leggono le seguenti espressioni *nil citra Sacerdotium illarum immutando:* ed in quell' altra guisa *rebus quoad Sacerdotium, & jus Metropoliticum in pristina forma manentibus*: perchè scrisse Cujacio nella Novel. 31. *innovatio, quæ fit in Magistratibus, vel provinciis* NON COMPREHENDIT *Ecclesias.* Vedi *Feuret de l'Abus liv. 11. cap. 11.*, e Pietro de Marca *lib. 11. cap.* VIII. *de Concor. Sacerd. & Imper.*

XVI. Premesse adunque queste prime nozioni; ci richiama appunto l'argomento proposto ai confini Diocesani. Eccogli appunto, quali nella metà dell' XI. secolo si descrissero da un Papa. Alessandro II. nell'anno 1067. di nostra Salute, confermando ad Arnaldo, allor Arcivescovo di Acerenza, la dignità, conferita al suo Predecessore, di *Arcivescovo*; numera tutte le particolari Chiese, o sieno Parrocchie, le quali erano a quella Chiesa subordinate, con le seguenti parole, relative alla Chiesa Acheruntina, di cui si tratta: *Igitur quia postulastis a nobis quatenus concederemus, confirmaremus tibi Archiepiscopatum prædictæ Acheruntinæ Ecclesiæ cum omnibus Parochiis suis Civitatibus quinque, videlicet Venusio, Montemilone, Potentia, Tulba, Tricarico, Montepeloso, Gravina, Matera, Olbano, Turri, Tursio, Latiniano, Sancto Quiriaco, Virolo, cum Castellis, & Villis, Monasteriis, ac Plebibus tam Græcis, quam Latinis, exceptis iis, quæ ad dominatum nostrum jure nobis retinemus, petitioni tuæ libenter annuimus Montem Urrani quoque, & Armentum, quæ largitione fidelium in dominium Sanctæ Acheruntinæ Ecclesiæ recenter transierunt, tibi, tuisque successoribus concedimus, & confirmamus. Pallium autem . . . . . . sicut concessum est Antecessoribus tuis, concedimus*. Convien riflettere sopra i divisati luoghi; perchè si comprenda, fin dove nel 1067. estendeasi la giuridizione della Chiesa Acheruntina (1). 1067 Estensione dell Provincia Acheruntina. 3

XVII. Facendosi centro la Città d' Acerenza; ne seguita, che la Città di Venosa sia situata dalla parte di Settentrione; le Città poi, e i Paesi, Potenza, Tolve, Sanquirico, Tricarico, Oggiano, Tursi, e Torre di Mare sieno E suoi confini,

(1) *Ughell. tom. 7. pag.* 37. e nel Sommario stampato in Roma, esaminato a provato in Rota *auditis partibus*, e prodotto in CamReale.*fol.*268.

sieno dalla parte di Mezzogiorno; Montepeloso, Gravina, e Matera all'Oriente; e finalmente l'antica Latiniano faccia fronte dalla parte di Occidente. Quanto sia vasto il territorio compreso da' narrati luoghi, quantunque la bolla non faccia menzione degli altri più piccoli, i quali generalmente si contengono in quelle parole: *Cum Castellis, & Villis, Monasteriis, ac Plebibus;* non è però ignoto a coloro, i quali per poco sieno versati nella cognizione delle nostre regioni: di maniera che si può ben dire, che tutto il territorio Acheruntino, in ragion di *Ecclesiastica* polizia, comprenda assai più di una delle più vaste provincie del Regno, qual oggi è diviso. E certamente la *Ecclesiastica* Provincia Acheruntina comprendea nell'XI secolo, siccome pur oggi comprende, non solo tutt'i principali luoghi, e le Città co' loro distretti, i quali sono racchiusi in quasi tutta la *Civile* Provincia, oggi detta *Basilicata*; ma eziandio occupa parte delle provincie di Otranto, e della Citeriore Calabria. Sicchè da Oriente ad Occidente i confini si estendono da Latiniano fin a Matera, ovvero più in là delle Terre di Laterza, e Genosa, che ne formano l'ultimo termine, che divide la Diocesi Acheruntina da quella di Castellaneta, e di Taranto; e da Settentrione a Mezzogiorno ne fanno gli estremi confini Venosa, e Torre di Mare, così detta, perchè situata nel lido del Golfo di Taranto.

...apre uniformi. XVIII. Le quali cose così essendo; si può ravvisare assai chiaramente, come nella famosa divisione del Principato Beneventano, quantunque nella metà del IX secolo fosse nella *Civil* polizia diviso tutto il Gastaldato Acheruntino, di cui parte restò incorporata a quel Principato: pur nondimeno in virtù dell'espresso patto, nella celebrata divisione compreso, la forma della polizia *Eccle-*

siasti-

siastica non si volle punto turbata: e dalla metà del IX secolo fino alla metà dell' XI in tale stato perdurando, si osservano nella menzionata Bolla di Alessandro tutt' i luoghi, e le Città descritte, le quali se nella *Civil* polizia ebbero varia fortuna, perchè altre al Principe di Benevento, altre a' Principi di Salerno furono soggette; ciò non ostante si conservarono nell' ordine Gerarchico subordinate, come mai sempre furono, alla sola ed antica Cattedra Acheruntina. Adunque convien conchiudere, che tutto il vasto territorio Acheruntino se fu, per le vicende dello Stato, diviso da' Principi; in ordine alla forma di Ecclesiastica Provincia, non fu, siccome non è stato mai in appresso, separato e diviso.

XIX. Dalle cose finora esposte si è rilevato, che la Città di Matera con le altre, in ordine alla Ecclesiastica polizia, era, com' è, compresa nella Provincia Acheruntina; e che quella alla Cattedral Chiesa di Acerenza, come a sua Madre, abbia prestato mai sempre il dovuto ossequio ed onore. Sono pur troppo chiari gli antichi monumenti, i quali dimostrano, che fino al XIII secolo sia stata mai sempre considerata la Città di Matera, non che nella Provincia Acheruntina compresa, ma come Terra Diocesana, ed a guisa di tutte le altre non Vescovili, alla Cattedra d' Acerenza unicamente suggetta. Ma chi non dovrà deridere i vaneggiamenti de' Materani, i quali, ricevendo alcun lustro ne' tempi a noi più vicini, abbian preteso per lo innanzi radicarne le prerogative nella età più vetusta della Chiesa, per contendere la signoria el dominio alla stessa Chiesa Acheruntina, la quale, come accennammo, fu mai sempre, ed è signora, e l'unica e sola Metropoli di una delle più vaste provincie Ecclesiastiche, che vi sieno nel Regno?

Matera Terra Diocesana di Acerenza:

XX. Per serbare un qualche ordine alle cose, che sarem

imostra cogli
hi monumen-

per dire; prima di paſſar oltre, non ſarà fuor di luogo il riflettere alcun'altra coſa ſulle paſſate pretenſioni de'Materani; affinchè reſtino vie più convinti de' loro vaneggiamenti; e perchè reſtino una volta diſingannati delle preterite non mai godute prerogative; e ſi chiamino ſoltanto contenti di quella ſorte, che recò loro l'età più recente; e ſi contengano finalmente tra' limiti, da ambedue le Poteſtà aſſai volte preſcritti.

XXI. Primieramente convien loro ricordare, che non prima del 1203 poſſano eſſi ſituar l'epoca, d'eſſere ſtata quella lor Terra decorata del ſolo onorifico titolo di Cattedrale: la qual coſa, come, ed in quali circoſtanze adivenne, ſi farà paleſe a ſuo luogo. Egli è certa coſa ed indubitata, che dal III ſecolo della Chieſa fino all'epoca diviſata, s'incontrano bensì *Veſcovi*, ed *Arciveſcovi* di Acerenza; s'incontra, che la Terra di Matera ſia compreſa nel territorio, e nella *giuridizione* Acheruntina, come appariſce dalla bolla di Aleſſandro II; abbiamo anche la ſerie de' ſoli Veſcovi, ed Arciveſcovi Acheruntini: ma non v'è monumento, a cui ſi doveſſe preſtar fede, che favoriſſe il diſegno de'Materani. Noi all'incontro nel tempo medeſimo, che riſponderemo ad alcune ideali ſuppoſizioni de' Materani; dimoſtreremo, che Matera nel corſo di quella età, di cui ſi ragiona, non fu mai fornita di Cattedra Veſcovile; ma fu mai ſempre compreſa nella Dioceſi di Acerenza, e fu mai ſempre conſiderata, come una ſemplice Terra *Diocesana*.

XXII. Se ſi è da noi propoſto, che fin al principio del XIII ſecolo non vi fu mai Cattedra in Matera; e che non v'abbia nel corſo di quella infelice età alcun monumento, a cui ſi doveſſe preſtar fede; non ſenza avvedutezza fu detto, quantunque i Materani aveſſero recati a lor

fa-

favore alcuni vani, e mal intesi argomenti, tratti da' più vani fondamenti. Certamente lepidissimo è quello, che trassero da' due Concilj Romani, il primo celebrato nel 731; e l'altro nel 988 ove nella sottoscrizione di que' Concilj s'incontrano due Vescovi *Maturani*, che interpetrarono per *Materani*: e così quell'antica Chiesa di *Marturano*, posta nella Calabria, a lor talento trasferirono a Matera. Doveano pur essi avvertire, che i Vescovi di *Maturano* si dicono appunto *Episcopi Mathurienses*, *Manturani*, e *Marthurani*: sicchè i *Vescovi* sottoscritti a que' Concilj, sono appunto della Chiesa di *Marturano*, e non di *Matera*.

XXIII. Ma gli ostinati Materani, conciossiachè non trovarono nella serie di tanti secoli altri monumenti, quasi ribellatisi al Patriarca Romano, si rivolsero a Costantinopoli, per trarne in tempo di Scisma alcun vantaggio: e si avvisarono, che Policeuto, Patriarca Costantinopoletano, avesse comandato al Vescovo di Otranto, di consagrare tra' Vescovi quello di Acerenza, ed anche quello di Matera: nè si avvidero, che un sì fatto vaneggiamento era fondato insù di una semplice *enunciativa* d'un preteso privilegio di quel Patriarca, già non *genuino* e sospetto di falsità, il qual essendo anche vero, nulla avrebbe giovato al disegno de' Materani, per non essere legittimo e *canonico*, nè da alcun altro monumento di quella età confermato, o riconosciuto come tale dalla Chiesa Romana.

XXIV. Dileguati adunque sì fatti vaneggiamenti con sodissime ragioni, e con invincibili dimostrazioni, nella lunga lite agitata in Roma, onde furon convinti delle loro stravaganze; e si mise in chiaro, qual si fu il vero stato originario della Chiesa Metropolitana di Acerenza, e quello della suddita Chiesa di Matera: di che più avanti, Segue lo stesso argomento.

vanti, ſecondo l'opportunità, dovremo altra coſa accennare: ſtimiam ora non che utile, ma neceſſario brevemente eſporre, qual ſi fu il corſo delle vicende, ch'ebbe la Chieſa Acheruntina, dappoichè fu decorata dell' Arciveſcovale dignità, o ſia dalla metà dell'XI ſecolo in avanti.

[V]icende della [Chies]a Acherunti[na d]all' XI. ſeco[lo in] avanti.

XXV. S'è di ſopra dimoſtrato, quanto era vaſto il Gaſtaldato Acheruntino, e quali primarie Città, e minori villaggi comprendea: di maniera che, nella famoſa diviſione del Principato Beneventano, la Chieſa di Acerenza, come madre riputata delle inferiori Chieſe delle altre Città, e degli altri Villaggi del Gaſtaldato, ritenne, in ordine di *Gerarchia*, il ſuo Primato. Si dee qui aggiugnere, che dopo una tal diviſione, ſiccome intrapreſero i Greci nel IX, e X. ſecolo ſopra il territorio Acheruntino, o ſia ſopra parte del Gaſtaldato, che chiameremo *Eccleſiaſtico*; e quivi fecero alcune conquiſte ſopra de' Longobardi di Benevento, e di Salerno: così nell' XI. ſecolo, diſcacciati i Greci da que' luoghi dalla bellicoſa Gente de' Normanni; e nella celebre diviſione delle conquiſtate Città, fatta in Melfi nel 1043, toccata in ſorte la Città di Acerenza ad Aſclitino; e ritornati tutt' i luoghi alla piena, e libera ſubordinazione della Chieſa Romana: ne avvenne in quelle circoſtanze, che i Sommi Pontefici ſtimaſſero aſſai bene di conſervare gli antichi originarj diritti della Chieſa di Acerenza, ove, come ſi è avanti veduto, Aleſſandro II. le volle confermare i diritti non che Dioceſani, ma Metropolitici ſopra le deſcritte Terre, e Città, componenti non meno la Dioceſi, che tutta la Eccleſiaſtica Provincia Acheruntina.

XXVI. Dalla rapportata Bolla dimoſtraſi, comporſi la Provincia Eccleſiaſtica di Acerenza da cinque minori Dioceſi,

ceſi, o ſieno da *cinque Veſcovadi* ſuffraganei, i quali erano a que' tempi, e ſono pur oggi que' di *Venoſa*, di *Potenza*, di *Turſi*, di *Tricarico*, e di *Gravina*: perciocchè deſignandoſi in quella bolla cinque Città confuſamente cogli altri luoghi; ne ſeguita, che vi ſi compreſero non meno le Terre della particolar Dioceſi Acheruntina, che le cinque Città *reſidenziali* delle cinque Cattedre ſuffraginee, le quali ſono le ſopraccennate. E per moſtrarſi, che colle cinque Città vi doveſſero concorrere i reſpettivi diſtretti delle cinque minori Dioceſi ſuffraganee, ſi dichiarò con le ſeguenti parole della riferita bolla: *Cum omnibus Parochiis ſuis Civitatibus quinque, videlicet &c.*: dappoicchè egli è ben noto, che a que' 4
tempi il vocabolo *Parochia* ſi confondea bene ſpeſſo con quello di *Diœceſis*; ſiccome appariſce in tutti gli antichi monumenti (1).

XXVII. Tranne le ſopraddette cinque Parrocchie, o ſieno Dioceſi, e le diviſate cinque Città Veſcovili; tutti gli altri Paeſi, dicui nominatamente ſi fa menzione nella bolla, non ſi dee dubitare, che ſieno nella particolar Dioceſi d'Acerenza compreſi, conſiderata quella Chieſa non come Metropoli, ma come Cattedrale. Ed in vero quanti luoghi in quella, oltre le cinque Città Veſcovali ſi veggono denominati indiſtintamente tra le ſopraddette cinque Città Veſcovile, come ſono le terre di Montemilone, Tolve, Matera, Oggiano, Torre di Mare, Latiniano, Sanquirico, Virolo, ed altri Villaggi; tutti non fanno alcuna parte delle cinque Dioceſi ſuffraganee, ma ſono, come s'è detto, nell'Acheruntina particolarmente compreſi.

XXVIII. Aleſſandro II. non diſtinſe nella ſua bolla le Dioceſi ſuffraganee da que' luoghi, che ſi contengono immediata-

(1) Vedi *Du-Cange V. Parochia, e V. Diœceſis*.

diatamente nella Diocesi di Acerenza , ma gli confuse in maniera , che ancora trassero da ciò un infelice argomento i Materani , ove pensarono essere Matera , qual Città in quella bolla denominata : la qual cosa se potesse stare ; ne seguirebbe , che non più dovessero esser cinque le divisate Città Vescovili , ma quante ne contiene quell' indistinto numero di paesi , nella bolla descritto : e ne seguirebbe anche , che le Terre di Montemilone , Tolve , Oggiano , Torre di Mare , Sanquirico , e le altre non meno fossero state Città Vescovili di quel che pretese Matera . Ciò non ostante , trentanove anni dopo la mentovata bolla di Alessandro II. , se ne vide data fuori un'altra di Pasquale II. Sommo Pontefice , che confermava le antecedenti , e nella quale con una maravigliosa distinzione si disegnarono le *sole cinque Città* , le respettive cinque Diocesi soffraganee , sopra delle quali la Chiesa d'Acerenza usava il diritto Metropolitico ; mostrandosi perciò con assai maggior evidenza , che tutti gli altri luoghi nell' antecedente bolla descritti , componevano non già la Provincia , ma la PARTICOLARE Diocesi Acheruntina : ecco le parole di questa bolla: *Sanctam Acheruntinam Ecclesiam præsentis decreti auctoritate munimus , tibi , tuisque Successoribus confirmantes , quæcumque ad ipsam Metropolitano jure præteritis temporibus , pertinuisse noscuntur , videlicet VENUSIUM , GRAVINAM , TRICARICUM , TURSUM , POTENTIAM ; ut tu , tuique legitimi Successores POTESTATEM habeatis canonice , & decretabiliter in EIS Episcopos ordinandi &c. , & quæcumque Oppida , Villæ , & Ecclesiæ Parochiales JURE ab eadem Ecclesia POSSIDENTUR &c. , FIRMA tibi, tuisque Successoribus , ac illibata permaneant .*

Conferma della [bolla] di Alessandro

XXIX. Questa bolla fu confermata dal Sommo Pontefice Eugenio III. : ed egli usò delle stessissime parole da noi rap-

rapportate nella bolla di Paſquale ſecondo. Aleſſandro III. nel 1178 fece un'altra conferma; e nella ſua bolla ſi ripetono le parole medeſime da noi traſcritte. Ed Innocenzo III. nel 1201 fece lo ſteſſo, come ſi legge in una ſua bolla, ſegnata in Anagni nel quarto anno del ſuo Pontificato (1). In tutte le ſopraccennate bolle, in trattandoſi appunto de' diritti Metropolitici ſopra le cinque Chieſe ſuffraganee, ſi numerano le ſeguenti, *Venoſa*, *Gravina*, *Tricarico*, *Turſi*, *e Potenza*: ed in quelle ſi afferma e dichiara, che ne' tempi preteriti, un tal diritto Metropolitico era mai ſempre ſpettato alla Chieſa Acheruntina, con quelle parole: *Tibi, tuiſque Succeſſoribus confirmamus quæcumque ad ipſam Metropolitano JURE PRÆTERITIS temporibus pertinuiſſe noſcuntur, videlicet Venuſium, Gravinam, Tricaricum, Turſum, Potentiam, ut tu &c.* Or ſe una tal dichiarazione, fatta, e replicata in tante bolle, e da tanti Sommi Pontefici, (i quali fiorirono nel corſo del XII. ſecolo, incominciando da Paſquale II. del 1106., e terminando ad Innocenzo III. del 1201.), manifeſtava l'antico dritto Metropolitico d'Acerenza, ch' ebbe appunto ne' tempi preteriti ſopra cinque Città, e Dioceſi; moſtra evidentemente, che ne' tempi appunto d'Aleſſandro II., il quale fiorì dopo la metà dell' undecimo ſecolo, e poco più di trent' anni prima di Paſquale II., le cinque Parrocchie, e Città Veſcovili, nella bolla dello ſteſſo Pontefice Aleſſandro II. menzionate, erano quelle ſole, le quali quantunque indiſtintamente in quella nominate, colle altre Terre della Dioceſi Acheruntina; furono nondimeno eſpreſſe e dichiara-

(1) Tutte le ſopraccennate bolle ſi rapportano dall'Ughellio *Ital. Sacr. tom.* VII. *pag.* 43. 47. 49. 54., e nel Sommario ſtampato in Roma., e prodotto in Camera Reale *fol.* 208.

te nelle bolle susseguenti, come si è di sopra dimostrato.

'era dall' XI.se-
fin al XIII. ri-
ita sempre co-
Terra della Dio-
Acheruntina.

XXX. Ecco adunque che fino al 1201. Matera non fu mai riguardata con ispezial titolo di Città, o Parrocchia; ed in conseguenza di Chiesa suffraganea alla Metropoli Acheruntina. Era ella nell' XI. secolo luogo oscuro del pari ch'erano, e lo sono tuttavia i piccoli Villaggi di Oggiano, Sanquirico, e Torre di Mare: ella componea con questi Villaggi, e con altre Terre la particolar Parrocchia, o sia Diocesi Acheruntina; e qual serva e suddita era riputata, insieme con le altre nella Ecclesiastica Gerarchia, alla Cattedral d'Acerenza. Tale si fu lo stato antico; e tale perdurò fino a' principj del XIII. secolo, siccome con alcuni altri monumenti dimostreremo.

imostra con un'
tola d'Innocen-
II. dal 1200.

XXXI. Nella fine del dodecimo secolo era Arcivescovo d'Acerenza Rainaldo, il quale nell'anno 1200 finì di vivere; allora quando Innocenzo III. Sommo Pontefice gli dirizzò una sua lettera, nella quale gli significò, che la Chiesa di San Pietro di Matera, la quale apparteneva alla Mensa Acheruntina, era stata illecitamente infeudata da' predecessori Arcivescovi; e per sentenza fatta con autorità Appostolica fu restituita alla Mensa Acheruntina: il che si ravvisa da una lettera Decretale d'Innocenzo, di cui eccone le parole: *Acheruntino Archiepiscopo &c. Ad audientiam Apostolatus nostri pervenit, quod cum Ecclesia SANCTI PETRI DE MATERA, quæ ad Mensam dignoscitur Acheruntinæ Ecclesiæ PERTINERE, a bon. mem. R., e P. Acheruntinæ Ecclesiæ Archiepiscopis, fuisset quibusdam minus licite INFEUDATA, fel. record. P. ejusdem Ecclesiæ Archiepiscopus ad venerabilem fratrem nostrum Potentin. Episcopum super hoc commissionis litteras a Sede Apostolica impetravit, qui personaliter ad locum accedens, Ecclesiam ipsam Mensæ Acheruntinæ RESTITUI SENTENTIALITER judicavit. Nos igi-*

igitur sententiam, ipsa sicut RATIONABILITER lata est, nec legitima appellatione suspensa, ratam habentes & firmam, auctoritate Apostolica confirmamus, & præsentis scripti pagina communimus. Nulli ergo &c. Datum Laterani VI. Idus Augusti (1).

XXXII. Il rapportato documento ad evidenza dimostra, che Matera era qual terra Diocesana riputata, e nella particolar Diocesi d'Acerenza compresa: la qual cosa è sì certa ed indubitata, che in un' altra epistola d' Innocenzo III., diretta allo stesso *Arcivescovo Rainaldo*, vie più si conferma la subordinazione de' Materani alla Cattedra Acheruntina, a cui eran tenuti *IN OBSEQUIUM CATHEDRÆ* pagare e contribuire le decime. Si ponga mente a quest'altro monumento, che vale di molto a dimostrare la condizione de' Materani in quella età (2): eccone le parole: *Cum de latere nostro fueris in Archiepiscopum Acheruntinum assumtus; tam te, quam Acheruntinam Ecclesiam specialiter bonore disponimus, in his præsertim, quæ JUSTITIAM sapiunt, & continent æquitatem &c. præterea HOMINES DE MATERA, licet decimas integre non persolvant, eas tamen, quas solvunt, pro motu voluntatis propriæ dividentes, quamdam partem Ecclesiis, quamdam pauperibus, quamdam suis patrinis impendunt &c: & ut HOMINES DE MATERA eas de cætero aliter dividere, vel distribuere non præsumant; sed ipsas Ecclesiis, quibus debent, sine diminutione persolvant; per censuram Ecclesiasticam, appellatione postposita, compellere valeas, liberam tibi concedimus auctoritate Apostolica, facultatem &c. Datum Laterani VI. Idus Augusti.*

E con altra Epistola del medesimo Innocenzo III.

E 2 L'Ar-

(1) *Ughell. Ital. Sacr. tom.* VII. *pag.*52. *e* 53., e nel Sommario stampato in Roma, prodotto in Camera Reale *procesf. fol.*108. *a ter.* ed appresso Balut. ep. 164.

(2) *Appres. Balut. epist. Innoc.* III. *tom.* I. *pag.* 443. *ep.* 165.

ima volta che ie in Matera la Cattedra ovile:

XXXIII. L' Arcivescovo *Rainaldo*, a cui sono dirette le menzionate epistole d'Innocenzo III., morì in Acerenza, e fu seppellito nella Cattedral di San Canio nel 1200: di maniera che Ferdinando Ughellio, dopo di aver rapportati alcuni pochi monumenti, che risguardano il Pontificato di costui, conchiude così: *Hæc pauca de Rainaldo, optimo Acheruntino Archiepiscopo habentur; cum vix Archiepiscopali infula decoratus, elatus est ad sepulcrum, & in ipsa DIVI CANIONIS Ecclesia Cathedrali tumultus An.* 1200. (1)

circa il 1203. XXXIV. A Rainaldo succedette *Andrea*, il quale da Arcidiacono Acheruntino, fu nello stesso anno 1200. eletto Arcivescovo dal Capitolo della Cattedrale di Acerenza, e confermato da Innocenzo III., secondochè afferma lo stesso Ughellio, con le seguenti parole: *Andreas proxime successit Rainaldo ex ACHERUNTINO Archidiacono delectus Archiepiscopus an.* 1200. *a CAPITULO Acheruntino, & ab Innocentio confirmatus* (2). In tempo di questo Arcivescovo videsi la novità, che nella Terra di Matera, fino a quella età mai sempre negletta, si eresse in *semplice onorificenza* la prima volta la Cattedra Vescovile; ma colla condizione, che non dovesse essere disgiunta dalla Chiesa di Acerenza, sua Madre, come più avanti diremo.

XXXV. Frattanto conviene riflettere, che intorno a que' secoli, di cui trattiamo, e massimamente in tempo d'Innocenzo III., si videro frequenti l'erezioni di nuove Cattedrali, in cui si mostrarono più che facili i Sommi Pontefici, la cui assoluta autorità, principalmente in Italia, era al più sublime grado pervenuta. E tal era l'arbitrio della potestà Pontificia, che si volle fondare nel fa-

(1) *Ughell. Ital. Sacr. tom.* VII. *pag.* 53.

(2) *Ughell. Italia Sac. tom.* VII. *pag.* 53.

famoso Canone *omnes Basilicæ*: ed avveniva bene spesso alcun cambiamento in ordine di Gerarchia, senza attenderne l'altrui pregiudizio. La Città di Acerenza dovea certamente temere in quelle circostanze di alcun pregiudizio: ma come una semplice onorifica nota di Cattedrale subordinata, si permise e si concedette a Matera; si credea per avventura minore il pregiudizio, di quel che poi ne' posteriori tempi la petulanza de' Materani produsse.

XXXVI. Volgeva il sesto anno del Pontificato d'Innocenzo III. Sommo Pontefice, ed il terzo anno dell' Arcivescovo Andrea, allor quando la Terra di Matera, che che ne fosse cagione, fu decorata della semplice onorifica nota di Cattedra: di che si produce una bolla Pontificia dell'anno 1203., ove assolutamente si dee fissare l'epoca di una sì fatta onorificenza a pro de'Materani. Le parole della bolla si rapportano dall' Ughellio, e dallo stesso Ughellio chiaramente si espongono. La bolla è diretta ad Andrea Arcivescovo Acheruntino, in tal guisa: *Andreæ Archiepiscopo ACHERUNTINO, ejusque Successoribus, canonice instituendis in perpetuum &c.*: le parole poi della Bolla, secondochè vien rapportata, sono le seguenti: *Fratres Coepiscopos nostros &c. Ad hæc propter evidentem utilitatem, & necessitatem urgentem, de communi fratrum nostrorum consilio, Cathedralem Ecclesiam apud Materam SIC duximus statuendam, ut ea PRIORI CATHEDRÆ UNIATUR, usumque Pallii &c. Datum Prænestе per manum Joannis VI. Non. Maji an.* 1203. La sposizione della rapportata bolla, che si fa da Ughellio, gioverà trascrivere in una nota (1). Noi all'

(1) *Ughell. tom. 7. Ital. Sacr. pag. 56. Vel ex hoc diplomate* ARGUUNTUR, *qui Materanam Ecclesiam, jamdiu Episcopalem Sedem, in Metropolitanam erectam, & unitam priori Acheruntinæ existimarunt, delusi, ni me deludo, ex eo quod scripserit Innocentius in diplomate:* CATHEDRALEM ECCLESIAM APUD MATERAM SIC DUXIMUS STATUENDAM, UT

all'incontro vi faremo alcune riflessioni, da altri per avventura non ancora fatte.

ivo di sì fatta ione. XXXVII. Primieramente si rifletta, che il Sommo Pontefice Innocenzo III., ove si richiama alla evidente utilità, ed alla necessità urgente di stabilire in Matera una Chiesa Cattedrale, comecchè non manifesti qual mai si fosse la vera cagione, che a ciò fare lo indusse; pur nondimeno si può ben rilevare da un altro monumento dello stesso Sommo Pontefice; ove pochi anni prima manifestò quella gran rivoluzione, che nelle turbolenze del Regno era insorta, nella quale stimò egli di mandar Rainaldo, predecessore di Andrea, a governare la Chiesa Acheruntina. Ed in quella opportunità scrisse una ben lunga lettera a' suffraganei della Chiesa Acheruntina; come si legge presso Baluzio, ed Ughellio, i quali ne rapportano il documento, di cui eccone le parole: *Intelligentes autem necessitatem Ecclesiæ Acheruntinæ, quæ communi cum vicinis Ecclesiis gravatur excidio, & bonæ memoriæ N. quondam Archiepiscopi Acheruntini EXILIUM sola deplorat, redacta in solitudinem, & diminutionem conversa: quæ prius commissos sibi populos tam verbo, quam exemplo minuebat pariter, & monebat; inter ejusdem Regionis Ecclesias INCLYTA quodammodo, & præcellens cum non invenisset Consolatorem ex omnibus caris suis, dictum Archiepiscopum,* (idest Raynaldum)... *regimini ejus duximus deputandum*: e dopo soggiugne: *Fraternitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, atque præcipimus, quatenus ad eum, sicut Patrem, & Pastorem vestrum pium geratis devotionis respectum* (1). XXXVIII.

UT EA PRIORI CATHEDRAE UNIATUR, *usumque Pallii ec. Sed hic nihil aliud est, nec aliud intelligi potest, quam quod Diœcesana* LEGE *Matera* ACHERUNTINAE *priori Cathedrali subjecta fuerit, eique tunc primo unita, & usu Pallii in ea etiam statutis diebus condecorandus Archiepiscopus.*

(1) *Ughell. Italia Sac. tom.* VII. *pag.* 51.

XXXVIII. Le calamità dunque di quella parte della Diocesi di Acerenza, di cui mostra ragionare Innocenzo, le quali afflissero per qualche tempo non solo que' luoghi, ma lo stesso predecessore Arcivescovo, della cui lontananza ed esilio non oscuramente si parla; si vollero per avventura dinotare dal Sommo Pontefice, sotto quella general forma: *Ob evidentem utilitatem, & necessitatem urgentem*. Ma s' egli fosse così; ne sarebbe anzi derivato, che la Cattedra di Acerenza si fosse in altro luogo della Diocesi più decente, o se si vuole, anche a Matera trasferita. All' incontro non si parla nella bolla Innocenziana, che vuolsi mutare il sistema *Gerarchico*, in danno degli Acheruntini: anzi la Città di Acerenza si onora col titolo di CATTEDRA, qual è stata mai sempre; ed in rapporto alla nuova *onorifica* Cattedra Materana si chiama PRIOR CATHEDRA, o sia Cattedra *primaria*; per dimostrare appunto, che Matera incominciava ad aver l' onore di Cattedra *posteriore*, dalla erezione, che appunto egli ne fece nell' anno 1203.

Non se le dà, che la semplice onorificenza, restando unita, e suggetta alla Cattedra Acheruntina.

XXXIX. In oltre nel tempo medesimo, che Matera ebbe l' *onorificenza* di Cattedrale, perchè era povera, nè avea rendite sufficienti a mantenere il proprio Vescovo, in quello stesso atto fu SUBBIETTIVAMENTE unita all' antica e principal Cattedra, come il mostrano quelle parole: *Cathedralem Ecclesiam apud Materam SIC duximus statuendam, ut ea PRIORI CATHEDRÆ uniatur* (1): vale a dire, che con tal legge, e con tali condizioni fu in Matera stabilita la Chiesa Cattedrale, che non altrimenti potesse da se reggere, che colla dipendenza, che nasce dalla *subiettiva unione* alla *CATTEDRA PRINCIPALE*: dimanierachè una tal nuova onorificen-

(1) *Ughell. Ital. Sac. tom. VII. pag. 56.*, e nel *Som. Roman.*

cenza, che acquistasse la Chiesa di Matera, tanto è lontano, che dovesse alla principal Cattedra Acheruntina recar pregiudizio, che anzi ritornava a maggior decorazione della stessa principal Cattedra, ove in una sua terra Diocesana altra Cattedrale si erigesse, che rimaner dovesse all' antica Madre *UBBIDIENTE* e *DIVOTA*.

ntaggi, che da onorificenza ric Matera;

XL. Qual è dunque il vantaggio, che ne trasse Matera da una sì fatta onorificenza? quell' appunto, che fu negato alle altre Terre Diocesane, che si potesse da quel tempo in poi la sola Matera tra le altre terre Diocesane distinguere con una tal nota, che l'onorificenza avesse nella Ecclesiastica polizia di Chiesa Cattedrale; e che nelle solenni funzioni Pontificali potesse l' Arcivescovo di Acerenza far uso in quel luogo del Pallio, in virtù di quella onorificenza, che a lei derivò della *subiettiva* unione con la Metropolitana Chiesa Acheruntina.

li furono la so- norificenza di cdrale, e l'uso, in essa poteva del Pallio ne' ni solenni.

XLI. Oltre a questa semplice onorificenza, non fu a'Materani accordato altro privilegio dal Sommo Pontefice Innocenzo III., siccome dalla trascritta bolla apparisce: ed ognun sa, che quante volte vuolsi dare nuova forma a una parte, che dal Tutto si dismembra; conviensi quella con espressi termini dichiarare: ma quante volte ciò non siasi praticato, ma soltanto *fictione juris* siasi fatta per onorificenza, come nel caso nostro, una fittizia separazione, per farne nell'atto medesimo l' union della parte al Tutto, a cui era prima aggregata; in tali circostanze altro non acquista, che quella sola e semplice onorificenza, ch' espressamente le fosse accordata: e perciocchè era ella parte della Chiesa Acheruntina, e della stessa condizione, che le altre inferiori Chiese Diocesane; fu perciò dichiarata Chiesa Cattedrale; ma nell'atto stesso, chel Sommo Pontefice mostrava dismembrarla

dal

dal corpo della Diocesi, nuovamente la riunì; nè le assegnò altro diritto, che la semplice *onorificenza* sopra le altre inferiori Chiese della Diocesi, a cui era prima eguale.

XLII. A dimostrare che non altra prerogativa si aggiunse a Matera, che quella di sopra da noi esposta, chiari monumenti s'incontrano nel corso del XIII. secolo, e de' susseguenti, e massimamente ne' tempi vicini alla bolla Innocenziana. Ed in vero nel 1212., cioè nove anni dopo, che vuolsi eretta in Cattedrale *onorifica* la Chiesa di Matera, per mostrare lo stesso Sommo Pontefice Innocenzo III., che non aveale accordata, che la nuda e semplice onorificenza, e con una tal nota aveala *subiettivamente* unita alla Chiesa Acheruntina; scrisse una sua Decretale all' *Arcivescovo Andrea*, intorno alla conferma, e consegrazione del Vescovo di Anglona suo soffraganeo; nè gli aggiunse altro titolo, che dell' incardinazione alla Chiesa di Acerenza, come nella suddetta Decretale si legge (1). V' è di più: nell' anno 1220., diciassette anni dopo la bolla, di cui parliamo, essendo Arcivescovo di Acerenza lo stesso Andrea, a cui fu la bol-

E ciò si dimos[tra] con documenti [del] XIII. secolo, tem[pi] vicinissimo alla [o]norifica sua erez[io]ne.

F

(1) Nel *cap. Cum olim X. de Cler. Conjug.* si legge così: *Innocentius* III. *ACHERUNTINO ARCHIEPISCOPO* (1212). *Cum olim ad nostram audientiam pervenisset, quod Canonici Anglonen. F. Cantorem Tricaricen sibi elegerant in pastorem: licet tibi de forma electionis canonicæ, ac idoneitate personæ, in aliis constitisset: movit te tamen, quod cum Pater ejus Græcus fuerit, & juxta ritum Græcorum uxorem duxerit, in Minoribus Ordinibus constitutus; Cantorem ipsum ex uxore legitima in Sacerdotio suscepisset. Nos igitur attendentes quod Orientalis Ecclesia votum continentiæ non admisit; quoniam Orientales in Minoribus Ordinibus contrahunt, & in Superioribus utuntur Matrimonio jam contracto: mandamus, quatenus, nisi pro eo, quod inter Latinos Græci hujusmodi conversantur, regionis consuetudo repugnet, si aliud Canonicum non obsistat, ad confirmationem, & consacrationem ejusdem, sine dubitatione procedas.*

bolla diretta; in una conferma, ch' egli unitamente col Capitolo Acheruntino fece all'Abate di San Michele di Montefcagliofo, de'beni, che fi poffedeano da quel Moniftero, non fi fece menzione alcuna di Matera, o del Capitolo Materano; ma folamente così nel diploma, come nella fofcrizione dell' Arcivefcovo Andrea, e de' Canonici, fi fa parola dell' *Arcivefcovo Acheruntino*, e degli *Acheruntini Canonici*; fecondochè ciafcuno può ravvifare dal documento prodotto in Rota, e rapportato da Ughellio, che nella nota fi trafcrive (1).

iettiva fua u-e, per non a-nè titolo, nè tolo diltinto.

XLIII. Sicchè fe nell'anno 1202 ottenne Matera l'onorificenza di Cattedrale, e fu unita alla principal Cattedra Acheruntina; una tal unione effer dee del tutto *fubiettiva*, ove la nuova Chiefa non forniffe nuovo DISTINTO TITOLO all'Arcivefcovo, com'è ftato fempre mai folito praticarfi nelle unioni, le quali fi dicon *æque principales*: e per confeguenza, fe non oftante l'onorificenza, di cui parliamo, non fi aggiunfe a Matera alcun titolo, nè vi fi for-

(1) *Ughell. tom. 7. Ital. Sac. pag.* 56. e nel fuddetto Sommario: *Andreas ec.* ACHERUNTINÆ *Ecclefiæ Minifter humilis ec. Dilecto ec. Abb. Sancti Michaelis de Montecaveofo ec. Succefforibus ec. Juftis petentium ec. Attendentes devotionem ec. quæ monafterium ec. de Montecaveofo nobis, & Ecclefiæ noftræ ec. exhibuit ec. eum exhibuit ec. fupplicantes, ut ec. quas præfatum Monafterium fuum, hactenus in Acheruntina Diœcefi tenuit ec. Paterna ec. Dignaremur confirmare ec. ficut authentico ec. Arnoldi Archiepifcopi Acheruntini ec. Prædecefforis ec. profpeximus contineri ec. Tandem tuas, & Fratrum ec. Petitiones admittentes ec. de communi Fratrum noftrorum confilio ec. præfato Monafterio ec. concedimus ec. in quibus propriis duximus exprimenda vocabulis ec. Ecclefiæ Sanctæ Mariæ de Montecaveofo ec. Ecclefiæ Sanctæ Mariæ de Pomario ec. Ecclefiæ Sancti Nicolai de Ogiano ec. ut autem hæc noftra ec. fieri fecimus ec. noftra ec. noftrorumque Canonicorum fubfcriptione, & figilli munimine roboratum ec. actum ec. Anno* 1220.

Ego Andreas ARCHIEPISCOPUS ACHERUNTINUS.

Ego Damianus Archidiaconus ACHERUNTINUS.

Ego Joannes ec. ACHERUNTINUS Canonicus.

Sequuntur deinde cæteri Canonici Acheruntini fubfcripti.

ſi formò Capitolo diſtinto da quello di Acerenza; vie maggiormente ſi conferma quanto ſia ſtata nella origine ſua umile la condizione della ſubordinata Cattedrale di Matera; mentre non che l'Arciveſcovo, ma il ſolo Capitolo *Acheruntino* riteneva le medeſime prerogative, che prima avea ſopra Matera, come terra Dioceſana. Uno era adunque l'Arciveſcovo, incardinato al ſuo titolo di *Acerenza*, che governava la nuova *inferiore Cattedra Materana*: uno il Capitolo incardinato alla Cattedral di Acerenza, e rappreſentante la *RAGIONE DIOCESANA*, anche ſopra la nnova onorifica Cattedra di Matera, in cui non vi fu in origine radicata alcuna ragione Capitolare, la quale del tutto univerſalmente ſi godea dal ſolo Capitolo Acheruntino.

XLIV. Da' due rapportati monumenti appariſce chiaramente, qual ſia ſtata la condizione della *Cattedralità* di Matera, la quale come nacque, così rimaſe *SUBBIETTIVAMENTE* unita ed incorporata alla primaria, all' originaria, ed alla dominante Cattedra Acheruntina: e perciò ben ſi comprendono quelle parole della bolla Innocenziana: *Cathedralem Eccleſiam apud Materam SIC*, (o ſia con tal legge e condizione) *duximus ſtatuendam, ut ea PRIORI CATHEDRAE UNIATUR*; dimanierachè, come ſi è veduto, la nuova erezione di Cattedra in Matera fu ſemplicemente onorifica, nè aggiunſe nuovo titolo, o nuova *incardinazione* all' Arciveſcovo, in virtù delle due Cattedrali unite, eſſendo ſtata la ſeconda *ſubiettivamente* unita ed incorporata alla prima.

Si ſmentiſce un documento apogrifo de' Materani ſul preteſo titolo diſtinto.

XLV. I poveri Materani, contraddicenti sì fatti monumenti, ove nel ſecolo paſſato il celebre Ferdinando Ughellio compilava la ſua *Italia Sacra*, ed in tempo, che ardeva fieriſſima la lite in Roma tra gli Acheruntini, ed i Materani; proccurarono con un artificio di fornire l'Opera

di quel dotto Autore di una pretesa *cartola* di Concessione, che si fece apparire segnata nel 1229., ove leggeasi la seguente sottoscrizione : *Ego Andreas Acheruntinus & Materanus Archiepiscopus;* per dinotare appunto, che a que' tempi vicini alla bolla Innocenziana, la *Cattedralità* di Matera aggiunse il secondo titolo a quell' Arcivescovo Andrea, a cui, come si è di sopra osservato, fu la predetta bolla d' Innocenzo III. dirizzata. Ferdinando Ughellio, il quale ben si avvide della novità, e contraddizione, che derivava dalla nuova *cartola*, rimessagli da' Materani, ai due sopraccennati monumenti del 1112., e del 1220., ne' quali lo stesso *Andrea* fece uso del *solo titolo* di Arcivescovo Acheruntino, nè a quello mai aggiunse l' altro di Materano, volle con fedeltà dimostrare a' posteri, qual conto s'abbia a tenere della sopraccennata carta, ove soggiunse le seguenti notabilissime parole : *Ch' egli* di quel documento de' Materani non vide l'Originale, e nè anche un' autentica copia, ma che così informe gli fu rimesso da D. Francesco de Blasiis, Arciprete di Matera : *AUTOGRAPHUM DOCUMENTI NON VIDI, NEC AUTHENTICUM EXEMPLAR ; hanc tamen mihi per suas litteras INSINUAVIT egregius senex V.J. Doctor D. Franciscus de Blasiis, Materanæ Ecclesiæ Archipresbyter* (1).

XLVI. La insinuazione, che procurò di fare questo buon Vecchio, Arciprete di Matera, a Ferdinando Ughellio, non potè impedire, che quell' ottimo Scrittore, (il quale in altro luogo dell' opera sua avea fatta menzione della lite, ch' eravi tra gli Acheruntini, e Materani sul proposto argomento), non si facesse scrupolo di dichiarare, che quella si era un' *informe cortola*, la quale

(1) *Ughell: Italia Sacr. tom.* VII. *pag.* 57.

 72

le certamente, lasciò per modestia di soggiugnere, ch' era da' Materani foggiata, appunto in quelle circostanze, che ne ardeva il litigio ne' Tribunali di Roma. Ma siccome la divisata *cartola* viene smentita da se medesima, come sfornita di ogni autenticazione; così quantunque avesse alcuna esteriore apparenza di forma legale; non potrebbe non dichiararsi spuria e sospetta: perciocchè non solo i due sopraccennati monumenti ci confermano in una tale sentenza, ma anche tutti gli altri susseguenti all'apogrifa carta Materana, che vuolsi segnata nel 1229. Avvegnachè un anno dopo, ovvero nel 1230. in una Decretale di Gregorio IX. si fa menzione di un' accusa fatta di Simonia, e di altri delitti all' Arcivescovo Acheruntino; e nella Decretale non si vede designato coll' altro preteso titolo di Arcivescovo *Materano* (1). Oltre alla rapportata Decretale ve n' ha un' altra dello stesso Sommo Pontefice Gregorio IX., segnata nell' anno 1236. contra lo stesso Arcivescovo Andrea, per li delitti da lui commessi: e nella Decretale suddetta altro titolo non gli si dà, che il solo d'Arcivescovo *ACHERUNTINO*, e non *Materano* (2).

XLVII. Ecco che dall' anno 1200., che incominciò l'Arcivescovo Andrea a governare la Chiesa di Acerenza fino al 1236., quando ne fu privato per li suoi delitti; siccome adivenne, che Matera, Terra Diocesana, accrebbe

Semplice onorificenza di Matera, e titolo, che somministrò agli Arcivescovi la sola Chiesa Acheruntina.

(1) Nel *Cap. cum clamor X. de test. Gregor. IX. Cum clamor validus contra ACHERUNTINEN. Episcopum super simonia, & aliis criminibus ascendisset, Melfiten. & Ruben. Episcopis dedimus in mandatis, ut super his diligenter veritatem inquirerent.*

(2) Nel *Cap. In tantum X. de Collus. deteg.* si legge così: *Gregorius IX. Baren. Archiepiscopo, & Fratri Josepho Monacho Florentino (an. 1236.): In tantum clamor, qui ascendit contra ACHERUNTINUM ARCHIEPISCOPUM invalescit, quod dissimulare ipsum ulterius sine scandalo non valemus, nec sine periculo tolerare.*

be di onorificenza per la bolla d' Innocenzo III. dell' anno 1203. ; così pubblici documenti, come sono l' epistole Decretali de' Sommi Pontefici, dimostrano qual si fu la vera originaria condizione del solo grado d' onorificenza della Chiesa di Matera, rimasta in tutti gli altri diritti Diocesani subordinata alla Chiesa Acheruntina sua madre : di maniera che nell' anno 1212. lo stesso Innocenzo III. riconobbe Andrea qual SOLO Arcivescovo Acheruntino, rappresentante l'unico e *SOLO* titolo della Cattedrale di Acerenza : videsi Andrea unitamente col *SOLO* Capitolo Acheruntino nel 1220. confermare all' Abate di Montescagliosο i beni di quel Monistero; sottoscriversi col titolo della sua unica Chiesa *ACHERUNTINA*: videsi Gregorio IX. così nell' anno 1230., come nel 1236. con le sue Decretali riconoscere lo stesso Andrea Arcivescovo *ACHERUNTINO*, e non *Materano* : e tutti sì fatti autentici monumenti smentiscono quella infelice carta, informe, e priva d' ogni legalità (come tale da Ferdinando Ughellio riconosciuta), che nell' anno 1229. si fosse Andrea in quella sottoscritto, come Arcivescovo Acheruntino, e Materano.

...due secoli ...liati, dopo l'ere...e niun Arcive...ro prese il titolo... la Matera.

XLVIII Se ci è finora riuscito di dimostrare con sì chiari ed illustri monumenti di quella età, che l' Arcivescovo ritenne il *solo* titolo della Chiesa Acheruntina, e come tale riconosciuto dalla Sede Appostolica, e dallo stesso Sommo Pontefice Innocenzo III.; dopo di aver egli conceduta a Matera l' onorificenza di Cattedrale, ma in maniera subordinata, che niun diritto separato e distinto a lei si acquistasse, e nè anche *l' onorifico titolo*, in pregiudizio della sola e primaria Cattedra Acheruntina: possiamo francamente affermare, che tale si fu l'originario sistema di quella Chiesa, che da quanti monumenti ci avanzano, non con altro titolo fu mai decorato l'Arcivesco-

ſcovo, che con quello di *ACHERUNTINO*, ſenza farſi mai parola del titolo della ſubordinata Cattedra Materana. Così in un Diploma del 1302. ſi legge: *Nos Frater Gentilis &c. Adminiſtrator Eccleſiæ ACHERUNTINÆ* (1): e così nel ſecolo XIV. e nel ſecolo XV., come nell'anno 1408. leggeſi: *Nicolaus Archiepiſcopus ACHERUNTINUS*. Nè per lo

(1) *Ugel. Ital. Sacr. tom. 7. pag. 66.*, *e 67.* e nel Summario ſtampato in Roma, e prodotto in Camera Regale: *Nos Fr. Gentilis &c. adminiſtratur Eccleſiæ Acheruntinæ &c. notum facimus &c. quod in* NOSTRÆ *matricis Eccleſiæ Acheruntinæ privilegiis antiquis habeatur, qualiter in die Aſſumtionis Virginis &c. in cujus reverentiam Eccleſia Matrix &c. eſt fundata &c. Epiſcopi ſuffraganei ipſius Eccleſiæ, nec non inferiores aliæ dignitates ipſam Eccleſiam debeant* VISITARE *&c. quidam vero Archiepiſcopus devotus Sancti Canionis commutavit dictam viſitationem de die Aſſumptionis &c. in diem Sancti Canionis &c. dictis ſuffraganeis, & Prælatis acceptantibus &c.. Nos vero &c. præſentibus Dominis Epiſcopis ſuffraganeis Gravinen, Potentinen, Venuſinen, Anglonen, & Tricaricen &c., ac de conſenſu &c. Abbatum noſtræ Acheruntinæ Eccleſiæ* SUBJECTORUM *&c.; Nec non Archidiaconi, Capituli noſtræ Eccleſiæ Acheruntinæ &c. viſitationem prædictam de die Beati Canionis &c. in diem Nativitatis Virginis Mariæ commutamus &c. omnibus prædictis laudantibus. Datum apud Acheruntiam &c. ann.* 1302. *Pontificatus Bonifacii Papæ VIII. anno ejus nono. Nos Marcus &c. Epiſcopus Anglonen: Nos Jacobus &c. Epiſcopus Gravinen. Nos Guido Epiſcopus Venuſinus. Nos Frater Leo Abbas Monaſterii de Monte Caveoſo. Nos Frater Petrus Abbas Monaſterii &c. de Ogiano &c.*

Idem pag. 70., e nello ſteſſo Sommario Romano. *Nicolaus &c. Archiepiſcopus* ACHERUNTINUS *dilectis &c. Clericis, Univerſitati, & hominibus Terræ Latertiæ noſtræ Acheruntinæ Diœceſis &c. Nuper pro parte veſtra &c. qualiter in erectione fabricæ &c. Eccleſiæ Matricis S. Laurentii &c. Viros idoneos &c. procuratores creare &c. quapropter &c. de fide N. N. &c. ipſos procuratores, quos elegiſtis &c. auctoritate noſtra confirmamus &c. Datum Milionici Acheruntinæ Diœceſis* 17. *Martii* 1408.

Idem pag. 70., *e* 71. e nello ſteſſo Sommario Romano. *Nicolaus* ACHERUNTINUS *Archiepiſcopus. Magnæ devotionis &c., quæ Nicolaus &c. de Latertia noſtræ Acheruntinæ Diœceſis. Ad nos, & noſtram Acheruntinam geſta Eccleſiam exhibita, ſiquidem &c. quamdam Eccleſiam ſub vocabulo Sancti Nicolai &c. fundavit & dotavit, quapropter &c., ut dictæ fundationi robur* NOSTRÆ AUCTORITATIS *addere dignaremur; nos igitur præſentium tenore conferimus &c. Datum Milionici noſtræ Acheruntinæ Diœceſis &c.* 1408.

lo corso di due, e più secoli, da che Matera ottenne l' onorificenza di Cattedrale, s' incontra vestigio, che alcun Arcivescovo di Acerenza, incominciando da *Andrea*, e terminando a *Manfredi*, che fiorì in tempo di Eugenio IV., avesse mai preso il titolo d' Arcivescovo Materano: e nè anche s' incontra vestigio, che alcuno de' Sommi Pontefici, incominciando dallo stesso Innocenzo III., che volle il primo decorare Matera della onorificenza di Cattedrale fino ad Eugenio IV., eletto Pontefice nell'anno 1430., si vedesse mai nel corso di una sì lunga età, che fornisse Matera agli Arcivescovi Acheruntini anche il titolo della sua Chiesa; onde mostrasse, che non fosse stata *soggetta*, come in realtà si fu, l'unione, ma che fosse stata in ragione eguale all' Acheruntina Chiesa congiunta.

in quella età to in Matera lo separato. XLIX. Prima però d'esaminare quel che adivenne in tempo di Eugenio IV., e prima di lasciare le memorie de' secoli precedenti a quel Pontificato; sia utile cosa avvertire, che non ostante la erezione della Chiesa Materana in Cattedrale, fatta, come osservammo, da Innocenzo III. nel 1203., con condizione, ch' ella rimanesse perpetuamente unita alla principal Cattedra Acheruntina; non si eresse in Matera Capitolo separato e distinto da quello di Acerenza, onde *formal Cattedra* si componesse, rappresentante la ragione Diocesana, distinta dalla Diocesi Acheruntina; ma, come in fatti fu, non si accrebbe a Matera altra prerogativa, che l'onorificenza di una mera Cattedra materiale, e *NON FORMALE*, l' unica e sola Cattedra formale rappresentandosi dall' *unico e solo* Capitolo Acheruntino. Ed in fatti ci attestano le antiche memorie, prima che avessero luogo le riserve Appostoliche, ch'era libera al Capitolo la elezione de' proprj Vescovi; trovasi, che il solo Capitolo Acheruntino, resi-

residente in Acerenza, ed incardinato appunto a quella Cattedrale, avesse *eletto*, *o postulato* l' Arcivescovo, in esclusione perpetua di alcun Materano.

L. La qual cosa maravigliosamente dimostra quel che si è assai volte da noi affermato, non esser altro la condizione della *Cattedralità* di Matera, che meramente onorifica; e che l'unione di quella, fatta nell' atto della erezione, alla principal Cattedra Acheruntina, sia di *suggezione*, e non d' uguaglianza: di maniera che la Cattedral di Acerenza ritenesse sopra la Chiesa di Matera tutta l'antica, ed originaria giurisdizione Diocesana; e che il solo Capitolo residente in Acerenza componesse il Clero *EMINENTE* di tutta la Diocesi, e come tale *sede vacante* ne supplisse le veci. Ed in fatti abbiamo de' monumenti, ch' esistono nell' archivio del Vaticano, che così nel 1277. fu dal solo Capitolo Acheruntino *ELETTO* Pietro di Archia, confermato da Niccola III. Sommo Pontefice (1), come fu nell' anno 1308. *POSTULATO* dal solo Capitolo Acheruntino Roberto, e confermato da Clemente V. Sommo Pontefice (2). Che se poi esercitavasi dal solo Capitolo d' Acerenza la facoltà di eleggere, e *postulare* l'Arcivescovo successore; egli è indubitato argomento, che tutti gli altri inferiori rami della giurisdizione Capitolare così sopra Matera, come sopra la rimanente Diocesi, si esercitassero dal solo Capitolo Acheruntino.

Il solo Capitolo Acheruntino esercitò tutta la giurisdizione Capitolare.

LI. Le quali cose così essendo; è tempo oramai di accennare alcuna cosa su di quel che adivenne nel Pontificato di Eugenio IV., essendo Arcivescovo d'Acerenza Manfredi, nelle famose contese della successione di questo Regno, tra

L'Arcivescovo Manfredi odiato: i Materani con questa occasione intrudono un Vescovo nella loro Chiesa.

G Al-

(1) *Ughl. Ital. Sac. Tom. VII. pag.* 65.

(2) *Ughl. Ital. Sac. Tom. VII. pag.* 68.

Alfonso d'Aragona, e Renato di Angiò. Dappoichè Manfredi prese il partito di Renato, e' fu assai malveduto da Alfonso; di maniera che fu in pericolo d'aver l'esilio dal Regno. In tali circostanze Giovanni Antonio Ursino, Principe di Taranto, e Conte di Matera, tra le gravi molestie, che recò all'odiato Arcivescovo, una sì fu quella, che coll'ajuto e patrocinio suo si ribellarono i Materani dal proprio Pastore; e un tale Masio, Frate Francescano, elessero Vescovo, ed intrusero nella Chiesa di Matera.

439 è caccia- l'Intruso con olla di Euge- r.

LII. Un attentato sì grave come a notizia pervenne di Eugenio IV. Sommo Pontefice, commise al Vescovo di Tricarico, che avesse cacciato via l'Intruso da quella Chiesa, e tutte le novità annullasse: sono degne di memoria le parole della bolla di Eugenio, segnate in Firenze nell'anno 1439., dalla quale tutte le cose da noi di sopra rapportate mirabilmente si confermano: *Pastoralis officii &c. Referente Manfredo, Archiepiscopo Acheruntino, ad audientiam nostram pervenit, quod nonnulli tam Laici, quam Clerici de Terra Materæ SUAE Diœcesis, propria temeritate Ecclesiæ Acheruntinæ in spiritualibus, ad quam ipsi tenentur OBEDIENTIAM, subtrahentes, ut Terram ipsam in CIVITATEM erigere possent, quendam Masium Ordinis Fratrum Minorum, in dicta Terra in Episcopum, immo Idolum elegerunt, quin potius profanarunt; & eidem Terræ Materæ quatuor alia Castra de DIOECESI ACHERUNTINA pro EJUS DIOECESI adjungentes, in contemptum Sedis Apostolicæ ec. Igitur committimus, ut singula omnia irrita & inania ..... ad pristinum reducas. Datum Florentiæ* 1439. (1)

LIII. Dalle trascritte parole fra le altre cose evidentemente

te

(1) *Ugell. Ital. Sac. tom.7. pag.72.* *pag.* 211. e nel citato Sommario Romano

to si scorge, che Matera era appunto Terra Diocesana, e ch'ella si era terra, e non Città, siccome il mostrano quelle parole: *Nonnulli tam Laici, quam Clerici de Terra Materæ suæ Diœcesis*, (o sia della Diocesi dell'Arcivescovo Acheruntino, a cui quel *suæ Diœcesis* si riporta): e quelle altre: *ut Terram ipsam in CIVITATEM erigere possent*; per dimostrarsi appunto, ch' ella si era una terra Diocesana, e non Città *RESIDENZIALE VESCOVILE*, tranne quella sola onorifica nota d'una mera Cattedra *MATERIALE*, come si volle decorare da Innocenzo III? e finalmente quelle altre parole: *Eidem Terræ Materæ QUATUOR ALIA CASTRA de Diœcesi Acheruntina pro EJUS DIOECESI adjungentes, in contemptum Sedis Apostolicæ*, dinotano ad evidenza, non solo che Matera pretese erigersi la prima volta a Cattedra *FORMALE*, e così sottrarsi dall' ubbidienza dell' unica formal Cattedra Acheruntina; ma che anche la prima volta pretese usurparsi quattro luoghi della Diocesi d'Acerenza, per formare colla terra Materana un' altra nuova e distinta Diocesi dall' Acheruntina: ed un tal disegno fu fatto per que' luoghi appunto, che nella Temporalità erano sottoposti alla giuridizione del potentissimo Principe di Taranto. Si dolse con ragione il Sommo Pontefice, chel sottrarsi così la Terra di Matera, come i quattro luoghi dalla giuridizione della Chiesa Acheruntina *in Spiritualibus*, erasi fatto *in contemptum Sedis Apostolicæ*, a cui, secondo la Disciplina Ecclesiastica, s'appartiene unire, o dividere le Diocesi per ciocchè riguarda la cura *PASTORALE*, el Sagro Ministero.

Dalla quale vie pi si dimostra, che M a tera in quella et era ancora terr Diocesana colla so la onorificenza d Cattedrale.

LIV. Dappoichè in quell'anno 1439., di cui trattiamo, si provvide dal Sommo Pontefice all'accaduto disordine; sia da maravigliare, come adivenne, che nell'anno seguente 1440. lo stesso Eugenio IV. commise l'ammini-

Si manifesta la cagione, per cui nel 1440 la sola amministrazione di Matera fu commessa ad

tri, e non all' vescovo Acheno.

strazione della Chiesa Materana a Pietro Vescovo di Motola: ma quante volte si rifletta alle circostanze di que' tempi, si scorgerà, che conveniva ciò fare, come *provvisionalmente* si fece, pel pubblico bene della Chiesa: perciocchè essendo Manfredi, Arcivescovo di Acerenza, odiato dal Principe di Taranto; e mal sofferendo costui, che reggesse le Chiese del suo Dominio l'odiato Manfredi, ne fece istanza al Papa, il quale, per evitare i disordini, che ne sarebbero derivati, stimò non già dividere, o dismembrare la Terra di Matera, ed alcuni altri luoghi dall' unica Diocesi Acheruntina; ma soltanto permettere, in grazia del Principe di Taranto, che il Vescovo di Motola, il qual era Vicario Generale del Cardinale Ursino, Arcivescovo di Taranto, e sommamente grato ed accetto al suddetto Principe, amministrasse le Chiese delle Terre sottoposte alla Contea di Matera, quantunque fossero della Diocesi Acheruntina (1).

nuovo nel 1444 la Matera ad es governata dall' Arcivescovo Acheruntino.

LV. Ma non potendo il solo Vescovo di Motola governare tanti luoghi, costituì nella Chiesa di Matera, per amministratore quel Fra Masio, ch' era Confessore del Principe Ursini, e che nell' anno antecedente si era intruso nella Chiesa Materana. Non più di quattro anni ebbe luogo una sì fatta novità; perciocchè si vide nel 1444., appena morto Manfredi, il qual era il suggetto malveduto agli Ursini, che lo stesso Sommo Pontefice Eugenio: *Eodem die*, *eodemque anno*, al dir dell' Ughellio, *Manfredo successorem dedit Marinum; iterumq. PERPETUA UNIONE Acheruntinam, Materanamque Ecclesiam conjunxit*, & *Masio Materanæ Ecclesiæ ADMINISTRATIONEM ADEMIT*. Da ciò si raccoglie, che fu soltanto *provvisionale* la *deputazione* dell' Amministra-

(1) *Uhgel. Ital. Sac. tom. 7. pag. 73. e 74.*

ſtratore de' luoghi della Contea di Matera, durante la vita dell' odiato Manfredi. Ed in vero chiaramente il dimoſtra lo ſteſſo Sommo Pontefice nella ſua bolla, ove nel tempo medeſimo, che trasferì Marino dalla Chieſa di Fondi a quella d'Acerenza, rivocò apertamente l'amminiſtrazione a Maſio, colle ſeguenti parole: *Cumque nos alias dilectum filium Maſium de Hydrunto Ordinis Minorum, Adminiſtratorem Eccleſiæ Materanen. per alias noſtras litteras duxerimus deputandum; nos certis ſuadentibus rationibus DEPUTATIONEM IPSAM REVOCAMUS. Datum Romæ apud Sanctum Petrum An. Incarnationis* 1444. *pridie Non. Septemb. Pontificatus noſtri anno XIV.* (1)

LVI. Ecco adunque la cagione, onde *provviſionalmente* ſi vide la Contea di Matera per lo corſo di quattro anni darſi nella Eccleſiaſtica Polizia in amminiſtrazione ad altri, come abbiamo veduto; e ſi vide la prima volta per uno ſpazio sì breve ſepararſi *provviſionalmente*, come ſi è detto, dalla principal Chieſa Cattedrale. Queſto avvenimento altro vantaggio non recò a' Materani, ſe non che la denominazione della lor Chieſa, la quale, come ſi è dimoſtrato, per lunga ſerie di anni non preſtò mai nè nome, nè titolo agli Arciveſcovi Acheruntini. Un tal vantaggio loro pervenne non già per alcun autentico atto di *conceſſione*, o *privilegio*, ma per una certa neceſſaria diſtinzione di voci, di cui ſi dovè far uſo nella bolla Eugeniana: perciocchè avendo determina-

Neceſſità, per la quale convenne denominarſi l' Arciveſcovo Acheruntino, anche Materano.

(1) *Uhgell. tom. 7. pag. 97.*, e nel medeſimo Sommario *fol.* 212. Ecco le parole di Ughellio. *Viſum tamen eſt Eugenio in* GRATIAM *Joannis Antonii Urſini, loci Comitis, cui* INVISUS *erat Manfredus, Materanam Eccleſiam ab Acheruntina ex Apoſtolico beneplacito divellere, eidemque non proprium Paſtorem, ſed* ADMINISRATOREM *dare, qui eam Eccleſiam, terraſque omnes tunc Comitatui obnoxias, Acheruntinæ tamen Diœceſis, tranquillitati bene regeret; ex pluribus unum delegit Eugenius Petrum Motulanum Epiſcopum, virum impigrum, & Urſino* GRATUM.

minato il Pontefice, che per la morte di Manfredi non avesse più luogo l' amministrazione di Masio su la Contea Materana; e conferendo nel tempo medesimo la Chiesa d' Acerenza a *Marino*; fu di bisogno, che si facesse menzione di Matera, la quale, tolto di mezzo il *provvisionale* impedimento, venne col fatto ad incorporarsi, come v' era per legge Diocesana, alla unica formal Cattedra Acheruntina: e perciò truovasi denominato nella bolla di Eugenio la prima volta *Archiepiscopus Acheruntinus & MATERANENSIS*.

mbia una tal inazione; ed per un puro nte si dà agli scovi il tito- Vescovi Ma-

LVII. Questa denominazione, la quale la prima volta s' accrebbe a' Materani per un puro accidente, fu cagione d' essere divenuti con processo di tempo intraprenditori, come a suo luogo diremo. Frattanto si ponga mente alle cose, che ne seguirono. Morto l' Arcivescovo *Marino*, il qual erasi il primo denominato *Archiepiscopus Acheruntinus*, & *MATERANENSIS*; fu da Sisto IV. Sommo Pontefice conferita la Chiesa di Acerenza ad Errico Lunguardo nel 1471.: e siccome suole adivenire, che nella spedizione delle bolle essemplo si trae dall' immediato Predecessore, il qual essendo stato la prima volta, come si è detto, denominato *Archiepiscopus Acheruntinus*, & *MATERANENSIS*; così senz' attendere alcun esame delle preterite cose nella bolla, ch' egli fece ad Errico, suppose, chel predecessore Marino fosse stato Arcivescovo Acheruntino, e Vescovo Materano: e come tale anche dinominò il successore Errico, con quelle parole: *Venerabilem Fratrem Henricum per obitum Marini Archiepiscopi ACHERUNTINI, & EPISCOPI MATERANI in Archiepiscopum Acheruntinum, & Episcopum Materanum praeficimus* (1). Ecco la prima volta vedersi Matera

(1) *Idem Ugell. pag.* 83. e nel Sommario Romano *pag.* 213.

tera decorata del titolo di Vescovo, che non ebbe mai, dopochè acquistò l'onorificenza di Cattedrale, perchè all'unica e sola Cattedra Acheruntina perpetuamente subordinata e congiunta. Ecco come un puro accidente, senza formal privilegio o concessione, fornì Matera del titolo Vescovile; il qual titolo potè per avventura far comprendere, che vi fosse in Matera una formal Cattedra, rappresentata da un Capitolo, di cui non v' ha memoria, nè vestigio, fin a che il Clero della Contea Materana, per mezzo d'uno Scisma, intraprese intrudere Masio nel governo Spirituale di quella Contea, colla protezione del Principe di Taranto; per cui si dovè prendere da Eugenio IV. Sommo Pontefice quel temperamento, che nel tempo medesimo nulla recasse di pregiudizio alla formal Cattedra Acheruntina, e servisse alle circostanze de' tempi, le quali non che nel Regno, ma nella Chiesa universale, per la fazione dell' Antipapa Felice V., erano calamitose al vero Pontefice Romano: perciò conveniva usar discreta misura co' Prepotenti, tra' quali erano a que' tempi gli Ursini.

Non ne son contenti i Materani; fanno nuova forza, per acquistar quello di Arcivescovo.

LVIII. All'incontro i Materani, i quali erano mai sempre solleciti, per arrogarsi le preminenze d' una vera Cattedra formale, malcontenti d' essere Errico Arcivescovo denominato Vescovo Materano, con un esposto surrettizio, e con far presente a Sisto IV., che l' Arcivescovo traeva tutto il mantenimento da Matera, e ch' Eugenio suo predecessore avea denominato nella sua bolla *Archiepiscopus ACHERUNTINUS & MATERANUS*, proccurarono di carpire da quel Pontefice un Breve, ove si dicesse, che quante volte dovesse l' Arcivescovo far residenza in Acerenza, si denominasse Arcivescovo ACHERUNTINO e *Materano*; e quando facesse residenza in Matera, si denominasse Arcivescovo

MA-

MATERANO, ed *Acheruntino* (1). Si risentirono gli Acheruntini d'una sì fatta novità; ed essendo ricorsi a Lione X. Sommo Pontefice; questi con sua bolla, segnata a dì undici Novembre 1518. determinò, che l'Arcivescovo d'Acerenza non si denominasse con un tal titolo, ma con quello di VESCOVO Materano, a tenore di ciocchè Sisto IV. avea prima dell'esposto surrettizio de' Materani, determinato: ed in oltre stabilì, che le due Chiese fossero governate separatamente; da che ne avvenne, che gli Arcivescovi, oltre il Vicario Acheruntino, cominciarono a creare un altro Ufiziale, o Vicario, che governasse la sola Città di Matera (2). Nuova forza

(1) Ecco le parole del Breve, rapportate da Ughellio *pag.* 85, E nel Romano Sommario *pag.*213. *Capituli, Cleri, & populi prædictorum in hac parte supplicationibus inclinati, auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus, & ordinamus, quod de cætero perpetuis futuris temporibus modernus, & qui pro tempore erit Acheruntinus, & Materanus Archiepiscopus, quoties in Acheruntina Ecclesia, sive ejus diœcesi residentiam fecerit, se* ACHERUNTINEN. *& Materanen. Archiepiscopum, quando vero in Materanen. seu ejus Diœcesi ipsum residere contingerit,* MATERANEN. *& Acheruntinen. Archiepiscopum, se nominare, & in suis litteris appellare teneatur, & debeat.*

(2) *Idem Ughel. pag.* 87. 88. e 89. e nel Romano Sommario *pag.* 213. *a t. Dilecto filio Andreæ Matthæo, electo Acheruntino, & Materanensi, Leo Papa X. Dilecte fili salutem, & Apostolicam benedictionem &c. Nos de persona tua eisdem Ecclesiis de fratrum nostrorum consilio Apostolica auctoritate providimus, præficiendo te illis &c. ac attendentes &c. ipsamque Ecclesiam Materanensem, licet, ut præfertur, unitam,* NON *tamen* METROPOLITICAM *inde censeri, nec ipsarum unitarum Ecclesiarum Præsulem in Acheruntina se* MATERANENSEM *Archiepiscopum, aut* VICE VERSA *in Materanensi Civitate, seu diœcesi residendo, se Materanensem & Acheruntinum Archiepiscopum, neque diœcesanos Acheruntinos extra Civitatem, & diœcesim Acheruntinam, & ad Civitatem, & Diœcesim Materanensem hujusmodi* VOCARI; *sed* SEPARATIM *jurisdictionem in eisdem Civitate, & diœcesi exercere debere &c. volumus, & decernimus, ne de cætero alias quam in Archiepiscopum* ACHERUNTINUM, *&* EPISCOPUM *Materanensem nominare, appellare, seu inscribere, aut jurisdictionem, vel superioritatem &c. nisi separatim, nisi præterquam in his, quæ mero jure Metropolitico pertinent &c. decernentes* irri-

za usarono i Materani, mentre allegarono il SOLITO della dinominazione di Arcivescovo ACHERUNTINO, e MATERANO: il che se con un' altra bolla di Lione X. del 1519. fu fatto; vollesi non pertanto cautelare gli Acheruntini, ov'espressamente si riservò nella bolla, colla seguente clausola: *Sine tamen PRÆJUDICIO volentium agere super subreptione litterarum Sixti prædecessoris bujusmodi; INTERIM, donec aliud declaratum non fuerit &c.* (1) Con questo *INTERIM* trionfarono i Materani, e vie più per la poca vigilanza, o impotenza degli Acheruntini, o per altra cagione seguitarono a possedere per via di SOLITO una sì bella prerogativa, in pregiudizio della Chiesa Acheruntina. Ed ecco onde surse, che Matera, fornita da Innocenzo III. d' una semplice onorificenza di Cattedra MATERIALE, e non FORMALE; e di poi fino al 1440. riconosciuta da' Sommi Pontefici qual Terra Diocesana, e come priva di Cattedra FORMALE, ovvero di Capitolo, e considerata mai sempre unita ed incorporata alla principal Cattedra Acheruntina: si vide per alcuni accidenti, e senza formal privilegio ornarsi del titolo Vescovile, ed anche Arcivescovale; e si vide anche in conseguenza eretta in formal Cattedra, con Capitolo distinto dal Capitolo Acheruntino.

S'innoltrano i Materani a pretendere l' esercizio della giuridizione pra i Suffraganei della Diocesi Acheruntina.

LIX. Essendo in tale stato le cose, e con quell' *INTERIM* di sopra denotato, fondandosi vie più i Materani sul *solito*; e col fatto per la distinta forma, ch' ebbero le due Chiese per l' esercizio della giuridizione, formatasi una Chiesa distinta dall' altra: s' innoltrarono essi a preten-

 dere

irritum, & inane, si secus super iis a quocumque &c. contingerit attentari, non obstantibus &c. Datum Romæ apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die 11. Novembris 1518: Pontificatus nostri anno VI.

(1) Lo stesso *Ughel.* nella *pag.* 91. 92. 93. e nel Sommario Romano, *pag.* 214.

dere col *titolo* Arciveſcovale anche l' eſercizio della giuridizione ſopra i ſoffraganei della Provincia Acheruntina. Ed in fatti il Vicario di Matera volendo eſtendere la ſua giuridizione ſopra la Chieſa di Tricarico, fu incontanente un paſſo sì irregolare ſoſpeſo dall' Arciveſcovo di quel tempo Michele Saraceni, il quale con formal ſentenza del 1542, pronunziò: *Juriſdictionem Vicarii Eccleſiæ Materanæ EXTRA CIVITATEM PRÆDICTAM MATERÆ, EJUSQUE TERRITORIUM, ſeu DISTRICTUM NON SE EXTENDI; atque cætera omnia loca ad juriſdictionem VICARII ACHERUNTINI pertinere*. (1)

:onchiude in quanto ſi è in riguardo ato dell' una , e dell'altra.

LX. Ecco brevemente deſcritto lo ſtato delle due Chieſe, così per ciocchè riguarda l'originario dritto della Chieſa Acheruntina, come per ciocchè riguarda l'epoca della intruſione della Chieſa di Matera, la quale col SOLITO, e coll'INTERIM le occupate prerogative ſoſtenne, le quali, come da' monumenti appariſce, ſi riduſſero nella diviſata forma di riputarſi Matera qual Città Arcive-

(1) Nello ſteſſo Sommario Romano preſſo gli atti di detta Regal Camera *fol.* 214, & 215., ove ſi legge la ſentenza del tenor ſeguente: *Viſis litteris Monitorialibus &c. ex Curia noſtra Vicarii Civitatis Materæ exortis & emanatis contra Vicarium Tricaricenſis, Diœceſis noſtræ ſuffraganeum &c. reductis in noſtri memoriam reducendis &c. maxime quia notorium eſt ex commiſſione dicti Vicarii Materæ, juriſdictionem ſibi commiſſam extra Civitatem prædictam Materæ, ejuſque territorium, & diſtrictum* non extendi *&c. cognita demum* manifeſta dicti Vicarii Materani in dictum Vicarium Tricaricenſem incompetentia &c. *per has præſentes noſtras, quas definitivi decreti vices habere volumus &c., dictas inhibitoriales litteras &c. actaque inde facta, & quæ fieri exinde poſſent* ex tali vitioſo fundamento, tanquam ab incompetente Judice expeditas &c., *revocamus, caſſamus, irritamus, et annullamus ec.* nobis, & Vicario noſtro Generali Acheruntino, competentibus judicibus, *juriſdictionem reſervantes ec.: ita pronunciamus, dicimus &c. Joannes Michael Saracenus Archiepiſcopus Acheruntinus &c. die 4. menſis Novembris* 1742.

civescovale, che fosse governata separatamente dalla Chiesa Acheruntina; e che il Vicario Materano, ovvero l'Ufiziale dell'Arcivescovo, risedente in Matera, non potesse oltrepassare i limiti della sola Città, del territorio o distretto Materano, nell' esercizio di sua giuridizione. E dappoichè siam ormai pervenuti alla metà del XVI. secolo, e passando più oltre, dobbiamo delle DECISIONI di Roma debitamente ragionare; stimiamo ben fatto di chiudere il presente capitolo, nel quale l'origine, le vicende, e finalmente lo stato della Chiesa Acheruntina, come quella che ne' passati tempi è stata una delle più ragguardevoli del Regno; si è convenevolmente esposto; la qual notizia, unita alle più recenti, gioverà senza fallo, per potersi agevolmente diffinire cogli antichi essempli, e co' recenti i nuovi dubbj insorti intorno ad un sì grave argomento.

CAPITOLO II.

Si ragiona delle controversie insorte intorno a' confini giuridizionali, e dell'esercizio della giuridizione, e di altre prerogative della Chiesa di Acerenza, rapportandosi le decisioni, i decreti, ed altre resoluzioni della Curia Romana sul proposto argomento.

I. SE finora dalla rapportata serie di tutte le antiche memorie, si è ad evidenza dimostrato qual si fu la originarja condizione, e quale lo stato, per lo corso de' secoli sostenuto, della principal Cattedra Acheruntina, e quale *l'abortiva* intrusione della *inferior* Cattedra Materana:

Disegno del secondo capitolo, in cui si dimostra lo stato ne' due ultimi secoli della Chiesa Acheruntina, e coi

ɔverſie nello tempo moſſe aterani.

rana: ci riuſcirà più agevole diſcovrire, nel corſo di queſti ultimi due ſecoli, qual ſia l'ultimo ſtato, che tra le nuove controverſie, moſſe da' Materani contra l' antico ſiſtema, ebbe con ſaviſſime riſoluzioni e decreti della Curia Romana, per ſua meta inviolabile e fine.

II. Si vide nel precedente capitolo, e ſi dinotò l'epoca della intruſione de' Materani nell' eſercizio di giuridizione, che privativamente alla ſola principal Cattedra Acheruntina s' apparteneva ſopra tutta la Dioceſi, e maſſimamente ſopra la ſteſſa inferior Cattedra Materana: ſi vide, che quindi nacque la diſtinzione delle due Chieſe, in quanto all'eſercizio di giuriſdizione; e che un attentato del Clero Materano, col favore del Principe di Taranto, diè cominciamento ad una tal ſeparazione, la quale, favorita dalle circoſtanze de'tempi, convenne tollerarſi fino a quel ſegno, che l'Arciveſcovo di Acerenza Michele Saraceno col riferito decreto del 1542. fu aſtretto a permettere a pro de' Materani, per la quiete e tranquillità della Chieſa Acheruntina.

III. Ma ſe queſto Arciveſcovo aveſſe preveduti i nuovi intraprendimenti, che ne' tempi avvenire ſi doveano muovere dai Materani ſu le prerogative della Chieſa Acheruntina; avrebbe ſenza alcun fallo preſi quegli eſpedienti, che la giuſtizia rigoroſamente richiedea, di far anzi dichiarare come nulla, ed abortiva la ſteſſa diviſione dell' eſercizio della giuriſdizione della Chieſa di Matera: e l'avrebbe anzi reintegrata nel ſuo antico ſiſtema, di rimanere incorporata alla giuriſdizione Diοceſana della principal Cattedra Acheruntina. Avea queſto Prelato tutt' i mezzi a potervi riuſcire, come colui che per li ſuoi meriti fu innalzato all' ampliſſima dignità del Cardinalato; intervenne alla celebrazione del Santo Concilio Tridentino, e fra gli altri oltre modo ſi diſtin-

ſe

se ne' servizj, ch' egli fece alla Corte di Roma.

IV. Avendo il Cardinal Saraceno, di cui parliamo, rassegnata nell'anno 1556. la Chiesa di Acerenza in favore di Sigismondo suo nipote; e pubblicatosi il Concilio Tridentino otto anni dopo, o sia nel 1564., ove si stabilì: *Che* i Capitoli delle Cattedrali dovessero *sede vacante* eleggere e destinare il Vicario Capitolare: avvenne la prima volta nell' anno 1585., che vacata la Sede Acheruntina per morte di Sigismondo, il quale per accidente trovavasi in Matera, quando cessò di vivere; si vide, che il vero Capitolo Acheruntino prescelse a tal carica Andrea Fiorenza, Arcidiacono di quella Chiesa; e l'*abortivo* Capitolo di Matera costituì un altro Vicario, il quale fu Lucantonio Giacuzzi: ma l'Acheruntino prevalse, secondochè ci fa sapere Ferdinando Ughellio nella sua Italia Sacra. Quindi sursero tali e sì gravi controversie, che quelle agitandosi nella Curia Romana, sul fondamento de' passati pregiudizj recati alla Chiesa Acheruntina; par che i Materani alcun vantaggio ne riportassero: ed, o perchè gli Acheruntini, sicuri di lor ragione, come bene spesso suole adivenire, fossero negligenti, o perchè in quelle prime mosse non fu la causa maturamente discussa avvenne, che trattatasi nel 1566. nella Rota Romana, ove propostosi il dubbio: *An constaret Materam habere Diœcesim distinctam & separatam ab Ecclesia, & Diœcesi Acheruntina*, fu risposto affermativamente; e quindi *standum esse in decisis:* ed un anno dopo s' innoltrarono i Materani a pretendere oltre di Matera, altri luoghi convicini, onde la loro Diocesi si componesse; e per supina negligenza degli Acheruntini, nel 1591. videsi distendere fino al Mare la nuova Diocesi di Matera: imperciocchè con questa ultima decisione acquistarono nientemeno i Materani, che la giu-

Per la morte di [Si]gismondo nel 15[85] anche Matera el[eg]ge il suo Vica[rio] Capitolare; pre[va]le l'eletto dagli [A]cheruntini; e q[uin]di insorgono n[uo]ve controversie[, e] riportano i M[ate]rani favorevole [de]cisione per l' e[ser]cizio di giuridi[zio]ne sopra i diece l[uo]ghi.

6

giuridizione ſopra diece luoghi della Dioceſi Acheruntina, i quali ſono i ſeguenti, Monteſcaglioſo, Ginoſa, Miglionico, Laterza, Bernalda, Torre di Mare, Piſticci, Pomarico, Oggiano, ovvero Ferrandina, e Grottole.

V. Ma ſarà forſe curioſo ognuno d'inveſtigare, ſe Matera in quelle prime moſſe allegò nella Rota Romana giuridicamente alcun titolo, o poſſeſſo, ſopra l'eſercizio di giuriſdizione ne' ſopraddetti diece luoghi. Non v'ha certamente memoria, che ſia di ciò a noi pervenuta: egli nondimeno è coſa indubitata, come moſtreremo fra poco, che nè titolo, nè poſſeſſo potè favorire l'intraprendimento de' Materani; ma la ſola aſſerzione di coſtoro, el colore di titolo, e di poſſeſſo, onde covrirono i loro attentati: ed all' incontro la traſcuranza degli Acheruntini fu cagione di una tal novità. Perchè queſti ultimi ſi moſſero finalmente a produrre le loro ragioni, ad eſibire autentici documenti, ed a manifeſtare la verità così ſul punto del poſſeſſo, che ſopra del titolo: e compilatiſi due gran proceſſi, il primo *Remiſſoriale*, el ſecondo *Compulſoriale*, con queſti mezzi giuridici dileguateſi le tenebre, e manifeſtata la giuſtizia; videſi pochi anni dopo a' ventiquattro Gennajo del 1600. pubblicata ſul Poſſeſſorio una ſolenniſſima deciſione Rotale, ſecondochè ſi potrà leggere nella nota traſcritta (1).

Ebbeſi

(1) *Deciſio Rotalis Acheruntinæ Juriſdictionis*, *die* 24. *Januarii* 1600. *R. P. D. Mellino*. Domini cum præſuppoſito, quod jura ſint in forma probanti, reſolverunt conſtare de *quaſi poſſeſſione* Eccleſiæ Acheruntinæ, in his decem locis, de quibus agitur, videlicet Milionico, Montecaveoſo, Genuſio, Latertia, Bernalda, Turrimaris, Piſtitio, Pomarico, Ogiano, ſeu Ferrandina, & Griptulis, uti de Diœceſi Acheruntina, & ei dandum eſſe *Mandatum de manutenendo*.

Conſtat enim ex depoſitionibus teſtium, quod *Vicarii Acheruntini*, deputati ab Archiepiſcopis in Diœceſi Acheruntina, exercuerunt in his locis *actus juriſdictionales*, con-

VI. Ebbesi per vero dalla Rota Romana, ch' erano già i dritti degli Acheruntini *in forma probante*; e che perciò fu risoluto e deciso: Che già costava *de QUASI POSSESSIONE Ecclesiæ Acheruntinæ in his DECEM LOCIS, de quibus agitur, videlicet Milionico, Montecaveoso, Genusio, Latertia, Bernaldà, Turri Maris, Pistitio, Pomarico, Ogiano, seu Ferrandina, & Griptulis, ut de Diœcesi Acheruntina*: e che perciò si dovesse a favor loro spedire il *MANDATO de MANUTENENDO*. Quindi si fanno palesi i motivi della decisione Rotale; perciocchè costava in primo luogo dalle deposizioni de' testimonj,

Costa del quasi possesso della giurizione della Chiesa Acheruntina; si spedisce il mandato *de manutenendo*; e si dichiarono i motivi d'una sì fatta decisione.

condamnando, absolvendo, & faciendo omnes alios actus, ad officium Vicariatus spectantes; & quod Vicarii in Diœcesi Materana non se ingesserunt in his locis.

Secundo, dantur diversi actus *collationis Beneficiorum*, *Ordinum*, & *Concessionis* Ecclesiarum, facti per Archiepiscopos in istis locis uti de *Diœcesi Acheruntina*.

Tertio, concurrunt plures *deputationes* Vicariorum factæ a *Capitulo* Acheruntino, Sede Archiepiscopali vacante, quæ fuerunt *intimatæ* in his locis, & habuerunt effectum; nam Vicarii, deputati a Capitulo in his locis, *constituerunt* alios Vicarios Foraneos; concesserunt *dimissorias* personis istorum locorum, & earum vigore fuerunt eis dati ordines. Item concesserunt litteras *monitoriales* de rebus deperditis, & *condamnaverunt*, & *absolverunt* personas istorum locorum.

Quarto, eadem quasi possessio probatur, quia Abbates, Archipresbyteri, & Cantores istorum locorum *comparuerunt*, uti de Diœcesi Acheruntina, in dicta Civitate in die S. Canionis; & si non veniebant, *mulctabantur*; & pariter, uti de Diœcesi Acheruntina, *solverunt* simul cum Capitulo Acheruntino subsidium *Caritativum* Archiepiscopis.

Quinto concurrunt quamplures *enunciativæ* antiquissimæ etiam Summorum Pontificum, in quibus ista loca enunciantur esse de *Diœcesi Acheruntina*, quæ etiam adminiculantur ex publica voce & fama, & ex aliis variis & diversis actibus, & ex statu *antiquo* ante erectionem Materæ in Cathedralem. Ex quibus visa est Dominis res satis *clara*, & *sine difficultate*.

Non obstat, quod non constat de scientia istorum actuum, & patientia Capituli, & Universitatis Materæ, sine qua non acquiritur quasi possessio; quia hoc fundamentum procederet, si probaretur quasi possessio *anterior* dicti Capituli, & Universitatis; in hoc enim

nj, che i Vicarj Acheruntini, deputati dagli Arcivescovi nella Diocesi Acheruntina, esercitarono ne' sopraddetti diece luoghi atti giuridizionali, con condannare, assolvere, e fare tutti gli altri atti pertinenti all' ufizio del Vicariato: e che all' incontro costava, che i Vicarj costituiti nella Diocesi Materana, non mai ne' sopraddetti luoghi s'ingerirono. Quì si rifletta, ch' essendosi prima i Materani con attentati divisi dalla giurisdizione della Chiesa Acheruntina; ed avendo poi, per le circostanze dinotate nell'antecedente capitolo, *provvisionalmente* ottenuta colla bolla di Lione X. con quell' *INTERIM*, come si è di sopra osservato, la facoltà di poter essere separatamente governati da un proprio Vicario, che risedesse in Matera: non si estese più oltre questa lor prerogativa, che nella *sola Città*, *territorio*, o *distretto Materano*, nè mai vi si compresero altri luoghi della Diocesi: di maniera che da Lione X. fino alla decisione Rotale del *1690.*, seguitò la Chiesa di Acerenza nel suo pacifico possesso della giurisdizione Diocesana, tranne la sola Città di Matera.

...no gli altri ...i.

VII. Seguono poi gli altri motivi della decisione Rotale. E certamente costava in *secondo* luogo, che gli Arcivescovi conferirono benefizj, ordini, e concedettero le Chie-

enim casu, quia ageretur de ejus præjudicio, respectu quasi possessionis *anterioris*; necessaria esset probatio scientiæ, & patientiæ: sed cum non ostendatur ejus quasi possessio *anterior*, *non requiritur* ista probatio scientiæ, & patientiæ, sed sufficit probare solam *quasi possessionem* ad effectum mandati de manutenendo.

Non obstant enunciativæ; quæ in contrarium afferuntur, & *vicinitas* locorum, quæ fuit habita in consideratione coram bon. mem. Gypsio; quia enunciativæ, & tot actus successivi, & continuati per spatium tanti temporis, qui de novo deducuntur ad favorem Capituli Acheruntini, longe *præponderantur* solis enunciativis, & præsumtioni; quæ resultat ex vicinitate locorum.

Chiese in que' luoghi, come specialmente appartenenti alla Diocesi Acheruntina. In *terzo luogo* costava, che *Sede vacante* avea liberamente il Capitolo Acheruntino fatte più deputazioni di *Vicarj*, intimate ne' sopraddetti luoghi, le quali ebbero la loro esecuzione: perciocchè i Vicarj deputati dal Capitolo vi costituirono altri Vicarj Foranei; spedirono le Dimissorie alle persone di que' luoghi, in virtù delle quali furon ordinate; ed esercitarono tutti gli altri atti giuridizionali, col condennare, ed assolvere, e con ispedire lettere *Monitoriali*. Costava in *quarto luogo* il *quasi possesso*; perciocchè gli Abati, gli Arcipreti, ed i Cantori de' detti diece luoghi comparvero, come di Diocesi Acheruntina, nella Città di Acerenza nel giorno di San Canio, a prestar l'ubbidienza a quella Cattedra; e se non comparivano, erano *multati*: come pure perchè i Cleri de' detti diece luoghi, come di Diocesi Acheruntina, pagarono insieme col Capitolo Acheruntino il *sussidio caritativo* agli Arcivescovi. Costava in *quinto luogo* il quasi possesso della giuridizione ne' detti diece luoghi, a favore della Chiesa Acheruntina, per le molte antichissime *enunciative* de' Sommi Pontefici, nelle quali i detti luoghi si enunciano essere della Diocesi Acheruntina, le quali enunciative venivano anche sostenute dalla pubblica fama e voce, e da altri varj e diversi atti, e dall'antico stato, avanti la erezione di Matera in Cattedrale: dimanierachè conchiusero que' Giudici: *Ex quibus visa est Dominis res* SATIS CLARA, *&* SINE DIFFICULTATE.

VIII. A' sopraccennati motivi seguita la decisione Rotale a dileguare le due opposizioni, che si faceano per parte del Capitolo, e dell' Università di Matera: la prima era, che non costava *de scientia ipsorum actuum, & patientia Capituli, & Universitatis Materanæ, sine qua non* Opposizioni Materani, che non prevalsero.

acquiritur quasi possessio: e la seconda si rivolgeva sopra alcune *enunciative*, e sopra la vicinità de' diece luoghi, di cui si tratta; la qual cosa ebbesi in considerazione nella decisione del 1597., fatta *coram Gypsio*. L' una opposizione e l'altra fu rigettata: la prima sul fondamento, che allora avrebbe luogo, se si fosse provato il *quasi possesso* anteriore al suddetto Capitolo, ed alla Università di Matera; perciocchè in un tal caso, avendosi a trattare del suo pregiudizio, in riguardo al *quasi possesso* anteriore; necessaria sarebbe la pruova della SCIENZA, e PAZIENZA: ma conciossiachè non si dimostri il *quasi possesso anteriore* a pro de' Materani; una tal pruova di *scienza*, e *pazienza* non si richiede, ma basta soltanto provare il quasi possesso, per ispedirsi il mandato di *manutenzione*. In quanto poi alla seconda obbiezione si dichiarò, che all'*enunciative*, che si recavano da'Materani, ed alla presunzione, che risulta dalla vicinità de' luoghi, ch'ebbesi prima in considerazione, di gran lunga preponderano tutti gli atti successivi, e continuati per lo spazio di sì lungo tempo.

no alcune i sopra il mandato.

IX. Per la qual cosa sopra di tali pruove e fondamenti, con tutta la distinzione dichiarati nella decisione Rotale, si spedì il mandato di *manutenzione* a pro della Chiesa d' Acerenza, sopra tutti i diece luoghi, che pretendevano occupare i Materani; non contenti di aver essi la Città di Matera col suo distretto, sottratta dall' ubbidienza della principal Cattedra Acheruntina. Chi sarà curioso di leggere il tenore di un tal Mandato, potrà riscontrarlo qui sotto (1). Ma si ponga mente alle seguenti

(1) *Mandatum de manutenendo*. Potentissimo, ac Catholico Principi & Domino, Domino Philippo ab Austria, Divina favente Clementia Hispaniarum, Portugalliæ, Neapolis, utriusque Siciliæ citra, & ultra Pharum, ac Indiarum felicis. Regi, Austriæ, Mediolanen.

ti parole del mandato suddetto, con le quali si dichiarò: *Archiepiscopatum, Ecclesiam, Capitulum, Clerum, nec non Vicariatum Generalem Acheruntinum manuteneri in* POSSESSIONE, *seu quasi* EXERCENDI JURISDICTIONEM, *& quoscumque alios actus fieri SOLITOS per Archiepisco-*

I 2

nen. Duci, aliorumque Regnorum, Archiducatuum, Comitatuum, & Dominiorum vestrorum felicis prosperitatis augmentum; nec non Reverendiss., ac Reverendiss. in Christo Patribus & Dominis, Dominis Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Consanen. Archiepisc., & Montispelosii, ac Gravinei. Episcopis, eorumque & cujuslibet ipsorum in spiritualibus, & temporalibus Vicariis, seu Officialibus Generalibus, Curiæque Causarum Cameræ Apostolicæ Generali Auditori, ejusque Viceauditori, seu Locumtenenti, universisque & singulis DD. Abbatibus, Prioribus, Præpositis, Decanis, Archidiaconis, Scholasticis, Archipresbyteris, Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, Succentoribus, Sacristis, & tam Cathedralium, quam Collegiatarum Canonicis, Parochialiumque Ecclesiarum Rectoribus, &c. Neenon Servientibus, Scribis, & Officialibus, cæterisque D. personis quibuscumque, Jurisdictionem Spiritualem, Temporalem, & Ordinariam per se, vel alium, seu alios, mediate, vel immediate, ubicumque pro tempore exercentibus, ubicumque constitutis, & eorum cuilibet in solidum, & præsertim Reverendiss. Dominis Canonicis, & Capitulo, ac Magnificæ Universitati, & Hominibus Civitatis *Materanæ* ex adverso Principalibus, omnibusque aliis & singulis, quorum interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur, & quacumque præfulgeant dignitate, JOANNES GARZIAS MELLINUS Juris utriusque Doctor, Sanctiss. D. N. Papæ Cappell., & ipsius Sac. Palatii Apostolici Caussarum Auditor, Judexque Commissarius Causæ, & causis, ac Partibus infrascriptis in locum bon. mem. R. P. Domini Petri Francisci Gypsii, dum viveret, Coadjutoris nostri, & hujusmodi causæ Judicis, specialiter subrogatus, salutem in Domino, & præsentibus fidem indubiam adhibere, ac in commissis diligentiam, nostrisque hujusmodi, immo verius Apostolicis firmiter obedire mandatis. 6

NOVERITIS, quod alias Sanctiss. in Christo Pater & Dominus D. Clemens Papa VIII. quandam Commissionis cedulam præfato bon. mem. R. P. D. Petro Francisco Gypsio præsentari fecit tenoris sequentis, videlicet:

BEATISSIME PATER. Exponitur humiliter Sanctitati Vestræ, pro parte devotorum illius Oratorum Universitatis, & hominum Civitatis Acheruntinæ, necnon Capituli, Canonicorum, & Cleri Cathe-

piscopos , *Episcopos* , *Ecclesias* , *Capitula* , *Clerum* , *&* *Vicarios tam sede plena*, *quam* VACANTE, IN LOCIS, ET PERSONIS EORUM DIOECESIS , *videlicet in omnibus & singulis infrascriptis locis*, *Milionico* , *Montecaveoso* , *Genusio* , *Latertia*, *Bernalda* , *Turrimaris* , *Pistirio*,

thedralis Ecclesiæ illius, quod licet Curia Metropolitana Acheruntina fuerit , & sit in *pacifica possessione* Jurisdictionis omnium Terrarum , & locorum , quæ Archiepiscopatui Acheruntino , & Materano sunt subjecta, in actis caussæ & caussarum hujusmodi specificanda, & a tanto tempore, quod *memoria hominum non est in contrarium* , ex concessionibus & dispositionibus diversorum Summorum Pontificum , prout ex diversis Bullis Apostolicis , & publicis documentis constat; nihilominus Capitulum , Canonici , & Clerus Civitatis Materanæ *praetendentes* , quod jurisdictio nonnullarum Terrarum , & locorum ex prædictis, ad Curiam Materanam pertineant , de & super illis Oratores præfatos , nescitur quo jure jactarunt , & jactant velle molestare , & forsan molestare cœperunt . Et quia, Pater Sancte, Oratorum summopere interest , ab hujusmodi molestiis quanto citius via juris liberari ; supplicant humiliter S.V. Oratores præfati, quatenus dignetur causam , & causas *jactationis* , & jactationum hujusmodi , ac quam , & quas Oratores præmissorum occasione habent , & movent, habereque , & movere volunt , & intendunt contra dictos Adversarios, omnesque alios, uni ex Sacri Palatii Apostolici Auditoribus committere , & mandare summarie audiendas , cognoscendas , decidendas , fineque debito , prout juris fuerit , terminandas , cum potestate citandi , & sub censuris Ecclesiasticis , & aliis pœnis inhibendi quos , quibus , & quoties opus fuerit , aliisque facultatibus necessariis , & opportunis . Præmissis Constitutionibus , & Ordinationibus Apostolicis stylo Palatii , cæterisque contrariis non obstantibus , quibuscumque statum &c. pro expressis habentibus &c. Quæ quidem commissio duas in pede habebat Signaturas , quarum prior talis erat , videlicet : De mandato D.N. Papæ audiat Magist. Petrus Franciscus , citet , inhibeat etiam sub censuris , ut petitur , & justitiam faciat : posterior vero talis erat, videlicet : Placet D. N. Papæ Jo: Baptista Cardin. Castruccius . Cujus quidem Commissionis vigore, per præfatum bon. mem. Petrum Franciscum Gypsium,Coadjutorem nostrum , & coram eo , & subsequenter per nos in locum dicti qu. Petri Francisci , propter ejus obitum subrogatos , ac coram nobis in causa, & causis prædictis, & inter Partes, in præinserta Commissione contentas , seu verius earum legitimos Procuratores ad quam-

ſtitio, *Pomarico*, *Ogiano*, *ſeu Ferrandina*, *&* *Griptulis*, *tamquam in locis*, *&* *perſonis de* DIOECESI EJUSDEM ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ; *illaque loca*, *&* *perſonas dictorum locorum* NOMINANDI *in omnibus &* *quibuſcumque actibus pro locis*, *&* *perſonis* DE DIOECESI A-CHE-

quamplures actus Judiciales, citra tamen cauſæ concluſionem, rite & legitime proceſſo. Tandem vero ad Reverendi, & Excellentis viri D. Lælii Potentiæ J. U. D. in Romana Curia Cauſſarum, necnon Reverendorum DD. Canonicorum, & Capituli, ac Magnificæ Univerſitatis, & hominum Civitatis Acheruntinæ principalium Procuratoris inſtantiam, Reverendum, & Excellentem D. Antonium Perſium J. U. Doctorem in Romana Curia etiam Cauſarum, ac Reverendorum DD. Canonicorum, & Capituli, ac Magnificæ Univerſitatis, & hominum Civitatis Materanæ, ex adverſo principalium Procuratorem, ad videndum mandari, *Archiepiſcopatum*, Eccleſiam, Capitulum, Clerum, & Vicariatum Generalem Acheruntinum, *manuteneri in poſſeſſione*, ſeu quaſi *exercendi Juriſdictionem*, *&* *quoſcumque alios actus fieri ſolitos per Epiſcopos*, *Eccleſiam*, *Capitulum*, *Clerum*, *&* *Vicarios* TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE in locis, & perſonis eorum Diœceſis, videlicet, in omnibus infraſcriptis locis, *Milionico*, *Montecaveoſo*, *Genuſio*, *Latertia*, *Bernalda*, *Turrimaris*, *Piſtitio*, *Pomarico*, *Ogiano*, *ſeu Ferrandina*, *&* *Griptulis*, tamquam in locis, & perſonis de Diœceſi ejuſdem Eccleſiæ *Acheruntinæ*, illaque, & illas nominandi pro locis, & perſonis de Diœceſi ejuſdem Eccleſiæ Acheruntinæ, in omnibus & quibuſcumque actibus, *Mandatumque de Manutenendo*, ac aliud quodcumque deſuper neceſſarium, & opportunum decerni, & relaxari; vel dicendum, & cauſam, ſi quam haberet, rationabilem, quare præmiſſa fieri non debeant, allegandum, citari mandavimus, & fecimus ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem & horam infraſcriptos. Quibus advenientibus, comparuit in judicio legitime coram nobis Reverendus, & Excellens D. Lælius Potentia Procurator antedictus; & Archiepiſcopatum, Eccleſiam, Clerum, ac Vicariatum Generalem Acheruntinum in poſſeſſione, ſeu quaſi exercendi Juriſdictionem, ut præfertur, manuteneri, ac quodcumque mandatum deſuper neceſſarium, & opportunum decerni, & relaxari per nos inſtanter poſtulavit. Nos tunc Joannes Garzias Mellinus, Auditor ſubrogatus præfatus, attendentes poſtulationem hujuſmodi fore *juſtam*, & rationi conſonam, CAUSA ETIAM PRIUS IN ROTA PROPOSITA, IBIQUE MATURE DISCUSSA, RESOLUTOQUE IN

CHERUNTINA, MANUTENENDUM *duximus*, *prout manutenemus; hujusmodi nostrum Mandatum de Manutenendo desuper necessarium & opportunum*, *per præsentes decernendo*, *concedendo*, *& relaxando:* poi si soggiugne: INHIBEMUS *præterea vobis omnibus & singulis supra nominatis*,

IN EADEM ROTA: JURA PRO PARTE DICTORUM REVERENDORUM DOMINORUM CANONICORUM, ET CAPITULI, AC UNIVERSITATIS, ET HOMINUM CIVITATIS ACHERUNTINÆ PRINCIPALIUM EXHIBITA, ESSE IN FORMA PROBANTI; de Dominorum Coauditorum nostrorum consilio & assensu, ordine pariter & mandato, (protestatis, & allegatis per prædictum Reverendum Dominum Antonium Persium, exadverso Procuratorem *non obstantibus*;) *Archiepiscopatum*, *Ecclesiam*, *Capitulum*, *Clerum*, *nec non Vicariatum Generalem Acheruntinum in possessione*, *seu quasi exercendi Jurisdictionem*, *& quoscumque alios actus fieri solitos per Archiepiscopos*, *Episcopos*, *Ecclesias*, *Capitula*, *Clerum*, *& Vicarios*, TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE, *in locis*, *& personis eorum Diœcesis*, *videlicet in omnibus & singulis infrascriptis locis Milionico*, *Monte Caveoso*, *Genusio*, *Latertia*, *Bernalda*, *Turrimaris*, *Pistitio*, *Pomarico*, *Ogiano*, *seu Ferrandina*, *& Griptulis*, *tamquam in locis de Diœcesi ejusdem* Ecclesiæ Acheruntinæ, *illaque loca*, *& personas dictorum locorum nominandi in omnibus*, *& quibuscumque actibus pro locis*, *& personis* de Diœcesi Acheruntina, manutenendum *duximus*, *prout manutenemus*, *hujusmodi nostrum* Mandatum de manutenendo *desuper necessarium*, *& opportunum per* præsentes decernendo, concedendo, & relaxando. IDCIRCO Auctoritate Apostolica nobis commissa, & qua fungimur in hac parte, omnia & singula præmissa, ac infrascripta vobis omnibus & singulis supra nominatis, & vestrum cuilibet, quibus hujusmodi nostrum mandatum dirigitur, & *præsertim* Reverendis DD. Canonicis, & Capitulo, necnon Magnificæ Universitati, & hominibus Civitatis *Materanæ*, ex adverso Principalibus, omnibusque aliis & singulis, quorum interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum, intimamus, insinuamus, & notificamus, ac ad vestram, & cujuslibet vestrum notitiam deducimus, & deduci volumus per præsentes; & nihilominus vos omnes & singulos, & vestrum quemlibet in solidum, tenore præsentium requirimus, & monemus, primo, secundo, tertio & peremtorie vobis, & vestrum cuilibet, in virtute Sanctæ Obedientiæ, & sub Excommunicationis pœna, quam in vos, & vestrum quemlibet, Canonica monitione præmissa, si ea, quæ vobis

natis, & *generaliter quibuscumque aliis*, *cujuscumque status*, *gradus*, *ordinis*, *vel conditionis existant*, & PRÆSERTIM *Reverendissimis Dominis Canonicis*, & *Capitulo*, *necnon Magnificæ Universitati*, & *hominibus* CIVITATIS MATERANÆ, *ex adverso Principalibus*, *omnibusque*

bis in hac parte committimus & mandamus, neglexeritis, seu distuleritis contumaciter adimplere, ferimus in his scriptis, stricte præcipiendo mandamus: *Quatenus* statim visis, & receptis præsentibus, & postquam pro parte dictorum Reverendorum Dominorum Canonicorum, & Capituli, ac Universitatis, & Hominum Civitatis Acheruntinæ Principalium, super hoc, vigore præsentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, ita tamen, quod in his exequendis unus vestrum alterum non expectet, nec unus pro alio, seu per alium se excuset; præfatos Archiepiscopatum, Ecclesiam, Capitulum, Clerum, & Vicariatum Generalem Acheruntinum in *possessione*, seu quasi *exercendi jurisdictionem*, ut prænarratur, auctoritate nostra, imo verius Apostolica præfata *manuteneatis*, *manutentosque defendatis*, & ab aliis, quantum in vobis fuerit, manuteneri, tueri, atque defendi faciatis, prout nos manutenemus, & defendimus, præsentium per tenorem. INHIBEMUS præterea vobis omnibus & singulis supranominatis, & generaliter quibuscumque aliis cujuscumque status, gradus, ordinis, vel conditionis existant, & *præsertim* Reverendissimis Dominis Canonicis, & Capitulo, necnon Magnificæ Universitati, & Hominibus Civitatis *Materanæ*, exadverso principalibus, omnibusque aliis & singulis, quorum interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur, & quacumque præfulgeant dignitate: Ne *visis* præsentibus sub Excommunicationis, Suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, etiam duorum millium ducatorum auri de Camera, arbitrio nostro applicandorum, pœnis, super *omnibus* & *singulis* præmissis; eisdem Reverendissimis Dominis Canonicis, & Capitulo, ac Universitati, & Hominibus Civitatis Acheruntinæ Principalibus, vel eorum legitimo Procuratori, aliquod *impedimentum præstetis*, præstent, seu præstet; ac impedientibus ipsos Reverendos Dominos Canonicos, & Capitulum, nec non Universitatem, & homines Civitatis Acheruntinæ Principales, seu eorum Procuratores super præmissis in aliquo detis, dent, vel det auxilium, consilium, vel favorem, publice, vel occulte, directe, vel indirecte, quovis quæsito colore, vel ingenio. QUOD SI FORTE, vos Potentissime, & Catho-

6

busque aliis & singulis, quorum interest . . . : Ne visis præsentibus sub Excommunicationis, Suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, etiam duorum millium ducatorum auri de Camera, arbitrio nostro applicandorum, pœnis . . . eisdem Reverendissimis Domi-

nis

tholice Princeps & Rex, antedictæ executor justitiæ, præsentis nostri *Mandati*, imo verius Apostolici transgressor, contradictor, vel neglector fueritis, (quod tamen vestræ Regalis celsitudinis perfulgidæ, jamdudum per totum Orbem divulgatæ obedientia suspicari non finit,) procul dubio justi Judicis officium offenderitis, & præmium alias pro executione justitiæ, vobis a Domino Deo paratum, nihilominus amitteritis: licet vos hujusmodi nostris sententiis ligari nolumus, ob reverentiam vestræ Regalis celsitudinis, non immerito deferentes; intuitu tamen justitiæ, & ob Sanctæ Sedis Apostolicæ, & præfati S. D. N. Papæ reverentiam, eamdem vestram Regalem celsitudinem, ad præfatam executionem efficaciter adimplendam, in Domino exhortamur, ET GENERALITER dicti Subdelegati nostri omnia & singula nobis in hac parte commissa, plenarie exequantur. IN CÆTERIS autem, quæ eisdem Reverendissimis Dominis Canonicis, & Capitulo, necnon Magnificæ Communitati, & Hominibus Civitatis Acheruntinæ Principalibus nocere possent super præmissis in aliquo, vel obesse, ipsis, & quibuscumque aliis potestatem omnimodam denegamus. Et si contingat nos super præmissis in aliquo procedere, (de quo nobis potestatem plenariam reservamus;) non intendimus propterea commissionem nostram hujusmodi in aliquo revocare, nisi de revocatione ipsa in litteris nostris specialem, & expressam fecerimus mentionem. ABSOLUTIONEM vero omnium & singulorum, qui præfatas nostras sententias, censuras, & pœnas, aut earum aliquam incurrerint, seu incurrerit, quoquo modo nobis, vel Superiori nostro tantummodo reservamus. IN QUORUM omnium & singulorum fidem, & testimonium præmissorum, præsens publicum *Mandatum de manutenendo* exinde fieri, & per Notarium publicum, nostrumque, & hujusmodi causæ coram nobis Scribam infrascriptum, subscribi, & publicari mandavimus, sigillique nostri, quo in talibus utimur, jussimus & fecimus appensione communiri. Datum Romæ apud Sanctum Petrum in Palatio Causarum Apostolico, in quo jura reddi solent, nobis inibi mane hora, audientiæ causarum solita ad jura reddendum, & causas Partium audiendum, in loco nostro solito, pro Tribunali sedentibus, sub anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1600.

In-

nis Canonicis, & *Capitulo*, *ac Universitati* , & *hominibus Civitatis Acheruntinæ Principalibus* . . . . *aliquid IMPEDIMENTUM præstetis*; e quel che segue.

X. Dopo questa solennissima decisione della Rota Romana, fatta con piena cognizione di causa, intesi il Capitolo e l'Università di Matera, convinti costoro dalle pruove e ragioni, e dalla giustizia troppo manifesta, che favoriva la causa degli Acheruntini; presero il partito di acquetarsi al Mandato di *manutenzione*, e non senza grande avvedutezza: imperciocchè videro e conobbero, che se più oltre fosse andata la faccenda, ove già le cose si fossero vie più palesate; ne sarebbe necessariamente seguito, che manifestatasi la intrusione, e disubbidienza de' Materani nella erezione del formal Capitolo, e nell'essersi sottratti dalla suggezione della Cattedra Acheruntina, siccome l'ultima decisione del 1597. fu rivocata; così le altre due del 1595. avrebbero incontrata la stessa sorte nel progresso di un tale giudizio. Tacquero i Materani pel corso di sessantacinque anni; nè mai in una sì lunga età ne' Tribunali di Roma alcuna cosa intrapresero: tanto si fu fatale a'Materani la descritta decisione. Conveniva adunque farne perdere la memoria: quando ecco si offerse loro opportunità a nuove cose intraprendere.

Convinti i Materani dalla giustizia di una tal decisione, per sessanta anni tacquero in giudizio.

6

K Era

Indictione decimatertia, die vero Lunæ 15. mensis Maji, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. Domini CLEMENTIS Divina Providentia Papæ Octavi, anno ejus nono. Præsentibus ibidem providis, & discretis viris Domino Marco Tullio Janutio, & Horatio de Acconciolis, publicis Sacri Palatii Apostolici Causarum Notariis, Scribisque nostris testibus ad præmissa omnia & singula vocatis, atque rogatis.

Et Ego Joannes Piers Gandavensis Diœcesis, publicus Apostolica auctoritate, necnon Sacri Palatii Apostolici Causarum, Causæque hujusmodi Notarius, præsens publicum Instrumentum subscripsi, signavi, & publicavi rogatus.

ɔverſie infor-
Capitolo di
a per la ele-
del Vicario
lare: vi ſi
un Vicario
:olico, il qua-
idendo la ſua
izione ſopra
: luoghi det-
ſo, vien ri-
dalla S.Con-
ione.

XI. Era in quell'anno vacata la Sede per morte dell'Arciveſcovo Gio: Battiſta Spinola, il Capitolo della Cattedral di Acerenza eleſſe il ſuo Vicario Capitolare, che regger doveſſe tutta la Dioceſi Acheruntina; el Capitolo della Chieſa di Matera, per le diſcordie tra' Capitolari inſorte, non avendo eletto l'altro Vicario Capitolare, che governaſſe la ſola Città di Matera: avvenne, che fu in quella Città deputato *ſede vacante* un Vicario Appoſtolico. Appena queſti preſe il poſſeſſo, che, come ſi dee preſupporre, ad inſinuazione de' Materani incominciò ad intraprendere ſopra i diece luoghi della Dioceſi di Acerenza, i quali ſi dicono di BASSO, preteſi mai ſempre da' Materani, per ingrandire la propria Dioceſi. Ma come sì fatti intraprendimenti ſi fecero manifeſti alla Sagra Congregazione de' Veſcovi e Regolari; così immediatamente con lettera ſegnata a' ventiquattro Luglio di quell' anno *1665.*, diretta al Vicario Appoſtolico, di Matera, fu dalla predetta Sagra Congregazione al medeſimo preſcritto, che le coſe ritornaſſero *ad priſtinum*, laſciandogli quella facoltà, che gli fu limitata nella *deputazione* di Vicario Appoſtolico al governo di quella Chieſa; affinchè permetteſſe al Vicario di Acerenza di poter liberamente eſercitare la giuridizione ne' luoghi della Dioceſi, che dicono di BASSO: e che perciò non gli foſſe lecito eſtendere la ſua giuridizione, in pregiudizio della Chieſa Acheruntina (1).

i. Pretenſio-
Arciveſcovo
ccio; riſolu-
favorevole,
riporta dal-
ongregazio-
quale poi,
li Acherun-
ubitamente
ata nell'an-
7.

XII. Seguitò la Chieſa di Acerenza nel pacifico poſſeſſo delle ſue prorogative fino al *1706.*, allora quando ſi moſſe l'Arciveſcovo Brancaccio a pretendere, come preteſe

(1) La lettera della Sagra Congregazione ſi legge negli atti della Camera Reale *fol.* 150. nel Sommario ſtampato in Roma, prodotto in detta Real Camera *fol.* 259.

tese di ottenere dalla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari quel che segue, proponendo quivi il seguente dubbio: *An Canonici, & Clerici DELINQUENTES Civitatis, & Diœcesis Acheruntinæ, DEBEANT CONVENIRI coram illo VICARIO GENERALI, vel potius conveniri possint in CIVITATE MATERÆ, & TRANSPORTARI ad carceres dictæ Civitatis*. Seppe su le prime mosse l' Arcivescovo sì bene favorire la sua causa, che ne riportò la seguente risoluzione: *NEGATIVE quoad primam partem, AFFIRMATIVE quoad secundam*. Ma siccome la Sagra Congregazione non ebbe presenti tutte le antiche decisioni a pro della Chiesa Acheruntina; così nell' anno seguente 1707., intesi gli Acheruntini, nacque nuova resoluzione, dalla quale fu la prima moderata in cotal guisa, cioè *in decisis juxta mentem*: e spiegando la mente qual si era, si soggiunse: *Et ment est, quod rescribatur Archiepiscopo, ut DEPUTET VICARIUM GENERALEM IN ACHERUNTIA cum facultatibus sibi bene visis*.

XIII. Frattanto i Materani col più fino argomento proccurarono di fare da tempo in tempo alcuni atti clandestini sopra i diece divisati luoghi; e proccurarono d'ammassar documenti, per quindi opportunamente aggroppargli insieme, e situarsi col *quasi possesso* l'esercizio di giuridizione, sopra de' medesimi diece luoghi. Tale fu l' accortezza adoperata in ciò da' Materani, che nel corso di trenta anni non se ne avvidero gli Acheruntini; quando finalmente avvertiti, comparvero di nuovo al Tribunale della Rota Romana: gli stessi Materani, conoscendo di non poter sostenere il preteso lor possesso, vi rinunziarono coll'espresso mandato di proccura, e l ratificarono, precedenti le conclusioni di quelle due Comunità Ecclesiastica e Laica, per contendere sul PETITORIO sol-

Rinunzia de' Materani sul possesso e secondo mand[ato] Rotale spedito a favore degli Acheruntini.

soltanto (1); ed agli otto Febbrajo del 1732. si dichiararono come attentati tutti i clandestini atti giuridizionali de'

(1) *Mandatum Procuræ Reverendiss. Capituli Ecclesiæ Cathedralis Materanensis ad* renunciandum, *Judicio possessorio Jurisdictionis super decem locis* Diœcesis Acheruntinæ, *pro executione* mandati *de manutenendo Rotalis*, *& ad* reficiendum expensas *Reverendissimo Capitulo Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ* -- In Dei Nomine Amen. Die 15. Mensis Augusti 1732. In Civitate Materæ &c. -- Cunctis ubique pateat &c. qualiter nos infrascripti Deputati Reverendissimi Capituli hujus Metropolitanæ Ecclesiæ Materanensis, non valentes ad infrascripta vacare &c.: fisi igitur de fide, prudentia, doctrina, & morum probitate D. Francisci Marascelli Mariani, ipsum quidem, licet absentem &c., sponte &c. facimus, constituimus &c. nostrum, ac dicti Reverendissimi Capituli Procuratorem &c. cum omni &c. ac procuratorio nomine &c. pro parte nostrorum Constituentium nominibus &c. ac vigore facultatis nobis Capitulariter traditæ, ut ex fide ordinarii Cancellarii dicti Reverendissimi Capituli, per nos infrascripto Notario exhibita, ad finem ipsam conservandi in ejus actis, & præsentem Procurationem adstipulandi &c. comparendum in Officio Sacræ Rotæ Romanæ &c. ibique, & penes acta Causæ, ibi vertentis inter dictum Reverendissimum Capitulum, & Clerum Cathedralis Ecclesiæ Acheruntinæ &c. *renunciandum possessorium* Jurisdictionis dicti Capituli Materanensis, super decem Oppidis, seu locis dictis *de Basso*, pro executione mandati de manutenendo, expediti ad favorem Ecclesiæ Acheruntinæ ab anno 1600. coram R. P. D. Millino; & nomine dicti Reverendissimi Capituli Materanensis se *obligandum reficere* omnes & quascumque *expensas* erogatas per dictos Acheruntinos in dicta Causa, prout de Jure, & quatenus de jure &c. dantes & concedentes dicto nostro Procuratori omnimodam facultatem, promittentes habere ratum &c. Et in fidem &c. -- Canonicus *Joseph Dominicus Corretti* constituo ut supra -- Ego *D. Franciscus* Canonicus *de Robertis* Deputatus constituo ut supra -- Ego *Dominus Thomas Nigli* Deputatus constituo ut supra -- Ego D. *Joseph lo Beato* Deputatus -- *Sequuntur Testes -- Sequitur legalitas, & registratio in Archivio Urbano* -- Attesto io qui sottoscritto ordinario Cancelliere di questo Reverendissimo Capitolo Metropolitano di Matera, a chi la presente spetterà vedere &c. etiam cum Juramento, &c. come avendo perquisiti i libri de' voti, che si conservano nella Metropolitana Chiesa, ove si annotano tutte le Conclusioni Capitolari, ritrovo in una di esse, legittimamente ad sonum Campanæ fatta a' dì 13. Maggio 1731. fol. 173., & seq., come fra le altre facoltà,

de' Materani, come fatti contra l' espresso mandato di *manutenzione* del 1600.: perchè fu spedito il secondo man-

coltà, che si dà a' Sign. Deputati Canonico *D. Giuseppe Domenico Corretti*, Canonico *D. Carmine Festa*, ed in luogo di questo al Signor Canonico *D. Francesco de Robertis*, D. *Tommaso Nigli*, e D.*Giuseppe lo Beato*, eletti da detto Reverendissimo Capitolo per le pendenze e liti insorte tra il medesimo, ed il Reverendissimo Capitolo della Metropolitana d' Acerenza, per la Diocesi di Basso &c. vi è quella di *renunziare*, e far procura di *rinunziare* al *possessorio* di detta Diocesi di Basso, e di *risare* le *spese* a detto Capitolo d' Acerenza quatenus &c. in nome e parte del suddetto Capitolo di Matera, a cui così piace, e di proseguire il giudizio in *petitorio* &c. Onde per verità ho scritto, e sottoscritto la presente &c. Matera 13. Agosto 1732. -- Io D. Maurizio Traetta Ordinario Cancelliere attesto, e faccio fede come sopra -- *Sequitur legalitas in forma*.

Aliud simile Mandatum Procuræ Universitatis Materæ. Die 14. mensis Augusti 1732. Materæ &c. Omnibus innotescat, qualiter nos infrascripti Sindicus, & Electi de Regimine hujus Civitatis Materæ &c. non valentes ad infrascripta vacare, & personaliter adesse &c.: fisi igitur de fide, prudentia, & morum probitate D.Francisci Marascelli Mariani, ipsum quidem, licet absentem, tanquam præsentem &c. sponte &c. facimus, constituimus, & creamus nostrum, ac dictæ Universitatis, & pro ea nostrorum Constituentium nomine &c. comparendum in Officio Sacræ Rotæ Romanæ, aliisque Tribunalibus &c., ibique & penes acta &c. pro causa ibi verten. inter Universitatem prædictam, Reverendissimum Capitulum hujus Metropolitanæ Ecclesiæ, & Reverendissimum Capitulum & Clerum Cathedralis Ecclesiæ Acheruntinæ, prout ex actis &c. *renunciandum possessorio* jurisdictionis dicti Capituli Materanen., super *decem* Oppidis, seu Locis dictis de *Basso* &c. pro executione mandati de manutenendo, expediti ad *favarem* Ecclesiæ Acheruntinæ ab anno 1600. coram Reverendissimo P. Millino; & nomine dictæ Universitatis, una simul cum Ecclesia Materanen., se obligandum *reficere omnes* & quascumque *expensas*, erogatas per dictos Acheruntinos in dicta causa, prout de jure, & quatenus de jure &c.; & successive insistendum super *petitorio* &c.; promittentes omne totum, & quicquid &c. habere ratum &c. Et proinde juravimus &c. Unde, ut huic Procurationi plenaria adhibeatur fides, præsentem fieri fecimus nostris propriis manibus subscriptam, ac solito sigillo Universitatis prædictæ munitam.

Ego *D. Eusebius de Duce* Sindicus constituo ut supra -- Ego U.J.D. *Marcellus Caldoni* Electus constituo

6

mandato Rotale, nel quale si contengono fra le altre cose le seguenti: *CIRCUMSCRIBI OMNES & singulos actus quomodolibet, & quovis tempore gestos per dictum Ca-*

stituo ut supra -- Ego U. J. D. *Joseph Vitus Contuzzi* Electus constituo, ut supra -- Io *Domenico Antonio Donno* Eletto constituo ut supra. -- *Sequitur legalitas, & registratio in Archivio Urbano*.

Renunciatio facta per Procuratorem ad tenorem, & formam dictorum Mandatorum. -- Pro Reverendissimo Capitulo, & Canonicis Cathedralis Ecclesiæ Materanen. contra Reverendissimum Capitulum Cathedralis Ecclesiæ Acheruntinæ. In mei &c. D. Franciscus *Marascellus* Marianus Procurator, prout docuit &c. sponte &c. utendo facultatibus sibi attributis &c. *cessit*, & *renunciavit* liti & causæ in Sacræ Rotæ Auditorio, coram Illustrissimo, & Reverendissimo D. Aldrovando Decano, pendenti inter Reverendissimum Capitulum & Canonicos Ecclesiæ Materanen., & Capitulum & Canonicos Ecclesiæ Acheruntinæ &c. de & super *possessorio* Judicio Jurisdictionis super decem Oppidis, seu Locis nuncupatis de *Basso* &c., & respective super executione *mandati de manutenendo*, expediti favore ejusdem Capituli Acheruntini usque de anno 1600. &c., coram bon. mem. R. P. Millino, ad formam decisionis editæ coram Reverendissimo P. D. Aldrovando Decano, sub die 8. Februarii 1732. ad quem &c. non solum &c.; promisitque, seque obligavit &c. *reficere* Parti adversæ &c. omnes *expensas* in hujusmodi causa factas &c. Et ad hujusmodi effectum deposuit penes me julium unum pro arrha &c., obligans se &c. quia sic &c.

Nova renunciatio, & seu ratificatio antedictæ renunciationis facta tam nomine ejusdem Capituli, quam nomine Magn. Universitatis Materæ. Pro Reverendissimo Capitulo Materanen., & litis &c. contra Reverendissimum Capitulum Ecclesiæ Acheruntinæ, In Officio *D. Franciscus Marascellus Marianus* Procurator, prout docuit per bina Instrumenta mandatorum Procuræ, facta tam a Reverendissimo Capitulo Ecclesiæ Cathedralis Materanen., quam ab Illustrissima Civitate, Dominis Sindico & Electis dictæ Civitatis in ipsius personam, in Archivio Urbano exhibita, in publicam formam tenoris &c. produxit resolutionem Capitularem alias factam, ad effectum *renunciandi* Judicio possessorio, de quo agitur, in publicam formam tenoris &c. ea utendo, *ratificavit*, & approbavit renunciationem & cessionem liti, & causæ alias factæ, prout in actis mei &c. ad quam &c. in omnibus & per omnia ad formam dictorum mandatorum &c. non solum &c. sed omni &c.

Capitulum, *Clerum*, *&* *Vicarios Generales* MATERANENSES, *ac alios quoſcumque* CONTRA FORMAM ET TENOREM *dicti Mandati de Manutenendo*, *&* *in præjudicium* JURISDICTIONIS *dicti Archiepiſcopatus*, *Eccleſiæ*, *Capituli*, *Cleri*, *&* *Vicariatus Generalis* ACHERUNTINI *in* PRÆDICTIS LOCIS, *eorumdemque perſonis*, *necnon videndum denuo* INHIBERI *omnibus &* *quibuſcumque cuiusvis ſtatus*, *gradus*, *&* *conditionis*, *&* PRÆSERTIM *Archiepiſcopatui*, *&* *Vicariatui Generali* MATERANENSI, *ac illius Capitulo*, *&* *Clero*, *&* *Magnificæ Univerſitati ejuſdem Civitatis*, NE AUDEANT *denominare prædicta loca*, *illorumque perſonas* DE DIOECESI MATERANENSI, *nec in eiſdem* ALIQUEM ACTUM JURISDICTIONIS *quomodolibet* EXERCERE; *eiſdemque dictorum locorum perſonis etiam* INHIBERI, *ne de memorata Diœceſi Materanenſi in aliquo actu ſive judiciali*, *ſive extrajudiciali ſe* NOMINENT; *&* *ne alterius juriſdictionem*, *ſuperioritatem*, *quam dictæ* ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ, *illiuſque Archiepiſcopatus*, *&* *Vicariatus agnoſcant*, *ac eidem Eccleſiæ* DEBITUM *præſtent* OBSEQUIUM (1). Ecco--

(1) *Decretum relaxatum & expeditum a Sacra Rota contra Reverendiſſimum Capitulum Materanen*, *demandans* purgationem *attentatorum commiſſorum in ſpretum Mandati de manutenendo*, *cum nova ſtrictiſſima inhibitione*. Pompejus Aldrovandus Patriarcha Hieroſolymitanus, Sanctiſſimi Domini Noſtri Papæ Prælatus Domeſticus, Sacri Palatii Apoſtolici Cauſarum, & Sacræ Rotæ Auditor Decanus; Cauſæque infraſcriptæ Judex Commiſſarius, Apoſtolica auctoritate ſpecialiter electus. Univerſis & ſingulis hoc præſens publicum Decreti Inſtrumentum viſuris, lecturis, pariterque audituris, notum facimus, & atteſtamur, qualiter ſub infraſcripta die, pro parte, & ad inſtantiam Reverendiſſimi Capituli, & Cleri Eccleſiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, & litis Conſortium Principalium, citato perſonaliter coram nobis, & de mandato noſtro; D. Franciſco Maruſcello Mariano, Procuratore in Romana Curia Reverendiſſimi Capituli, Cleri, & Magnificæ Communitatis, & hominum Civitatis Materæ Adverſariorum, ad videndum in exe-

ensione dell' scovo Mari-, in pregiu-degli Ache-i, e Risolu-del 1733. del-Congregazio-

XIII. Eccovi che col secondo mandato Rotale, *esecutoriato* nel Regno, e confermato in grado di reclamazione dall' abolito Collateral Consiglio, fu mantenuta nel quasi possesso la Chiesa Acheruntina, ed inibita nuovamente quella di Matera ad esercitare atti giuridizionali sopra i pretesi diece luoghi. Dopo il celebrato mandato Rotale, solennemente esecutoriato, come si è detto, nel Regno, appena scorse un anno, che l'Arcivescovo Mariconda proccurò, forse per aderire a' disegni de' Materani, di ricorrere

executionem cessionis, & renunciationis liti in actis factæ &c. ac rei *judicatæ* exinde secutæ, nec non juxta formam resolutionis, & decisionis Sacræ Rotæ, in hujusmodi causæ editæ, coram Reverendissimo P.D. Aldrovando, sub die 8. Februarii proxime præteriti, ad quam &c., mandari *purgari attentata* commissa per Capitulum, Canonicos, & Vicarium Generalem Materanen., & alios quoscumque in spretum mandati de manutenendo, relaxati & expediti per Sacram Rotam, coram bon. mem. R. P. D. Joanne Garzia Millino, die decimaquinta Maji 1600., favore Archiepiscopatus, Ecclesiæ, Capituli, Cleri, & Vicariatus Generalis Acheruntini in possessione, seu quasi exercendi Jurisdictionem, & quoslibet alios actus fieri solitos per Archiepiscopos, Ecclesiam, Capitulum, Clerum, ac Vicarios Acheruntinos, TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE in locis, & personis eorum Diœcesis, videlicet in omnibus infrascriptis locis — *Milionico*, *Monte Caveoso*, *Genusio*, *Laterzia*, *Bernalda*, *Turrimaris*, *Pistitio*, *Pomarico*, *Ogiano*, *seu Ferrandina*, & *Griptulis*, tanquam in locis, & personis de Diœcesi ejusdem *Ecclesiæ Acheruntinæ*, illaque, & illas nominandi pro locis, & personis *de Diœcesi* ejusdem Ecclesiæ *Acheruntinæ*, in omnibus & quibuscumque actibus; & loco purgationis *circumscribi* omnes & singulos actus quomodolibet, & quovis tempore gestos per dictum Capitulum, Clerum, & Vicarios Generales *Materanenses*, ac alios quoscumque, contra formam & tenorem dicti mandati de manutenendo, & in *præjudicium jurisdictionis* dicti Archiepiscopatus, Ecclesiæ, Capituli, Cleri, & Vicariatus Generalis Acheruntini, in prædictis locis, eorumdemque personis: NEC NON VIDENDUM DENUO INHIBERI omnibus & quibuscumque cujusvis status, gradus, & conditionis, & præsertim Archiepiscopatui, & Vicariatui Generali Materanen., ac illius Capitulo, & Clero, & Magnificæ Universitati ejusdem Civitatis, ne audeant denominare prædictos locos, illorumque personas *de Diœcesi Materanen.*, nec in eisdem *aliquem actum jurisdictionis* quo-

rere alla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, esponendo, ch' egli facendo dimora in Matera, voleva da quel luogo governare l' una e l' altra Diocesi per mezzo del suo Vicario Generale; e ne ottenne a' tre Aprile del 1733. la seguente risoluzione: *Orator utatur* JURE SUO: cioè ch'egli dovea far uso di quella facoltà prescrittagli da' Sacri Canoni, e dalle cose giudicate (1).

quomodolibet exercere; EISDEMQUE DICTORUM LOCORUM PERSONIS, ETIAM INHIBERI, ne de memorata Diœcesi Materanensi in aliquo actu sive Judiciali, sive extrajudiciali se *nominent*, & ne alterius Jurisdictionem, Superioritatem, quam *dictæ Ecclesiæ Acheruntinæ*, illiusque Archiepiscopatus, & Vicariatus agnoscant, ac eidem Ecclesiæ debitum præstent *obsequium*; NECNON ETIAM ad videndum taxari, & moderari expensas in partibus, in prædicta causa factas, illasque taxatas, & moderatas *solvendum*, alias contra ipsos decerni & relaxari mandatum executivum, & decretum quodcumque desuper necessarium, & opportunum fieri & interponi audiendum ad eamdem infra diem: qua adveniente die, comparuit in judicio legitime coram nobis Rever. & Excellens Dom. *Petrus Franciscus Tamburinus*, supradicti Reverendissimi Capituli, & Cleri Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, & litis consortium Principalium, in Romana Curia Procurator legitimus; ac debita cum instantia petiit, & per nos obtinuit, juxta omnia & singula suprapetita ad formam decisionis, & resolutionis Sacræ Rotæ, QUÆ OMNIA ET SINGULA supradicta vobis omnibus & singulis supranominatis intimamus, insinuamus, notificamus, & ad vestram, & cujuslibet vestrum notitiam deducimus, deducique volumus, & mandamus per præsentes; ne de præmissis *ignorantiam* aliquam allegare ullo unquam tempore valeatis. In quorum fidem &c. Datum Romæ in Palatio Apostolico, & in Ædibus Sacræ Rotæ sub anno a Nativitate D. N. J. 1732. Indictione 10. Die vero 3. Octobris, Pontificatus autem S. D. N. Clementis Divina Providentia Papæ XII. anno ejus tertio.

Et quia Ego Ludovicus Pinus, Sacri Palatii Apostolici Causarum, & Sacræ Rotæ Notarius, administrator Officii D. Philippi Cucumos, Apostolica auctoritate deputatus, de præmissis rogatus fui, ideo præsens publicum Instrumentum decreti definitivi subscripsi, & publicavi rogatus &c. — Loco ✠ Signi d. Notarii. — Loco ✠ sigilli Reverendiss. Aldrovandi Decani.

(1) Negli atti, che sono in Camera Reale *fol. 93. a 96.*

itto dell' Udi- l Papa, e tem- nento che se dalla S.Con- zione a pro Acheruntini.

XIV. Ma l'Arcivescovo interpetrando altrimenti la menzionata resoluzione; e volendo trarre profitto da ogni qualunque opportunità, che potesse giovare la causa de' Materani, ricorse dall' Uditore del Papa, a cui esponendo la diversità delle controversie insorte tra l'una e l'altra Chiesa, ne riportò il seguente Rescritto: *Quoad transportationem subditorum Diœcesis Acheruntinæ ad Civitatem Materæ, & retentionem Tribunalis REMISIT causam ad SACRAM CONGREGATIONEM Episcoporum & Regularium; & in reliquis AD ROTAM* (1). E non ostante che i poveri Acheruntini fossero nuovamente ricorsi dall' Uditore del Papa per l'avvocazione della causa dalla Congregazione alla Rota; nulla profittarono per la prima volta, ma alla seconda petizione riportarono a' tre Giugno dello stesso anno la seguente moderazione: *Quoad modum eligendi Vicarium, & quoad electionem Examinatorum REMISIT caussam ad SACRAM CONGREGATIONEM Episcoporum & Regularium, & in reliquis remisit caussam ad ROTAM.* Gravatisi i Materani (2), e l'Arcivescovo d'un tal decreto, fu confermato colle seguenti parole: *Ex tunc Illustrissimus Dominus quoad facultates, & modum eligendi Vicarium, & quoad electionem Examinatorum remisit caussam ad SACRAM CONGREGATIONEM Episcoporum & Regularium, & in reliquis remisit causam ad ROTAM* (3).

i insussistenti tti da' Mate- sopra il Peti- , e solenne de- te Rotale del a pro del drit- gli Acherun-

XV. Ma eccovi nuovamente i Materani con invincibil coraggio, già quasi sicuri del titolo, ad intraprendere, a proseguire, a terminare la causa nel giudizio *petitorio.* Nella compilazione d'un tal giudizio si produssero varie scritture e documenti per parte degli Acheruntini, ed alcuni ne produssero i Materani così insussistenti, e nulla con-

(1) Ne' medesimi atti *fol.* 97.
(2) Negli stessi atti *fol.* 204. *fino a* 221.
(3) *Fol.* 206. *fino a* 208. de' sopraccennati atti.

confacenti all'affare, che non si esitò nè poco, nè punto a dichiararsi solennemente dalla stessa Rota Romana, come avvenne a' 7. Febbrajo 1735: CONSTARE DE BONO JURE ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ. Ed in vero chi crederebbe, che i Materani allegassero la *centenaria* per titolo, che comprendeva l' età successiva al mandato del 1600. fino al 1732., ov' essi alla stessa centenaria rinunziarono, e fu spedito il secondo mandato Rotale, poco avanti rapportato, senz' avvedersi d'essersi *circoscritti* e dichiarati meri attentati tutti gli atti occulti e clandestini, fatti nel corso della sopraddetta età?

XVI. La decisione sul *petitorio* della Rota Romana *coram Peralta* contiene con un' ammirabile distinzione e chiarezza tutti i motivi allegati da ambe le Parti, e che riguardavano così l'antico, come il recente stato delle due Chiese: e per conseguenza vennesi a confermare quanto si è da noi esposto nel precedente capitolo, ove rapportandosi la serie de' passati avvenimenti, i vaneggiamenti de' Materani si dileguarono, come in fatti colla presente decisione fu chiaramente determinato; la quale avendo anche presenti gli ultimi tempi, ne' quali incominciarono l' *intraprese* de' Materani oltre la Città, ed il distretto, che si sottrassero, come osservammo, per alcuni accidenti dall' ubbidienza della Cattedra principale: venne finalmente a situare lo stato delle due Chiese, di maniera che si lasciasse Matera nell' esercizio di giuridizione ne' soli confini della Città e del suo distretto, nel quale contengonsi due luoghi, che sono Timmaro, e Picciano; e che oltre a questi luoghi, tutti gli altri confinanti a Matera si rimanessero, come sono stati mai sempre, sottoposti alla privativa giuridizione della Chiesa Acheruntina, senza che mai Matera alcun atto esercitasse, o potesse esercitare in tutti gli altri luoghi, per non le-

Si situa lo stato dell' una Chiesa e dell' altra: e se ne prescrivono i confini.

L 2 dere

dere gli altrui diritti , e le altrui prerogative . La decisione Romana sul *Petitorio* , comecchè sia alquanto lunga ; converrà nondimeno conservarla nella memoria de' posteri , e vie più d' averla presente la Real Camera di Santa Chiara ; perciò si potrà leggere nella nota trascritta (1). Oltre alla decisione Rotale sul *petitorio*

(1) *R. P. D. Peralta -- Acheruntina sive Materanen. Jurisdictionis super bono Jure -- Lunæ* 7. *Februarii* 1735. -- 1. Civitas Acheruntina, in Lucania posita, quæ ab Historicis vetustate undique insignis, ac religione admodum præclara celebratur, suæ gloriæ, suæque dignitatis fere æmulam habuit Civitatem Materanam, in Apulia Peucetia sitam, nobilitate æque illustrem: sed, ut est humanarum rerum vicissitudo, eadem Acherunrina Civitas, jam Lucaniæ Provinciæ *caput*, & populi frequentia, ac divitiis nimium referta, cœpit ex publicis Italiæ calamitatibus paullatim decrescere ; in *nihilo* tamen immutato *Ecclesiasticæ* dignitatis decore, Archiepiscopalem, & Metropoliticam Sedem suæ Cathedralis Ecclesiæ semper venerata est. Altera quidem Civitas Materæ majori in dies decorata honore, & in Provinciæ caput, pro Regio jure finitimis populis reddendo, selecta, promeruit etiam a Summo Romano Pontifice, ut ejus Ecclesia in Cathedralem, & Episcopalem erecta, *unita* esset Sedi Archiepiscopali *Acheruntinæ*, utque idem utriusque præesset Antistes, qui tam Acheruntinus, quam Materanus nuncuparetur Archiepiscopus.

2 Hujusmodi decorata honore, cœpit inde *adversus* Acheruntinam Ecclesiam de Jurisdictione *contendere* super quibusdam locis, quæ suæ Diœcesi addicenda authumabat ; sed in judicium res delata fuit, in quo *nondum* compulsatis juribus, *factisque* probationibus ab Acheruntinis, tres prodierunt decisiones coram bon. mem. Giptio, in quarum prima *die* 29. *Aprilis* 1596. rescripserat nostrum Tribunal: *Constare Materam habere Diœcesim distinctam, & separatam ab Ecclesia, & Diœcesi Acheruntina*: in altera vero sub die 14. Martii 1597. *perstitum fuit in decisis*, sub emissa declaratione: *Et quantum se extendat dicta Diœcesis, esset particulariter videndum*; quæ decisiones habentur impressæ in *Mantiss. ad Ornat. Card. de Luca de jurisdict. discur.* 11., *&* 12. : In postrema denique *sub die* 4. *Junii ejusdem anni* 1597. resolutum extitit: *Esse de Diœcesi Materæ decem oppida, quæ nuncupantur Mons Caveosus, Genosa, Latertia, Bernaldum, Turris Maris, Pistitium, Ogianum, alias Ferrandina, Pomaricum, Milionicum, & Griptulis,*

talis, & hæc est impressa *decis.* 797. *part.* 4. *divers.*

3 Juribus exinde *compulsatis*, aliisque superadditis documentis, satius duxerunt iidem Acheruntini super possessorio litem instaurare; propositaque post triennium causa, nempe *die* 24. *Januarii* 1600. coram clar. memor. Card Millino, prodiit Rescriptum: *Constare de quasi possessione Ecclesiæ Acheruntinæ in his decem locis uti de Diœcesi*; *ut in decisione impressa coram eodem* 204.: atque rejecta postmodum exceptione illegalitatis documentorum, expeditum fuit *Mandatum de manutenendo* sub die 15. Maji ejusdem anni, quod legitime executum, acceptatumque dignoscitur.

4 Re ita in judicio composita, & supra centum annos observata, iterum insurrexere Materanenses, Jurisdictionem in hisce locis *usurpantes*. Verum Acheruntini exceptione rei judicatæ Rotalis pro tuenda possessione, in qua supra *hominum memoriam* reperiebantur, obtinuerunt elapsis annis in Sacra Rota, prævia *Decisione edita* 8. *Februarii* 1732. *coram Eminentissimo Cardinale Aldrovando*, alterum *Mandatum* de manutenendo, *purgatis* attentatis per viam *nullitatis*, & denegatis Materanensibus novis Compulsorialibus litteris.

5 Quamquam per duplex Mandatum Rotale, acceptatum a Materanensibus cum litis *renunciatione*, & expensarum *refectione*, absolutum fuerit possessorium Judicium; attamen alterum placuit in petitorio instaurare, super quo geminum subscripsi dubium: primum nempe adversus ultimam Decisionem bon. mem. Giptii, ut illam revidendi potestas fieret, de quo in contemporanea Decisione; & alterum: *An*, & *de cujus bono Jure constet*: super quo interrogavi DD., qui responsum dedere: CONSTARE DE BONO JURE ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ.

6 E latebris antiquitatis Collitigantium quisque suum decerpserat jus: Materani quidem edocebant, eorum Ecclesiam vetustissimo tempore Cathedralem extitisse sub proprio Antistite, qui anno 731. & 988. in Conciliis Romæ habitis interfuit, ut ex *Labè tom* 9. *fol.* 654., & 773., & qui in relatione Luitprandi, inter cæteros Apuliæ Episcopos recensitus, legitur penes *Card. Baron. Annal. tom.* 1. *ann.* 968. *fol.* 808. *litt. E.*: quippe etiam ab Alexandro II., regnante anno 1061., declaratus fuit suffraganeus Acheruntini Archiepiscopi: & postquam anno 1065. concesserat Monachis Cassinensibus Ecclesiam, sitam in Montecaveoso de sua Diœcesi cum facultate habendi Parochiam; & anno 1078. alteram confirmaverat donationem, ab Unfrido Normando iisdem Patribus factam: tandem sub Innocentio III. anno 1203. ejus Cathedralis Ecclesia *unita* fuit Ecclesiæ Acheruntinæ; atque hanc unionem *pluries* Summi Pontifices confirmarunt, qui pariter jusserunt Acheruntinum, & Materanum æque appellari debere Archiepiscopum cum prælatione nominis alterutrius Ecclesiæ, in qua tunc temporis degeret. Ex qua per-

6

pervetusta Ecclesiæ Materanæ Cathedralitate facili negotio desumebant, distinctam quoque habuisse Diœcesim in finitimis adjacentibus locis, quæ per dictam unionem, æque principalem, de Diœcesi Materana esse non desierunt.

7 Acheruntini vero edocebant, Divum *Marcellinum* Pontificem Acheruntiam in *Episcopatum*; *Nicolaum* vero II. in Sedem *Archiepiscopalem*, & Metropoliticam erexisse; ac subinde confirmasse *Alexandrum*, & *Paschalem* itidem II., *Eugenium*, & *Innocentium* pariter III., in quorum constitutionibus quinque Ecclesiæ Episcopales suffraganeæ recensentur *præter Materam*, quæ potius inter *cætera* Oppida Diœcesis connumeratur; quæque etiam per sententiam Episcopi Potentini, confirmatam anno 1202. ab Innocentio III., declarata fuit *pertinere* ad Mensam *Acheruntinam*. Hinc ostendere conabantur, Materam fuisse oppidum Diœcesis Acheruntinæ, atque ab Innocentio III. subsequenti anno 1203., eo *tunc prius* fuisse in Cathedralem sine ulla locorum designatione erectam, & successive *unitam* Ecclesiæ Acheruntinæ; *nullumque* antea habuisse Antistitem, dum qui se inscripserat in Conciliis Romæ habitis, est alter Episcopus Ecclesiæ *Maturana*; qui vero legitur in relatione *Luitprandi*, est *simplex enunciativa*, profluens a privilegio concesso a Polliceucto Patriarcha Constantinopolitano, Hydruntino Episcopo, jussu & auctoritate impii Nicephoris Phocæ alterius ex Imperatoribus Iconoclastis. Instrumentum vero concessionis 1065. nullam *legalitatis* speciem præse fert ob *defectum* annotationis diei Pontificatus & indictionis, & ob *nimiam* subscriptionis suspicionem. Alterum denique 1078., præter hasce exceptiones, est *ambiguum*, ex quo de Episcopo Materano expresse non loquitur, sed non sine falsitatis exceptione inscriptam tantum habet capitalem litteram *M.*, coma intersecatam, nempe *annuente Benedicto de Civitate M.*: quæ frustra ad *Materam* unice designandam detorquetur. Cæteræ tandem Pontificum expressiones non *egrediuntur* enunciativam dignitatis, ac nominis Archiepiscopi. Ex quo proinde desumebant, Materanam Ecclesiam non antea in Cathedralem fuisse erectam, quam anno 1203. ab Innocentio III. in ejus constitutione; & cum nulla legatur facta dictorum locorum dismembratio, ac descriptio; nequeunt ista tamquam de Diœcesi Materæ declarari, ut effuso calamo differit *Ughell. Ital. Sacra tom.7. pag. 81. cum plur. seq.*

8 Attamen vetustioribus hisce titulis prætermissis, quorum vim & veritatem explorare in tanta rerum antiquitate, & monumentorum incertitudine periculosum esse adjudicarunt DD., sed ad rectam causæ definitionem *exuberasse* ipsis visa fuit antiquissima *immemorabilis* observantia, qua constitit decem controversa loca semper *fuisse*, & esse de Diœcesi Acheruntina, quæ in ipsis omnes & quoscumque actus ordinariæ Jurisdi-

risdictionis exercuit . Isthæc longæva *plurium sæculorum* possessio stat loco tituli ; & quidem, ut in axioma abiit, *melioris* de Mundo, cujus est dubias interpretari Apostolicas, & Principum constitutiones, & novas præsumere cæterarum omnium revocatorias; Sicque etiam est efficax ad probandam pertinentiam locorum ad propriam possidentis Diœcesim, *Innocent. in cap. veniens de verbor. signif. Felin. in cap. cum a nobis de præscript.*, *Pignatell. de consult. Canon.* 26. *num.* 18. *tom.* 2. *De Ponte de fin. regund. cap.* 77. *num.* 3., *Rosa consult.* 30., *num.* 10., & 11., *Rota decis.* 99. *num.* 15. *coram Mollin.*; & *in Salisburgen. Juris Metropolitici apud Prosper. de Territor. separat. dec.* 4. *num.* 22., & *in Marsicana, seu Nullius super bono jure* 7. *Junii* 1700. §. *posita coram bon. mem. Muto*, & *in Juvenacep. Jurisdictionis* 28. *Martii* 1732. §. *Sive* 14. *coram R. P. D. meo Millino*.

9. Hujusmodi profecto *immemorabilis* possessio *omni probationum genere plene demonstratur*. Quandoquidem ab anno usque 1598. confectus fuit Processus *Compulsorialis*, & *Remissorialis*, qui dignoscitur admissus *in dec.* 204. *coram Card. Millino*, & expresse approbatus in Mandato Rotali desuper expedito anno 1600. Inibi enim viginti testes omnes grandævi cum vulgatis requisitis *Gloss. in cap.* 1. *verb. memoria de rescript. in* 6., formiter deposuerunt: *Quod semper*, & ab immemorabili tempore, ut a majoribus audiverunt, ipsique agnoverunt, eadem decem Oppida habita fuisse de *Diœcesi Acheruntina*, quæ Episcopalem exercuit Jurisdictionem, dum Ecclesiæ Materæ potestas Civitatem, propriumque non ægre dicebatur Territorium. Nihil proinde dubii est, quin ex istis justificata dicatur *immemorabilis*, *Rota decis.* 99. *num.* 3. *par.* 15. *recent. dec.* 330. *num.* 7. *par.* 16. *decis.* 145. *num.* 3. *coram Lancetta*, & *dec.* 22., *Lasseconda num.* 11. *tit. de Offic. Judic. ordinar. coram clar. me. Falconerio*.

10. *Plurimaque* leguntur *publica documenta*, & acta ibidem relata, *tum* præsertim Mandatum procuræ solemniter exaratum anno 1585. ab Hominibus, & Clero dictorum decem locorum, qui adversus Materanenses Procuratorem constituerunt, ut judicio ubique sisteret, ne unquam a subjectione & obedientia Ecclesiæ, & Diœcesis Acheruntinæ, in qua ab immemorabili *permanserant*, retraherentur: *tum* sollemnis *confessio* usque de anno 1556. emissa a Procuratore deputato ab ipsis *Materanensibus*, occasione petendi exemtionem a solutione *decimarum* coram Reverendissimo Nuncio Neapolitano, quod dicta loca decem de Diœcesi Acheruntina essent: *tum* denique *antiqua sententia* anni 1542., in judicatum prolapsa, qua ad coercendam Vicarii Materani Jurisdictionem, ut juste petebant Acheruntini, Michael Saracenus, tunc temporis Archiepiscopus pronunciavit. *Jurisdictionem* Vicarii Ecclesiæ Materanæ extra Civitatem prædictam Materæ, ejusque Territorium & districtum non

non se *extendi*; atque cætera omnia loca ad Jurisdictionem Vicarii Acheruntini *pertinere*. Ex quibus patet *indecorum* esse propriam velle confessionem oppugnare, *cap. per tuas de probat.*, *Rot. coram Buratt. dec.*578. *num.* 4., *coram Carrill. decis.*126. *num.* 4. *&* 5, *coram Priolo decis.*338. *a num.*4. *ad* 7., *& in recent. dec.*483. *num.* 6. *part.* 14., & antiquam rejicere sententiam, quæ ad probandum Ecclesiæ statum optime deservit, ut ad rem bene *Rota in Juvenacen. Jurisdictionis* 28. *Martii* 1733. §. *Sed esto* 8., *& in confirmatoria* 16. *Martii* 1733. §. *Operæ pretium coram R. P. D. meo Millino*.

11. Idque etiam evincit *constans* facti probatio, *quod perpetuo ab Archiepiscopis Sede plena, & a Capitulo Sede vacante duo deputati fuerunt Vicarii Generales, & respective Capitulares, alter pro Ecclesia Materana Jurisdictionem habens intra illius Territorium, & alter pro Ecclesia Acheruntina, qui Jurisdictionem exercuit in omnibus* hisce locis controversis, *quorum Clero, & Ecclesia fuit* intimata *ipsius deputatio; quique subinde Foraneos Vicarios ibidem constituit; & personis eorundem locorum* Dimissorias *concessit*; *pro rebus vero deperditis Monitoriales litteras subsignavit; qui demum obedientiam in quaque re semper exegit, vel personas condamnando, vel alias etiam absolvendo*. Quæ omnia undique resonant in univocam demonstrationem existentiæ in Diœcesi, & pertinentiæ ad Diœcesim, *Argumento cap.*1. *de Religios. dom. Rota dec.* 10. *num.* 18. *coram Zarat. decis.* 130. *num.*12. *par.* 8. *Rec. decis.*304. *num.* 28. *par.*11. *dec.*819. *num.*20. *coram Molin.*

12. Accedit pariter *longa series Visitationum* in iisdem locis tamquam de Diœcesi factarum, quæ pertinentiam ad Diœcesim recte probant *Rota decis.*583. *coram Buratt.*, *& in Juvenacen. Jurisdictionis* 28. *Martii* 1632. §. 11. *coram R. P. meo Millino*. Eadem vero loca semper, & ab immemorabili tempore Capitulo Acheruntino, vel Ministris ab ipso specialiter deputatis *persolverunt* spolia pro Rev. Camera, & *subsidium caritativum* eidem Ecclesiæ nomine Cathedratici præstarunt, quod utrumque ostendit *omnimodam* subjectionem Diœcesanam, *Text. in cap. omnis in fin. de Censibus Rota dec.*179. *num.*18., *& dec.*223. *num.* 17. *coram Otthobon.*, *& decis.* 17. *num.* 17. *post Prosper. de Territor. separato*. Quia quicquid solvitur nomine, vel loco Cathedratici, in signum *subjectionis*, seu Cathedræ solvitur, ut in *cap. cum quærente*, *ibique Abbas*, *& cæteri Scribentes de Offic. Ordinar. Card. de Luca de Jurisdiction. disc.* 38 *num.* 2., *Rota decis.*578. *num.* 10. *coram Buratto*.

13. In antiquissimis quoque omnibus Synodis celebratis in festivitate Divi Canionis, Patroni Ecclesiæ & Civitatis Acheruntinæ, ac in aliis extraordinariis, Sacerdotes & Clerus eorumdem locorum semper *interfuerunt* tamquam de illius Diœcesi; & ubi ipsorum aliquis non accesserat, *mulctatus* fuit. Sacrum vero Chrisma perpetuo acceperunt ab Acheruntina

na

na Ecclesia : in iisdem quoque locis tamquam de Diœcesi constat de publicatione Jubilæi ; de expletis collationibus Beneficiorum, & ordinum , & de concessione Ecclesiarum , atque earundem erectionibus , & suppressionibus factis cum censura Capituli Acheruntini : ex quibus Diœcesanam subjectionem convinci probant , ut de interventu Synodis , *Rota dec. num.* 20. *tit. de Offic. ordinar. coram clar. mem. Card. Falconerio* , *ubi concordan.* , & promiscue de aliis actibus , *Rota decis.* 434. *num.* 13. *coram Gregor. decis.* 21. *num.* 2. *par.* 7. *dec.* 770. *num.* 37. *coram Molines* , *et in Juvenacen.* 28. *Martii* §. *Quam multis* 11.

14. Sollemnis denique Festivitas DIVI CANIONIS , cujus venerabile corpus Leo Episcopus in octavo seculo ab Atella transtulit , & in Cathedrali Acheruntina posuit , atque in Patronum totius Diœcesis elegit , prodigiis & miraculis clarum , ac signanter duplici perenni miraculo BACULI SE MOVENTIS , ET LIQUOREM , SEU MANNAM EFFUNDENTIS , ut probat *Ughel. Italia Sacra Tom.* 7. *pag.* 1. *litt. B.* , *et seqq.* ; sollemnis, inquam, festivitas DIVI CANIONIS supra memoriam Hominum celebratur de præcepto cum octava in tota Diœcesi , ac præcipue in his controversis Locis , non autem Materæ , in qua , & in ipsius Territorio dumtaxat celebratur festivitas Sancti Eustachii ipsius Civitatis Patroni. Hoc pariter optime deferunt ad probandam Cathedralitatem , & subjectionem , cum festivitas Protectoris & Patroni Ecclesiæ Cathedralis de præcepto cum octava a tota Diœcesi , eidem Cathedræ subjecta , concelebrari debeat , *Gavant. Thesaur. Sacror. Rit. Comment. in Rubric. Breviar. sect.* 8. *cap.* 5. *num.* 5. *tit.* 2. , *Guiett. Hortolog. sacr. lib. primo cap.* 1. *quæst.* 9.

15. Hisce proinde documentis , & undequaque firmissimis probationibus jure meritoque RES SATIS CLARA , ET SINE DIFFICULTATE APPARUIT SACRO NOSTRO TRIBUNALI ANNO 1600. , dum *non obstantibus præcedentibus decisionibus bon. mem. Giptii* , rescriptum fuit *coram clar. mem. Cardinali Millino* favore Ecclesiæ Acheruntinæ , ut in *decis.* 204. ad quam cohærenter fuit relaxatum *Mandatum* de *manutenendo* legitime executum , quod & hactenus promeruit *confirmari* ab altero Mandato , *prævia decisione* 8. *Februarii* 1732. concesso *ab Eminentissimo Domino Aldrovando* , quod acceptarunt Materanenses CUM RENUNCIATIONE LITIS, ET EXPENSARUM REFECTIONE. Propterea que jam duplex adest res judicata Rotalis , *centenarium* tempus constituens , & anteriorem *immemorabilem* possessionem confirmans , itaut satis profecto esset ut dicta antiquissima possessio bene probata diceretur præsidio ejusdem rei judicatæ , quæ facit probationem *probatam* , & Jus *firmum* atque inconcussum constituit , ad *Textum in cap. Cum inter de Re Judicat.* , *leg. Lex Judicata ff. de reg. Jur.* , *Dec. conf.*

445. *num.* 25., *Rota decis.* 929. *num.* 14. *coram Molines*.

16. Quin adversus hæc valide excipi valeat, quod præfata documenta jam non amplius in actis reperiuntur, neque pro legalibus approbata fuerunt *in citata decis.* 204. *coram bon. mem. Millino*, quæ tantum prodiit cum præsupposito, quod Jura essent in forma probanti, ut ibidem in principio legitur? Et quicquid etiam eo in Judicio, & altero coram Eminentissimo Domino Aldrovando super simplici possessorio definitum dignoscitur, pro nihilo haberi debet super negotio principali, ac super hodierno judicio petitorio, quod titulum unice respicit, & nudum Possessionis factum penitus repellit, *Posth. de Manut. observat. 6. num. 36.*, 37., *Rota decis.* 102. *n.* 7. *part.* 5. *Recent.*

17. Documentorum enim existentia, & quidem Processus Remissorialis, & Compulsorialis, nullo ex capite inficiari valet, quin *coram cla. me. Cardinali Millino* fuerit exhibitus. Acheruntini quidem fidelibus Dominorum oculis subjecere antiquum Summarium, Romæ impressum 1599. pro illius causæ propositione coram laudato Cardinali Millino, cujus brevis, sed elegans decisio *omne* validum probationis genus ex eodem Summario delibavit. Licet ergo hujusmodi documenta, & processus in Archivio Rotali non amplius reperiantur, sed vix datum est invenire articulos ab Acheruntinis, & interrogatoria a Materanis tunc temporis, anno nempe 1597. exhibita, super quibus dicti Testes formiter examinati fuerunt; attamen deperditio isthæc verti *nequit* in damnum Ecclesiæ Acheruntinæ, quæ eo in Judicio *victrix* fuit, sed omnis præsumtio militat *contra* Materanos, quibus interest acta non reperiri, ad *Text. in leg.* 2. §. *Divus ff. de Jure Fisci*, *Castrens. cons. 66. in fine lib.* 2., *Odd. cons.* 20. *num.* 29.. *Rot. decis.* 183. *num.* 7., & 10. *coram Cerro decis.* 298. *num.* 24., & *decis.* 329. *num.* 14. *coram Caprara decis.* 3. *num.* 6. *de Subbast. coram clar. me. Falconerio*. Et cum post editam decisionem anno 1600., & relatum Mandatum de manutenendo tamdiu siluere, ab omni culpa non longe procul absunt, ut ubi hujusmodi acta ab ipsis surrepta id noluit, ipsorum tamen negligentia deperdita fuisse fatendum erit, ut in simili dixit *Rota in Romana Pecuniaria* 8. *Februarii* 1734. §. *Excusatio autem coram Me*.

18 Ita eorundem documentorum illegalitas non est exprobanda, quousque processus non exhibetur. Cæterum illegalitatem non probat expressio emissa *in citata decis.* 204. *coram Millino*, ibi ... *Cum præsupposito, quod Jura essent in forma probanti* .., tum quod verba ista perneceesse non important rejectionem, sed potius approbationem, ut edocet *Rota decis.* 729. *num.* 7. *coram Dunozett.*; tum quod expresse legitur in Mandato Rotali Cardinalis Millini, in Sacra Aula originaliter exhibito, ibi ....: *Resolutoque in eadem Ro-*

ta

ta Jura pro parte Civitatis Acheruntinæ exhibita esse in forma probanti . . . ; tum demum , quod superaccessit decisio Eminentissimi Domini Cardinalis Aldrovandi , quæ *approbans* documentorum legalitatem , novas *denegavit* Compulsoriales Materanis , qui postquam decisionem hanc acceptarunt , integrum ipsis non est, quominus de illegalitate iterum exciperent .

19. Quo demum attinet ad diffitam naturam Judicii petitorii, de quo præsens est quæstio , & judicii possessorii , in quo tot actus gesti fuerunt , plana est responsio: Quod utcumque simplex Possessio nihil influat in definitione boni Juris favore Actoris ; attamen cum ex hisce recensitis actibus probata dignoscatur plusquam *centenaria* , & *immemorabilis* possessio , hæc in quolibet judicio subministrat *meliorem* & aptiorem titulum, quo ad causæ proprietatis definitionem rectius deveniri posset : vetustissima enim possessio *vim legis* obtinet , ut eleganter inquit *Ulpianus in leg. 1. fin. ff. de Aqu. pluv. arcen.* , ibi : *Si tamen lex Agri non inveniatur*, Vetustatem vim legis *tenere* , *et Paulus in l. In summa 2. citat. tit.*

20. Eoque minus est admittenda altera exceptio , quod hujusmodi immemorabilis possessio collisa remaneat ex contrariis actibus , quibus adhæsit *decisio* 797. *part.4. diversf. coram Giptio* : quandoquidem singulo quoque actu a DD. sedulo expenso , nullus apparuit tanti roboris & efficaciæ esse : sententia enim Imperialis lata anno 1373. inter Cives Tarentinos, & Castellanetenses super pertinentia Terræ Latertiæ , utcumque enunciet Terram Latertiæ positam & ædificatam esse intus territorium Materæ ; attamen nec probatur *effectum* habuisse , *nec satis esset* , ut quod dimanat a Laicali Potestate super Territorii Secularis pertinentia *influere* possit ad probandos fines Territorii Spiritualis , & Diœcesani , ut ad rem *Rota decis. 1. num. 17. et decis. 3. num. 9. de Offic. Ordinarii coram clar. me. Card. Falconerio* .

21. Litteræ vero Eugenii IV., quibus mandat Vassallis dictorum Locorum , ut obedientiam præstarent Fratri Madio Subdelegato ab Episcopo Motulanen. pro administratione Ecclesiæ Materæ ; præterquam nullam præseferunt legalis Scripturæ speciem , minusque in publico Bullarum Regestro reperiuntur , quinimmo idem Eugenius in aliis litteris contemporanee enarravit: *Eadem* controversa Loca de *Diœcesi Acheruntina esse* , adhuc sunt *irrelevantes* , quia processerunt non in casu definiendi limites Diœcesis Acheruntinæ , & Materanæ, sed ut miserrima temporum expostulavit necessitas , in casu *nudæ*, & *temporariæ* administrationis Ecclesiæ Materanæ cum octo tantum ex dictis decem controversis Locis . Cumque postmodum per novam Antistitis electionem jam *cessaverit* temporariæ administrationis causa ; statim rediit Jurisdictio ad cujusque respective Ecclesias , quarum jura , & Diœcesis

M 2

cesis limites immota semper manserunt, *Clement. Si Summus de Sententia excommunic.*, *ibique Glossa*, *et Fagnan. in cap. Quod a Prædecessore num.* 122. *de Scismaticis*, *Rota decis.* 119. *num* 11. *part.* 19. *Rec.*, *et in Nullius, seu Fulden. Jurisdictionis* 20. *Junii* 1710. *coram bo. me. Ansaldo*.

22. *Irrelevans* quoque dignoscitur Decretum Archiepiscopi Palmerii, factum anno 1483. ad supplicationem Materanorum, ut cogeret ad interessendum in Festivitate S. Eustachii, Protectoris Materæ, Presbyteros utriusque Diœcesis, vel saltem Presbyteros Diœcesis Materæ, in quo enunciantur Loca controversa. Etenim hæc est *simplex* enunciativa emissa citra quæstionem limitum Diœcesis, & contra Acheruntinos absentes, & in actu, quem *inobservatum* esse condoluit ipsamet Universitas Materæ usque de anno 1588.; atque ideo perspicuum fit hujusmodi enunciativas, ad Partium supplicationem emissas contra absentes, *nullum Jus* tribuere posse, ad *Textum in Clementin. Fui de Sent. excummunic.*, *Gratian. discep.* 893. *num.* 24., *Rota penes Prosper. de Territ. seperat. decis.* 18. *num.* 41. *coram Caprara decis.* 610. *num.* 4. *coram clar. me. Falconerio decis.* 24. *num.* 16. *de Offic. Ordin.*

23. *Pari* laborant *irrelevantia* tum solutio Decimarum facta anno 1524. a dictis controversis locis in manibus Exactoris deputati a Capitulo Materano, tum alia Visitatio Ecclesiæ Materanæ de anno 1576. pro consequendo Jubilæo. Sunt enim actus singulares, atque expleti insciis & ignorantibus Acheruntinis. Ad hominem vero retorquetur distributio Olei Sancti ab anno 1585., & successive facta ab Ecclesia Materæ. Quia tunc temporis Archiepiscopus Saracenus, Materæ degens, ante consecrationem protestatus fuit hac de causa nullum oriri debere Ecclesiæ Acheruntinæ *præjudicium*: quo factum est, ut tam dicto anno 1585., quam successivo tempore, ubi contingit Olea Sancta consecrari ab Archiepiscopo Materæ commoranti, per *turnum* acciperentur ab altero ex Locis controversis, & asportarentur ad Ecclesiam Acheruntinam, a *qua* subinde Parochi dictorum decem Locorum recipiebant.

24. Pro *nihilo* etiam habitæ sunt aliæ enunciativæ, tum illa emissa *in decis.* 109. *penes Farinacc.*, quod Oppidum *Latertia*, alterum ex dictis controversis Locis, esset positum in Diœcesi Materana; quia id contingit ex quo jam paulo ante prodita erat postrema *decisio coram bo. me. Giptio* favore Capituli Materani: tum aliæ enunciativæ Eugenii IV., Leonis X., aliorumque Summorum Pontificum, qui inscripserunt: *Dilectis Filiis*, *Populo Civitatis*, *et Diœcesis Materanensis*, perinde ac si Diœcesis nomen, a Civitate sejunctum, ad alia Oppida omnino prætendi debet. Etenim Materana Ecclesia vere suam habet Diœcesim constitutam in toto ejus amplo Territorio, in quo continentur etiam duo Castra, videlicet *Timmarum*, *& Pic-*

torio se ne pubblicò nel tempo medesimo un'altra secondo

& Piccianum : sicque abunde verificantur præfatæ enunciativæ. Licet cæteroquin non paucæ adsunt finitimæ Civitates in eadem Provincia Apuliæ, quæ Diœcesim restrictam habent ad proprium Territorium, ut enumerat *Ughell. Italia Sacra Tom. 7. pag.* 151., *et seqq.*, *et pag.* 930., *et* 1147.. *et seqq.*

25. *Inutiliter* quoque oppositum est: *Præfata* decem loca longe abesse supra triginta & quinquaginta milliaria ab Ecclesia Acheruntina, atque majorem habere cohærentiam & affinitatem cum Ecclesia Materana, cui profecto subesse æquum est. *Prompta* enim occurrit responsio: Vicinitatem simplicem constituere præsumtionem, & locum habere posse in dubio, nequaquam vero in *concursu immemorabilis* possessionis Ecclesiæ Acheruntinæ, quæ alterius Jurisdictionem majori vicinatu subnixam penitus repellit, ut per *Text. in cap. Cum Causam de probat.* hisce fere terminis respondit *Rota in Juvenacen. jurisdictionis* 28. *Martii* 1732. §. *Minime attenta* 11. *coram R. P. D. meo Millino*. In *nihilo* etiam obstante quod in medio, nempe inter Civitatem Acheruntinam, & dicta loca, posita fuerit Diœcesis Montis Pelosii; sive quia id *sæpe* contigisse videtur *aliis* Ecclesiis, & Metropolitanis antiquissimis, per amplam habentibus Diœcesim, ut pluribus confirmari posset exemplis: sive *demum* quia eadem Civitas Montis Pilosi, ante ipsius erectionem in Cathedralem, erat itidem Acheruntinæ Ecclesiæ Terra Diœcesana, & quæ una cum dictis decem locis constituebat rectam, & continuam lineam Territorialem, cujus proinde intersecatio inducta per novam erectionem in Cathedralem potius confirmat *pertinentiam* eorumdem decem locorum.

26. *Nullo* tandem numero in sensu Dominorum habiti sunt *ceteri contrarii* actus, & relationes Episcoporum ad Sacram Congregationem Concilii, quia singulares deteguntur, & *aliis* longe *validioribus collidi* videntur, atque per decisionem Eminentissimi Domini Cardinalis Aldrovandi, jam acceptatam, *circumscripti* declarantur; & *demum* quia hujusmodi Episcoporum relationes simpliciter enarrant Acheruntinam Diœcesim divisam esse in Superiorem, & Inferiorem, & in ista, quoad aliqua Oppida, Materanenses prætensionem habere, nihil ceteroquin super omnimoda eorumdem pertinentia ad Diœcesim Materanam sententiam proferunt. Quamobrem hujusce generis probationes *inefficaces* sunt ad irrogandum præjudicium Ecclesiæ Metropolitanæ, dum statutum est: Summo Romano Pontifici id *specialiter* esse *reservatum*, ad bene firmata *in citata Juvenacen. Jurisdictionis* 28. *Martii* 1732. §. *ultimo*, *& penultimo coram R.P.D. meo Millino*. -- Et ita utraque &c.

do lo ſtile della Curia Romana, colla quale volleſi rivocare di nuovo la deciſione fatta *coram Giptio* nel 1597. (1).

to, e confini
: due Chieſe,
:ritti da tante
ioni.

XVII. Abbiamo adunque a pro della Chieſa di Acerenza e titolo e poſſeſſo, dichiarato e cuſtodito con le più ſolenni deciſioni della Rota Romana, che mai altra conſimile cauſa ſiaſi in quel ragguardevole Tribunale agitata, e deciſa: abbiamo già deſcritto lo ſtato dell' una Chieſa e dell'altra: ne abbiamo diſegnati i confini, cui non ſia mai lecito violare ed infrangere: ed abbiamo finalmente determinato, che la Cattedra di Matera, ſiccome per via di fatto ſi ſottraſſe dall' ubbidienza della principal Cattedra Acheruntina; e ſiccome fu per le circoſtanze de' tempi tollerato un tal paſſo irregolare, e ſopra di una tale tolleranza videſi ſtabilito con progreſſo

(1) *Eadem ſuper Deciſione bon.mem. Giptii -- Lunæ 7. Februarii* 1735. Ne quid impedimenti eſſet, quominus juxta Sacri noſtri Tribunalis ſtylum extra peculiare dubium, *revocari* poſſet antiqua Deciſio coram bon. mem. Giptio edita in hac cauſa *die* 4. *Junii* 1797, licet per errorem inſcripta *anno* 1594. *in part.* 4. *diverſor. deciſ.* 794. hoc aliud ſubſcripſi dubium: *An ſit ſtandum, vel recedendum ab ultimo loco Deciſis coram bon.mem. Giptio:* exemplum ſecutus Deciſionis editæ *die* 8. *Junii* 1733. *coram Eminentiſſimo Domino Card. Cincio, in Romana Fideicommiſſi de Stephanis ſuper deciſione Pamphilii*, eoque Domini propoſito ſecundum ea, quæ in contemporanea deciſione lato calamo expenſa ſunt, reſcriptum eſt: *Pro receſſu a Deciſis*: Non enim e conſpectu immemorabilis poſſeſſionis Eccleſiæ Acheruntinæ ſuper decem locis, de quibus agitur, *ſubſiſtere* poteſt, favore Eccleſiæ Matheranæ, vel *ſimplex vicinitatis præſumtio* in dubio tantum admittenda, vel *expreſſio* in antiquis Inſtrumentis, & Apoſtolicis Litteris emiſſa; quia *nullam* legalitatis ſpeciem habent, & legitimæ probationis carent fulcimento, ac *prorſus irrelevantes* deteguntur, ut jam prius adverſus eandem deciſionem bon.mem. Giptii obſervatum eſt *in deciſ.* 204. *in fine coram clar. mem. Cardinale Millino*, & late reſponſum eſt in contemporanea mea Deciſione, ad quam DD. remiſſive ſeſe habuerunt — Et ita utraque &c.

ſo di tempo il titolo d' independenza ; così ove intraprese ſopra le altre Terre, e gli altri luoghi della Chieſa Acheruntina ſua madre, ſi dovette ne' ſuoi limiti ricondurre; e convenne darſi freno agli *ulteriori* inconvenienti, come la provvida Curia Romana ſtimò dover fare, con preſcrivere i limiti, i confini, e ſeguentemente lo ſtato dell' una Chieſa e dell' altra.

E mezzi da co ſervargli in av nire. Nuove traprese de' Ma rani, ed altro m dato Rotale 1750.

XVIII. Ma quali ſaranno que' mezzi, onde in proceſſo di tempo l'una Chieſa non intraprendeſſe nell'altra? Si dovrà forſe invigilare ſopra gli Acheruntini, come coloro che aveſſero alcuna volta turbata la Chieſa Materana, con avervi preteſo, come ſenza fallo l' avrebbero potuto, richiamandoſi agli antichi diritti, l' eſercizio di giuridizione d' una Città, già prima Terra Dioceſana, e poi ſottrattaſi per via di attentati, nè con altro titolo e difeſa, che di tolleranza? Non ſi è veduto nel corſo di tanti ſecoli, che gli Acheruntini aveſſero mai ciò preteſo. All' incontro non ſi ſaprebbe con quali termini eſprimere la petulanza de' Materani, i quali tutta la lor cura e vigilanza collocarono mai ſempre in raccogliere opportunamente alcun vantaggio dalle favorevoli circoſtanze, che non mancano a coloro, i quali invigilano ad occupare l'altrui; ed a trarre profitto da ogni qualunque leggieriſſima occaſione, che in apparenza poteſſe loro giovare. Convien dunque ripetere e dire, quali ſaranno que' mezzi a poter conſervare all' una Chieſa ed all'altra la ſua pace e quiete? La prima è contenta del ſuo, l' altra intraprende. Coloro, i quali hanno d' ambedue il governo, poſſono ripararvi ſoltanto, ove non forniſcono a colei ch'intraprende alcun preteſto, ed alcuna circoſtanza, che poteſſe in alcun modo turbare la tranquillità dell' altra, la quale è ragionevolmente timida e pauroſa, come l'han renduta le paſſate calamità; ed

in

 15

è conciossiachè vi furono alcune altre cose, che si dichiararono dalla Rota Romana a pro degli Acheruntini; non sarà fuor di luogo darne un breve ragguaglio.

XIX. Primieramente si dice, che la Curia, el Vicario Generale della Chiesa di Matera non avendo voluto ubbidire a' precedenti mandati, ed essendo proceduto ad alcuni atti nella Diocesi Acheruntina, e massimamente ne' sopraddetti diece luoghi colla denominazione di Vicario, e della Curia Materana; erano perciò incorsi nelle pene, e censure contenute ne' predetti Mandati: e che oltre a ciò essendo anche venuto a notizia della Rota Romana, che l'Arcivescovo per la sua infermità intendeva deputare per la visita della Diocesi Acheruntina, e specialmente de' diece luoghi, il Vicario Generale Materano, ed a costui in occasione della sua assenza abbandonar

Si spiega quel c[he] si contiene nel s[u]detto mandato: [e] ne, nelle quali i[n]corsero i Mate[ra]ni: e nuove p[re]tensioni dell' Ar[ci]vescovo, alle qu[a]li si accorre.

6

N

alios actus fieri solitos per Reverendissimos Archiepiscopos, Ecclesiam, Capitulum, Clerum, & Vicarios Generales Acheruntinos TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE, in locis, & personis eorum Diœcesis, & signanter in & super omnibus infrascriptis locis, nempe *Milionico*, *Montecaveoso*, *Genusio*, *Latertia*, *Bernalda*, *Turrimaris*, *Pistitio*, *Ogiano*, *seu Ferrandina*, *& Griptulis*, tamquam in locis, & personis de Diœcesi ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ; illaque, & illos nominandi pro locis, & personis de Diœcesi ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, in omnibus & quibuscumque actibus, ac insuper fuisse alias, & sub die tertia Octobris 1732. coram Eminentissimo Cardinale Aldrovando, tunc Sacræ Rotæ Decano expeditum Mandatum, seu Instrumentum Decreti pro purgatione attentatorum, pro circumscriptione omnium & singulorum actuum, quomodolibet, & quovis tempore gestorum per Reverendissimum Capitulum, Clerum, & Vicarios Generales, & Curiam Materanen., & alios quoscumque contra formam, & tenorem dicti *Mandati de manutenendo*, ac in præjudicium Jurisdictionis dictorum Archiepiscopatus, Ecclesiæ, Capituli, Cleri, & Vicariatus Generalis, & Curiæ Acheruntinæ, in Diœcesi ejusdem, & signanter in præfatis decem locis, eorum locorum personis, & cum inhibitione prætenso Archiepiscopatui, & Vicariatui Generali, & Curiæ Materanensi, ne au-

donar il governo di tutta la Diocesi Acheruntina , in grave pregiudizio della giurisdizione , e de' diritti della Chiesa Metropolitana di Acerenza , di quell' Arcivescovato, del Vicariato Generale, della Curia, del Capitolo, e del Clero Acheruntino, contra la forma de'precedenti Mandati , e delle Decisioni passate in cosa giudicata, chiestovi il conveniente riparo, fu risoluto in primo luogo: *Quatenus . . . citetis , & citari faciatis , & procuretis ipsum Reverendissimum Capitulum , & Clerum Materanum , necnon Procuratorem Fiscalem , aliosque quoscumque Officiales prætensi Archiepiscopatus , Vicariatus , & Curiæ Ecclesiæ Materanensis , ex adverso Principales , omnesque*

auderent denominare prædicta loca, ut supra descripta , illorumque personas de *Diœcesi Materanensi* ; nec in illis , aut aliis ejusdem Diœcesis Acheruntinæ aliquem actum *Jurisdictionis exercere* ; eorumdemque dictorum locorum personis, ne pariter auderent aliam Jurisdictionem , & Superioritatem , quam præfatæ Ecclesiæ Acheruntinæ , illiusque Archiepiscopatus , & Vicariatus Generalis agnoscere , prout latius in litteris desuper expeditis , ad quas &c. Cum vero Reverendissimus Vicarius Generalis , & Curia Ecclesiæ Materanensis præcitatis litteris , mandatis , & inhibitionibus, eisdem legitime præsentatis & notificatis eum effectu, parere & obedire detractaverunt , ac ad aliquos actus in dicta Diœcesi , locis , & personis , & signanter cum *denominatione* Vicarii , & & Curiæ *Materanensis contra* formam dictarum litterarum desuper expeditarum , suis loco , & tempore justificentur , *nulliter* & attentate processerint , ideoque pœnas , & censuras, in eisdem litteris , & mandatis contentas, incurrerint ; nec non nuper ad notitiam Dominorum Exponentium devenerit , quod Illustrissimus hodiernus Archiepiscopus, *gravi morbo* correptus , intendat deputare pro Sacra Visitatione Diœcesis Acheruntinæ , & signanter nominatorum decem locorum , eundem Dominum Vicarium Generalem Materanen. ; eique insuper , occasione suæ absentiæ a Diœcesi, committere gubernium totius ejusdem Diœcesis Acheruntinæ , & præsertim decem locorum, in *grave præjudicium* Jurisdictionis, & Jurium dictæ Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ , ejusque Archiepiscopatus , Vicariatus Generalis, Curiæ , Capituli, & Cleri Acheruntini *contra* formam prædictarum litterarum , & mandatorum , & decre-

que alios & ſingulos in executione præſentium nominandos, & cognominandos perſonaliter, ſi eorum perſonas commode habere poteritis, alioquin in Majori Eccleſia Materana, & hoſpitio eorum ſolitæ habitationis, ſi tutus vobis patuerit acceſſus, prout nos ex parte Sanctiſſimi Domini Noſtri Papæ eoſdem CITAMUS *per præſentes, quatenus, trigeſima die ab executione Præſentium, compareant Romæ in judicio legitime coram nobis per ſeſe, vel per Procuratores*

N 2 *ſuos*

cretorum in rem judicatam tranſactorum; propterea inſtitutum fuit penes nos, uti ſubrogatus in locum dicti Eminentiſſimi Aldrovandi, quatenus dignaremur de opportuno juris remedio eiſdem inſtantibus providere; præſentes litteras *citatoriales*, & *inhibitoriales* extra Romanam Curiam, & ad Partes relaxare: nos igitur inſtantiæ hujuſmodi tamquam juſte annuentes, Apoſtolica auctoritate nobis commiſſa, qua fungimur in hac parte, vobis omnibus & ſingulis ſupradictis, & veſtrum cuilibet in ſolidum committimus, & virtute Sanctæ Obedientiæ, & ſub mille ducatorum auri de Camera locis Piis applicandis, & in Juris ſubſidium, Excommunicationis, aliiſque ſub ſententiis, cenſuris, & pœnis, ſtricte accipiendis, mandamus: *Quatenus* ſtatim viſis, receptiſque præſentibus, & poſtquam tenore præſentium pro parte, & ad inſtantiam ſupradictorum Reverendiſſimi Capituli, & Canonicorum Metropolitanæ Eccleſiæ Acheruntinæ, ac Illuſtriſs. Univerſitatis dictæ Civitatis, fueritis requiſiti, ſeu alter veſtrum fuerit requiſitus, citetis & citari faciatis, & procuretis ipſum Reverendiſſimum Capitulum, & Clerum Materanum, necnon Procuratorem Fiſcalem, alioſque quoſcumque Officiales prætenſi Archiepiſcopatus, Vicariatus, & Curiæ Eccleſiæ Materanenſis, exadverſo Principales, omneſque alios & ſingulos in executione præſentium nominandos, & cognominandos perſonaliter, ſi eorum perſonas commode habere poteritis, alioquin in Majori Eccleſia Materana, & hoſpitio eorum ſolitæ habitationis, ſi tutus vobis patuerit acceſſus, prout nos ex parte Sanctiſſimi D. N. Papæ eoſdem citamus per præſentes: *Quatenus*, trigeſima die ab executione præſentium, compareant Romæ in judicio legitime coram nobis per ſeſe, vel per Procuratores ſuos legitimos AD VIDENDUM PUROARI ATTENTATA in ſpretum litterarum Executorialium, & mandati de manutendo, decretorumque Rotalium, ut præmittitur, expeditorum, eorumdemque Prætenſorum, & notificatorum commiſſa, poſt eorumdem præſentationem & notificationem, & pro effectu purgationis illorum CIRCUMSCRIBI, CASSARI, ET ABOLERE OM-

6

ʃuos legitimos, ad videndum PURGARI ATTENTATA IN SPRETUM *litterarum Executorialium, & Mandati de Manutenendo, decretorumque Rotalium, ut præmittitur, expeditorum, ejuſdemque Prætenſorum, & Notificatorum commiſſa, poſt eorundem præſentationem, & notificationem; & pro effectu purgationis illorum* CIRCUMSCRIBI, CASSARI, & ABOLERI OMNES & QUOSCUMQUE ACTUS CONTRARIOS DESUPER GESTOS; & *ad dicen-*

OMNES ET QUOSCUMQUE ACTUS CONTRARIOS DESUPER GESTOS; & ad dicendam, & allegandam cauſam, quare non debeant ſeipſos incidiſſe in pœnas, cenſuras, & ſententias in eiſdem litteris, & mandatis latius contentas, deducendum eorum jura, ſi quæ &c. Certificantes eoſdem ſic citatos, quod ſi in termino præfixo non comparuerint; nos nihilominus ad præfati Comparentis inſtantiam, ſervatis quatuor terminis ad docendum de *paritione*, aliiſque de jure & ſtylo ſervandis, per Audientiam Publicarum Litterarum Contradictarum SS. D. N. Papæ, ut *moris* eſt, contra Contumaces procedemus in cauſa hujuſmodi ad ſententiam declaratoriam, aliaque juris, & facti remedia graviora, dictorum Citatorum contumacia, vel abſentia non obſtantibus: INHIBEMUS INSUPER AUCTORITATE APOSTOLICA PRÆDICTO PRÆTENSO ARCHIEPISCOPATUI, VICARIATUI GENERALI, CURIÆ MATERANENSI, illiuſque Officialibus adverſum, ac aliis quibuſcumque in executione præſentium nominandis & cognominandis, ne ſub antedictis pœnis, & cenſuris AUDEANT, SEU PRÆSUMANT QUEMCUMQUE ACTUM JURISDICTIONALEM EXERCERE IN DICTA DIŒCESI ACHERUNTINA, & *ſignanter* in dictis decem locis, nec in illa, & illis Sacram Viſitationem, ſeu gubernium ſub denominatione Vicarii, & Curiæ *Materanæ peragere*, nec aliquid aliud *innovare*, ſeu denuo attentare in hujuſmodi cauſſa, ſub pœnis attentatorum, & cenſurarum, in præjudicium ſupradicti Reverendiſſimi Capituli, & Canonicorum Eccleſiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, illiuſque Archiepiſcopatus, & Vicariatus Generalis, & Curiæ, ac Illuſtriſſimæ Univerſitatis principalium, & in Juriſdictionis noſtræ, immo verius Sanctæ Sedis Apoſtolicæ vilipendium, & contemptum, quovis ſub prætextu, cauſa, vel quæſito colore; SED OMNES ET SINGULI ACTUS JURISDICTIONALES TAM JUDICIALES, QUAM EXTRAJUDICIALES, IN DICTA DIŒCESI ACHERUNTINA FIERI TANTUM DEBEANT A VICARIO, ET CURIA ACHERUNTINA, EJUSQUE OFFICIALIBUS SUB EXPRESSA DENOMINA-TIO-

dicendam, & allegandam caussam, quare non debeant seipsos incidisse in pœnas, censuras, & sententias in iisdem litteris, & mandatis latius contentas, deducendum eorum jura, si quæ &c. Certificantes eosdem sic citatos, quod si in termino præfixo non comparuerint, nos nihilominus ad præfati Comparentis *instantiam, servatis quatuor terminis ad docendum de paritione, aliisque de jure, & stylo servandis per Audientiam Publicarum Litterarum Contradictarum SS. D. N. Papæ, ut moris est, contra Contumaces procedemus in caussa hujusmodi ad sententiam declaratoriam, aliaque juris, & facti remedia graviora, dictorum Citatorum contumacia, vel absentia non obstantibus.* 6

XX. In secondo luogo si venne con chiari termini a dichiarare: Che non fosse lecito al preteso Arcivescovato, e Vicariato Generale della Curia Materana, ed agli Ufiziali di quella, esercitare qualsisia atto giuridizionale nella Diocesi Acheruntina, e massimamente ne' diece luoghi controversi, Proibizioni fatte a medesimi.

TIONE, INTITULATIONE, ET SUBSCRIPTIONE VICARIATUS, ET CURIÆ ACHERUNTINÆ, ET NON ALIAS &c. ad formam dictorum mandatorum, sub eisdem pœnis, & censuris; quod si secus factum fuerit, totum revocare, & in pristinum statum reducere curabimus, justitia mediante; absolutione vero in præmissis Nobis, vel Superiori nostro tantummodo reservata. In quorum fidem has præsentes fieri, & per Notarium nostrum infrascriptum scribi, & publicari mandavimus, sigillo solito & consueto communiri. Datum Romæ ex Palatio nostræ solitæ residentiæ sub anno a salutifera Nativitate D.N.J.C.1750. die vero 13. mensis Februarii, Pontificatus autem SS. in Christo Patris, & D. N. D. Benedicti Divina Providentia Papæ XIV. anno ejus decimo, præsentibus Dominis Vincentio Civellio, & Benedicto Amicis Connotariis testibus &c. Adest sigillum impressum in forma. Et quia Dominus Petrus Sparagana, Sacri Palatii Apostolici causarum, & Sacræ Romanæ Rotæ Notarius, de præmissis rogatus fuit, ideo præsens publicum Citationis cum inhibitione instrumentum, pro eodem D. Sparagana, ego Cyprianus Blondus Connotarius subscripsi, & signavi, & publicavi rogatus in fidem &c. adest signum &c.

versi; aggiugnendosi, che non fosse lecito al preteso Arcivescovato, ed a' suoi Ufiziali far la Santa Visita nella predetta Diocesi, o governarla colla denominazione di Vicario, e Curia Materana, nè d'innovare alcun' altra cosa, colle seguenti parole: *INHIBEMUS INSUPER AUCTORITATE APOSTOLICA PRÆDICTO PRÆTENSO ARCHIEPISCOPATUI, VICARIATUI GENERALI, CURIÆ MATERANENSI, illiusque Officialibus, ac aliis quibuscumque in executione præsentium nominandis, & cognominandis, ne sub antedictis pœnis, & censuris AUDEANT, SEU PRÆSUMANT QUEMCUMQUE ACTUM JURISDICTIONALEM EXERCERE IN DICTA DIOECESI ACHERUNTINA, & signanter IN DICTIS DECEM LOCIS, nec in illa, & in illis SACRAM VISITATIONEM, seu gubernium sub denominatione Vicarii, & Curiæ MATERANÆ peragere, nec aliquid aliud innovare, seu DENUO ATTENTARE in hujusmodi causa sub pœnis attentatorum*. Dopo sì solenne inibizione segue la dichiarazione: *Sed omnes & singulos actus jurisdictionales tam judiciales, quam extrajudiciales in dicta Diœcesi Acheruntina fieri tantum debeant a Vicario, & Curia Acheruntina, ejusque Officialibus, sub expressa denominatione, intitulatione, & subscriptione Vicariatus, & Curiæ Acheruntinæ, & non alias*.

altre cose, ilevano da erzo mandato pro degli itini.

XXI. Ecco il tenore del terzo *Mandato Rotale*, col quale in esecuzione de' precedenti si vollero prescrivere i limiti giurisdizionali di una Chiesa e dell' altra: e da quello fra le altre cose si rileva quanto si è da noi nel precedente capitolo dimostrato: cioè che la sola Chiesa di Acerenza, e la sola Diocesi Acheruntina si è riconosciuta dalla Curia Romana colla qualità di Chiesa ARCIVESCOVALE, e con quella di ARCHIDIOCESI: che all'incontro la Chiesa di Matera non è decorata

 91

rata d'un tal titolo, ove denominandosi la Cattedra di Matera, si fa mai sempre uso dell'aggiunto di PRETESO Arcivescovato. Si rileva in oltre, chel *preteso Arcivescovato* di Matera, e suo Vicariato Generale, non abbia punto che fare col *vero Arcivescovato*, e Vicariato Acheruntino: e che perciò niuno Ufiziale della Curia Materana può mai esercitare alcun atto giuridizionale sopra la Diocesi Acheruntina, e spezialmente delegarsi la Santa Visita, ed il governo a costoro; di maniera che tutto si va a risolvere, che il solo Vicario Generale di Acerenza, e gli Ufiziali di quella Curia, e niun altro possa esercitare tutti gli atti giudiziali, ed estragiudiziali, fra' quali è compresa la delegazione della Visita, a cui è relativa la inibizione fatta all'Arcivescovo: che l'Arcivescovo, senza violare le preminenze della Chiesa Acheruntina, la giuridizione di quella, e le decisioni della Rota Romana, non può in conto veruno investire la Curia Materana, il Vicario, ed i suoi Ufiziali di alcuna facoltà, onde alcun atto giurisdizionale esercitasse nella Diocesi Acheruntina, qual sarebbe la *Visita*, e cose somiglianti: e perciò dovendo l'Arcivescovo per mezzo de' suoi Ufiziali governare le due Chiese distinte fra loro; fa bisogno, ch'egli, per non confondere le giuridizioni dell'una e dell'altra, non comunichi a' Ministri ed Ufiziali dell'una, alcun atto giuridizionale ai Ministri dell'altra; acciocchè non si confondano gli atti giuridizionali, e non si rechi pregiudizio così all'una Chiesa, che all'altra.

XXII. Converrà di nuovo ragionare di quest' ultimo *mandato* Rotale nel seguente capitolo, ove dovremo far palesi i fierissimi attacchi, che contro a quelli fecero i Materani quì in Napoli nella spedizione del Regio *Exequatur* (Altre due resoluzioni fatte in Roma.)

tur. Frattanto, per non interrompere l'ordine de' tempi, egli è acconcio di riferire due altre *Risoluzioni*, fatte in Roma l'anno 1751., e nel 1753.: la prima comprende una sentenza della Camera Appostolica a favor della Chiesa Metropolitana Acheruntina; e la seconda è una Resoluzione della Congregazione de' Vescovi e Regolari.

vi di esse. XXIII. Nella Camera Appostolica si trattò così il punto della erezione della Chiesa Materana in Cattedra, e l'unione di questa alla principal Cattedra Acheruntina, come il punto della *manutenzione* nel quieto e pacifico possesso di tutte le preminenze, e massimamente di quella d'esercitar privativamente la giurisdizione, e tutti i diritti Metropolitici nella Diocesi, ed intera Provincia Acheruntina così *Sede plena*, come *vacante*; ed altresì il punto della prenominazione degli Arcivescovi della principal Chiesa Metropolitana di Acerenza, in tutte le sottoscrizioni, ed atti giudiziali, da farsi dentro e fuori la Diocesi. Ecco la sentenza sopra i tre punti divisati: *Sententiamus, Bullam præfatam Sanctæ Memoriæ Innocentii III. editam die X. Idus Maji 1203., præseferentem erectionem, TUM PRIMO factam, Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ac simplicem illius unionem prælaudatæ priori Cathedræ Acheruntinæ, ABSQUE ULLA dictarum praeminentiarum, & jurium METROPOLITICORUM COMMUNICATIONE, fuisse & esse observandam, & exequendam, prout observari & exequi volumus, & mandamus: EANDEM Ecclesiam Metropolitanam Acheruntinam, ejusque Reverendissimum Capitulum, & Canonicos, & Clerum fuisse & esse MANUTENENDOS in QUIETA & pacifica POSSESSIONE, seu quasi libere & PRIVATIVE fruendi omni-*

bus

bus præeminentiis, necnon PRIVATIVE pariter exercendi tam Sede plena, quam vacante JURISDICTIONEM, & jura omnia Metropolitica, per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ANTE, quam POST unionem prædictam exerceri SOLITA, vigore litterarum Apostolicarum. E finalmente si dichiarò sul punto della prenominazione: Che gli Arcivescovi Acheruntini *pro tempore in omnibus subscriptionibus, & actibus tam judicialibus, quam extrajudicialibus, faciendis tam in Civitate, Diœcesi, & Provincia Acheruntina, quam extra, PRÆFERENDUM, ac PRÆPONENDUM semper fore & esse titulum ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ PRIORIS CATHEDRÆ titulo Ecclesiæ Materanæ, eidem priori Cathedræ SIMPLICITER tantum unitæ*. Furono quindi dichiarate nulle ed irrite l'eccezioni opposte da' Materani: fu loro imposto *perpetuo silenzio*: e furono condennati alle spese, siccome apparisce dalla sentenza, che interamente nella nota trascriviamo (1).

O Le

(1) SENTENTIA A. C. *favore Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ super privativæ Jurisdictione Metropolitica*. Flavius Chisius caussarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Generalis Auditor, Romanæque Curiæ Judex Ordinarius, a SS. Dom. nostro Papa specialiter electus & deputatus, necnon sententiarum quoque, & censurarum tam in eadem Romana Curia, quam extra eam latarum, ac litterarum Apostolicarum quarumcumque Universalis, & merus Executor. Noverint universi & singuli hoc præsens publicum sententiæ instrumentum visuri, lecturi, legique pariter audituri, quod introducta coram nobis, seu potius R. P. D. Balthasarre Cincio, nostro in Civilibus Locumtenenti, & per acta infrascripti Notarii, lite & causa pro parte & ad instantiam infrascriptæ Venerabilis Ecclesiæ Metropolitanæ Civitatis Acheruntinæ, ejusque Rmi Capituli, Canonicorum, & Cleri Principalium, contra & adversus Venerabilem Ecclesiam, & Rmum Capitulum, ac RR. Canonicos Civitatis Materæ, ex adverso principales, de & super observatione & executione litterarum Apostolicarum S. M. Innocentii III. editarum VII. Idus Maji anni 1203., seu &c. super erectione Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ejusque unione priori Cathedræ Acheruntinæ, ac super manutentione in quieta & pacifica possessio-

nseguenze, i traggono rapportate : si confer- illa Chiesa runtina l'e- io di tutta ridizione, e desimi dirit- tropolitici, be mai sem-

XXIV. Le riflessioni, che nascono dalle trascritte parole, sono uniformi all'antico stato, da noi chiaramente esposto nel precedente capitolo. Si è da noi dimostrato, che la Chiesa di Matera era prima compresa nella Diocesi Acheruntina: e che non prima del 1203. fu da Innocen-

cessione, seu quasi jurisdictione *libere* & *privative* fruendi omnibus praeminentiis, necnon similiter *privative* exercendi Jurisdictionem & jura omnia Metropolitica in Archidioecesi, & tota Provincia Acheruntina, tam *sede plena*, quam *vacante*, necnon super *praenominatione* per Reverendissimos Archiepiscopos *pro tempore* adhibenda, & sumenda a *priori* Ecclesia Metropolitana *Acheruntina*, in omnibus subscriptionibus & actibus tam judicialibus, per dictos Reverendissimos Archiepiscopos faciendis tam in Civitate, Dioecesi, & Provincia Acheruntina, quam extra, rebusque aliis, &c. citato hic in Curia D. *Cajetano Fiscer*, illorum Procuratore ad omnes & singulos actus, per SS. D. Nostri PP. Cursores ser., ut moris est: dictus R. P. D. Cincius Locumtenens noster praefatus, visis juribus in actis productis, & ad caussam facientibus, ac servatis omnibus de *Jure* & de stilo Curiae servari solitis; tandem die infrascripta suam tulit & promulgavit sententiam definitivam, tenoris sequentis: *Christi* nomine invocato P. T. S., & solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram definitivam sententiam, quam de Jurisperitorum consilio in his scriptis ferimus in caussa & caussis, quae primo, & in prima, seu alia veriori coram nobis versae fuerunt & vertuntur instantiae inter Venerabilem Ecclesiam Metropolitanam Civitatis Acheruntinae, ejusque Reverendissimum Capitulum, Canonicos, & Clerum, actores ex una, & Ven. Ecclesiam, ac Reverendissimum Capitulum & Canonicos Civitatis Materae, reos conventos Partibus ex altera, de & super executione & observatione litterarum Apostolicarum S. M. Innocentii III. editarum VII. Idus Maji 1203., seu &c. super *erectione* Ecclesiae Materanae in Cathedram, ejusque *unione* priori Cathedrae Acheruntinae, ac respective super *manutentione* in quieta & pacifica possessione, seu quasi *libere*, & *privative* fruendi omnibus praeminentiis, necnon similiter privative *exercendi* Jurisdictionem & Jura omnia Metropolitica in Archidioecesi, & tota Provincia Acheruntina, tam Sede plena, quam *vacante*, necnon super *praenominatione* per Reverendiss. Archiepiscopos pro tempore adhibenda, seu sumenda a priore Ecclesia Metropolitana Acheruntina in omnibus subscriptionibus, & actibus tam judicialibus, quam extrajudicialibus, per dictos Archiepiscopos faciendis tam in Civitate, Dioecesi & Provincia Acherun-

cènzo III. eretta in Cattedra; e così appunto si dichiara dalla Camera Appostolica, ove si disse: *Che* la erezione in Cattedra fu fatta la prima volta nel 1203. : si è da noi dimostrato, che questa erezione in Cattedra si ridusse ad una *semplice onorificenza*; perciocchè

runtina, quam extra, rebusque aliis in actis caussæ & caussarum hujusmodi latius deductis: *Dicimus, pronunciamus, decernimus, & definitive sententiamus*, Bullam præfatam S. M. Innocentii III. edit. die VII. Idus Maji 1203., seu &c. præseferentem erectionem, tunc primo factam, Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ac simplicem illius unionem prælaudatæ priori Cathedræ Acheruntinæ absque *ulla dictarum præeminentiarum, & Jurium Metropoliticorum* communicatione, *fuisse & esse observandam & exequendam, prout observari & exequi volumus & mandamus*: eamdemque V. Ecclesiam Metropolitanam Acheruntinam, ejusque Reverendissimum Capitulum, & Canonicos, & Clerum fuisse & esse *manutenendos* in quieta & pacifica possessione, seu quasi *libere* & *privative* fruendi omnibus præeminentiis, *necnon privative pariter exercendi* TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE JURISDICTIONEM, *& jura omnia* Metropolitica per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ante, quam post unionem prædictam, *exerceri solita*, vigore litterarum Apostolicarum præcedentium Pontificum, signanter SS. M. M. Alexandri II., Paschalis II., Eugenii III., & Innocentii III.; & *Manudatum* de manutenendo, & aliud quodcumque desuper necessarium & opportunum favore dictæ V. Ecclesiæ Acheruntinæ, ejusque Reverendissimi Capituli & Canonicorum *decernendum*, & *relaxandum* fore & esse, prout decernimus, & relaxamus; exceptionemque prætensæ Communicationis, earundem præeminentiarum, Jurisdictionis, & Jurium Metropoliticorum, omnesque alias per dictam V. Ecclesiam Materanam, ejusque Capitulum & Canonicos oppositas, atque jactatas non *obstitisse*, neque *obstare*, sed tanquam *irritas*, & *insubsistentes* rejiciendas fore & esse, prout rejicimus: eidemque V. Ecclesiæ Materanæ, ejusque Capitulo & Canonicis de *& super præmissis perpetuum silentium imponimus, ac imponi volumus & mandamus*; *Partem victamque Victrici in* expensis *condemnamus*, quarum taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservamus, & ita dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, & definitive sententiamus, non solum præmisso, sed & omni alio meliori modo &c. Item per caput omnino diversum & separatum, Christi nomine repetito, dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, & *definitive* sententiamus: Per Reveren-

chè nell'atto della erezione fu unita *perpetuamente* alla principal Cattedra Acheruntina; e che perciò non le furono comunicati que' dritti, che privativamente appartenevano alla Chiesa Metropolitana. Quindi si dichiarò dalla Camera Appostolica, che una tal semplice unione, fatta

verendissimos Archiepiscopos Acheruntinos pro tempore, in omnibus subscriptionibus & actibus tam judicialibus, quam extrajudicialibus faciendis tam in Civitate, Diœcesi & Provincia Acheruntina, quam extra, *præferendum, ac præponendum semper fore & esse titulum* Ecclesiæ Acheruntinæ prioris *Cathedræ, titulo Ecclesiæ* Materanæ, *eidem priori Cathedræ* simpliciter *tantum unitæ*; *exceptionemque* prætensæ *alternativæ* prænominationis dictarum Ecclesiarum, omnesque alias per dictam V. Ecclesiam, & Capitulum Materanum oppositas, seu jactatas, tamquam *nullas, irritas*, & irrelevantes non *obstitisse*, *neque obstare*, sed rejiciendas fore & esse, prout rejicimus, deque & super præmissis, eidem Ecclesiæ Materanæ, ejusque Capitulo *perpetuum silentium imponimus*, *idemque in expensis condemnamus*, quarum taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservamus: & ita dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, & definitive sententiamus, non solum præmisso, sed & omni alio meliori modo &c. Ita pronunciavi Ego B. *Cincius A. C. Locumtenens*. Quam quidem præinsertam sententiam, & omnia & singula præmissa, vobis omnibus & singulis prædictis intimamus, insinuamus, notificamus, & ad notitiam deducimus, deducique volumus & mandamus per præsentes, ne de præmissis ullo nunquam tempore ignorantiam aliquam præsumere possitis, seu allegare valeatis, ac insuper in executione præinsertæ sententiæ, universis & singulis Illustriss. & Reverendiss. DD. Archiepiscopis, & Episcopis locorum Ordinariis, eorumque Vicar. Generalibus, aliisque Judicibus Ecclesiasticis, & Justitiæ Ministris, quocumque nomine nuncupatis, committimus, & virtute Sanctæ Obedientiæ stricte præcipiendo mandamus: Quatenus statim visis & receptis Præsentibus, & postquam Præsentium vigore fueritis requisiti, ex parte nostra, immo verius Apostolica auctoritate sub suspensionis a Divinis, interdicti ab ingressu Ecclesiæ, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis debeatis, & quilibet ipsorum, ad quem spectat &c., debeat prænarratam Bullam S. M. Innocentii III. editam VII. Idus Maji 1203., seu &c., præferentem erectionem, tunc primo factam, Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ac *simplicem* illius unionem prædictæ priori Cathedræ Acheruntinæ absque *ulla* dictarum præeminentiarum, & Jurium Metro-

54

fatta fenz' alcuna comunicazione delle preminenze, e de' diritti Metropolitici, dovesse inviolabilmente osservarsi: e che in consegueriza dovesse la principal Chiesa Acheruntina mantenersi nel POSSESSO di tutte le preminenze, e con ispezialità *di privativamente esercitare tam Sede plena, quam vacante, JURISDICTIONEM, & jura omnia Metropolitica, per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ante, quam post unionem prædictam exerceri soli-*

tropoliticorum *communicatione* observasse, attendisse, adimplevisse, suæque debitæ *totali* & integræ executioni demandasse, observarique, attendi, adimpleri, & executioni demandari, ac suos plenarios effectus sortiri fecisse; necnon præfatam V. Ecclesiam Metropolitanam Civitatis Acheruntinæ, ejusque Reverendissimum Capitulum, & RR. Canonicos, & Clerum instantes, aliosque omnes dictam Ecclesiam Acheruntinam repræsentantes, sive ejus jurisdictionem quomodolibet habentes, in quieta & pacifica possessione, seu *quasi Jurisdictione libere* fruendi omnibus præeminentiis, necnon *privative* pariter exercendi, tam sede *plena*, quam vacante Jurisdictionem, ac jura omnia Metropolitica, per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ante, quam post unionem prædictam exerceri *solita*, vigore litterarum Apostolicarum præcedentium Pontificum, signanter SS. M. M. Alexandri II. Paschalis II. Eugenii III., & Innocentii III. libere manutenuisse, defendisse, & conservasse, manutenerique, defendi, & conservari fecisse: & ulterius Illustrissimis & Reverendissimis DD. *Archiepiscopis* pro tempore Acheruntinis pariter committimus, & ut supra mandamus: Ut in omnibus *subscriptionibus*, & actibus tam Judicialibus, quam extrajudicialibus, faciendis tam in Civitate, Diœcesi, & Provincia Acheruntina, quam extra, titulum Ecclesiæ Acheruntinæ, prioris Cathedræ, titulo Ecclesiæ Materanæ, eidem priori Cathedræ *simpliciter* tantum unitæ *præferant*, & *preponant*; & hoc sine præjudicio *expensarum* præsentis Instrumenti, sententiæ cum Mandato de *exequendo* & *manutenendo*, ac citationum, aliarumque expensarum factarum, & faciendarum, & suo loco & tempore taxandarum, & liquidandarum taliter &c. In quorum fidem &c. Datum Romæ ex Magna Curia Innocentiana hac die 14. Maji 1751. B. Cincius Locumtenens -- Clemens Jacobutius Caussarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Notarius. Adest Sigillum -- Instrumentum sententiæ cum mandato de exequendo & manutenendo. 6

solita: cioè dire, ch' ebbesi dalla Camera Appostolica come certa cosa ed indubitata, che prima dell' erezione ed unione già fatta nel 1203, tutta la giuridizione, e tutti i diritti Metropolitici così *sede plena*, che *vacante*, si erano esercitati dalla Chiesa Acheruntina, la quale fu già della dignità Arcivescovale decorata fin dall' undecimo secolo da Alessandro II., e confermata da'successori Pontefici.

era del 1751. a Sacra Con- ,azione: fine, diede a sì fat- ontese Bene- o XIV.

XXV. Ma seguitando l'ordine de' tempi, è da sapersi, che i Materani al 1. Dicembre del 1751 fecero spedire dalla S. Congregazione una lettera diretta all'Arcivescovo, a cui si commetteva, che distintamente avesse riferito quanto occorreva sull'esposto fatto da' predetti Materani: e frattanto che non s'*innovasse* cosa alcuna contra la forma delle *cose giudicate*, e delle risoluzioni di detta Sacra Congregazione. All' incontro nel 1752 il Sommo Pontefice Benedetto XIV., per ovviare alle ostinate contese, che per avvenire forse potrebbero nascere, avvocando a se tutte le cause, e tutte le controversie pendenti, e per altre cagioni a lui note, *de Apostolica potestatis plenitudine* approvò e confermò tutti gli atti, e decreti fatti dalla Sacra *Rota*, accettati dalle Parti, e la sentenza finalmente dell'Uditor Cenci, Luogotenente del Tribunale dell' A. C., favorevole agli Acheruntini nel diritto Metropolitico, imponendo *perpetuo silenzio*.

XXVI. Ma i Materani a'ventuno Marzo del 1752, con decreto profferito dall'Uditore del Papa, *facto verbo cum Sanctissimo*, ottennero *riportarsi* la riferita Bolla: ed in seguela di detta *riportazione* si rimetteva la causa e cause *ad Judices suos respective*, e negli stessi termini e nello stato, in cui si trovavano prima della spedizione di detta Bolla.

ima Risolu- e della Sacra gregazione.

XXVII. Veniamo finalmente all' ultima resoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, la quale fu fatta in occasione, che gli Arcivescovi d' Aceren-

za

za aveano per l' addietro carpiti alcuni Refcritti, intorno all' efercizio della giuridizione della Chiefa Acheruntina, i quali, interpretati a modo loro, venivano indirettamente a ledere i dritti degli Acheruntini, e delle cofe giudicate. Per la qual cofa propoftofi il dubbio per parte del Capitolo di Acerenza, e dell' Arcivefcovo Francefco Lanfrefchi: *An fit ftandum, vel recedendum a decifis; ita ut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia, debeat privative procedere in omnibus cauffis Civitatis, & Diœcefis Acheruntinæ in cafu &c.*, fu dichiarato: *Prævio receffu a decifis affirmative, juxta declarationem ab Eminentiffimo Ponente explicandam.*

XXVIII. La dichiarazione fu chiefta dall'Arcivefcovo, il quale volea falva la giuridizione, ch' egli da per fe voleva efercitare, o per mezzo de'fuoi Delegati nelle due Chiefe. E conciossiachè una tal dimanda, così affolutamente fatta, avrebbe potuto interamente confondere le due giuridizioni; e ful pretefto che l' Arcivefcovo volea falva la giuridizione per fe, e pe' fuoi Delegati, avrebbe in tal guifa le caufe tutte degli Acheruntini tirate in Matera, e fattele quivi determinare da' Materani, come fuoi *Delegati*: fi provvide dalla Sacra Congregazione a sì fatti inconvenienti, colla feguente dichiarazione: *Declaratio autem eft: Videlicet falva jurifdictione Archiepifcopi RARO, & IN ARDUIS NEGOTIIS exercenda per fe ipfum, etiam in cauffis alterius Diœcefis, & Civitatis ad formam Refolutionis, in fimili Cauffa editæ a Sacra Congregatione Concilii anno 1624. in Civitate Caftellanæ, feu Hortanæ; quo tamen cafu teneantur Partes unius, alteriufve Diœcefis accedere ad locum, ubi Archiepifcopus ftatuerit jurifdictionem exercere. Quo vero ad delegationem ab ipfo faciendam, hujufmodi* DELEGATIO FIAT IN IPSA

E dichiarazione, che ne fece la medefima Sacra Congregazione.

IPSA CIVITATE, & DIŒCESI ACHERUNTINA, *tam in caussis & negotiis ad eamdem Civitatem, & Diœcesim spectantibus, quam in omnibus caussis, &* negotiis Metropoliticis : *sin autem agatur de caussis & negotiis Materanæ Civitatis, & Diœcesis ; Delegatio fiat in EADEM CIVITATE, & Diœcesi Materanensi, cum facultatibus Archiepiscopo bene visis. Romæ XXIII. Februarii 1763.*

Per la giuridizione distinta, compete alla Chiesa di Acerenza.

XXX. Dalle quali parole si raccoglie, che l'Arcivescovo non possa, se non che di *RADO*, e negli *ARDUI* affari esercitare da per se stesso la sua giuridizione, anche nelle cause dell' altra Diocesi e Città, secondo la forma della Risoluzione fatta dalla Congregazione del Concilio dell'anno 1624. *in Civitate Castellanæ, seu Hortanæ*: nel qual caso sieno tenute le Parti dell' una e dell'altra Diocesi portarsi in quel luogo, ove l'Arcivescovo da per se, e non già per mezzo d'altri stabilisca di esercitare la sua giuridizione. In quanto poi all'esercizio della giuridizione per mezzo de' suoi Delegati, si dichiarò espressamente: Che non già le Parti dell' una e dell' altra Diocesi si dovessero portare a quel luogo, ove il Delegato voglia esercitare la commessagli giuridizione; ma che una tal delegazione si faccia *in ipsa Civitate & Diœcesi Acheruntina*, così nelle cause e negozj appartenenti alla Città e Diocesi, come in tutte le cause Metropolitiche: e che lo stesso sistema avesse luogo intorno alle cause della Città e Diocesi Materana (1); di maniera che se non sia lecito turbare i Ma-

(1) *Resolutio Sacræ Congregationis Episcoporum & Regularium cum declaratione super Privativa Jurisdictione Vicarii Generalis Acheruntini in Civitate, totaque ejus Archidiœcesi* — In Caussa Acheruntina vertente inter Reverendissimum Franciscum Lanfreschi Archiepiscopum Civitatis Acheruntinæ ex una, & Capitulum & Ca-

Materani, e richiamargli nella Città e Diocesi Acheruntina; così con *più ragione* non si conviene turbare gli Acheruntini, i quali hanno maggiori e più *eminenti* prerogative, e trargli oltre ai confini della loro Città e Diocesi: o, quel che sarebbe il massimo inconveniente, fargli giudicare da' Materani, co' quali per tanti secoli si è conteso mai sempre, e si contende: e così rendere vani, incerti, ed equivoci i *dritti* della originaria, e principal Cattedra: violare in sostanza per vie indirette le *Decisioni* della Curia Romana: e rendere in tal guisa, con sì fatti pretesti e colori, comunicabili le preminenze della principal Cattedra alla inferior Cattedra

 Ma-

& Canonicos Metropolitanæ Ecclesiæ ejusdem Cathedralis ex altera, Partibus propositum fuit infrascriptum Dubium, videlicet: *An sit standum, vel recedendum a decisis: itaut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia debeat privative procedere in omnibus caussis Civitatis & Diœcesis Acheruntinæ, in casu &c.*

Sacra Congregatio Eminentissimorum & Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium, negotiis & consultationibus Episcoporum & Regularium proposita, referente Eminentissimo Millino Ponente, Partibus auditis, ac re mature perpensa, decrevit ac declaravit: *Prævio recessu a Decisis, affirmative* juxta declarationem ab Eminentissimo Ponente explicandam.

Declaratio autem est, videlicet: *Salva jurisdictione Archiepiscopi raro, et in arduis negotiis exercenda per* se ipsum, etiam in Caussis alterius Diœcesis & Civitatis ad formam resolutionis in simili caussa editæ a Sacra Congregatione Concilii anno 1624. *in Civitate Castellanæ, seu Hortanæ;* quo tamen casu teneantur Partes unius, alteriusve Diœcesis accedere ad locum, ubi Archiepiscopus statuerit jurisdictionem exercere. Quo vero ad Delegationem ab ipso faciendam; hujusmodi delegatio fiat in ipsa Civitate & Diœcesi Acheruntina tam in caussis & negotiis ad eamdem Civitatem, & Diœcesim spectantibus, quam in omnibus caussis & negotiis Metropoliticis: sin autem agatur de caussis & negotiis Materanæ Civitatis & Diœcesis, delegatio fiat in eadem Civitate & Diœcesi Materanensi, cum facultatibus Archiepiscopo bene visis. Romæ 23. Februarii 1753. — *C. A. Cardinalis Cavalchini* — Joseph Maria Archiep. Damascenus Sec. Loco ✠ Sigilli.

Materana, la quale per ſolenne ſentenza della Camera Appoſtolica, fu dichiarata non avere alcuna comunione giuridica co' dritti, e con le preminenze della Chieſa Acheruntina. Ed una tal riſoluzione della S. Congregazione, munita di Regio *exequatur*, fu notificata a Monſignor Lanfreſchi, allora Arciveſcovo, il quale con ſuo decreto l'oſſervò (1), ed in ſeguela la poſe in eſecuzione,

(1) Retroſcriptum decretum Sacræ Congregationis Epiſcoporum & Regularium, nobis *intimatum*, & *præſentatum* pro parte & ad inſtantiam Reverendiſſimi Capituli noſtræ Metropolitanæ Eccleſiæ Acheruntinæ, fuit per nos *receptum* omni, qua decet, reverentia, & pro illius obſervantia fuit proviſum: Quod obſervetur juxta illius ſeriem, continentiam & tenorem; itaut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia, *privative* exerceat Juriſdictionem in omnibus cauſſis Civitatis & Diœceſis Acheruntinæ, ac Metropoliticis; & ſic in poſterum obſervetur, prout obſervari volumus & mandamus, *ſervata* forma dictæ *Reſolutionis* Sacræ Congregationis, & ita &c. Datum Neapoli die vigeſimaquarta menſis Auguſti 1753.

Franciſcus Archiepiſcopus.
Auguſtinus Giannone Pro-ſecr.
Loco Sigilli.

S. R. M. — Il Capitolo della Metropolitana di Acerenza ſupplicando eſpone a V. M., come da Roma ha ottenuti gli anneſſi Decreti nella cauſa, che ſi è agitata, con quell'Arciveſcovo; ſupplica V. M. per lo Regio *exequatur*, ut Deus &c.

S. R. M. — Ho veduto un decreto della Sacra Congregazione de' Veſcovi e Regolari de' 23. del paſſato Febbrajo, nella lite agitata tra D. Franceſco Lanfreſchi, Arciveſcovo di Acerenza, col Capitolo e coi Canonici della ſteſſa Metropolitana, nella quale fu propoſto il ſeguente dubbio: Se *debba*, o no rivocarſi l' antecedente deciſione, in maniera che il Vicario Generale deputato, & *pro tempore* deputando in Acerenza, debba *privativamente* procedere in tutte le cauſe della Città e Dioceſi d' Acerenza: e la detta Sacra Congregazione, avendo maturamente conſiderato l'affare, inteſe le Parti, a relazione del Cardinale Millino Ponente, ha dichiarato: *Prævio receſſu a deciſis affirmative*, giuſta la dichiarazione ſpieganda dal Ponente. E la dichiarazione è: Salva la giuridizione dell' Arciveſcovo, di *rado*, e negli affari ardui da eſercitarſi per *ſe ipſum* dallo ſteſſo, anche nelle cauſe dell'altra Città e Dioceſi, giuſta la riſoluzione in ſimigliante cauſa fatta dalla Sacra Congregazione del Concilio

ne, come appare dagli atti presentati nella Reverenda Curia del Cappellano Maggiore; e fedelmente la eseguì il successore Monsignore Antinori, e sta presentemente nella sua osservanza.

XXXI. Le quali cose così essendo; egli è tempo oramai di chiudere il presente Capitolo colla narrazione da noi fatta Conchiusione

6

cilio nell' anno 1624., per la Città di Castellana, o sia Ortona; nel qual caso sieno le Parti dell' una e dell'altra Diocesi tenute andare al luogo, dove l' Arcivescovo stabilirà esercitare la giuridizione. E riguardo alla Delegazione dal medesimo facienda, che tal Delegazione si faccia nella Città e Diocesi di Acerenza, così nelle cause e negozj della stessa Città e Diocesi, come in quelle Metropolitiche; ma trattandosi di affari e cause della Città e Diocesi di Matera, la delegazione in essa si faccia colle facoltà, che parranno all' Arcivescovo. Di più ho riconosciuto un decreto del Tribunale dell' A. C. de' 2. dello scorso Maggio, nel quale si esprime, essere stato ad istanza del Capitolo suddetto notificato il Procuratore dell' Arcivescovo su la dimanda, che il detto Capitolo ha fatta, di doversi in esecuzione della sentenza, dal detto Tribunale fatta sulla esecuzione della riferita *Risoluzione* della Sacra Congregazione, passata in cosa giudicata, tassarsi le spese fatte: sopra de' quali si è supplicata V. M. pel Regio *exequatur*. Pertanto debbo rappresentare a V. M., come sebbene in questa Curia si trovasse presentata *Embara* in nome della Città di Matera; pure non ha la medesima stimato sentire il Procuratore, a motivo che nel biglietto della Regal Camera di S.Chiara de' 13. del passato Giugno, col quale si partecipò a questa Curia la Sovrana Regal deliberazione presa su le controversie tra le due Chiese di Acerenza, e Matera, espressamente si prescrive: Che si partecipi la medesima Regal Deliberazione per intelligenza di detta Curia, *paraque con esto se quieten todos los impedimentos*: e perciò, precedente il parere del Regio Consigliero D.Onofrio Scassa, mio Ordinario Consultore, son di voto, che possa V. M. degnarsi concedere su' detti decreti il Regio *exequatur*: E questo &c. Napoli 18. Luglio 1753.

Di V. M. Umiliss. Vass. e Cappell. Niccolò di Rosa Vescovo di Pozzuoli: Onofrio Scassa: Francesco Albarelli -- Exequatur *servata forma retroscriptæ Relationis -- Castagnola -- Fraggianni -- Porcinari. Provisum per Regalem Cameram Sanctæ Claræ Neapoli 24. Julii 1753. Illustris Marchio Danza Præses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus -- Illustris Aulæ Præfectus Gaeta non interfuit -- Citus.*

CAPITOLO III.

Si ragiona delle controverſie moſſe in Napoli da' Materani, intorno alla eſecuzione del terzo *mandato Rotale*, e delle altre reſoluzioni della Curia Romana, e delle Regali economiche provvidenze in tale opportunità.

I. SE finora il Capitolo, e'l Clero di Matera ſi è moſtrato *intraprendente* ne'Tribunali della Curia Romana, ove in tutti gli attacchi rimaſe mai ſempre perditore, e fu eziandio alle *ſpeſe delle liti* condannato: e ſe non oſtante la propenſione, che alcuni paſſati Arciveſcovi ebbero per la Chieſa di Matera, in pregiudizio dell' Acheruntina, per cui anche gravi liti ſoſtennero nella Curia Romana; videſi mai ſempre in tutte le circoſtanze sì poco favorevoli, riſplendere la giuſtizia della perſeguitata Chieſa Acheruntina: ciò adivenne non da altra cagione, ſe non che da quella che troppo chiara e notoria, aſſai evidente e luminoſa ſi manifeſtò la ragione, che ſi apparteneva alla berſagliata Chieſa di Acerenza: e dall' altra parte ſi reſe aſſai manifeſta e paleſe l'ingiuſtizia delle contrarie pretenſioni, comecchè avvalorate foſſero dalla protezione di alcuni Arciveſcovi, poco per altro informati de' dritti e delle preminenze dell' una Chieſa e dell' altra.

II. Ma ſe i Materani non ſi avvilirono nè poco nè punto nelle ingiuſte liti intrapreſe, e con ſommo impegno ſoſtenute nella Curia Romana, non oſtante la fatal perdita di tutte le loro pretenſioni; mentre nè l' *ingiuſtizia* del litigio, nè la *perdita* di quello, nè la *condanna* — Altre ſtrepitoſe liti moſſe da' Materani in queſta Capitale.

P alle

alle spese gli resero mai avvertiti, nè poterono lor risvegliare la coscienza del proprio dovere: non altronde ciò ha potuto derivare, che dalla ostinazione de' cuori, la quale non riconosce ragione. Vedremo perciò, che siensi essi innoltrati a nuove cose intraprendere in questa Capitale, ove un'altra strepitosissima lite accesero, col disegno di poter tutto superare, dopo che avean tutto perduto.

:uzione data Regno al pri- nandato Ro- senz' alcuna idica opposi- e.: ed al se- lo, ed al ter- per essersi op- i Materani, ado di recla- ione.

III. Nel capitolo precedente si rapportarono i tre *mandati Rotali*, per la *manutenzione* della Chiesa di Acerenza nel quasi possesso dell' esercizio della sua giuridizione nella intera sua *Diocesi*, e specialmente ne' diece luoghi, sopra de' quali avea preteso la Chiesa Materana intraprendere con atti occulti e clandestini. Il primo *mandato Rotale* fu fatto nell'anno 1600., il quale siccome non ebbe alcuna giuridica opposizione; così ottenne la sua Regal osservanza, nè fu mai giuridicamente contraddetto per lo corso di più di 130. anni, quanti dal 1600. sino al 1732. ne scorsero: nel qual tempo avvertiti gli Acheruntini di alcune clandestine sorprese della Curia Materana sopra i luoghi nella Diocesi Acheruntina compresi; ottennero il *secondo mandato Rotale* nel 1732., a cui interposto il Regio *Exequatur*, e propostasi per parte de' Materani la *reclamazione*, con varj ricorsi dell' una e dell' altra Parte fu dal Collateral Consiglio, intese le Parti, confermato il decreto dell' *Exequatur*. Il terzo *mandato Rotale*, per le nuove occulte intraprese de' Materani, fu spedito a Febbrajo del 1750., a cui fu data l' esecuzione nel Regno a' ventotto Febbrajo dello stesso anno, anche in grado di *reclamazione*, dalla Regal Camera di Santa Chiara, la quale prima di pubblicarlo ne umiliò la notizia a Sua Maestà, per attendere i Sovrani oracoli.

Frattan-

IV. Frattanto si vide in campo un altro ricorso dell' Università di Matera, il quale fu di Regal ordine rimesso alla Camera Regale, ove ardirono i Materani di esporre, che restaurata la Chiesa Acheruntina dalla Materana (il che è tanto lontano, quanto è la verità dalla menzogna,) abbia di poi da tempo in tempo recate delle inquietudini. Ma quali queste si furono? eccole, nel medesimo ricorso si palesano: cioè che la Chiesa Acheruntina nel 1600. aveva ottenuto dalla Rota Romana un *Mandato*, ch' essi chiamano *pregiudiziale* così a' diritti Regali, come agl' interessi della Metropolitana di Matera: e che quantunque un tal mandato non avesse avuto mai *effetto* per l' opposizione degli Arcivescovi *pro tempore*; pur nondimeno erasegli dato il Regio *exequatur*, *senza sentirsi alcuno*.

V. Chi porrà mente alla serie de' fatti, da noi di sopra rapportati, dovrà senza fallo maravigliarsi, come abbiasi cotanto ardire, esponendosi al Re sì fatte cose non vere. Ma più avanti andò l' audacia de' Materani, non ostante che rimase convinta dalla verità de' fatti, i quali ebbe presenti così la Curia del Cappellan Maggiore, come la Camera di Santa Chiara, la quale fattane rappresentanza a Sua Maestà, con Regal dispaccio del 1751. si prescrisse: *Che* si fosse eseguito il decreto della detta Regal Camera interposto sul terzo mandato Rotale. E siccome erasi preteso richiamare la causa dalla Rota Romana alla Congregazione de' Vescovi e Regolari, ove con decreto della *Segnatura* di Giustizia fu deciso: *Che* riguardo alla facoltà, ed al modo di eleggere il Vicario, e riguardo ancora alla elezione degli Esaminatori, la causa spettava alla Congregazione de' Vescovi e Regolari, ed intorno il di più dovea procedere la Sacra Rota; an-

Regal dispaccio, col quale ordinandosi di eseguirsi il decreto della Regal Camera pel Regio *Exequatur* del terzo mandato Rotale, si dà esecuzione ad un altro decreto della Segnatura di Giustizia.

che un tal decreto della *Segnatura* di *Giustizia* collo stesso Regal dispaccio a' ventotto Luglio del 1751. ottenne il *Regio Exequatur*.

VI. Or in mezzo a tante opposizioni non meno del Capitolo e Clero, che della Università di Matera, e finanche dell' Arcivescovo di Acerenza; e dopo tante discussioni e decreti; e finalmente dopo l' esecuzione data al *terzo mandato Rotale*, precedente rappresentanza della Regal Camera, el Sovrano Regal dispaccio de' diciotto Luglio del 1751., essendosi il suddetto *Mandato Rotale* notificato nel dì quattordici Agosto dello stesso anno così alla *Città*, ed al *Capitolo* di Matera, come a quel Vicario Generale, al Fiscale, ed al Cancelliere di quella Curia (e così purgatisi gli attentati, commessi in pregiudizio degli Acheruntini :) videsi esattamente da quel tempo in poi il libero esercizio della giuridizione presso la Chiesa Acheruntina così per la *Diocesi*, come per la *Provincia*: anzi il Vicario Generale di Acerenza avendo partecipato a' Vescovi suffraganei il *terzo mandato Rotale*, già *esecutoriato* nel Regno; fu con piacere de' Vescovi suffraganei, come dalle lettere di costoro, riconosciuta la lor Metropoli in Acerenza (1).

iente eco- :o del Re lico: si sta- ›no vie più fini giuri'i- li, e da lui imo si eleg- due Vicarj, er Aceren- l' altro per ra.

VII. Essendo in tale stato le cose; stimò la Maestà del Re Cattolico, per mezzo d'un espediente *economico*, di stabilire in maniera i confini giuridizionali delle due Chiese, che non si potesse temere alcun' alterazione. Ed in fatti il Cappellan Maggiore d'ordine di Sua Maestà nel dì venticinque Dicembre di quello stesso anno 1751. scrisse lettere a *D. Niccola Forte*, Vicario di Oria, facendolo inteso, che Sua Maestà pel buon governo delle

(1) *Proces. in Cam. Real. fol.* 154. *fino a* 168.

le due Chiese di Acerenza, e Matera avea determinato: Che due fossero le Curie, due le giuridizioni *separate*, e due i Vicarj Generali; de' quali *D. Giuseppe Giannelli*, Vicario allora della Cava, era stato destinato per Matera, ed esso *D. Niccola Forte* per Acerenza, e sua vasta Diocesi, con la tassa dell' onorario, e coll' ordine di dover partire subito per Acerenza (1).

Pretendono i Materani l' ampliazione della patente del lor Vicario; e si ordina con altro Real dispaccio non aver luogo.

VIII. Ma quanto sia stata intollerabile la petulanza de' Materani, si può agevolmente argomentare da ciocchè ne seguì: poichè, non ostante una solenne Sovrana determinazione, pretesero, che la *Patente* del Vicario Materano, ristretta ne' confini della sola Città, e del territorio di Matera; si ampliasse negli altri luoghi e paesi convicini. Ma la Maestà Sua con dispaccio de' diciannove Febbrajo del 1752. ordinò: *Non aver luogo l' ampliazione della Patente di quel Vicario Generale D. Giuseppe Giannelli; onde che'l medesimo non debba ASSOLUTAMENTE ingerirsi nelle cause de' luoghi della Diocesi Acheruntina, chiamati volgarmente di Sopra, e di Basso, i quali si trovano enunciati ne' Mandati Rotali, spediti dalla Corte di Roma, muniti di Regio* exequatur: *e che con effetto, e prontamente si fossero rimessi tutti gli atti e scritture appartenenti ai diece luoghi della Diocesi di Acerenza, ed alle Curie Vescovili suffraganee della medesima Metropoli, colle debite solite cautele, SENZA DARSI LUOGO AD ALTRI RICORSI su tal particolare*. Perciocchè avendo alcuni Arcivescovi, in notabile pregiudizio della Metropolitana Chiesa di Acerenza, confuso in Matera l' archivio delle due distinte Diocesi; erasi ordinato *annotarsi* tutte le scritture appartenenti alla Diocesi Acheruntina, e trasporsporre-

(1) *Processo in Camera Reale fol.*152. *a* 153.

ſportarſi in Acerenza. Si dovea prontamente eſeguire un tal Sovrano ordine; ma pure i Materani trovavano il modo d'impedirlo. Preſentarono in nome dell'Univerſità, e del Capitolo iſtanza a quel Vicario Generale, a cui era commeſſa l' eſecuzione, eſponendogli d' eſſerſi umiliato ricorſo a Sua Maeſtà, intorno alla reſidenza della Curia, ed intorno alla permanenza dell' archivio in Matera; e che un tal ricorſo era ſtato rimeſſo alla Camera Reale: che perciò doveaſi ſoſpendere l' *Inventario* delle ſcritture già incominciato. Il Vicario Generale di Matera fattane relazione a Sua Maeſtà, fu rimeſſa alla ſteſſa Camera Reale per l' *informo* con ſuo parere. Si videro nel tempo ſteſſo nuovi ricorſi de' Materani, ne' quali eſpoſero gl' inconvenienti, che ſeco portava il traſportamento della Curia, e dell' archivio in Acerenza, per rapporto al comodo di quella vaſta Dioceſi: e che quantunque aveſſero gli Acheruntini ottenuta dal Sommo Pontefice bolla, che *imponeva* la ſuddetta traslazione, ed aveſſero riportato Regal diſpaccio in conferma della menzionata Bolla; eraſi nondimeno quella dallo ſteſſo Sommo Pontefice rivocata, con laſciarſi le coſe nello ſtato primiero. Il più delle coſe, che in queſti ricorſi ſi eſpoſero, fu lontano dal vero, come dalla rapportata ſerie de' fatti ſi potrà rilevare. Trattataſi nella Regal Camera la ſopraddetta dipendenza, con ſua rappreſentanza degli undici Agoſto del 1752. fu di ſentimento: *Poterſi* ordinare alla Regia Udienza di Matera, che ſenza alcun ritardo, compito l' *inventario* delle ſcritture appartenenti alla Dioceſi di Acerenza, ſubito le *rimetteſſe* in detta Città di Acerenza in mano di quel Vicario Generale, affine di farne quell'uſo che apparteneva agli affari della *Dioceſi Acheruntina*.

A que-

IX. A questa rappresentanza della Camera Reale, S. Maestà Cattolica con dispaccio de' ventisei del predetto mese di Agosto, rispose: *Che* voleva, che da essa Real Camera, facendosi fare dalla Curia del Cappellan Maggiore la relazione sopra alcuni nuovi Rescritti di Roma, si fosse nuovamente esaminata la predetta pendenza, intese le Parti, non solamente per quel che toccava l'*Exequatur* degli ultimi Romani Rescritti, ma anche per quel che apparteneva a tutti gli altri punti controversi: ed indi avesse fatta su l'assunto distinta nuova *consulta*, di maniera che fosse stata l' ultima e perentoria; proponendosi tanto i *finali* espedienti, che si potessero prendere, per porsi *totale silenzio* a somiglianti contese; sempre che quelli la Camera Reale avesse stimato essere necessarj, e che si potessero sperare dal Papa; affinchè poi, per mezzo del suo Regio Ministro in Roma, si potessero passare con Sua Santità gli opportuni ufizj.

Altra Sovrana determinazione che la Real Camera, precedente relazione della Curia del Cappellano Maggiore proponesse i finali espedienti, per porsi perpetuo silenzio ad ogni contesa.

X. La Curia del Cappellan Maggiore fece l' ordinata relazione, nella quale espose: *Che si era* presentata in quella Curia per parte del Capitolo d'Acerenza una bolla, di *moto proprio* spedita dal Sommo Pontefice, nella quale esprimendosi la serie della lunga lite agitata per secoli tra l'Università, el Capitolo d'Acerenza, e Matera così sulla Giuridizione Metropolitica, come sopra de' diece luoghi della Diocesi; e che essendosi, specialmente sul dritto de' sopraccennati diece luoghi da' Tribunali di Roma, mai sempre da tempo in tempo deciso a favore degli Acheruntini: il Papa, per ovviare alle ostinate contese, che per l' avvenire forse potrebbero nascere, avvocando a se tutte le cause e le controversie pendenti, e per altre cagioni a lui note, *de Apostolicæ potestatis plenitudine*, approvava e confermava tutti gli atti e decreti fatti dalla Sacra Rota, accettati dalle Parti, e la

Tenore della relazione del Cappellano Maggiore.

la ſentenza finalmente dell'Uditor Cenci, Luogotenente del Tribunale dell' A. C., favorevole agli Acheruntini, ſul dritto Metropolitico, imponendovi *perpetuo ſilenzio*.

uita la relazione.

XI. In oltre riferì la Curia: Che ſu di tale bolla, ſebben oppoſta ſi foſſe l'Univerſità di Matera, pure dalla predetta Curia a' 7 Marzo del 1752 fu formata relazione affermativa. Soggiunſe poi: Che la bolla del Papa non mutava lo ſtato delle coſe: perciocchè i Vicarj erano ſtati ſempre due in riguardo alla giuridizione, anche due per riſpetto ai luoghi, dove ſi è eſercitata: e che quanto la predetta Bolla diſponeva, era ſtato con diſpaccio comandato da S. M.: e che eſſendo eſſa Curia ſicura, che in eſecuzione de' Regali ordini ſi erano *deſtinati* due Vicarj, l'uno in Acerenza, e l'altro in Matera, di cui S.M. dichiarò non aver luogo l'*ampliazione* della patente: e che il medeſimo non doveſſe aſſolutamente ingerirſi nelle cauſe di tutti i luoghi di quella Dioceſi, volgarmente chiamati di *Sopra*, e di *Baſſo*, i quali ſi trovavano *enunciati* ne' *Mandati* ſpediti dalla Corte di Roma, muniti di Regio *exequatur*: e che in oltre il Vicario di Matera con *effetto* e *prontamente* rimeſſi aveſſe tutti gli atti, e le ſcritture *appartenenti* a' detti luoghi della Dioceſi d' Acerenza, ed alle Curie ſuffraganee della medeſima Metropoli, *ſenza darſi luogo ad altro ricorſo* ſu tal particolare: in ſomma eſſendo la detta Bolla in tutto *uniforme* così al ſenſo, come alla lettera de' *Regali comandi*; poteva la Maeſtà Sua concedere ſulla medeſima il Regio *exequatur*, anche ſul motivo di vederſi una volta *terminate* le diſcordie, che con tanto diſpendio tra due Chieſe Regali per lo corſo di più ſecoli ſi erano oſtinatamente ſoſtenute e fomentate.

XII. Ma nell' atto che avea già la Curia del Cappellano Mag-

Maggiore formata la sua relazione nella maniera di sopra divisata; ecco che i Materani, avendo umiliato a S. M. nuovo ricorso con una pianta della situazione della Diocesi, e con suppliche delle Università, e de' Capitoli di otto luoghi detti di *Basso*; ed ordinatosi dalla M. S., che, intese le Parti, detta Curia l' informasse con suo parere: perciò essa Rev. Curia stimò soggiugnere in piedi della esposta relazione de' 9 Marzo: Che dopo aver intese nuovamente le Parti, avrebbe umiliata altra relazione, specialmente sul punto dedotto nel memoriale de' Proccuratori di Matera, *se per* la situazione de' luoghi, e pel comodo de' Popoli espediente fosse di accordare alla detta bolla il Regio *exequatur*.

E rimesso alla medesima Curia un nuovo ricorso de' Materani.

XIII. Essendosi quindi con altro Real dispaccio de' 26 Agosto del predetto anno 1752 ordinato ad essa Reverenda Curia: Che colla brevità possibile avesse fatta relazione alla Regal Camera sopra degli ultimi Rescritti di Roma, ottenuti da' Materani nella controversia con quei di Acerenza; affinchè la Regal Camera avesse potuto eseguire quel che le stava ordinato sull' assunto: la *Reverenda* Curia con sua relazione fece presente: Che dovevano eseguirsi i Rescritti da' Materani ottenuti, com' era il decreto profferito dall' Uditore del Papa a' 21. Marzo del passato anno 1752, col quale *facto verbo cum Sanctissimo* fu prescritto di *riportarsi* la riferita bolla, *creduta* surrettiziamente estorta; ed in seguela di tal *riportazione* si *rimetteva* la causa e le cause *ad Judices suos respective*, e negli *stessi* termini e nello stato, in cui si ritrovavano *prima* della spedizione della predetta bolla. L'altro Rescritto era *la lettera* della Sagra Congregazione de' 10. Dicembre del 1751, sulla quale, sebbene si fosse prima di detta bolla presentata, non aveva essa Curia stimato formare relazione alcuna, perchè intesa

Suo parere, che doveansi eseguire gli ultimi Rescritti ottenuti da' Materani.

degli ordini Regali. Eravi a questa lettera della Congregazione (sopra la quale, come s' è detto, non si stimò dalla Curia formare relazione alcuna, per non opporsi a' Regali ordini,) eravi annesso un ricorso della Comunità, e del Clero di Matera, nel quale lungamente esponendosi la varia fortuna incontrata da più secoli nella Sacra Rota su le controversie, di cui trattiamo, e massimamente intorno alla pertinenza de' luoghi di *Basso*: e discendendo poi a spiegare, che grandissima confusione avrebbe partorita la mossa dell' archivio dalla Città di Matera, anzi direttamente avrebbe offesi i diritti de' futuri Arcivescovi, che non doveano essere in ciò pregiudicati dall' Arcivescovo odierno, anche riflettendosi alle liti pendenti cogli stessi Acheruntini: dimandarono perciò la predetta Comunità, el Clero di Matera, che si ordinasse al detto Arcivescovo a non far *amovere* detto Archivio, e di non dare passi *irretrattabili*; ma avendo egli motivi in contrario, gli avesse dedotti nella Sacra Congregazione: e con detta lettera si commetteva ancora all' Arcivescovo, che distintamente avesse riferito alla Sacra Congregazione quanto occorreva su l' esposto; e frattanto che nulla s' *innovasse* contra la forma delle cose giudicate, e delle resoluzioni di detta Sacra Congregazione.

XIV. La Reverenda Curia, avendo intesi gli Avvocati sul punto della Bolla, e della *riportazione* fattane, stimò determinare d'accordo delle Parti, che avrebbe la Curia a S. M. umiliato il suo parere, che in ogni *futuro* tempo non si fosse impartito il Regio *exequatur* sopra di detta bolla già riportata: ma qualora per l'avvenire gli Acheruntini avessero supplicata S. M. di farvi impartire il suo Regal beneplacito; si dovesse a supplica de' Materani anche quello nel medesimo tempo impartire al decreto della *riportazione*.

Dopo

XV. Dopo sì fatta contesa, la quale fu così determinata di consenso delle Parti, si venne all' altra, che risguardava la riferita lettera della Sacra Congregazione. Per parte de' Materani si dicea, che siccome la traslazione dell' archivio ad altro non potea riferirsi, che alla suddetta Bolla, alla quale appoggiato si era il Ministro, che su di ciò fatta avea rappresentanza alla M. S.; e che a tenore della medesima S. M. si era degnata comandare il suddetto trasporto: così essendo la stessa bolla stata già rivocata, cessar doveva anche l' effetto di quella, che appunto era l'ordinato trasporto dell'archivio. All'incontro dagli Acheruntini si rispondea, che il trasporto dell' archivio era *effetto de' Mandati Rotali*, già muniti di Regio *exequatur*, obolendosi ne' predetti mandati tutti gli atti fatti da' Materani, come attentati, e specialmente sopra i diece luoghi della Diocesi di *Basso*. Oltre agli esposti motivi, altre moltissime cose si allegarono da ambe le Parti: e ciascuno de' Contendenti rivolgendo il senso della riferita lettera della Sacra Congregazione, secondo la propria pretensione, non incontrò la Curia alcun riparo di darle esecuzione, ed essere di parere: Che potea S. M. degnarsi concedere a detta lettera il Regio *exequatur*; tanto più che trattandosi di fissare la residenza dell' Arcivescovo, e della Curia, e della facoltà e del modo di eleggere il Vicario, o i Vicarj, come già due n' erano stati eletti, e dalle copie delle patenti de' Vicarj, esibite in detta Curia, appariva essersi fatta la riferita elezione per ordine di S. M.: stimava esser punto di seria riflessione, e da risolversi inteso l'Arcivescovo, che allora non trovavasi in istato di spiegare con sano discernimento i suoi sentimenti.

Motivi, che produssero da ambe le Parti per l traslazione del Archivio in Matera.

XVI. In vista d'una sì fatta relazione della Reverenda Curia, essendosi pienamente esaminata nella Real Camera la

Parere della Camera Reale, che sen.

ritardo si ortassero le ure in Ace-, e s'impo- alle conte- perpetuo si-).

la controversia nel dì 7. Maggio 1753., con sua lunga, e ben fondata consulta si rappresentò a S. M. lo stato della controversia, e fu conchiuso : *Che potea* degnarsi ordinare, che si fosse data pronta l'esecuzione al *mandato Rotale*, munito di *Regio exequatur*, anche in grado di *reclamazione* ; pel di cui effetto poteva anche ordinare all' Udienza di Matera, che, in esecuzione d' altro suo venerato dispaccio antecedente, facesse sentire al Vicario Generale di quella Città, che SENZA RITARDO alcuno da quell' archivio fossero trasportate in Acerenza le scritture appartenenti alla giuridizione del Vicario d'Acerenza: e nel medesimo tempo che l'Udienza facesse sentire a quel Capitolo e Clero, che *prontamente ubbidissero* a' decreti di Roma, muniti di *Regio exequatur* ; essendo la sua Regal volontà, che s'imponesse PERPETUO SILENZIO alle antiche controversie, già decise in Roma tra la Chiesa di Matera, e quella d'Acerenza : perchè in altro caso la sua Sovrana deliberazione avrebbe presi *quegli espedienti*, che fossero più PROPRJ contra de' *Renitenti e Refrattarj*.

XVII. Fra le altre cose, che dalla Regal Camera si considerarono, una fu, che *dimentica* la Curia del Cappellan Maggiore di quanto avea prima riferito nell' ultima parte della stessa relazione, dicea di non incontrare alcun OSTACOLO, acciocchè si DESSE il *Regio exequatur* a detta *lettera*; conchiudendo poi : Che trattandosi di *fissare* la residenza dell'Arcivescovo, e della Curia, e della facoltà, e del modo di eleggere il Vicario, o i Vicarj, come già erano stati eletti ; stimava esser punto di *sentirsi l'Arcivescovo*, il quale non era in istato allora di spiegare con sano discernimento i suoi sentimenti.

on suo Real iccio de' 9. Giu-

XVIII. La Maestà del Re Cattolico con suo Real dispaccio del dì 9. Giugno 1753. si compiacque uniformarsi al pa-

parere della Real Camera, a cui diresse i suoi Sovrani ordini del tenore che sono nella nota trascritti (1). E nel tempo medesimo con altro Regal dispaccio, diretto alla Udienza Provinciale, manifestò la M. S. la sua Regale deliberazione, e si degnò interporre ad ogni controversia perpetuo silenzio. Tutte son auree sì le parole, che l'espressioni del diploma Reale, le quali stimiamo ben fatto di trascrivere anche in una nota (2); acciocchè si fac-

Giugno 1753. vi si uniforma il Re.

(1) Soddisfatto il Re della distinta, e *ben fondata* Consulta della Real Camera di S. Chiara in data de' 7. Maggio prossimo passato intorno alle antiche differenze tra le due Chiese d'Acerenza, e Matera, derivate dalle *insussistenti* pretensioni del Capitolo Materano in voler estendere la giurisdizione di detta lor Chiesa sopra dieci Terre della Diocesi, detta di *Basso*, *appartenenti* all' Ecclesiastica giurisdizione di *Acerenza*; ed in voler conservare l' intero archivio delle scritture, sotto pretesto di farsi colà residenza dal comune Arcivescovo, non ostanti le Decisioni in contrario de'Tribunali di Roma, ed in particolare il *mandato* della Rota Romana, passato in cosa *giudicata*, e *munito* di Regio *Exequatur*, *confermato* anche in grado di reclamazione: S. M. si è compiaciuta perciò d' uniformarsi interamente a detta consulta; con averne dati già gli ordini corrispondenti all'Udienza di Matera: e mi ha imposto in seguela di prevenirlo a V. S. per intelligenza d'essa Real Camera, e perchè dalla medesima si dia corso al decreto sull'espressato Mandato Rotale, come sopra *roborato*. Palazzo 9. Giugno 1753. -- *Il Marchese Brancone*.

Illustrifs. Signore -- Per mettere fine alle liti, da lunghissimo tempo agitate tra il Capitolo della Metropolitana Chiesa di Acerenza, e l'altro della Cattedrale di Matera; è piaciuto al Re di esaminare *maturamente* i punti delle loro controversie. Ed essendosi trovate da S. M. del tutto *insussistenti* le pretensioni de'Capitolari Materani, in voler estendere con mal fondati motivi la giurisdizione della loro Chiesa sopra diece terre della Diocesi, detta volgarmente di Basso, *appartenenti* alla Ecclesiastica giurisdizione di Acerenza; e conservare l' intero archivio delle scritture, sotto pretesto di farsi colà residenza dal comun Arcivescovo, *obbliando* così gli stretti limiti, alla detta lor Cattedrale circoscritti, e *contravvenendo* alle bolle Pontificie, ed alle antiche, e recenti decisioni de' Tribunali di Roma, fatte con piena cognizione di causa: perciò la M. S., avendo quelle presenti, ed in particolare il Man-

facciano presenti non che a' Giudici, ma agli stessi Avversarj; onde debbono ben costoro trarre sicura norma de' loro doveri.

Distribuzione olio Santo, e ivi disturbi, produsse.

XIX. Con questa solennissima Sovrana determinazione fu per qualche tempo tutta la Diocesi Acheruntina in una perfetta pace e quiete; se non che nell' anno 1755. surse un nuovo accidente, che diè motivo a nuovi disturbi. Perciocchè dovendosi distribuire l'Olio Santo alle Par-

Mandato della Ruota Romana, passato in cosa *giudicata*, munito di Regio *Exequatur*, confermato anche in grado di *reclamazione*, con cui si prescrisse di doversi purgare gli attentati per parte di essi Materani, e di mantenersi il Vicario di Acerenza *tam sede plena*, *quam vacante* nell' esercizio della giuridizione de' suddetti diece luoghi controvertiti, descritti con nomi di Miglionico, Montescaglioso, Genosa, Laterza, Bernalda, Torre di Mare, Pisticcio, Pomarico, Ferrandina, e Grottole; e nella intelligenza altresì de' susseguenti decreti di Roma, dalle Parti ottenuti, e di quanto dalle medesime, e dalle Università interessate è stato al suo Sovrano *intendimento umiliato*: ha risoluto: Che si dia *pronta* esecuzione al sopraddetto Mandato Rotale, roborato come sopra: e che a questo effetto V. S. Illustrissima con cotesta Udienza, in esecuzione di altro antecedente Real dispaccio, faccia sentire a cotesto Vicario Generale, che S. M. vuole, che *senza ritardo* alcuno dall' Archivio della Curia di Matera siano trasportate in Acerenza le scritture spettanti alla giuridizione del Vicario Generale della stessa Città di Acerenza; con far parimente intendere a cotesto Capitolo e Clero, che prontamente ubbidiscano a' decreti di Roma, muniti di Regio *exequatur*, essendo la sua Real Mente, che s' imponga un *totale perpetuo silenzio* alle antiche differenze, già decise in Roma fra le mentovate due Chiese: poichè altrimenti Sua Maestà prenderà quegli espedienti, che saranno più proprj *contra de' renitenti e refrattarj*. Questa è la determinazione del Re: Io di suo ordine la partecipo a V. S. Illustrissima, ed a cotesta Udienza, perchè così si esegua. Napoli 9. Giugno 1753. -- *Il Marchese Brancone -- Signor Preside, ed Udienza di Matera*.

Illustriss. Señor -- Haviendose propuesto en la Regal Camera de S. Clara el dia 7. del prossimo passado mes de Mayo las antiguas diferencias vertientes entre las dos Yglesias de Acerenza, y Matera, derivadas de las *insusistentes* pretenziones del Capitulo Materano en querer *ampliar* la Jurisdicion de

Parrocchie della Diocesi Acheruntina, e volendosi ciò praticare dall'Arcivescovo in Matera; ne avvenne, che la Città, ed il Capitolo Acheruntino, gelosi delle loro prerogative, stimarono di farlo presente al prudentissimo lor Prelato Monsignor Antinori, il quale fattane rappresentanza a S. M., e rimesso l'affare alla Regal Camera

de su Yglesia sobre diez Tierras de la Diocesis, llamada de Basso, *perteneciente* a la Ecclesiastica Jurisdicion de Acerenza, y de querer conservar el entero archivio de las escripturas, vaso *pretexto* de hazer allì residencia el comun Arzobispo, sin *embargo* de las decisiones en contrario de los Tribunales de Roma, y en particular el *Mandato* de la Rueda Romana, passado en cosa *judicada*, y munido de Regio *Exequatur*, confirmado a un èn grado de reclamacion, y humiliandose el parecer por la misma Camera Real a S. M. que se podia dignar de ordenar, que se dè *pronta* execucion al enunciado *Mandato Rotale* corroborado de Regio *Exequatur* a un en grado de reclamacion por el qual efecto, que se ordenasse a la Audiencia de Matera, que en execucion de otro Real orden antecedente haga sentir el Vicario General de aquella Ciudad, que sin *retardo* alguno de aquel archivo sean *transferidas* en Acerenza las escripturas *pertenecientes* al Vicario de Acerenza, y que contemporaneamente la mismà Audiencia haga sentir, a aquel Cavildo, y Clero, que prontamente obedescan a los decretos de Roma, munidos del Regio *Exequatur*, siendo su *Real Voluntad*, que se imponga *perpetuo silenzio* a las antiquas controversias, yà decididas en Roma entre aquellas Yglesias, pues en caso contrario se tomaran por S. M. aquellos *expedientes*, que seran mas pròprios de la Soberana deliveracion, contra de los *renitentes*, y *refractarios*, a cuyo dictamen S. M. se ha dignado de participar a la narrada Real Camera con vigliete de' 9. del corrente por la Secretaria de Estado tocante a lo Eclesiastico, que se ha uniformado, y dado los ordenes correspondientes a la Audiencia de Matera; y que la misma Real Camera dè curso al decreto sobre el menzionado Mandato Rotale. De cuyo acuerdo passo la noticia a V. S. Illustrissima por sù intelligencia, y de la Curia, paraque con esto se quiten todos los impedimentos. Dios guarde a V.S. Illustrissima muchos años como deseo. De Casa a' 17. de Junio 1753. -- Illustrissimo Señor B.l.M. de V. S. Illustrissima su mayor Servidor *D. Francesco Rapolla* -- All' Illustrissimo Señor *Obispo de Puzol* interino Capelan Mayor del Reyno.

mera di Santa Chiara, fu precedente consulta di essa Real Camera risoluto. La Real Camera saviamente considerò, che a mantenere bene i confini giuridizionali dell' una e dell' altra Chiesa, siccome il Prelato avea la facoltà di consacrare l'olio nell'una, o nell'altra delle due Cattedrali unite; così essendo la distribuzione dell' olio, da farsi alle Chiese inferiori, un atto giurisdizionale, il quale deriva dall' autorità della principal Chiesa della Diocesi, non poteasi altrimenti fare una tale distribuzione, se non che dalle proprie Cattedrali, con distribuirsi dalla Cattedral di Matera alla sola Città Materana, ed al suo distretto, e dalla Metropoli Acheruntina alle Parrocchie, ed agli Esenti della sua Diocesi, ed alle sue Chiese suffraganee nel caso chè ne avessero di bisogno.

XX. Ecco il fine di tanti strepitosi litigj: ecco manifestato il sistema giuridizionale delle due Chiese: ecco dichiarati que' confini, i quali oltrepassandosi, ogni buon ordine si sconvolge e si turba. Tutte le narrate decisioni della Curia Romana, e le tante provvidenze Sovrane furon dirette alla conservazione de' respettivi diritti delle due Chiese, e concorsero a situarvi la tranquillità ed il riposo. Vedremo nel capo seguente, se i nuovi regolamenti, che si propongono dall' odierno Arcivescovo, non bene informato de' passati avvenimenti, possano, o no disconvenire a quell' inalterabile sistema, col quale dovrà quelle sue Chiese costantemente governare.

CA-

CAPITOLO IV.

Si ragiona sul nuovo ricorso dell' odierno Arcivescovo: e dimostrandosi la insussistenza di tutte le sue pretensioni, si giustificano le ben fondate dimande della Città, e del Capitolo Acheruntino.

I. Dopo di avere ne' precedenti capitoli luminosamente dimostrato qual debba essere l'immutabil sistema de' confini giuridizionali delle due Chiese; (la qual cosa è stata non che utile, ma necessaria pel presente conflitto, nel quale entravi l'Arcivescovo, de'fatti non appieno informato:) è tempo oramai di esaminare diligentemente e discutere ciascheduna delle nuove pretensioni; acciocchè, dimostrandosi esser quelle apertamente opposte a tutte le antecedenti resoluzioni così della Curia Romana, che dell' Augustissimo Monarca Cattolico; ed in tal guisa togliendosi via ogni equivoco, e dileguandosi e la presente, ed ogni futura intrapresa; ritorni il tutto alla tranquillità delle due Chiese, al pubblico bene delle respettive Diocesi, ed al decoro del ragguardevole Prelato, che le governa.

Disegno di questo IV. capitolo, nel quale si esaminano le nuove pretensioni dell' odierno Arcivescovo.

II. Siccome varj sono i punti, che si vogliono nuovamente disputare; così fa mestiere discutergli un per uno ne'seguenti paragrafi; acciocchè se i limiti giuridizionali furono per lo innanzi alla presente causa con tante savie deliberazioni prescritti, avvegnachè si veggan quelli già rotti e confusi, possan supplire a rimettergli sì l'Ordine, che la Ragione.

R §. I.

§. I.

Si dimostra, chel Comune di Acerenza ebbe ragionevol motivo a dolersi coll'Arcivescovo intorno all'affare del Suddiacono Pasundi.

…tenza contra Suddiacono …fundi, che fu origine della …sente controversia.

III. L'Origine della presente briga si fu, come accennammo in sul principio (1), che il Suddiacono *D. Domenico Pasundi* della Terra di *Pietragalla*, Diocesi di Acerenza, siccome commise alcun fallo contra l'Onestà; così ne fu punito dal Vicario Generale residente in Acerenza, il quale senza istanza della Parte offesa, e senza procedere ad altri atti giudiziarj, e senza dar termine, o venire alla solita monizione; in vista del solo *informativo*, ed a piè d' un semplice memoriale del Reo, venne ad una formale sentenza col *dicimus, decernimus, & sententiamus*; acciocchè, obbligatosi prima il *Pasundi* di non incorrere in que' falli, che di lui costavano negli atti: *Sub pœna carceris formalis per annum integrum, aut EXILII a Patria, vel Diœcesi per quinquennium*: ed in oltre obbligandosi: *De se recipiendo sive in Seminarium DIŒCESANUM, sive in alium CONVENTUM CIVITATIS MATERÆ AD RELIGIOSE VIVENDUM, nec inde discedendo sive de die, sive de nocte pro accessu ad alium locum, sive terram, absque permissu Illustris. & Rev. D. Archiepiscopi, vel hujus Curiæ, liberetur, & pro caussa & caussis in actis deductis non amplius molestetur.*

…ficienti motivi, ch' ebbe il …mune di Acerenza di dolersi …una sua lettera scritta all'Ar…civescovo, di sì …a sentenza.

IV. Chi rivolgerà nella sua mente le passate acerrime controversie tra gli Acheruntini, ed i Materani, in leggendo il soprannotato decreto, vi ravviserà certamente una manifesta lesione a' confini giuridizionali della Diocesi Ache-

(1) Vedi *pag. V.*

Acheruntina. Perchè non sia maraviglia, se i *Reggimentarj* di quella Città, ragionevolmente gelosi per le preterite disavventure, si mossero non già a ricorrere ad alcun altro Superiore, ma di farne doglianza col Prelato di quella Chiesa: e riferendogli il decreto di quel Vicario Generale, dissero: *Che un tal decreto da quel Pubblico si reputava come un riversivo di tirare insensibilmente i Diocesani Acheruntini in Matera: e con sì fatta maniera derogare alle loro ragioni; abolire le cose giudicate; e rompere il perpetuo silenzio.* E di poi soggiunsero: *Ch' essi, confidando sempre più nelle sue gentilissime e manierosissime* qualità, *aveano scritta la presente; acciocchè con la intelligenza de' fatti desse riparo al male, con* riformare *il detto decreto, o sia sentenza: che alla fine non mancavano Conventi, Monisteri, luoghi pii nella vasta Diocesi Acheruntina, dove possono prendere la buona educazione i malcostumati; e non tirargli fuori de' limiti della loro Diocesi, con lor maggiore dispendio e strapazzo, colla inosservanza de' decreti muniti col REGALE PERPETUO SILENZIO.* Finalmente conchiusero la lettera colle seguenti parole: *Speriamo, che V. S. Illustris. prenderà in* buona *parte questo nostro ufizio; si farà carica della gelosia di questo Pubblico; e non si FORMALIZZERA' punto per la espressione, colla quale scriviamo: ma che voglia lasciar contenta questa divota sua Città non solo con un AFFETTUOSO RISCONTRO, ma ancora con una GRAZIOSA, E GIUSTA provvidenza.*

V. Questa lettera, la quale fu presentata a quel Prelato in *Laterza*, ove trovavasi col Vicario in Santa Visita, non ebbe il merito di riportarne non solo quel chiesto *affettuoso riscontro*, ma nè anche la chiesta *graziosa*, e *giusta provvidenza*. All' incontro sembrò a quel degno Prelato così impropria ed alterata, ch' egli con una sua

Sinistro giudizio, che forma d' una tal lettera quell' Arcivescovo, e rappresentanza, che ne fa al Re N. S.

 rap-

rappresentanza la rimise nella Real Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico: e nella rappresentanza, di sopra (1) interamente trascritta, venne a formare un tal giudizio della infelice lettera, come quella che *a buon linguaggio altro non contenesse, sebben con termini* rispettosi, *che un rinfacciamento de' loro benefizj inverso di lui; un biasimo della sua imprudente, o almeno parziale condotta; ed una solenne MINACCIA per l'avvenire*. Per la qual cosa stimò ben fatto discaricarsene col Re Nostro Signore: ed in primo luogo incominciò dal fatto del Suddiacono *Pasundi*, ch'egli volle rappresentare al Re Nostro Sign. *genuinamente, ed avanti Dio, com' era passato*. Perchè incomincia così: *Il Suddiacono Domenico Pasundi di Pietragalla accusato di amoreggiamento con una donna civile dello stesso suo Paese, e costatosi questo nel Processo, fabbricato nella mia Curia di Acerenza; fu condannato a far gli esercizj spirituali tra' Missionarj della Città di Bari: e quindi ritornato, si stimò dal mio Vicario di detta mia Curia, non doversi tosto rimandare nel suo Paese, ma in qualche Convitto Ecclesiastico. Per la scelta di questo luogo nacque tra me, el detto mio Vicario DISPARERE: Io non volendo il Cherico in questo mio Seminario Materano, ed il Vicario non volendolo in Acerenza, (ove per ALTRI CASI SIMILI sono taluni detenuti sotto l'occhio del Vicario,) a motivo della vicinanza tra Acerenza, e Pietragalla, dove furtivamente avrebbe potuto di notte tempo farvi una scorsa. PREVALSE finalmente il temperamento assolutamente preso dal mentovato Vicario di farlo QUI' trattenere tra' Padri Riformati* ad religiose *vivendum*.

VI.

(1) *Pag.* 10.

VI. Ecco discoverto il fatto, come intervenne tra l'Arcivescovo, ed il suo Vicario Generale, allora quando agli Acheruntini non era altra cosa palese, fuori del decreto pubblicato pel Suddiacono *Pasundi.* Nel conflitto, che nacque tra l'Arcivescovo, el Vicario intorno alla scelta del luogo, ove dopo gli esercizj spirituali si dovea far trattenere il *Pasundi ad religiose vivendum*, quantunque il prudente Arcivescovo non era punto inclinato a mandarlo *nel Seminario Materano*, o sia fuori de'confini della Diocesi Acheruntina, forse sul motivo d'una debita precauzione à pro de' diritti giurisdizionali della sua Metropoli di Acerenza: pur nondimeno quel suo Vicario, non ostante che *per altri casi simili sono taluni detenuti sotto l'occhio dello stesso Vicario*, *fè prevalere il temperamento da lui preso*, *a motivo della vicinanza tra Acerenza*, *e Pietragalla*, *dove il Pasundi avrebbe potuto furtivamente di notte tempo farvi una scorsa*.

All'opportuna scelta dell' Arcivescovo intorno al luogo, ove dovea trattenersi il Pasundi *ad religiose vivendum*, si fa prevalere quella del suo Vicario pregiudiciale a' diritti degli Acheruntini.

VII. Ma con buona pace del Vicario, se pur egli era prudente, come l'Arcivescovo; e se pur egli era informato de' passati acerrimi conflitti delle due Chiese, non avrebbe per un così debol motivo *assolutamente* preteso, chel *Pasundi* fosse condannato *ad religiose vivendum* in un *Convitto Ecclesiastico*, o sia come *in un carcere*, fuori la propria Diocesi, e propriamente nella Città di Matera, ove il Vicario Acheruntino non può esercitare alcun'altra giuridizione: di maniera che ne possa derivare quell' inconveniente, che in mancanza dell'Arcivescovo, il Vicario Materano, o il Capitolo *Sede vacante*, ritenga in prigione un suddito Acheruntino: e quella Chiesa di Matera, già *subjettivamente* unita alla Metropoli di Acerenza, vedersi di bel nuovo intraprendere sopra le prerogative dell'altra: la qual cosa se non porti seco confusione e disordine, ne sia pur giudice la spe-

Inconvenienti, che seguono dalla scelta impropria, e dalla sentenza di quel Vicario

ſperienza de' preteriti avvenimenti.

Primieramente viene a considere la Diocesi Acheruntina n quella di Mara, riputandosi Seminario di atera Diocesana in riguardo li Acheruntini.

VIII. In oltre egli è da preſupporre, chel ragguardevole Prelato, fuori del rapportato conflitto, ch' ebbe col ſuo Vicario, non leſſe la *formola* della ſentenza da coſtui diſteſa: perciocchè come avrebbe potuto egli ſofferire, che l' incauto ſuo Ufiziale *comminaſſe* la carcerazione per un anno, e l' *eſilio* al *Paſundi* dalla Patria, e dalla Dioceſi per cinque anni, ſe queſti non ſi portaſſe *AD SEMINARIUM DIOECESANUM*, *ſive in alium Conventum Civitatis MATERÆ ad religioſe vivendum*? Chi non vede l' aperta confuſione, che ſi fa dell' una Dioceſi e dell' altra, nel mentre fulminandoſi la pena dell' *eſilio* dalla Patria, e Dioceſi Acheruntina, s'obbliga appunto il Reo ad uſcire dalla propria Dioceſi, per girne, ſecondo la ſentenza del Vicario, non fuori Dioceſi, ma nel Seminario *Materano*, ch'egli chiama Seminario *Dioceſano*, e ch' egli di poi ſpiega così: *Sive in alium Conventum Civitatis Materæ ad religioſe vivendum*? Da che ne ſeguita, che con una formale ſentenza ſi reputa il Seminario Materano, ed ogni altro Convento della Città di Matera, come un luogo, che non già foſſe fuori la Dioceſi Acheruntina, ma *dentro* i ſuoi medeſimi confini: di maniera che ne riſulterebbe il pregiudizio non ſolo della confuſione delle due Dioceſi, già diviſe e diſtinte, ma che Matera intraprendeſſe ſuperiorità e preminenza ſulla Metropoli Acheruntina.

condariamente dandandoſi un dito Acheruntino, come in go di carcere, ri i limiti della ſua Dioceſi, e travvenendo mandato, dovreb-

IX. Il buon Vicario non vide con quella eſpreſſione le conſeguenze, che ne può ritrarre l' altrui ambizione, nè conobbe, ch' egli, non intendendo di *eſiliare* il *Paſundi* dalla Patria, e dalla Dioceſi, ſe non in grado di contravvenzione, venne *effettivamente* a punirlo coll' *eſilio* dalla Patria appunto, e dalla propria Dioceſi, con obbligarlo a portarſi, come in luogo di carcere, nel Semi-

minario Materano, o in altro Convento della Città di Matera, senza nè anche avvertire, che siccome l'Arcivescovo nella sua rappresentanza chiamò il Seminario *Materano*, e non *Diocesano*; così egli i limiti delle due Diocesi turbò e confuse, ove condannò un suddito Acheruntino, come in prigione, fuori Diocesi, come se non uscisse da' confini Diocesani, ov'egli col decreto l'obbligò: *De se recipiendo in Seminarium DIOECESANUM, sive in alium Conventum Civitatis Materæ*; e senza anche riflettere il buon Vicario Acheruntino; che rompendosi il mandato dal *Pasundi* in Matera, in tal caso come avrebbe potuto procedere la Curia Acheruntina, la quale, se non ha più giuridizione in Matera, perde la nativa sua giuridizione ed autorità sopra i sudditi suoi? Sicchè non avendosi voluto *esiliare* il *Pasundi* dalla Diocesi Acheruntina, ma soltanto, come in prigione, custodirsi nel Seminario, o in qualche Monistero Materano, dove il Giudice, che a tal pena il condanna, non può esercitare più alcuna giuridizione; vale lo stesso che spogliare la Curia Acheruntina, già distinta dalla Materana, della propria giuridizione, con aperto pericolo di rivestirne l'altrui.

vrebbe procedere non la Curia Acheruntina, ma la Materana.

X. Le quali cose così essendo; siccome sopra d'un tal affare, come si è altrove accennato, si è stimato dalla Real Camera sentirsi la Curia del Cappellan Maggiore; fa mestieri di esaminare ciocchè questa ne ha detto, affinchè la Regal Camera vegga, se stia bene e possa reggere il suo sentimento.

Si esamina la relazione, che su tal decreto ha fatta la Curia del Cappellan Maggiore.

XI. Dopo di avere la *Reverenda* Curia esposti que' fatti, che si rilevavano dalle passate controversie, viene partitamente a dar giudizio sopra ciascheduna delle nuove dispute: ed incomincia appunto dal decreto contra il Suddiacono *Pasundi*, le cui parole sono: *Avendo intanto questa Curia seriamente riflettuto al decreto profferito dal-*

Considerazioni della Reverenda Curia su tal particolare.

dalla Curia Arcivescovile di Acerenza, contra il Suddiacono Domenico Pasundi, che ha data occasione alla presente contesa; riflettuto ancora così alla lettera scritta da' Reggimentarj di Acerenza a quell' Arcivescovo, come alla rappresentanza da questi fatta; e finalmente riflettuto a tutto ciocchè ha rapportato ai punti di sopra riferiti: trova, che il decreto contra il Pasundi fu profferito in Acerenza da quella Curia Arcivescovile, la quale pria stimò condannare il suddetto Suddiacono a fare gli esercizj spirituali tra' Missionarj di Bari; e poscia la Curia stessa lo destinò in un CONVENTO DI MATERA AD RELIGIOSE VIVENDUM: trova ancora, che avendo i Deputati del Capitolo di Acerenza richiesto quel Vicario Generale per la SPIEGAZIONE della sua mente sopra detto decreto, pel sospetto che in progresso di tempo potesse partorire effetti pregiudiciali alla giuridizione della Chiesa, ed allo stato fermato: quel Vicario rispose: Che il decreto stesso non avea BISOGNO DI DICHIARAZIONE, stante che dal medesimo costava dovere il detto Suddiacono dimorare o nel Seminario Diocesano, o in qualche Convento della medesima Città ad religiose vivendum, sotto l'occhio e la direzione dell'Arcivescovo, fintanto che non avesse ottenuta licenza di portarsi alla Patria, o in altro luogo.

...suo giudizio, ...: sia uniforme ...a tal sentenza ...: decisioni di ...ma, ed a'Rea... ...omandi; e che ...i sia di pregiudizio alle pre...nenze della ...iesa Acherun...a.

XII. Dopo di aver premesse le descritte parole; è tempo di ascoltare il giudizio della Reverenda Curia, intorno ad un sì fatto procedimento. Crederebbe ognuno, che non sarà diverso da quello che da noi si è fatto, in esponendo la formola del menzionato decreto. Ma la faccenda andò altrimenti: perciocchè la stessa *Reverenda* Curia non vide, nè conobbe il grave pregiudizio, che si è recato alle preminenze della Chiesa Acheruntina. E che sia così, si rifletta alle seguenti parole: *Esposti*

tali

tali fatti, *conosco*, *che con detto decreto non si è punto operato contro alle decisioni di Roma*, *e molto meno ai venerati comandi della Maestà Cattolica*: *imperciocchè quelli prescrivono*, *e questi ordinano*, *che DUE sieno le Diocesi*, *l'una dall' altra DISTINTA*: *in ciascheduna di esse sia costituito il Vicario*, *senza che l' uno possa INGERIRSI nella giuridizione dell' altro* : *ed inoltre che all' Acheruntino spettasse la giuridizione non solamente sopra i ventiquattro luoghi della Diocesi*, *ma eziandio la Metropolitica*. *E quindi essendo il Suddiacono Pasundi di Pietragalla* (*Terra*, *ch' è sita nella Diocesi di Acerenza*;) *ed essendosi la causa fatta*, *ed il decreto interposto nella Curia di Acerenza*; *si è a SECONDA delle Decisioni di Roma*, *e de' Reali comandi operato*, *senza per* ombra *declinarne*.

XIII. Or non si sa comprendere, come la *Reverenda* Curia nel tempo stesso che manifesta il fondamento, e lo stato delle due Chiese a tenore delle decisioni di Roma, e de' venerati comandi della Maestà Cattolica, cioè dire, che *DUE SIENO le Diocesi*, *l'una dall' altra distinta*, *di maniera che la Materana non abbia*, *o possa avere alcun diritto sopra l' Acheruntina*, soggiunga: Che col decreto interposto nell'affare del Suddiacono *Pasundi* siasi *a seconda delle decisioni di Roma*, *e de' Regali comandi operato*, *senza PER OMBRA DECLINARNE*. Ma la *Reverenda* Curia par che riguardasse soltanto l'*Autore* del decreto, qual si fu il Vicario di Acerenza, senza riflettere alla sostanza del decreto medesimo: perciocchè gli Acheruntini di questo appunto si dolsero. Ed invero si può più dubitare, che Matera sia una Diocesi distinta da quella di Acerenza? Ne ha per avventura dubitato la *Reverenda* Curia del Cappellan Maggiore? E come poi questa non si avvide, che l'Ufiziale dell'Arcivescovo in Acerenza col suo decreto non solo mostrò dubitarne, che an-

Vi si risponde, che non sia il suo giudizio uniforme a' motivi, su di cui si fonda.

zi i limiti ne turbò e confuse? Imperciocchè non intese egli con quel decreto *esiliare* il *Pafundi* dalla propria Diocesi Acheruntina ; ma venne soltanto alla *comminazione* della pena dell' *esilio* dalla Patria, e dalla Diocesi, quante volte non si fosse obbligato di recarsi personalmente in un Convitto della Città di Matera. La qual cosa vale lo stesso che riputare Matera non già come una Diocesi distinta dall' Acheruntina, ma di due, già distinte e separate, con un solenne decreto, contraddicenti le decisioni di Roma, ed i venerati comandi della Maestà Cattolica, una sola formarne e ricomporre. Anzi non solo nella sostanza della cosa ciò si mostra aver fatto, che nella formola, e nelle parole: conciossiachè abbia l' incauto Ufiziale dell' Arcivescovo denominato il Seminario Materano, come se appartenesse alla Diocesi Acheruntina, chiamandolo *SEMINARIUM DIOECESANUM*: quando ognun sa, che sono sì dilicate le materie giuridizionali, che taluno può *per ombra declinarne* o con equivoca, o con mal conceputa espressione.

XIV. Se adunque si dolsero gli Acheruntini, n' ebbero ogni ragione : ma se dispiacque all' Arcivescovo il loro ufizioso risentimento; ciò adivenne, perciocchè non pose mente alla sostanza del decreto del suo Vicario, il quale poteva onestamente riformare ciocchè non volle: e se pur questi si scusava di non poterlo correggere, potea dichiarare la sua mente, quante volte non intendea pregiudicare agli Acheruntini.

[...]ltre riflessioni [...]lla Reverenda [...]ria.

XV. Ma ritorniamo alle altre riflessioni della Reverenda Curia, la quale rispondendo al motivo, ch' ebbero gli Acheruntini, di dolersi coll' Arcivescovo; perciocchè riputarono la nullità del decreto, fatto già con tante altre irregolarità, come un *riversivo di tirare insensibilmente i*

Dio-

Diocesani Acheruntini in Matera, disse così: *Non sa vedere questa Curia, come possa comprendersi esser questo un* riversivo *per tirare i Diocesani Acheruntini in Matera, come què Reggimentarj hanno in detta lettera scritto. Se ciò fosse vero, potrebbero i detti Reggimentarj pur dire, che avendo quel Vicario Generale mandato il Pasundi trà Missionarj di Bari, QUESTO sia un riversivo, per tirare i Diocesani Acheruntini in Bari.*

XVI. Questa conseguenza non sembra nè punto nè poco propria, nè concludente. Imperciocchè, salvo sempre il dovuto rispetto alla *Reverenda* Curia, non si sa vedere, come voglia addursi per esempio l'antecedente risoluzione, economicamente presa, col mandare il *Pasundi* a fare gli esercizj spirituali nella Città di *Bari*, ove, e non già in alcun luogo della Diocesi Acheruntina, si trovano i Padri della Missione: nel qual caso non si ravvisa dovervi poter essere alcuna lesione, o turbamento di confini Diocesani: perciocchè nè la Città di Bari ha *preteso* mai alcun dritto su la Diocesi Acheruntina: nè come tale si è *dichiarata* con alcun decreto del Vicario Generale: nè si è in quella *destinato* il *Pasundi*, come a luogo di carcere, *ad religiose vivendum*: nè il Pasundi in Bari si dovè trattenere ad altro fine, che di ricever soltanto tra' que' Padri della Missione gli spirituali esercizj, per aver quindi la libertà di far ritorno nella propria Diocesi, ove un tal salutevole rimedio non potea praticarsi per mancanza de' suddetti Padri della Missione. E finalmente, siccome questo si fu un *rimedio*, e non già come una pena formale, in cui si ha il vero attuale esercizio di una giuridizione contenziosa; così gli Acheruntini non se ne dolsero, del pari che i Materani non si sarebbero doluti per la medesima cagione: perciocchè, oltre alle già fatte riflessioni, non vi è da temere, che

E sue ragioni non proprie in difesa del suddetto decreto.

la Curia di Bari poſſa intraprendere ſulla Metropolitana di Acerenza, come la Materana vi ha ſempre intrapreſo.

XVII. Ma a che fa d'uopo di ragionare ſul recato eſempio, allora quando l'un caſo è sì diverſo e lontano da quell'altro di cui trattiamo, quanto ſi poſſa mai immaginare? Ed invero che han che fare gli eſercizj ſpirituali in Bari colla prigione per un anno in Matera? Ognun ſa, che la Città di Bari non ha che fare colle due Dioceſi Acheruntina, e Materana: all'incontro la Materana ha mai ſempre attentato ſopra l'Acheruntina. Il dirſi in un ſolenne decreto, che il Seminario Materano ſia il *Dioceſano*, è lo ſteſſo che riputarſi Matera, ed Acerenza come una *formale* Dioceſi: il fulminarſi l'*eſilio* dalla Patria, e dalla propria Dioceſi, ſel *Pafundi* non ſi porti in un Convitto di Matera *ad religioſe vivendum* per un anno intero, vale lo ſteſſo che dimorando in Matera per un anno, non iſtia più *fuori* Dioceſi. In ſomma ancorchè ſi voleſſero interpetrare le coſe il più diſcretamente che ſi può, non ſi eviterà giammai quell'inconveniente, di cui ſi dolſe il Comune di Acerenza coll'Arciveſcovo: Che quel decreto del Vicario Acheruntino conteneva in ſoſtanza una novità sì per la irregolare condotta della Curia Acheruntina nel profferirlo, come per l'eſpreſſioni, e per le formole in quello contenute, onde all'ambizioſiſſima Città di Matera ſi deſſe alcun preteſto di rompere con un atto sì ſolenne i già terminati litigj: e che sì la novità dell'eſpreſſioni, che la ſoſtanza della coſa non altro potea far altrui diviſare, che un *riverſivo*, per tirare i Dioceſani Acheruntini in Matera; tanto più che gli Acheruntini non doveano ricevere in buona parte quella pertinacia del Vicario Generale, il quale richieſto a ſpiegar la ſua mente, oſtinatamente nol volle.

XVIII.

XVIII. Ma ecco par che la Rev. Curia muti consiglio, ove soggiugne così: *In oltre riflette la Curia stessa, che qualora vi fosse stato nel decreto suddetto* ECCESSO *circa l'esecuzione delle decisioni di Roma, e de' supremi Regali comandi; qual parte mai vi aveva avuta l'Arcivescovo, onde meritar potesse la lettera, che i Reggimentarj gli aveano scritta?*

Altra riflessione della predetta Curia in iscusa dell' Arcivescovo.

XIX. Sicchè mostra la Rev. Curia, che il Comune di Acerenza fosse ben informato di quel conflitto, che nacque tra l'Arcivescovo, ed il Vicario Generale, ove il primo non voleva il *Pasundi* in Matera, ma il volle *assolutamente* il secondo. Una tal circostanza si è fatta palese dalla rappresentanza dell'Arcivescovo, il quale, narrando al Re Nostro Signore il fatto come *intervenne*, appalesò la prima volta quel conflitto, ch'ebbe col suo Vicario, e ch' era ignoto agli Acheruntini. All' incontro se il ragguardevole Prelato in vista della lettera de' Reggimentarj di Acerenza si fosse degnato di manifestarlo; avesse un poco riflettuto alla sostanza del decreto del suo Ufiziale; ne lo avesse ripreso, ed avessegli imposta la riforma: avrebbe certamente tolta la gelosia a quel Pubblico, e ne avrebbe riportati maggiori atti di ossequio e di gratitudine. Dall' altra parte perchè non debbono essere scusati i poveri Acheruntini, che nulla risapevano della circostanza del fatto: ed inoltre riflettendo, che l'Arcivescovo trattenendosi in Laterza unitamente col Vicario; e non essendosi degnato di vedere così spesso la Chiesa Metropolitana sua sposa, e di consolargli colla sua amabile presenza, come gli aveva avvezzi il suo predecessore Monsignor *Antinori*, come videro pubblicato il decreto, formarono quel giudizio di sopra rapportato; quantunque non lasciarono di praticare col loro Pastore gli ufizj rispettosi, che convenivano al

Vi si risponde, rapportando il ben fondato giudizio fatto dagli Acheruntini, e la giusta risoluzione presa a scrivere quella lettera.

al ſuo grado, lagnandoſi con lui del fatto del ſuo Vicario, il quale con lui dimorava: e perciò direſſero non al ſuo Miniſtro, ma al Superiore la lettera. Aveano inoltre gli Acheruntini un non ſo che di rammarico col degno Prelato: perciocchè dovendo farſi il concorſo dell' Arcipretura di *Ferrandina*, il quale fu il primo che intervenne dopo il ſuo poſſeſſo, volle piuttoſto l'Arciveſcovo fermarſi nella Terra di *Genzano*, diſtante dalla ſua Metropoli non più che ſei miglia, nè curò rivedere la ſua Chieſa; nè di eſſer preſente al concorſo, che in Acerenza ſi fece. Ma ciò non oſtante qualunque ſi foſſe il ſoſpetto, ch'entraſſe nel cuore degli Acheruntini, come mal fondato, e forſe non giuſto il reputarono i più ſenſati, nè in iſcritto ne fecero parola. Quale adunque ſarà la colpa de' Reggimentarj, che ſcriſſero la *riſpettoſa* lettera al proprio Paſtore? Eſſi non ebbero altra premura, che di conſervare i proprj dritti; che di manifeſtargli al loro Prelato; che di ſupplicarlo per l'emenda dell' offenſivo decreto.

imento della Curia, che uddetto de- non ſieno leſe le ra- della Chie- Curia Ache- na.

XX. Ma quì ripiglia la Rev. Curia: e ſpiegando il ſuo ſentimento, afferma: Che *col decreto non ſono affatto ſtate LESE le ragioni della Chieſa, e Curia Acheruntina; nè ſi è operato contra le deciſioni di Roma, ed i Sovrani Regali comandi, anzi puntualmente ſi ſono quelle adempite, e queſti eſeguiti; giacchè può bene il Vicario Generale di Acerenza, al pari di ogni altro Giudice nella ſua Giuriſdizione, deſtinare DOVUNQUE ſtima, ſecondo l'eſigenza de' caſi, e della giuſtizia, i rei o di pena, o di mortificazione, ovvero di correzione, della Dioceſi di Acerenza, DOVUNQUE crede eſſer giuſto e ragionevole.*

oſto alle cir- nze del fat- d al Diritto.

XXI. Quì conviene diſcorrerla un poco: e ſe ci rieſce per avventura, farem manifeſto, che il ſentimento della Rev. Curia nell' affare, di cui ſi tratta, non va d'accordo

colle

colle circostanze del fatto, e co' principj del Dritto. Primieramente il Vicario di Acerenza, come ogni Giudice nella sua Giurisdizione può destinare *dovunque stima i rei*? Fa mestiere, che una tal proposizione sia ben dilucidata cogli esempj: perciocchè altrimenti non può reggere da per se stessa. Che un Giudice nella sua Giuridizione possa correggere o punire il suo suddito, non vi è chi 'l contrasta: che il Giudice nella sua Giuridizione possa anche punire il Reo coll'*esilio*, siccome l'esilio si annovera tra le pene, gli è permesso dare un tale gastigo: ma che un Giudice, dimentico de' limiti della sua giuridizione, non intenda di punire coll'*esilio* il suo suddito, e su tal punto dichiari la sua mente con un formal decreto; e di poi si vegga il Suddito punito coll'*esilio* dal luogo della sua giuridizione, come nel caso del Suddiacono *Pasundi*, compreso nel decreto del Vicario Acheruntino: è lo stesso che confondere la propria coll' altrui giurisdizione; sconvolgere i limiti del Territorio; ledere le ragioni della Chiesa, e Curia Acheruntina; non adempire alle decisioni di Roma, nè più eseguire i Sovrani Reali comandi. Sicchè la Rev. Curia del Cappellan Maggiore nel proposto argomento del Suddiacono *Pasundi*, se ha creduto non essersi *lese* le ragioni della Chiesa, e Curia Acheruntina, sul motivo che il decreto fu profferito da quel Vicario, ebbe soltanto presente, che il Giudice, chel profferì, era legittimo: e quel che era la sostanza, di cui si trattava, cioè di vedere, se un Giudice nella propria giurisdizione poteva, in pregiudizio delle prerogative delle Chiese, sentenziare a suo talento, e turbare i confini del Territorio, ed in tal guisa richiamare le passate discordie; era veramente la parte la più degna, su di cui doveva interloquire la Curia; anzi era quella la sola controversia, che

che si agitava, da cui non si poteva per *ombra declinare*, la quale appunto la Rev. Curia lasciò di riflettere e considerare.

ermini troppo
ierali, co' qua-
i è spiegata, ed
une decisioni
tal particolare.

XXII. Non sia dunque maraviglia, se sieno troppo generali i termini, co' quali si sia spiegata: percioccbè il dirsi semplicemente, che possa il Vicario Generale di Acerenza *destinare i rei di pena*, o di *mortificazione*, *ovvero di correzione*, *dovunque crede essere giusto e ragionevole*, siccome somministra una eccessiva libertà ad un Giudice di poter imprigionare i rei *dove vuole*; punirgli *dove vuole*; e destinare il luogo della prigione *dovunque* vuole: così ne seguita, che sieno state inutili finora tante decisioni della Curia Romana, e tante deliberazioni Sovrane. Perciocchè se i limiti giurisdizionali si sono prescritti al Giudice; ciò si è fatto non in detrimento de' sudditi. Il solo Giudice supremo ha l'arbitrio di destinare i rei *dovunque crede giusto*, *e ragionevole*: ma i Giudici inferiori non possono valersi d' un tale arbitrio Sovrano, ove ne abbiano dalle leggi prescritti i confini. E per conseguenza siccome non può turbarsi l'ordine della Civile, e della Ecclesiastica polizia; così fuori dell' esecuzione della pena dell' *esilio*, la quale anche si fa nella propria Giurisdizione, come si può mandare un reo in prigione in una Giuridizione o Diocesi già dalla propria separata e distinta? Su di che mille decisioni della Curia Romana nelle Chiese di separata giurisdizione, come nel caso nostro, e governate dallo stesso Prelato, apertamente il dimostrano. E per tralasciare le altre si rifletta ad una famosa risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio del dì 17. Gennajo del 1607, ove trattandosi di due Chiese *æque & principaliter* unite, quali sono Valva, e Sulmona, si deliberò darsi al Vescovo delle due Chiese la se-

feguente norma : *Quandiu amplitudo tua Valven., & Sulmonen. Ecclesiæ Dei, & Apost. sedis gratia præest, ipsam utriusque Civitatis Diœcesanis æque prospicere decet; & propterea cum aliquis ex Diœcesanis Valven. in CARCEREM fuerit coniciendus, NON ad Sulmonen. Civitatem ducendus est, sed CARCERIBUS Valven. Palatii Episcopalis mancipari debebit, ne accedat squallori carceris etiam ITINERIS INCOMMODUM, ac rerum necessariarum defectus, quas ultra propriam patriam consanguinei reis ægrè suppeditant : id summa æquitas postulat, & ab amplitudine tua observari mandant Illustrissimi Patres Concilii Triden. interpretes*. E la stessa Sacra Congregazione rispetto ai Canonici della Cattedrale, o sieno Capitolari, volle ristretta la punizione de' Capitolari nella sola Città, escludendo qualunque altra parte della Diocesi, per conservare in tal guisa una prerogativa al Capitolo della Cattedrale : *In Calaguritana, & Calciatens. ad invicem æque principaliter unitis die VII. Septembris 1630 declaravit Congregatio: Episcopum Calaguritan. volentem procedere ad punitionem Capitularium Calciatens. debere id facere in CIVITATE Calciatens., non vero in QUACUMQUE parte Diœcesis, non obstante immemorabili consuetudine*: così *Barbosa de Univers. jur. Ecclesiast. lib. 3. de unionibus Beneficiorum cap. 16. num. 26. 27.* 28., il quale ne rapporta altre, che tralasciamo. Vedi anche *Grazian. discept. forens. cap. 655, & 892. per totum*, ed il *Cardin. de Luca nelle annotaz. al disc. 24. de jurisd.*. Sicchè non istà all' arbitrio del Vicario di Acerenza destinare i rei di pena *dovunque crede giusto e ragionevole*: non dipende dal suo arbitrio mandargli in Matera, come a luogo di carcere, fuori i confini della propria giuridizione e Diocesi : ma se le decisioni di Roma, ed i Sovrani Reali comandi han divise le giuridizioni, han separate le Diocesi, han distinte le Curie;

esser non dee giusto, nè ragionevole, che si turbino e si confondano dall'arbitrio di un solo, il qual esser dee subordinato alla Legge: ma crediamo assai giusta e ragionevole la dimanda degli Acheruntini, la quale è consentanea alle *decisioni* di Roma, ed alle *determinazioni* Sovrane, e che conserva a ciascuna delle due Chiese i proprj diritti, e la già separata giurisdizione: ed in conseguenza certamente speriamo, che si annulli, o almeno riformi il decreto del Vicario Acheruntino, come apertamente pregiudiciale a' già prescritti confini: e che la Real Camera, ben informata de' fatti, dia sopra un tal particolare le provvidenze opportune.

§. II.

Si ragiona sull' articolo nuovamente promosso dall' Arcivescovo intorno alla Visita, se possa valersi di Convisitatori forestieri, o di altri Ufiziali Materani nella Diocesi Acheruntina.

ve pretensio- dell' Arcive- intorno al- ISITA, di si valere di visitatori, ed fiziali Ma- i.

I. Dopo di aver recate le giustificazioni della *rispettosa* lettera scritta all'Arcivescovo dai Reggimentarj di Acerenza; e dopo di avere dimostrato il notabile pregiudizio, che deriva alla giuridizione della Curia Acheruntina dalla sostanza del decreto contra il Suddiacono *Pafundi*: è tempo oramai di esaminare le nuove pretensioni dell'Arcivescovo, il quale dell' espressioni di quella infelice lettera così amaramente si punse, che non solo non istimò degno di correzione il sopraccennato decreto, nè degni di *affettuoso riscontro* i Reggimentarj di Acerenza; che anzi nella rappresentanza umiliata al Re N. S. diè moto, senza avvedersene, alle passate controversie, ed in amare espressioni proruppe contra la sua stessa Metropoli. Ed

II. Ed invero il ragguardevole Prelato, rappresentando al Re la sua condotta, diretta unicamente al *vincolo della pace ed unione cogli Acheruntini*, non lasciò di soggiugnere (1) le seguenti parole: *Ho scanzato sempre a bella posta finanche INFORMARMI qual fosse la differenza passata tra' Materani, e gli Acheruntini, e qual parte in questa vi avesse avuta l' Arcivescovo (siccome in vero ancor la ignoro,) il quale non mai potrebbe restar pregiudicato nelle sue ragioni, nel caso la lite vertita fosse tra' soli due Popoli.*

Il quale per aver ignorate le antiche controversie,

III. Se l'Arcivescovo *ignora* qual fosse la *differenza passata tra' Materani, e gli Acheruntini*; e se pur egli ha *scanzato a bella posta* informarsene; non dee recar maraviglia, se in luogo di correggere il decreto pel Suddiacono *Pafundi*, cotanto si punse della pur troppo rispettosa lettera degli Acheruntini. All'incontro come poteva egli, senza informarsi delle preterite controversie, perfettamente conservare il *vincolo della pace, ed unione cogli Acheruntini?* Un tal *vincolo* di pace siccome è ben fondato su le *decisioni* di Roma, ed i Sovrani Regali stabilimenti; così non altrimenti poteasi sostenere che colla studiata, e perfetta cognizione delle passate discordie. Se adunque dee meritare scusa l'Arcivescovo, perchè volle *a bella posta* ignorarle; chi non iscuserà i poveri Acheruntini, che ben sapevano le antiche liti sofferte? Ma che pretende con ciò l' Arcivescovo? Non occorre far lunga la briga con rapportare le altre parole della sua rappresentanza, la quale ciascun potrebbe interpretare a suo modo: e gl' intendenti in leggendola possono darne quel giudizio che merita. Vediam ora qual altro effetto produssero nell' animo del Prelato, che *ignora* le passate controversie, le altre espressioni della lette-

Potè non ravvisare il pregiudizio, che col suddetto decreto si recava agli Acheruntini, come il conobbero questi, che n'erano pienamente informati.

(1) Vedi la rappresentanza dell' Arcivescovo *fac.* 14.

lettera de' Reggimentarj Acheruntini.

glianze de' me-
mi, che l'
ivescovo gi-
per la Dio-
Acheruntina
oli Materani,
li che facen-
l' Arcivesco-
appresentan-
il Re, pro-
se la nuova
ensione di
rsi valere di-
egli voleva
la Visita.

IV. Costoro, dopo di avere ricordata all'Arcivescovo l'*attenzione* a lui praticata in varie occasioni, soggiunsero le seguenti parole (1): *Le quali cose tutte han fatte per godere la grazia, e la protezione di V. S. Illustrissima, per cui hanno serrati gli occhi, allorchè han veduto ed inteso, che per la Diocesi Acheruntina si gira co' Materani senz' Acheruntini, non senza discapito di questa sua Canonica, e della Città tutta*. Questa si fu la espressione, di cui si valsero gli Acheruntini col proprio Pastore, la quale se si fosse per avventura *negletta* da chi era tutto intento a conservare il *vincolo della pace*; potea forse contribuir molto alla santissima intenzione dell' Arcivescovo. Ma che ne avvenne? Nella rappresentanza si legge una lunga risposta; e tra le molte parole di colui che *ignora* le passate controversie, sembra che tutto s' involga ne' passati disordini. Ecco le parole della rappresentanza sul proposto argomento: *Ma vie più riluce la somma loro tolleranza in aver sentito e veduto, che si gira da me per la visita della Diocesi Acheruntina co' soli Materani senza Acheruntini. I Materani, coi quali mi sono accompagnato per la Santa Visita, sono stati due Preti di Matera, in qualità l' uno di Crocifero, l' altro di Mastro di Casa, siccome il resto della mia Servitù, che niente influiscono nella giuridizione: e dove in questa poteva esservi alcuna ingerenza, mi son valuto affatto degli Acheruntini, dal Cursore fino al Vicario. Visitatori meco non ho condotti da Matera; anzi per buona sorte neppure il mio Vicario di quì è venuto per un sol giorno a trovarmi ne' luoghi della Visita, ancorchè da me invitato. E pure, trattandosi di Visita, POTEVA VALER-*

(1) Vedi la lettera degli Acheruntini *pag*. 7.

LERMI PER VISITATORI DI QUE' DELL'INDIA, non che di questi di MATERA: AVREI POTUTO conseguentemente avvalermi del Vicario DI QUI' PIUTTOSTO, che di Acerenza, in qualità di Convisitatore, mentre nella SANTA VISITA tutta la giuridizione è presso del Vescovo, e non del Vicario.

V. Gli Acheruntini non parlano di *Visita*: l'Arcivescovo entra a parlarne: e con quel *potev' avvalermi*, e con quell' altro *avrei potuto*, mostra di arrogarsi una illimitata facoltà, a cui possono gli Acheruntini con ragione opporsi: anzi seguita l' Arcivescovo nella rappresentanza a parlare di una tal facoltà, o potenza *morale* sopra varj altri capi, senza averne occasione, ov' entra a parlare dell' *Uditore*, e dei *Delegati* (su di che dovrem ragionare ne' seguenti paragrafi.) E dopo di avere sparse nella lettera sì fatte facoltà, o potenze *morali*, fondandosi già su di quel che non si controverte; dappoichè egli *ignora* i passati litigj, con tali parole va conchiudendo il suo ricorso: *Sono perciò nella dura necessità di ricorrere alla Maestà del Padrone; siccome so per la presente a V. Eccellenza, affinchè voglia PRESCRIVERMI I LIMITI dell' esercizio della mia PASTORAL giuridizione ....., intendendo con ciò di ricevere la LEGGE dal Principe, e non dal capriccio de' sudditi, persuaso, che il Pastore non vien obbligato a tutto ciò ch' egli vuole, o debba, ma a ciocchè può, e se gli permette, ove si tratta di economia e governo*. Queste ultime parole dell'Arcivescovo, risguardanti *economia*, non han che fare con que' limiti giuridizionali, ove sieno, come nel caso nostro, di già prescritti da ambedue le Potestà: ma pur egli gl'*ignora*. Quindi dopo di avere il Prelato risposto sull' affitto della *Difensa* del *Finocchiaro* (di che farem parola a suo luogo,) conchiude così: *Finisco dunque pregando*

E domanda, che se gli prescrivano i limiti della sua giuridizione, trattandosi di un punto di economia, quando questi sono già prescritti da ambedue le Potestà.

gando l' Eccellenza V., che nella dichiarazione mi farà fare dal Re circa l' uso e l' esercizio della mia giuridizione in tutti i sopra espressati casi, ed altri simili, voglia anche farmi mettere al coverto delle VIOLENZE, che mai oseranno i Cittadini di Acerenza nell'affitto del Finocchiaro. Quì si parla di violenze, non si sa perchè. Ma più avanti il buon senso de' leggitori correggerà questa espressione.

timento della r. Curia, di ersi l' Arcivero valere per visita di que' iitri che sti-, supponendo esservi decii di Roma in trario.

VI. Ecco adunque il ragguardevole Prelato con quali termini manifesta la sua intenzione, la qual è di volere una *dichiarazione* del Re N. S. *circa* l' uso e l' *esercizio della sua giuridizione in tutti i sopra espressati casi, ed altri simili*. Fra' casi sopra esposti vi è quella facoltà, che intende di esercitare l' Arcivescovo nella *Visita*, di cui trattiamo. E conciossiachè sopra di un tal punto la *Reverenda* Curia del Cappellan Maggiore ha manifestato il suo sentimento, il quale ora si dee dalla Real Camera esaminare; fa mestiere rapportarlo qual sia. Eccone le parole: *Riflette questa Curia, che siccome il dritto di VISITARE è del solo Vescovo; così non mai tal punto è caduto sotto le GIUDICATURE della Corte di Roma, le quali hanno per oggetto i limiti della giuridizione Ecclesiastica delle due Diocesi: e perciò non si può all' Arcivescovo* impedire *di valersi di coloro che stima o per MINISTRI alla Visita, o per* Convisitatori; *nè di ciò POSSONO gli Acheruntini dolersi, o pretendere, che fosse di loro* pregiudizio.

VII. Un tal sentimento della *Reverenda* Curia contiene un equivoco manifesto, il quale non si può disciorre, se non da colui che risguardi a' principj del Dritto. Ed in vero chi non sa, che allora quando la Sede è *piena*, tutta la giuridizione risegga presso del *solo* Vescovo? Chi v' ha, che ignori, che la *Visita* sia tra gli atti giuridizio-

zionali compresa? S' egli adunque è così, ove il Vescovo dee governar due Chiese, due titoli, e due Diocesi separate e distinte, acciocchè non confonda i limiti dell' una e dell' altra, si è da' Canoni provvidamente stabilito: Che non potendo il Vescovo da se solo tutto adempire, senza confondere i *titoli*, destini i suoi Ministri distinti nelle due separate Curie, o sia nell' esercizio delle già distinte giuridizioni. Quindi è, che ove si dice dalla *Reverenda* Curia: che *non mai il punto della Visita è caduto sotto le giudicature di Roma*, sul motivo che la *Visita* sia del *solo Vescovo*; e che sì fatte *giudicature* hanno soltanto per oggetto i limiti dell' Ecclesiastica giuridizione delle due Diocesi: non può una tal proposizione sostenersi, se non nel caso che il Vescovo dovesse governare una sola Diocesi: perciocchè in un tal caso una sarebbe la sua Curia, ed una la sua giuridizione, ch' egli non mai co' suoi ufiziali o ministri ha divisa e disgiunta: ma quante volte *due* sono i *titoli* distinti, e due le giuridizioni, nè potendo il Vescovo nello stesso tempo risedere in ammendue i titoli; ne seguita, che in uno di essi, ove non risiede personalmente, debba esercitare la giuridizione per mezzo de' suoi ministri, per la intrinseca natura della distinzione de' titoli.

Si dimostra, che non hanno tal libertà i Vescovi, ov' essi governano due Chiese unite.

VIII. Da questi principj ne sorge, che la *Reverenda* Curia non può colla sopraccennata proposizione evitare un assurdo: perciocchè siccome il Prelato di due Chiese non può esercitare da per se solo tutta la giuridizione, se non in una di esse, ove personalmente risegga, e nell' altra valersi de' suoi ministri, per mezzo de' quali la divisione de' limiti giuridizionali unicamente si conserva: così l' esercizio della *Visita*, essendo indubitatamente un *atto* di giuridizione, e potendo il Vescovo valersi di

Assurdi, che ne seguirebbero, col darsi a' Vescovi una tal libertà.

Con-

NEM, *seu gubernium sub denomination e Vicarii*, *& Curiæ MATERANÆ peragere* . . . . *in præjudicium Canonicorum Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ*, *illiusque Archiepiscopatus*, *Vicariatus Generalis & Curiæ*, *ac Illustrissimæ Universitatis* . . . *Sed omnes & singuli actus jurisdictionales tam judiciales*, *quam extrajudiciales in dicta Diœcesi Acheruntina fieri TANTUM debeant a Vicario*, *& Curia Acheruntina*, *ejusque Officialibus sub expressa denominatione*, *intitulatione*, *& subscriptione Vicariatus*, *& Curiæ Acheruntinæ*, *& NON alias*. Sicchè le *giudicature di Roma* (con buona pace della *Reverenda* Curia ;) quando ebbero per *oggetto* i limiti della giuridizione Ecclesiastica delle due Diocesi, con chiari termini espressero l' esercizio di *qualsisia atto giuridizionale*, da farsi nella Diocesi Acheruntina. E siccome tra gli atti *giuridizionali* va compresa la *Santa Visita*, quantunque senza necessità di doverla esprimere, quasi prevedendo la presente controversia, con espressi termini dichiararono, prima, che la Sacra *Visita* sia negli atti giuridizionali compresa, e poi conchiusero: *Sed omnes & singuli actus jurisdictionales tam judiciales*, *quam extrajudiciales in dicta Diœcesi Acheruntina fieri TANTUM debeant a Vicario*, *& Curia ACHERUNTINA*, con quel che segue. Sicchè quando il Vescovo delle due Chiese non può da per se solo esercitare in uno de' due titoli atti giuridizionali, fra' quali è compresa la *Visita*; non può in virtù delle *giudicature* di Roma valersi di altro ministero, che di quello che rappresenti la Curia Acheruntina: altrimenti in virtù delle medesime *giudicature* di Roma, recasi quel detestato pregiudizio al Capitolo ed a'Canonici della Metropolitana Chiesa, alla già distinta Curia, ed al Comune di Acerenza, siccome nel Mandato Rotale espressamente si dichiarò.

fopra la Diocefi Acheruntina, per le *intraprefe* fatte per fecoli, e per l' innata difcordia tra' due Popoli, come fofpetti e nemici, ne debbano effere mai fempre efclufi da ogni qualunque *ingerenza*. Il buon Paftore ficcome dee effere apportatore di pace, e nemico della difcordia; così fe non adopera tutte le debite precauzioni, che fieno confentanee non folo alla Giuftizia, ed all' Equità, che alla Prudenza; non potrà evitare i conflitti con le fue pecorelle, e quindi la confufione el difordine.

XII. Ma quante volte un Prelato, che *ignora* le paffate controverfie vuol effer informato di ciocchè potrebbe fare (falva fempre la prudenza di ciocchè dee nelle circoftanze;) dappoichè fi è già da noi dimoftrato fin dove fi eftenda la fua facoltà nel valerfi di Miniftri nella *Vifita* della Diocefi Acheruntina, fecondo le determinazioni della Sacra Rota Romana: fa di meftiere aggiugnere alcuna cofa intorno alla general facoltà, che hanno i Vefcovi nella *Vifita* delle loro Diocefi, per quindi trarne un più efficace argomento ful dovere, che ha l' Arcivefcovo di Acerenza nel confervare le prerogative a quella Metropoli, del cui titolo egli è meritevolmente decorato; e dee, come buon Padre di famiglia, efferne vindice e cuftode.

General facoltà, che hanno i Vefcovi intorno la Vifita.

XIII. Non occorre di ripetere da alti principj la giuridizione, che hanno i Vefcovi nelle loro Chiefe, ch' effi mai fempre *communi confilio* di tutto il Clero della Diocefi efercitarono; e che poi al *Presbiterio*, ovvero al Senato ed al Capitolo della Cattedrale fi riduffe, coi membri del quale ripartivano le loro cure Paftorali, e le dignità ne furfero, a cui fu confidata gran parte della giuridizione Vefcovile, qual fi fu fpecialmente l' Arcidiaconato. Egli è pur vero, che ne' tempi più recenti, per avere i naturali miniftri delle Cattedrali recata gelofia

I quali ripartivano la lor cura col Capitolo della Cattedrale: e più recente difciplina della Chiefa introdotta fu di ciò.

losia a' Prelati, i quali più liberamente vollero far uso di loro autorità, s' incominciarono ad introdurre dall' XI. secolo a questa parte i ministri *amovibili ad nutum*, quali sono i Vicarj Generali, per escludere i perpetui, i quali erano incardinati alla Chiesa: pur nondimeno una tal novità non distrusse del tutto alcuni diritti, che pur oggi godono i sacri ministri della Cattedrale, i quali, come Clero eminente, la formal Cattedra compongono, e la giuridizione ne rappresentano da per se stessi *Sede vacante*, e *Sede plena* unitamente col loro Prelato. Oltre a ciò sono tali ministri, anche *jure novissimo*, riputati quali Consiglieri e Senatori nati del Vescovo, il quale della lor opera, e del di loro consiglio si possa mai sempre, e debba in alcuni casi valere per comun pro della Diocesi: imperciocchè sono pur essi i veri ministri originarj e nativi, i quali sieno obbligati non solo di attendere all' esterno culto della Chiesa, a cui si vogliono soltanto ridurre, ma debbono eziandio contribuire e concorrere alla cura giuridizionale, quali membri, che col Pastore un sol corpo compongono, e quali *Ausiliatori* e *Cooperatori* della grave cura Appostolica e *Pastorale* (1).

XIV. Questo Corpo sì rispettabile i più Santi Vescovi con assai venerazione riguardarono, tra' quali l' esemplarissimo San Carlo Borommeo: e tra' viventi sono pur troppo recenti le memorie di Monsignor *Antinori*, il quale nel governo delle Chiese di *Lanciano*, e di *Acerenza* niun affare, appartenente al pubblico bene della Diocesi, mai risolvette senza l'opera el consiglio de' suoi Senatori, da lui mai sempre riputati non solo i più necessarj

(1) *Cap. Novit, cap. quanto X. de his, quæ fiunt a Prælatis sine consensu Capitali. Conc. Trident. cap. 12. sess. 15. e 16., Tomas. p. 1. lib. 3. cap. 10.*

cessarj ed opportuni, ma come i veri e nativi ministri suoi.

XV. Quantunque la legge Evangelica deesi collo spirito di carità insinuare, onde sursero varie regole di disciplina, diverse in tutte le Chiese, unicamente per accomodarsi all' indole de' Popoli, per così far utile e proffittevole la grave cura *Pastorale*: pur nondimeno fingendo, che non più si tratti di due Diocesi separate distinte, com' è nel caso nostro, ma di una sola; si domanda, se possa mai per ragion Canonica trascurare il Vescovo i suoi Senatori per la *Visita*, ove oltre al suo Vicario Generale di altri voglia far uso?

Il Vescovo, ove oltre il suo Vicario voglia far uso di altri per Convisitatori, non può trascurare i suoi Capitolari.

XVI. Gl' Intendenti due casi distinguono: o si tratti di *visitare* la Cattedrale, o la rimanente Diocesi. Nel primo i Padri della Sacra Rota dichiararono: Che il Vescovo, ove voglia valersi di Convisitatori, debba assolutamente valersi de' Canonici della Cattedrale, non ostante che si *visiti* non solo materialmente, ma anche *formalmente*, quando si *visiti* il Capitolo, che la rappresenti: la quale dichiarazione non fa più dubitare, che se il Vescovo nella *Visita* della Cattedrale debba valersi per *Convisitatori* de' Capitolari stessi, possa poi essere nell' arbitrio del Vescovo di escludergli nella *Visita* della Diocesi. Siccome una tal disciplina sostiene in parte la nativa facoltà del Clero eminente della Diocesi; e siccome è la più propria e lodevole; così nelle più ben regolate Chiese, e nel governo de' Pastori più illuminati ebbe mai sempre la sua leale osservanza.

E per dichiarazione della Sacra Rota, anche se visiti il Capitolo stesso, per conservarsi religiosamente una tal disciplina.

XVII. I Padri della Sacra Rota ebbero appunto riguardo alla conservazione di una sì fatta regola di disciplina, quando si avvisarono, che non ostante la *incongruenza* di farsi Convisitatori del Capitolo gli stessi Capitolari, non istimarono da quella appartarsi: e per sostenere gli ori-

Varietà su di ciò introdotta dal Sommo Pontefice, che potessero i Vescovi valersi nella visita delle Cattedrali d'altri che

originarj dritti al Capitolo in ogni qualunque circostanza, non vi vollero punto recedere nel caso proposto. Ma, a togliere ogni ombra d'irregolarità, si volle dal Sommo Pontefice col voto della Congregazione del Concilio determinare, che nel caso della *Visita* delle Cattedrali il Vescovo da per se solo debba un tal atto giuridizionale adempire, o nol potendo, sia in sua libertà di valersi di altri Convisitatori, che non fossero Canonici della Cattedrale, sul fondamento che *niuno possa esser giudice di se stesso*, come addiverrebbe, se i Visitatori del Capitolo fossero gli stessi Capitolari (1).

Il

(1) *Fagnan.in prim.lib.decretal.de off. Ordin. cap.ut juxta n. 37. Secundo quæritur, an Episcopus visitans Capitulum Ecclesiæ suæ Cathedralis vigore Concilii Tridentini cap. 4. sess. 6. teneatur sibi adjungere aliquot Canonicos ad præscriptum hujus decretalis, non obstantibus illis verbis dicti capituli IV.: Per se „ ipsos solos, vel illis quibus, sibi „ videbitur adjunctis?*
Ad propositum dubium Rota dixit: „ Episcopum de jure communi TENE„RI *sibi adjungere in* VISITATIONE „ *aliquem ex* SUIS CANONICIS *per textum in hoc capit. Ut juxta, cum hic notatis per Doctores. Unde idem dicendum hoc casu, intelligendo decretum Concilii juxta terminos juris communis, quos videtur respexisse in illis verbis: „ Quibus si„bi videbitur adjunctis juxta Cano„nicas sanctiones. Nec obstare illa verba* PER SE IPSOS SOLOS, *quia non excludunt Capitulares propter conjunctionem, quam habent cum Episcopo, leg.novit de his, quæ fiunt a Prælatis, & alternativa vel* HIS QUIBUS SIBI VIDEBITUR, *quasi declaretur per subsequentia juxta* CANONICAS SANCTIONES *ut intelligi debeant de extraneis.*
Sed his non obstantibus contrarium ex sententia Sacræ Congregationis Concilii probavit Gregorius XIII. videlicet: Episcopum posse per Concilium dicto cap. IV. visitare suum Capitulum per se ipsum solum, nullis sibi Capitularibus adjunctis, quicquid secundum antiquos Canones dicendum fuerit: imo posse adsumere aliquos extra Capitulum, omissis suis Capitularibus; tum quia hoc expresse permittunt illa verba per se ipsos solos excludentia etiam illos de Capitulo, ut in Extravag. debent de off. Ordinarii, unde videntur desumta; tum quia alias cessaret arbitrium Episcopo tributum ibi VEL ILLIS QUIBUS SIBI VIDEBITUR. *Et quamvis interdum dispositio loquens de solo Episcopo non excludat Capitulum ratione conjunctionis; hoc tamen dicendum procedere in materia, quæ communiter explicatur: Capitulum vero se ipsum*

XVIII. Il che così essendo, ove manca un tale inconveniente, com' è nella *Visita* della rimanente Diocesi, resta al Capitolo intatta ed illesa la sua prerogativa : e posponendosi agli stranieri, non senza manifesta ingiuria e lesione de' dritti della formal Cattedra si può ciò praticare. Ed in vero, ove nel secondo caso si tratti della visita degli altri luoghi della Diocesi, va concorde col Dritto Comune il sentimento de'Canonisti; e fra gli altri de'più bravi, qual è Prospero Fagnano Segretario della Congregazione del Concilio, il quale sul Capitolo di Onorio III. *ut juxta de offic. Ordinarii*, avendo come ferma cosa ed indubitata, il dover il Vescovo nella visita della Diocesi far uso de' Canonici della Cattedrale, scrisse così : *Tertia differentia est, quia in visitatione ALIORUM LOCORUM illi duo, vel tres DEBENT esse CANONICI CATHEDRALIS ECCLESIÆ, prout Doctores communiter intelligunt litteram textus nostri* (1). Ed in altro luogo lo stesso Fagnano: *Jura autem adducta per Abbatem in cap. ut juxta eod. tit. intelligenda sunt, ubi Prælatus visitat ALIA*

Ma pel rimanente della Diocesi, cessando tale incongruenza, dee assolutamente valersi de' Capitolari, volendo oltre del suo Vicario servirsi di altri.

ipsum visitare cum Episcopo novum est.

Quod si dicas aliud esse Episcopum visitare Capitulum cum Capitulo, aliud cum aliquibus de Capitulo; jam cessabit ratio conjunctionis cum toto Capitulo, non cum singulis, cap. ut juxta loquitur de visitatione alterius Ecclesiæ, quam Cathedralis, prout declarat Glossa in d. Extrav. debent in verbo Religiosa, ubi dicit secus esse in visitatione Cathedralis, quam ideo visitare facilius potest, quia præsumitur habere notitiam personarum ; & si velit aliquos sibi adjungere, convenientius eliget extraneos, quam Capitulares, ne se committat suspectis, prout considerat ibi Bonifacius VIII., & quatenus secundum antiquos Canones debuisset Episcopus adsumere adjunctas ex Capitulo, Concilium intendens removere omnia impedimenta visitationum, liberavit Episcopos hac necessitate. Itaque Sacra Congregatio censuit : Episcopum in Visitatione Capituli suæ Ecclesiæ Cathedralis non teneri adsumere aliquos ex gremio Capituli, sed posse per se ipsum solum visitare, vel aliis, quos voluerit extra Capitulum, adjunctis.

(1) *Fagn. in prim. lib. decret. de offic. Ordin. cap. ut juxta.*

ALIA LOCA a Capitulo suo, in quibus diversa ratio est, cur Episcopus assumat Canonicos, ut per Glossa in d. Extrav. debent in verb. Religiosa (1).

XIX. Ma ritornando al proposito argomento delle due distinte giurisdizioni Acheruntina, e Materana, conciossiachè non sia lecito di turbare in modo alcuno i già distinti confini, ove l' Arcivescovo nella *Visita* voglia far uso di *Coadjutori* in un tal ministero, potrà egli, secondo le regole di congruenza, valersi piuttosto dell'opera degl' *Indiani*, che di que' di Matera. Perciocchè, lasciando stare gli altri motivi di giustizia, che i Materani come sospetti gli vuole esclusi ogni ragione, quale spirito di armonia e di concordia si può sperare giammai tra due Popoli avvezzi mai sempre per secoli, l' uno ad intraprendere le altrui, e l' altro a difendersi ed a conservare le proprie prerogative? Se lo scopo della Santa Visita è di svellere il Vizio, e d'insinuare lo Spirito di carità e di perfezione nel Gregge del Signore; vi potrà mai riuscire quel Vicario della Curia di *Matera*, o quel ministro *Materano*, il quale esser dee riguardato dai più qual insidiatore, o perturbatore almeno de'ristabiliti diritti Acheruntini?

§.III.

(1) *Fagn. in lib. 3. decr. de censib. cap. cum venerabilis.*

§. III.

Si ragiona su la pretesa facoltà di poter l' Arcivescovo tenere in Matera un Uditore , *col quale regolasse gli affari della Diocesi Acheruntina ; di poter* avvocare *a se le cause Acheruntine in Materà ; e di poter* delegare *i Materani nella Diocesi Acheruntina .*

9

I. SEguitando l'ordine tenuto dalla *Reverenda* Curia nel dare il suo giudizio sopra le facoltà pretese dal degno Arcivescovo Acheruntino , dobbiam discorrere un poco sopra quell' arbitrio , che crede il Prelato potersi arrogare, qual è quello, ch' egli , stando in Matera , possa tenere un *Uditore* , col quale potesse attendere agli affari della Diocesi Acheruntina . Si ragiona sul punto dell' Uditore .

II. Giova por mente alle parole della rappresentanza dell' Arcivescovo , ov' egli , manifestando questa sua facoltà ed arbitrio , confessa di non aver fatto ciocchè *poteva* praticare : e conchiudendo in fine della sua rappresentanza , ch' egli voleva la dichiarazione dal Re circa l' uso e l' esercizio della sua giuridizione in *tutti i sopra espressati casi* , *ed altri simili* ; si è in tal guisa innoltrato a promuovere una gravissima controversia . Ecco le parole dell' Arcivescovo : *AVREI POTUTO tenere presso di me un Uditore , siccome fino al numero di tre gli ha tenuti il lodato mio Predecessore ; affine , stando in Matera , potessi unitamente con esso meglio badare agli affari della troppo estesa Diocesi Acheruntina , ed insieme a me avvocargli , secondo il bisogno e le circostanze : e nondimeno mi sono da tutto ciò* religiosamente *astenuto, per non urtare negli animi degli Acheruntini , che ho conosciuti* Pretensione dell' Arcivescovo di poter tenere in Matera un Uditore per gli affari della Diocesi Acheruntina .

sciuti soverchio DELICATI *a questo tasto*.

III. Molte grazie, e mille lodi alla religiosa condotta del ragguardevolissimo Prelato, il quale ne avrebbe riportate assai maggiori, se coll' essersene finora *religiosamente astenuto*, avesse anche proccurato di non offendere la troppo giusta *dilicatezza* degli Acheruntini, ov' egli ha promosso l' articolo, ch' egli il *poteva fare*, e che seguentemente *il possa*, per cui ne ha chiesta la dichiarazione dal Re Nostro Signore.

...timento su di della Reverenda Curia.

IV. In fatti la *Reverenda* Curia del Cappellano Maggiore nella sua relazione così giudica questo punto: *Riguardo a potere l' Arcivescovo tenere in Matera un* Uditore, *ed all'* avvocarsi *le cause della Diocesi Acheruntina*, *già l' Arcivescovo stesso nella sua lettera confessa essersi dall' uno e dall'* altro astenuto, *onde* non han motivo su di ciò di lagnarsi gli Acheruntini, *per nulla dire*, *che tenendosi dall' Arcivescovo l' Uditore*, NON PREGIUDICHEREBBE *affatto al dritto di dover tenere il Vicario Generale in Acerenza per le cause degli Acheruntini*.

V. Quì la *Reverenda* Curia non aveva alcun motivo di dire: Ch' essendosi l' Arcivescovo *dall' uno e dall' altro astenuto*, *non han motivo su di ciò di* lagnarsi gli *Acheruntini*. E donde mai apparisce, che gli Acheruntini si sieno realmente lagnati di ciocchè non si è mai praticato in loro pregiudizio dall' odierno Prelato? Come potevano *lagnarsi*, se l' Arcivescovo siasene *religiosamente astenuto*? Sicchè la *Reverenda* Curia nel mentre che mostra di commendare la condotta dell' Arcivescovo, par che condanni l' altrui in un articolo, che oggi perchè si promuove dall' Arcivescovo, han giusta cagione di difendersi: e perchè prima erasi *astenuto* da una tal novità, essi non si dolsero giammai. Se adunque confessa l' Arcivescovo di essersene *astenuto*, di non aver fatto quel che *pote-*

poteva fare; confessano anche gli Acheruntini di non aver mai avuta occasione di lagnarsi, che non l'abbia fatto, ma di averla bensì oggi, che crede l'Arcivescovo di *poterlo* fare, e di avere una tal *facoltà*.

VI. E certamente se crede l'Arcivescovo di *potere* presso di se tenere un *Uditore*, siccome successivamente, sino al numero di tre, gli ha tenuti il suo predecessore *Monsignor Antinori*; conviene, che il tenga pure in quella stessa guisa che dal suo Predecessore lodevolmente si praticò: perciocchè a riserba del semplice titolo *onorifico*, non gli si comunicava altra facoltà di quella che hanno i Segretarj, cioè di *riassumere* le lettere, e memoriali, ed altre scritture, per rilevare il Prelato da fatiche così materiali. Ma dov'è, che alcun Uditore di *Monsignor Antinori*, nel tempo della residenza in Matera, la quale fu breve in riguardo alla residenza, ch' egli fece in Acerenza e sua Diocesi, avesse mai esercitata giuridizione sopra gli Acheruntini? Se confessa l'odierno Arcivescovo d'essersi *astenuto* a tener un Uditore, come *fino al numero di tre* gli ha tenuti il suo Predecessore; è vie più commendabile, per non aver gravata la Mensa Acheruntina di ufiziali non necessarj, e quasi inutili, ove, stando egli in Matera, abbia presso di se un Segretario, che ne supplisca le veci. Ma il voler egli, stando in Matera, unitamente coll'Uditore *badare agli affari della Diocesi Acheruntina*; ciò produce degli assurdi, e degl'inconvenienti sì forti, che sono valevoli a distruggere tutte le *giudicature* di Roma, ed a nuovamente confondere i limiti delle distinte Diocesi.

Volendo l'Arcivescovo tener l'Uditore in Matera, oltre il titolo onorifico, non può alcuna Giuridizione comunicargli per gli affari della Diocesi Acheruntina.

VII. Ed invero ricordiamo all'Arcivescovo la famosa risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari de' 23. Febbrajo 1753., accettata ed osservata dall'

Risoluzione dalla Sacra Congregazione, per cui la Delegazione per

le cause A-
runtine, si dee
lutamente fa-
*n ipsa Civita-
& Diœcesi A-
untina.*

dall' Arcivescovo *Lanfreschi* con suo decreto de' 24. Agosto di quell' anno, e rapportata nel secondo capitolo della presente scrittura (1): la qual risoluzione cadde sul dubbio proposto per parte del Capitolo di Acerenza, e del medesimo Arcivescovo *Lanfreschi*: *An sit standum, vel recedendum a decisis; itaut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia, debeat PRIVATIVE procedere in omnibus caussis Civitatis, & Diœcesis Acheruntinæ in casu &c.*, fu risoluto così: *Prævio recessu a decisis AFFIRMATIVE juxta declarationem ab Eminentissimo Ponente explicandam*. Prima di passare alla dichiarazione, che da quì a poco rapporteremo, fa di mestiere riflettere, come una tal causa fu agitata in Roma tra il Capitolo di Acerenza, e l' Arcivescovo *Lanfreschi*, il quale pretendeva appunto limitare a suo modo la facoltà del Vicario Generale Acheruntino; e voleva pur egli, stando in Matera, conoscere le cause degli Acheruntini, e delegarle a suo arbitrio: ma la Sacra Congregazione giudicò: Che il solo Vicario Generale *deputatus in Acheruntia* dovesse *PRIVATIVAMENTE* procedere *IN OMNIBUS caussis Civitatis, & Diœcesis Acheruntinæ*. Sicchè il solo Vicario Generale, residendo in Acerenza, e non già altro ministro, o sia *Uditore* dell' Arcivescovo, ha l' esercizio della giuridizione commessagli *in omnibus caussis Civitatis, & Diœcesis Acheruntinæ*: di maniera che il Vicario Generale Acheruntino, stando in Matera, e non in Acerenza, e per conseguenza fuori de' confini della Diocesi Acheruntina, se non potrebbe esercitare alcun atto giuridizionale, come il potrà l' Uditore, o altro Ufiziale, stando

(1) *Ved. pag.* 111.

ſtando in Matera, a cui è interdetta una tal facoltà, perchè *PRIVATIVA* del ſolo Vicario Acheruntino, reſidente in Acerenza? Anzi è così interdetto ad ogni altro uſiziale l'eſercizio della giuridizione Acheruntina, che lo ſteſſo Arciveſcovo, ſtando in Matera, non può da ſe ſteſſo eſercitarla, ſe non che *RARO, ET IN ARDUIS NEGOTIIS*, nè può delegarla, ſe non che nella ſteſſa Città e Dioceſi Acheruntina, per non eludere in tal guiſa la diſtinzione de' titoli, e delle due Chieſe. Ed in fatti queſta ſi fu la dichiarazione della Sacra Congregazione nella cauſa, di cui trattiamo: *Declaratio autem eſt, videlicet: Salva juriſdictione Archiepiſcopi RARO, ET IN ARDUIS NEGOTIIS exercenda per ſe ipſum, etiam in cauſſis alterius Diœceſis, & Civitatis ad formam reſolutionis in ſimili cauſſa editæ a Sacra Congregatione Concilii anno 1624: in Civitate Caſtellanæ, ſeu Hortanæ: quo tamen caſu teneantur partes unius, alteriuſque Diœceſis accedere ad locum, ubi Archiepiſcopus ſtatuerit juriſdictionem exercere: quo vero ad delegationem ab ipſo faciendam, bujuſmodi delegatio fiat in IPSA CIVITATE, & DIOECESI Acheruntina tam in cauſſis & negotiis ad eandem Civitatem & Diœceſim ſpectantibus, quam in omnibus cauſſis & negotiis Metropoliticis: ſin autem agatur de cauſſis & negotiis Materanæ Civitatis & Diœceſis, delegatio fiat in eadem Civitate & Diœceſi Materanenſi cum facultatibus Archiepiſcopo bene viſis.* 9

VIII. Il che così eſſendo, come può mai cadere nell'animo dell' Arciveſcovo di poter egli, ſtando in Matera, valerſi dell' Uditore per le cauſe Acheruntine? Come ſi potrà ſcuſare di poter egli ciò fare, quando ſi oppone alle *giudicature* di Roma? Ma pur è degno di ſcuſa l' Arciveſcovo, il quale nella ſua rappreſentanza ha confeſſato, ch' egli *ignora le paſſate controverſie*. All' incontro

Parere della Rev. Curia ſu tal punto, e come ſi debba intendere, per non diſtruggere le tonte deciſioni di Roma, ed i Sovrani comandi.

tro la *Reverenda* Curia, che cosa vuol intendere con quelle parole: *Per nulla dire, che tenendosi dall'Arcivescovo l'*Uditore, *non PREGIUDICHEREBBE affatto al dritto di dover tenere il Vicario Generale in Acerenza per le cause degli Acheruntini*. Se la *Reverenda* Curia intende, che possa l'Arcivescovo tenere un Uditore in Matera per gli affari de' Materani, siccome ciò non viene interdetto all' Arcivescovo, il può far volentieri: ma se poi intende la *Reverenda* Curia, che possa l'Arcivescovo tenere in Matera un Uditore, di cui si valga come d' ufiziale per le cause degli Acheruntini; ne seguita nientemeno, che la giuridizione *Vicariale*, la qual è *privativa* del solo Vicario deputato in Acerenza, diventi cumulativa con un altro ufiziale residente in Matera. Ed ecco confusi i confini giuridizionali delle due Chiese: ecco due Curie Acheruntine, l'una ne' limiti d' Acerenza, l' altra fuori de' limiti suoi, la quale in sostanza, per l'esercizio della giuridizione nel luogo, fora non più Acheruntina, ma Materana, la quale tirando a se tutte le cause della Città, e Diocesi Acheruntina per la nuova immaginaria facoltà, che vuolsi oggi al Prelato attribuire, contraddicenti le decisioni di Roma, e le determinazioni Sovrane, tutto rimane distrutto: le decisioni, ed i mandati della Curia Romana: la resoluzione della Sacra Congregazione de'Vescovi e Regolari, tutte esecutoriate nel Regno: e gl' inviolabili Sovrani ordini del Re Cattolico, risguardanti e la giustizia, e l' economia delle due Diocesi: el perpetuo silenzio imposto a tutte le già decise controversie, sia manifestamente violato.

IX. Dunque Monsignor Arcivescovo, ove stia in Matera, dee non più *ignorare*, ma ben essere informato delle passate controversie; ed in conseguenza tener presente, ch'

ch' egli può solo da per se stesso esercitare atti giuridizionali per la Diocesi Acheruntina *raro*, *&* *in arduis negotiis* senza ministero d' alcun altro suo ufiziale, a cui voglia egli commettere l' esercizio della Vicaria giuridizione.

In quali casi possa l' Arcivescovo chiamar taluno dalla Diocesi Acheruntina: e giudizio della Reverenda Curia troppo generale.

X. Ma già la *Reverenda* Curia del Cappellan Maggiore c' invita ad un nuovo conflitto: Conciossiachè dopo d' aver parlato dell' Uditore nella maniera di sopra esposta, mostra di volere accordare all' Arcivescovo quella illimitata facoltà, che gli fu ristretta dalla Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari: ch' egli *raro*, *&* *in arduis negotiis* può esercitare giuridizione *per se ipsum* nelle cause delle respettive Diocesi. Si ponga la debita attenzione alle seguenti parole della *Reverenda* Curia: *In ordine a poter l' Arcivescovo, ove il bisogno prudenzialmente, e la giustizia lo richiedesse, chiamar taluno della Diocesi Acheruntina in Matera, dove si trovasse in residenza; sente questa Curia: Che tale facoltà non può, nè dee all' Arcivescovo negarsi, nè si può dire essere tal punto caduto sotto le* giudicature *della Corte Romana, le quali, come di sopra abbiamo riferito, hanno per oggetto di stabilire i limiti del territorio giuridizionale delle due Chiese; Acerenza cioè, e Matera, delle loro respettive Curie, e Vicarj; ma non mai togliere all' Arcivescovo d' ambe le Chiese quel dritto, che* INNEGABILMENTE *gli spetta.*

Restrizione, che merita, affinchè non sia opposto alla risoluzione della Sacra Congregazione.

XI. Quel che si dice dalla *Reverenda* Curia è compreso in termini sì generali, che per poco, ove non si faccia uso delle debite distinzioni, si va il tutto a confondere. Primieramente l' Arcivescovo crede, secondo si ravvisa dalla sua rappresentanza, di potere a lui avvocare gli affari della Diocesi Acheruntina, *secondo i bisogni*, *e le circostanze*: la *Reverenda* Curia spiega la mente dell' Arcivescovo così: *In ordine a potere l' Arcivescovo, ove il*

il bisogno prudenzialmente , e la giustizia lo richiedesse, *chiamare taluno della Diocesi Acheruntina in Matera*, *dove si trovasse in residenza*. A ben comprendere tutto ciò, giova, come per fondamento, stabilire la rapportata risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari: Che l'Arcivescovo in una delle due Chiese possa esercitare giuridizione *per se ipsum raro*, *& in arduis negotiis*. Ci sia lecito ora riflettere su la proposta idea, diversamente spiegata dall' Arcivescovo, e dalla *Reverenda* Curia. L' Arcivescovo crede di *potere* avvocare a se le cause dell'altra Diocesi, *secondo il bisogno*, *e le circostanze*: s' egli intende di poterlo fare *raro*, *& in arduis negotiis*, si uniforma alle *giudicature* di Roma: e se avvocata a se la causa dell' altra Diocesi nel luogo di sua residenza, voglia egli solo senza ministero di altri esercitare giuridizione; in tal guisa non si diparte dalle *giudicature* di Roma. All' incontro se intende l' Arcivescovo di potere avvocare a se tutte le cause, anche di poco momento, e di poter ciò praticare *non raro*, ma spesse volte, o sempre che vuole, si oppone direttamente alle cose giudicate. E se inoltre avvocata a se la causa, voglia valersi nel deciderla di ministero *Vicariale*, e non già da per se stesso voglia quell atto giuridizionale adempire; non può in conto veruno non opporsi alle decisioni di Roma. Quante volte l'Arcivescovo si contiene ne' limiti di già prescritti, conserva appunto quel dritto, che *innegabilmente gli spetta*, nè distrugge l' altrui.

Come debba e l' Arcivesco- chiamare gli heruntini in :l caso, che gli ermesso.

XII. Dall' altra parte si contempli la proposta idea della *Reverenda* Curia: *In ordine a poter l' Arcivescovo*, *ove il bisogno prudenzialmente*, *e la giustizia lo richiedesse*, *chiamar taluno della Diocesi Acheruntina in Matera*. Questa proposizione esser dee debitamente considerata: percioc-

chè

chè ſiccome è coſa indubitata, che niun ſuddito poſſa eſſere chiamato in giudizio dal ſuo Superiore, a tenore de' Regali ordini, ſenza citazione, e ſenza la legittima cauſa nella citazione eſpreſſa; così un tal atto eſſendo giuridizionale, ſe non è lecito poterſi ciò fare ſenza citazione, e ſenza cauſa dentro i confini della propria Dioceſi, come ſi potrà fuori de' preſcritti limiti giuridizionali? L'Arciveſcovo, trovandoſi in Matera, non può altrimenti chiamar taluno della Dioceſi Acheruntina, ſe non nella forma preſcritta da' canoni, e dalle leggi del Regno. I canoni e le coſtituzioni Pontificie, e le deciſioni della Curia Romana non ad altro fine diſtinſero le Dioceſi coll' approvazione de' Sovrani, che per aſſegnare così a' Superiori, che a' ſudditi i limiti loro, gli uni nel comandare, gli altri nell' ubbidire.

XIII. E nel caſo che due Dioceſi ſi governaſſero da un ſolo, non potendo queſti in un medeſimo tempo nell'un *territorio* e nell'altro riſedere, dee in tal caſo neceſſariamente eſercitar giuridizione nel luogo, ove non può eſſer preſente, per mezzo de' ſuoi miniſtri Vicarj. Perciò provvidamente la Sacra Congregazione de' Veſcovi e Regolari nel caſo propoſto non volle, che i ſudditi dell'una Dioceſi ſi chiamaſſero dal Superiore nell' altra, *niſi raro*, & *in arduis negotiis*, ſul fondamento che praticandoſi ciò ad arbitrio del Superiore, ne ſeguirebbe la confuſione de' limiti, e de' due corpi ſe ne comporrebbe un ſolo; dalche ne ritorna grave detrimento ai Popoli, per comodo de' quali ſi ſono ſeparati i confini. Sicchè la Rev. Curia (replicando noi col riſpetto dovuto,) non ſolo ha formata un' idea non conſentanea alle deciſioni di Roma, che anzi eſeguendoſi, di leggieri potrebbeſi turbar l'ordine giudiziario, dalle leggi del Regno ſeveramente ſtabilito, quando ſi voleſſe cumulativamente dar luogo

E ſpecialmen te ſe trattaſi i due Dioceſi, co me nel caſo no ſtro, per non con fondere i limit dee neceſſaria mente il Prelat per mezzo de' ſuo Vicarj della Dio ceſi, ove non pu eſſer preſente, e ſercitar giurid zione.

alla libertà de' Prelati, ove *il bisogno prudenzialmente, e la giustizia lo richiedesse*: come se l' Arcivescovo potesse sempre, ed in ogni occasione chiamar un suo suddito da una Diocesi all' altra, quando ciò dee fare, secondo le leggi, giuridicamente colla citazione, e colla causa, e non già di ricovrire sotto il manto della *economia*, e della *prudenza* la illimitata facoltà, che non può esercitare, se non che da se solo, istruendo egli giuridicamente il processo: e ciò di *rado*, ed in *ardui affari*.

XIV. Or ecco come la *Rev.* Curia non ha potuto evitare di non proporre un sentimento, che non si potrà mai sostenere, con quelle altre parole: *Sente questa Curia, che tale facoltà non può, nè dee all'Arcivescovo NEGARSI, nè si può dire esser tal punto caduto sotto le GIUDICATURE della Corte Romana.*

punto fu es- amente de- inato dalla Congregazio- non può reg- il sentimen- ella Rev. Cu- che non sia ato sotto la icatura di na.

XV. E certamente fa forte maraviglia, come la *Rev.* Curia in un punto sì importante non ebbe presente la tante volte da noi celebrata risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari del 1753., nelle debite forme *esecutoriata* nel Regno, ed accettata ed osservata dagli Arcivescovi. Ma vie più sarà sorpreso da stupore colui che legga nella stessa relazione della *Reverenda* Curia, ove in parlandosi della Delegazione, che occorresse farsi dall' Arcivescovo, si fa bensì menzione della famosa risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, senza bene adattarsi a quel luogo, a cui conveniva. E conciossiachè, seguitando noi il sistema proposto di prima rapportare la pretensione dell' Arcivescovo, e di poi il parere della *Reverenda* Curia, convenga serbare l' ordine incominciato; ecco come l' Arcivescovo sul punto della Delegazione manifesta i suoi sentimenti: *AVREI POTUTO in diverse*

occa-

occasioni mandare qualche soggetto abile di MATERA, ove se ne hanno in maggior copia, ed a me noti, per prendere qualche informazione ne' luoghi della Diocesi d' Acerenza, ed indi trasmetterla in quella Curia, ove il di più fino alla sentenza sarebbe proseguito: e pur questo, quantunque fosse di mio maggior comodo e quiete, atteso che all'avviso degl' inconvenienti, senza dilazione alcuna avrei comunicato a voce al Delegato presente i miei sentimenti; pur tuttavolta ho fatto per essi Acheruntini questo sacrificio.

XVI. Questo *sacrificio*, che il degno Prelato ha fatto finora, converrà che faccia per l' avvenire, per non sacrificare in tal guisa tutte le prerogative della Chiesa Acheruntina sua sposa, com' è avvenuto ne' trascorsi secoli, ove si è dato luogo a tante intraprese de' Materani da noi di sopra narrate. Ed in vero dalla rapportata serie de' fatti si è rilevato d' essere stati innumerabili, e continui gli attentati commessi da' Materani, per usurpare le prerogative della Metropoli Acheruntina, che per brevità tralasciamo di ripetere. Ma esaminar si dee, se questo realmente sia un *sacrificio*, o un *dovere* dell' Arcivescovo.

Che l'Arcivescovo, essendosi astenuto di trascegliere un qualche Ufiziale Materano per le cause di Acerenze non abbia fatto un sacrifizio, com' ei dice, ma un dovere.

XVII. Si ascolti primieramente, che cosa ne senta la Rev. Curia, e poi quali sieno le nostre ragioni. La Rev. Curia scrisse così: *Per quel che tocca la DELEGAZIONE, che occorresse farsi dall' Arcivescovo, stima questa Curia distinguere il luogo delle delegazioni, e le persone delegande: per il luogo, siccome questo è un punto già deciso dalla Sacra Congregazione; così può la M. V. degnarsi comandare, che si esegua tal decisione, munita di Regio exequatur, cioè: Che salva la giuridizione dell' Arcivescovo* raro, & in arduis negotiis per se ipsum exercenda, *le delegazioni faciende dall' Arcivescovo stesso, si debbano fare nella*

Sentimento della Rev. Curia, e nuova distinzione, che vuol introdurre, di luogo, ove si dee fare la delegazione, dalle persone, che si delegano.

 Cit-

Città, e Diocesi Acheruntina per le cause ed affari spettanti a detta Diocesi, eziandio Metropolitici: ed al contrario per le cause, ed affari di Matera debbono le delegazioni farsi nella Città, e Diocesi di Matera. Per le persone delegande poi, non sembra a questa Curia doversi IMPEDIRE all' Arcivescovo, ove lo creda necessario, DELEGARE CHIUNQUE STIMA PIU' ABILE ED IDONEO; vero però che dovendosi venire a giudicatura, debbano le informazioni prese da' Delegati rimettersi respettivamente alle Curie, cioè d'Acerenza per le cause di quella Diocesi, e di Matera per quelle di questa Città, e sua Diocesi.

In riguardo al ...ogo era da avvertirsi, che ne... sempre è per...sso allo stesso Arcivescovo ...iamar a se le ...se Acheruntin... in Matera.

XVIII. Primieramente la *Rev.* Curia in un luogo non proprio entra a parlare della famosa risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, e la involge nell'articolo delle delegazioni, ove si compiace distinguer luogo, e persone: e pel luogo intende deciso l' articolo, e non già per le persone. Dovea quì riflettere alla facoltà, che si limita allo stesso Arcivescovo, il quale residendo in una delle due distinte Chiese, non può a suo arbitrio esercitare giuridizione per l' altra Diocesi, ove non risegga, se non vi concorrono tre solenni requisiti: il primo, che il faccia rade volte, *RARO*: il secondo, che il faccia nelle sole cause ardue, *IN ARDUIS NEGOTIIS*: il terzo, che l' esercizio della giuridizione debbasi assolutamente fare *PER SE IPSUM*. Or questo punto, il quale è la fondamental regola dell'esercizio della giuridizione, di cui trattiamo, con tantà negligenza dalla *Rev.* Curia per trascorrimento in un luogo non proprio si rapporta, ch'ella ne' precedenti casi dell' Uditore, e dell' avvocazione delle cause, ove importava il più, non ne fece parola: sicchè non avendo la Rev. Curia debitamente ponderato a questa fondamen-

mental regola, ci ha obbligati alle rispettose risposte da noi di già fatte al suo parere.

XX. Ma eccoci all'articolo della Delegazione, per cui forza è di contemplar di nuovo lo stato della controversia agitata in Roma sopra d'un tal particolare. La quistione proposta nella Sacra Congregazione, e risoluta nel 1753. fu: Se il Vicario Generale deputato, *e pro tempore* da deputarsi in Acerenza, debba *privativamente* procedere in tutte le cause della Città, e Diocesi Acheruntina. Con sì fatti termini fu conceputo il dubbio proposto a risolversi. E conciossiachè l'Arcivescovo pretendeva salva la sua ordinaria giuridizione, e non già ristretta da alcun confine, per le istanze da lui fatte in quel Tribunale; si risolvette bensì il dubbio a pro degli Acheruntini, *affirmative* in tutte le sue parti; ed in quanto alle istanze dell'Arcivescovo per la illimitata sua facoltà di poter egli da per se stesso esercitare la sua giuridizione, e stando in una Chiesa, di poter fare delegazioni nell'altra; vi si aggiunse dalla Sacra Congregazione: *juxta declarationem ab Eminentissimo Ponente explicandam*. E la dichiarazione due casi comprese, e decise: il primo, che ove voglia l'Arcivescovo, stando in una Chiesa, esercitar per se stesso atti giuridizionali senza ministero d'altro suo ufiziale sopra i Diocesani dell'altra; in tal caso il possa fare *per se ipsum raro, & in arduis negotiis*: l'altro caso si fu, che se voglia l'Arcivescovo fare alcuna delegazione, debba farla *in ipsa Civitate, & Diœcesi Acheruntina* per tutte le cause Acheruntine, anche Metropolitiche, e per le Materane nella sola Città, e Diocesi di Matera: di maniera che la Sagra Congregazione, per conservare i distinti limiti delle due Chiese, e per non gravare i sudditi d'incomodi, e di dispendj, e per togliere ogni *ingerenza*, che potessero mai

Dubbio proposto alla Sacra Congregazione, e sua risoluzione, che ebbe per fine, senza distinguer il luogo dalle persone deleganti, di togliere ogni occasione di attacco tra i due Popoli.

avere

avere i due Popoli fra loro, cioè i Materani in Acerenza, e gli Acheruntini in Matera, e vie più per evitare gli attentati de' primi, come per secoli praticarono, impose la legge all'Arcivescovo, senza distinguer luogo, e persone, di dovere assolutamente far la delegazione in Acerenza per le cause della Diocesi, e Provincia Acheruntina, e di dovere praticar lo stesso in Matera per le cause di quella Città, e Diocesi. E conciossiachè egli non sia ben fatto, anzi quale strepito non farebbero i Materani, se un Canonico della Metropolitana d'Acerenza fosse delegato in Matera: nel qual caso l'Arcivescovo forse con suoi Materani romperebbe tutta la buona armonia, e farebbe un *sacrifizio* della sua quiete: e pure dagli Acheruntini, come si è veduto nel corso de' secoli, non si è mai intrapresa cosa alcuna sopra una Cattedra inferiore, nata suddita, e per via d'attentati ingrandita a danni della sua Madre: come dall' altra parte sarà ben fatto, che i Materani, già odiosi all' eccesso al Popolo Acheruntino per le passate fierissime controversie, e pel timore degl' imminenti disordini, si veggan col delegato ministero baldanzosamente girare per la Diocesi Acheruntina ad *inquirere*, a far processi, a decidere, ed esercitare altri atti giurìdizionali? Il che quantunque si faccia in nome dell'Arcivescovo; pur nondimeno colla continuazione di tali atti, e coll' empiersi di Delegati Materani la Diocesi Acheruntina, e cogli abusi, che introdurrebbero nell'esercizio della giuridizione, che si temono da' pretensori, verrebbero in tal guisa ad *invadere*, a confondere, e a turbare col fatto, e cogli esempli la già stabilita quiete della Diocesi Acheruntina.

vi è necessi- delegar Mi- ni-

XX. Le quali cose così essendo, ogni ragion vuole, che Monsignor Arcivescovo si astenga a delegar le cause degli

gli Acheruntini a' Materani, già sospetti e nemici. Oltre a che non ha pur egli l'Arcivescovo la sua Curia in Acerenza, fornita di Ministro, e Subalterni idonei, da lui deputati al disimpegno degli affari Diocesani, e Metropolitici? Il buon ordine non permette, e la regolata ragion del governo, che in occasione di doversi delegar le cause, anche per semplice informazione, si faccia uso di altri ministri subalterni, quando vi sieno i proprj a tal uopo destinati: nè questi tutti si escludono, anche in caso di sospezione, la quale bene spesso vuolsi rifrenata. Or che si dirà, se avendo l'Arcivescovo in Acerenza il suo Vicario Generale coi Subalterni di quella Curia, e ventiquattro Vicarj Foranei in tutta la Diocesi Acheruntina da lui destinati; ed avendo eziandio innumerabili suggetti nella Città d'Acerenza, e nella vasta Diocesi, che compone il numero di ottantamila e più anime; voglia piuttosto posporre tutti costoro, per preferire in caso di delegazione i soli Materani, già nemici e odiosi, e per ogni capo sospetti? Come se in Matera e sua Diocesi, che compone il picciol numero di diecimila anime in circa, siavi maggior copia di suggetti abili ad un tale incarico. Sicchè il non aver finora il degno Arcivescovo delegato alcun Materano in Acerenza, questo non è un suo *sacrifizio*, ma un dovere. 9

nistri Materani in Acerenza, essendovi i proprj destinati dal medesimo Arcivescovo.

XXI. E quantunque la Rev. Curia abbia a suo talento distinto (ciocchè non distinse la Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari) il luogo dalle persone delegande, sembrandole non doversi impedire all'Arcivescovo, ove *lo creda necessario delegar chiunque stima più abile ed idoneo*; e quantunque avesse soggiunto, che dovendosi poi venire a giudicatura: *Debbano le informazioni prese da' Delegati, rimettersi respettivamente alle Curie*, cioè d'

Anche se si riduca la delegazione fatta a un Materano a semplice informazione, è opporla alla rivoluzione della Sacra Congregazione.

Ace-

Acerenza per le cause di quella Diocesi, *e di Matera* per quelle di *questa Città*, e sua *Diocesi:* pur nondimeno anche nel caso di ridursi la delegazione ad una semplice informazione, come vuole l'Arcivescovo, e stima la *Rev.* Curia, non può in alcun modo reggere e sostenersi. Perciocchè l'atto di prendersi informazione con chiamare i testimonj, e con tutti gli altri atti giuridici, è assolutamente un atto giuridizionale: or se non si può fare alcun atto giuridizionale, se non se dalla Curia Acheruntina, o dal Delegato dell'Arcivescovo *nomine* della Curia Acheruntina, dovendosi per dichiarazione dello stesso Arcivescovo, o per sentimento della Rev. Curia tutti gli altri atti giuridizionali eseguirsi dalle respettive Curie: converrà mai sempre per buon sistema dell'una Curia e dell'altra, che non mai a' Materani si dia alcuna ingerenza nella Diocesi Acheruntina, del pari che agli Acheruntini nella Diocesi Materana. Ed un tal sistema è ben fondato su la lodata risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, nata appunto per impedire gli attacchi dell' un Popolo contra dell' altro, i quali si vollero ridurre ciascuno ne' respettivi limiti. Ecco adunque che il degno Prelato, che oggi governa i due Popoli, e gli guida e conduce nella via del Signore, eseguendo la predetta risoluzione, munita di Regio *exequatur*, ed accettata solennemente da Monsignor *Lanfreschi*, e religiosamente osservata finora senza violazione alcuna da' successori Arcivescovi, e massimamente dall'esemplarissimo Monsignor *Antinori*; non farà più un *sacrifizio* con averla pur egli osservata, ma si adatterà non meno alla Legge, ed al buon governo, che all' esemplo de' suoi Predecessori in quella guisa che essi l'accettarono, ed eseguirono.

§. IV.

§. IV.

Si ragiona delle giuste pretensioni mosse dagli Acheruntini, e primieramente sul punto della RESIDENZA dell' Arcivescovo nella sua Metropoli d' Acerenza.

I. DAppoichè l'Arcivescovo ha supplicato il Re Nostro Sig. per la risoluzione de' casi esposti ne' precedenti §§., ne' quali si sono anche per parte degli Acheruntini proposte quelle ragioni, le quali per avventura la *Rev.* Curia del Cappellano Maggiore non ebbe presenti, allora quando formò il suo parere: è tempo oramai di ragionare su le giuste domande fatte dagli Acheruntini, e primieramente sul punto della *residenza* nella Cattedra Acheruntina. Si ragiona sul punto della residenza.

II. Sembra strano per avventura, che debba la Metropoli d'Acerenza contendere colla inferior Cattedra Materana sul punto della residenza, di cui trattiamo. Chi è per poco versato nella scienza de' Canoni non può dubitare nè poco nè punto d' un tal dovere indispensabile dell' Arcivescovo: nè questi potrà mai esentarsi da un obbligo sì preciso, ch' egli contrasse, ove accettò quel Pastoral ministero; e che deriva dalla *incardinazione* di lui fatta alla predetta Metropoli. Gioverà adunque ricordargielo qual sia, per quindi dileguare que' pretesti, che in contrario si allegano. E suo obbligo che deriva dalla sua incardinazione a quella Metropoli.

III. Che i *Rettori* delle Chiese debbano risedere presso i loro *Beneficj Curati*, non v'ha chi 'l controverte. Ma conciossiachè sì fatte *Rettorie Beneficiali* possono aver vasto territorio; in tal caso i Rettori son tenuti risedere nella Chiesa del loro titolo, a cui sono aggregate le altre o per suppressione di titolo, o accessoriamente e *subjettivamente* alla principale. Distinti i confini delle Dioce- Obbligo, che generalmente hanno i Rettori di risedere presso i loro beneficj curati, e donde mai derivi il nome di residenza.

 si,

ſi, ed aſſegnato a ciaſcun Paſtore il ſuo gregge, fu anche da' Canoni deſignato il luogo del domicilio, e della permanenza del Veſcovo, ov' egli ſituaſſe la ſua Cattedra *materiale*, e la *formale*, rappreſentativa di tutta la ſua Chieſa, e Dioceſi vaſtiſſima ch' ella foſſe: ed appunto dal luogo della Cattedra, e della *SEDE* ne ſurſe il nome di *RESIDENZA*; acciocchè dopo la Viſita de'luoghi alla ſua Paſtoral cura commeſſi, ſi riconduceſſe nel luogo di ſua *reſidenza*, ſtabilito per ſiſtema della polizia Eccleſiaſtica, la quale non ſia mai lecito infrangere o violare.

)iſtinte le Dioſi in varie Parcchie, ed a ciaana di eſſe aſſeiato il proprio :ttore, ſi dee il :ſcovo conſidere come Preto ſopra tutti i ettori della ſua ioceſi, e come ettore della Catdrale, in cui apinto per una tal ialità ha obbli› di riſcdere.

IV. Queſt' ordine di polizia ſi è riputato mai ſempre sì confacente al pubblico bene della Società Criſtiana, che non ſolo da' Concilj fu religioſamente cuſtodito, ma anche da'Sovrani, come vindici e protettori de'Canoni, colla loro autorità conſervato e difeſo. Il medeſimo ordine di polizia ha fatto, che ad eſempio del primario Paſtore foſſer tenuti alla *reſidenza* tutti i Prelati inferiori, o ſieno i Parochi, i quali ſono ſpezialmente *incardinati* alle lor *cure*: e fattaſi la diſtinzione delle *cure*, e delle Parrocchie di una qualche Dioceſi, ed in ciaſcheduna di eſſe ſtabilito il proprio Rettore, o materialmente per confini locali, o formalmente per famiglie; allora il Veſcovo non vuolſi reputare qual *Rettore* di tutta la Dioceſi, ma *Rettore* ſoltanto della ſola Chieſa Cattedrale, e *Prelato* ſopra tutti i *Rettori* della ſua Dioceſi. Queſto è il ſiſtema della Giuriſprudenza Canonica il più adattato al buon ordine della Gerarchia. Eccone la uniforme dottrina de'Canoniſti, rapportata dal dotto Van-Eſpen (1): *Conformiter ad hæc docent Canoniſtæ, quando DISTINCTÆ SUNT PAROCHIÆ, & in qualibet Parochia a-*

deſt

(1) Nel *cap.* 11. §. *X. de recurſu ad Principem.*

deſt proprius Rector, *tunc Epiſcopus NON eſt RECTOR totius Diœceſeos* , *ſed SOLIUS Eccleſiæ Cathedralis* , *&* *PRÆLATUS ſuper omnes ſuæ Diœceſis Rectores*. Da ciò ne ſorge doverſi contemplare nel Veſcovo due qualità : la prima di *Rettore* in riguardo alla reſidenza locale, l'altra di *Prelato* in riguardo alla preminenza di giuridizione: come *Rettore* è nel preciſo obbligo di *reſidenza apud Cathedralem Eccleſiam*, alla quale è incardinato, del pari che lo ſono gli altri Rettori nelle reſpettive Parrocchie , o in altri Benefizj *reſidenziali* : come Prelato manifeſta l'altra facoltà di giuridizione , e di governo , ch'egli ha ſopra tutti i *Rettori* della ſua Dioceſi.

V. Da queſto principio ne ſorge la ragione , perchè i Canoni determinarono, che non ſia già lecito al Veſcovo abbandonare la ſua Cattedrale, per ricondurſi ad un' altra Chieſa Dioceſana ; e che non ſia lecito al Veſcovo *frequentare* più queſta, che la ſua *Sede* (1) : quindi è , che con chiari termini in alcuni Concilj ſi diſegna non che il *luogo*, ma il tempo della permanenza del Veſcovo colle ſeguenti parole : *Principaliter poſt tempus Viſitatio-*

(1) *Can. V. Conc. Carth. V. apud Grati. cauſ.7.q.1.c.21.*: *Placuit, ut nemini ſit facultas*, RELICTA PRINCIPALI CATHEDRA, *ad aliam Eccleſiam in Diœceſi conſtitutam ſe conferre*. E ne' Capitolari di Carlo Magno *lib.8. cap.21.*: *Ut non licet Epiſcopo* PRINCIPALEM CATHEDRAM *ſuæ Parochiæ negligere*, *& aliquam Eccleſiam in ſua Diœceſi magis frequentare*. Vedi *Conc. Pariſ. an.1212.*, el Concilio Londinenſe dell' anno 1237. nel *cap. 22.*, ed il *Conc. Trident. ſeſſ. VI. de Reformat. cap. 1.*, e nella *ſeſſ. 23. cap. 1.*, ed il Concilio Toletano dell' anno 1565., le cui parole ſono : *Caveant Epiſcopi* , *ne extra* SEDEM *Cathedralis Eccleſiæ*, *locum* ALIQUEM DIŒCESIS *ad continue habitandum eligant* : *cum ad totius Diœceſis negotia commodius expedienda, illic oporteat Epiſcopos* HABITARE, *ubi Sedes Epiſcopalis fuit conſtituta* : *alioquin ſint Epiſcopi memores eam reſidentiam neque* DEO GRATAM *eſſe*, *neque Sacris* CANONIBUS CONSONAM : *& ab hac Synodo potius* ABSENTIAM, *quam* RESIDENTIAM *cenſendam fore*.

tionis Diœcesum suarum, & locorum suorum campestrium, in CIVITATE SUA MANSIONEM, & determinationem HABEANT, & FACIANT (1).

tandosi di u-
e di due Chie-
Vescovo non
abbandonare
Cattedra pri-
ia, per dimo-
nell'altra sub-
vamente u-
.

VI. Le quali cose così essendo, vuolsi por mente a ciocchè dee praticare nel caso che due Chiese sieno unite. E siccome una tale unione può essere *subjettiva*, in tal caso la Chiesa, a cui una tale unione si è fatta, si reputa Chiesa *PRINCIPALE*: ed in trattandosi di Cattedrali, secondo l'espressioni de' Canoni, la Cattedra, a cui l'altra *subjettivamente* si unisce, si appella *PRINCIPALIS CATHEDRA* così ne'Concilj antichi, e recenti, siccome nel Cartaginese V., ne' Capitolari di Carlo Magno, e ne' Concilj dell' età più recente: di maniera che il Vescovo non può in conto alcuno abbandonare la sua Cattedra *principale*, per girne ad un'altra, se non che per visitarla *temporibus opportunis* (2).

trattandosi di
Chiese unite
& principa-
, quantunque
unione si op-
ga al più per-
o sistema dell'
ca disciplina.

VII. Oltre all'unione *subjettiva* ve n'ha un'altra, la quale diceesi *æque principaliter*, per disegnare appunto, che le due Chiese ritengono in egual ragione la qualità di *principale*, nè per altro vuolsi fatta una tal distinzione, se non perchè ciascuna delle due Chiese, o Benefizj uniti *æque & principaliter retinet primæva jura post unionem*, e niuna di esse *amittit statum suum*: di maniera che l' una e l'altra rimane nel suo stato, ed onore: l'una è indipendente dall' altra, nè vi è alcuna comunione di diritti e di privilegj, di mensa e di rendite: ed una tale unione *æque, & principaliter nihil aliud operatur*, secondochè si spiegano i Canonisti, *nisi ut Rector unius sit Rector alterius* (3). Sì fatte unioni *æque & principali-*

(1) *Concil. Senon. anni* 1483. *art.* 2. *cap.* 1.

(2) *Can.*22. *Conc. Lond. a.*1237.

(3) Vedi Dart. *de benefic. cap.* 7. Garzia *de benefic. p.* 12. *cap.*2. *n.*8., e nel *num.*27.: UNIO *vero facta* ÆQUE & PRINCIPALITER *nihil aliud operatur, nisi ut Re-*

paliter, quantunque contrarie ed opposte al sistema dell' antica disciplina (1) per l' effetto della *incardinazione*, che non può farsi nel tempo medesimo in due distinti titoli, o sia nelle due *Sedi principali*, e che si sono introdotte, al dir di taluni, per eludere con un tal mezzo, la detestata da' Canoni pluralità de' benefizj; si sono pur nondimeno tollerate e permesse, ed hanno preso vigore nella età più recente della Chiesa: ma ciò non ostante non lasciano di essere *odiose*, come quelle, a cui non solo contraddice il più perfetto sistema della polizia Ecclesiastica, ma eziandio ripugna la serie degli inconvenienti, che produce una tal novità nel vedersi l'*Incardinato* a due Cattedre e Sedi, e rappresentato colla bella immagine di *Sposo*, non poter egli nel tempo medesimo permanere, e far residenza in ammendue i *Cardini* suoi; e dimorando bene spesso più in una che nell' altra o per effetto di menarvi una vita più comoda ed agiata, la quale è nemica del ministero Appostolico, o per altre circostanze; e potendosi in tal guisa turbare i diritti ed i privilegj dell' altra Chiesa più negletta; tanto è lontano, che il Pastore, il quale guida il suo gregge, conservi nell' ordine soprannaturale la pace delle due Chiese, quanto è difficile nell' ordine di natura, che un marito possa contentare due mogli.

VIII. Per la qual cosa provvidamente fu stabilito: Ch' essendo due le Chiese unite *æque & principaliter*, nè essendo l' una più degna dell' altra, debba il Vescovo tenere di ambe le Chiese ugual ragione, con dividere l' anno in due

Non essendo una più degna dell' altra, dee il Vescovo risedere nell' una, e nell' altra, con dividere l' anno per ragion di semestre.

Rector unius sit Rector alterius, utrumque tamen beneficium MANET *beneficium, sicut erat, & quælibet Ecclesia in suo* STATU, & HONORE *remanet, &* PROPRIOS *reditus agnoscit, & gaudet* SUIS PRIVILEGIIS.

(1) Vedi *Boemer. jus Eccl.* nel *lib. III. tit. V. decret.*

due *semestri*, per potere in tal guisa nell' una e nell' altra Cattedra ugualmente risedere. All' incontro, ove siavi delle *due Chiese* la più degna, deesi in tal caso la men degna alla più degna posporre. E questa disciplina esattamente osservandosi, concorre non solo a riparare gl' inconvenienti di unioni sì fatte, ma eziandio a conservare se non del tutto, in parte almeno il fondamentale e più perfetto sistema della Chiesa.

:terminazione 3enedetto XIV punto della sidenza nella hiesa di Giovezzo, e Terlizzi.

IX. Ed in vero su questi principj è stabilita la provvida determinazione di Papa Benedetto XIV. di gloriosa rimembranza, il quale siccome nelle Chiese unite *æque & principaliter* volle serbata l'uguaglianza, e la residenza in ragion di semestre; così quante volte fossevi una *più degna* dell'altra, come nel caso delle due Chiese di *Giovenazzo*, e di *Terlizzi*, la prelazione alla *residenza* volle alla Chiesa di *Giovenazzo*, come alla più degna, serbare (1). E nel caso poi che l'una non fosse più degna dell'altra, lo stesso Sommo Pontefice riflettendo, che la confezione del Sacro *Crisma* non può farsi nel corso dell' anno che in una delle due Cattedrali unite, per non recarsi

(1) *In Bullar. Benedicti XIV. tom.3. pag. 61. Bulla, quæ incipit Unigenitus Dei Filius, qui in ara Crucis de an. 1749., X. vero Pontificatus 26. Novemb. §. 9. Cum hoc tamen, quod in omnibus & quibuscumque actibus etiam respicientibus Ecclesiam Terlitiensem &c. præferatur semper denominatio Ecclesiæ Juvacenen. . . . . & Episcopi respective, Apostolica auctoritate prædicta promovendi, possessionem semper, & in perpetuum capiant prius in Ecclesia Juvacenen. & deinde in altera Terlitien., atque ita in perpetuum servetur . . . . ipseque modernus, & pro tempore existens Juvacenen., & Terlitien. Episcopus temporibus ab eodem Concilio Tridentino præscriptis in Ecclesia Cathedrali Juvacenen. residere teneatur; curet tamen residere etiam in Ecclesia Cathedrali Terlitien., signanter in aliquibus diebus solemnioribus . . . . pro cujus habitatione habita per modernum Episcopum dictæ Ecclesiæ Terlitien. possessione tradantur ædes Archipresbyterales, quæ in ejus, & pro tempore existentis Episcopi prædicti plenum dominium transire debent.*

carsi pregiudizio nè all'una, nè all' altra, provvidamente determinò, che il Vescovo il faccia a vicenda, il primo anno in una Chiesa, el secondo nell'altra: *Episcopus duarum Ecclesiarum UNITARUM uno anno in una Ecclesia celebret missam feria V. in cœna Domini, & conficiat Chrisma, & in alio anno ID IPSUM faciat in alia Ecclesia, & ab una ad aliam Ecclesiam Chrisma consecratum, ut moris est, transmittat* (1).

X. Converrà ora di applicare le regole Canoniche al proposto argomento delle due Chiese unite di Acerenza, e Matera: e per dirittamente ragionare, forza è di esaminare in prima di qual natura sia una sì fatta unione, se *subjettiva*, o *æque & principaliter*, per cui dobbiamo ricordare ciocchè ne' precedenti capitoli si è luminosamente dimostrato. — E questa, e l'altre regole canoniche si applicano al caso nostro.

XI. L'unione delle due Chiese Acheruntina, e Materana non è una di quelle, che meritano il dirsi fatte *æque & principaliter*: perciocchè se si riguardi l'origine, conciossiachè abbiam dimostrato cogli antichi monumenti (2), che Matera fino al 1203. sia stata compresa ne' limiti della Diocesi Acheruntina, e che poi da Innocenzo III. fu eretta a Cattedra onorifica, ed unita immediatamente alla medesima Cattedra Acheruntina; ne seguita, che l'atto dell' unione fu fatto *in limine erectionis*; e che prima di un tale atto non avea Matera alcun distinto titolo, o carattere, che di Terra Diocesana. Sicchè reputandosi l'unione *æque & principaliter*, come di due Cattedre, di cui ciascuna col distinto titolo ritenesse le sue antiche prerogative, siccome Matera *in limine erectionis & unionis* non avea nè titolo, nè alcun altro diritto distin-

(1) *In Bullar. Bened. XIV. de anno* 1746. *tom.* 2. *pag.* 19. *in Bulla, quæ incipit Declarasti nobis*.
(2) Sopra *pag.* 27. fino a 36.

distinto dalla Cattedral d'Acerenza; così in ragion di origine niun diritto particolare potea ritenere, qual prima non ebbe giammai. Vi è di più: la Chiesa di Matera fino a quell' atto unico di erezione e di unione non ebbe mai il carattere di Chiesa *PRINCIPALE*, il quale dinota indipendenza da altra Cattedra, e che rappresenta una distinta Cattedrale: e per conseguenza non avendo prima la *forma* di Sede principale; e non avendo prima alcun diritto, o privilegio, per cui nell'atto dell'unione fosse in egual ragione dell' altra a cui si unisce, o avesse la stessa principal nota; per sì fatta ragione non può riputarsi come unione fatta *æque & principaliter*, sì perchè i diritti, che prima avea, non contenevano *uguaglianza* coll' altra unica Cattedrale, e sì anche perchè non essendo da quella distinta, ma nell'ordine di Gerarchia aggregata e suggetta, non era *principal* Chiesa, e non avea Rettore distinto: onde, tolta di mezzo la sola Rettoria potesse coll' unione ad un solo Rettore di due Chiese *retinere primæva jura*, che non ebbe giammai, ma colla semplice erezione ed unione insieme, restando, come prima, subordinata e suggetta, di una sola onorifica nota si accrebbe.

XII. E che sia così, pongasi mente alle memorie di quella età da noi sopra rapportate (1), dalle quali apparisce, che fattasi da Innocenzo III. nell' anno 1203. la erezione, e la unione insieme della Materana alla Chiesa Acheruntina, in quell' unico atto la sola onorificenza di Cattedrale si concedette alla suddita Chiesa di Matera, con quelle parole: *Cathedralem Ecclesiam apud Materam sic duximus statuendam, ut ea PRIORI Cathedræ UNIATUR*: ove si rifletta, che il *prior Cathedra* vale lo stesso,

[1] Vedi sopra *pag.*37. *e le seg.*

so., che *Cathedra principalis*, o sia Cattedra primaria; e per conseguenza il carattere di *principale*, non potendo convenire alla Chiesa Materana, ma alla sola Acheruntina, a cui si unisce, l' unione non può mai riputarsi come fatta *æque & principaliter*, ma come subjettiva e dipendente. Si rifletta in oltre, che siccome per dogma Canonico l' unione *æque & principaliter* non produce altro effetto, che in ragion di governo il *Rettore di una Chiesa sia Rettore dell' altra*, con lasciarsi i titoli, ed i benefizj nel primiero sistema; così l' unico Rettore delle due Chiese dee sostenerne, e rappresentare i titoli distinti colla distinta *incardinazione*. Ma avendo noi dimostrato nel primo capitolo di questa scrittura, che dopo la unione fatta nell' anno 1203. l' Arcivescovo di Acerenza ritenne il solo titolo di *Archiepiscopus Acheruntinus*; e che non mai per una serie di una lunga età, prossima all' unione, usurpò l'altro titolo di *Materano*: ne seguita appunto un indubitato argomento fondato su la immediata osservanza, la qual è la più fedele interprete de' privilegj, che l' unione, di cui trattiamo, non fu già *æque & principaliter*, ma dipendente e subjettiva; e che una Cattedra Materiale per onorificenza fu stabilita in Matera, con espressa legge, che dovesse così stare unita alla principal Cattedra Acheruntina.

XIII. Vi è di vantaggio: per regola Canonica non vi è Diocesi distinta dall'altra, se non vi sia Clero distinto, e spezialmente il Clero eminente Diocesano, che si compone dal Capitolo della Cattedrale, rappresentante la Cattedra formale. Or egli è cosa indubitata, come ben si è dimostrato con documenti di quella età, che la Chiesa di Matera non mai ebbe il suo Clero eminente distinto dall' Acheruntino, ma che l' elezioni, e le

Matera non ebbe mai Clero eminente distinto dall'Acheruntino, per cui non si può supporre la sua erezione in Cattedra fatta formalmente.

postulazioni degli Arcivescovi prima delle riserve Pontificie, si facevano dal solo Capitolo della Cattedrale d'Acerenza (1): e per conseguenza vie più sostiensi il proposto argomento, che la erezione della Cattedrale di Matera, non ebbe la forma di Cattedra, se non che *materialmente*, ed in semplice onorificenza, restando all' Acheruntina la nativa preminenza sua di vera formal Cattedra sopra la stessa material Cattedra Materana. E bene il dimostra lo stesso Pontefice Innocenzo III., il quale nelle calamitose circostanze, in cui era a' tempi suoi la Diocesi Acheruntina (2), permise soltanto, senza recare alcun pregiudizio alla principal Cattedra, che in una Terra Diocesana, o sia in Matera potesse l'Arcivescovo Acheruntino far quivi le funzioni Pontificali: di maniera che Ferdinando *Ugbellio* interpetrando quelle parole della Bolla Innocenziana: *Cathedralem Ecclesiam apud Materam sic duximus statuendam, ut ea priori Cathedræ uniatur, usumque Pallii*, scrisse dottamente così: *Sed bic nihil aliud est, nec aliud intelligi potest, quam quod Diœcesana lege Matera Acheruntinæ priori Cathedrali* SUBJECTA *fuerit, eique TUNC primo UNITA, & usu Pallii in ea etiam statutis diebus condecorandus Archiepiscopus* (3).

XIV. Per tutte le sopraccennate ragioni non si può affatto dubitare, che la Chiesa di Matera, in ragione di origine, sia stata unita non già *æque & principaliter* alla Cattedra Acheruntina, ma con quella dipendenza e suggezione, che tranne la sola onorifica nota di Cattedra materiale, sono subordinate alla *principale* tutte le altre inferiori Chiese Diocesane. Il che così essendo ne.

...guenza, che ...i dall' unio... ...ettiva del... ...iesa Mate... di dover l' ...escovo asso... ...ente risede... Acerenza, la Cattedra ...pale.

deri-

(1) V. sopra p.43. e 49.
(2) V. p. 38., & 39.
(3) Ughell. *Ital. Sacr. tom. 7. p. 56.*

deriva quella inevitabile conseguenza, che l'Arcivescovo Acheruntino debba assolutamente risedere nella sua Cattedra principale, qual è l'Acheruntina, per eseguire i precetti de' Canoni di sopra rapportati, i quali obbligano i Rettori alla residenza *apud principalem Cathedram*: e facendo il contrario, con eleggere altro luogo inferiore per la loro permanenza, non solo non adempiscono al precetto di residenza, ma una tal residenza si reputa come *ASSENZA*, per cui giova ripetere le parole del famoso Concilio Toletano celebrato nell' anno 1565. da que' Padri medesimi, che erano intervenuti nel Concilio Tridentino: *Caveant Episcopi, ne extra Sedem Cathedralis Ecclesiæ, locum aliquem Diœcesis ad CONTINUE habitandum eligant, cum ad totius Diœcesis negotia commodius expedienda illic oporteat Episcopos habitare, UBI sedes Episcopalis fuit constituta. Alioquin sint Episcopi memores eam residentiam neque DEO GRATAM esse, neque SACRIS CANONIBUS CONSONAM: & ab hac SYNODO POTIUS ABSENTIAM, QUAM RESIDENTIAM CENSENDAM FORE.*

XV. Se adunque la Cattedra di Acerenza è la principale e la primaria; e se la Cattedra Materana non si può in ragion di origine reputare che come unita con dipendenza e subordinazione *PRIORI CATHEDRÆ ACHERUNTINÆ*; ne seguita che l'Arcivescovo debba assolutamente far la sua residenza *apud principalem Cathedram*, la qual è l'Acheruntina; altrimenti volendo altrove risedere lontano dalla Cattedra principale, non farà mai cosa *GRATA A DIO*, nè *CONSENTANEA* alla disciplina de' Canoni: ed una tal permanenza vuolsi reputare piuttosto *ASSENZA*, che residenza.

E volendo in altro luogo della Diocesi risedere, oltre al non far cosa grata a Dio, una tal residenza da' sacri Canoni è riputata come assenza.

XVI. Ma senza pregiudizio del vero vogliamo pur essere liberali colla inferior Cattedra di Matera, considerandola,

Si tollera per alcune circostanze l'ere

l'erezione in Cattedra formale di Matera, fatta per via di attentati: ma nel 1750. il solo titolo di Arcivescovo, e'l solo Arcivescovado Acheruntino si volle riconoscer per vero e legittimo.

la, quantunque contraddicesse il titolo della erezione, della unione, e della immediata osservanza, non più come una Cattedra *subjettiva* e dipendente, come fu nell' origine sua, ma come una Cattedra, che fosse stata *æque & principaliter* unita alla Metropoli Acheruntina. Si è mostrato nel primo capitolo di questa scrittura con quali attentati la Chiesa di Matera proccurò nel corso del XV. secolo erigersi in Cattedra formale, e quali furono quelle circostanze, onde convenne tollerarsi una tal novità (1). Ma ciò non ostante la Curia Romana nelle sue ultime decisioni, quantunque avesse stimato per la pace delle due Chiese distinguere i confini Diocesani dell' una e dell'altra Cattedra; pur nondimeno non permise, avendo ciò origine da un attentato, di radicare *in jure* lo stesso titolo di Arcivescovo, nativo e proprio della Cattedra di Acerenza, alla inferior Cattedra Materana. Perciocchè nel terzo Mandato Rotale del 1750. di sopra rapportato (2), siccome l' Arcivescovato Acheruntino si riconosce per vero e legittimo; così quello di Matera si dinota colle seguenti parole: *Quatenus citetis . . . . Capitulum, & Clerum Materanum . . . . aliosque quoscumque officiales PRÆTENSI Archiepiscopatus, Vicariatus & Curiæ Ecclesiæ Materanensis*: e più avanti si rifletta alle seguenti parole: *INHIBEMUS insuper auctoritate Apostolica prætenso Archiepiscopatui, Vicariatui, & Curiæ Materanensi . . . . ne sub antedictis pœnis & censuris audeant &c.* Sicchè per via di tolleranza, e non già di legittimo titolo la Chiesa Materana può dirsi formalmente divisa dall' Acheruntina: di maniera che ben si ravvisa anche dall'ultimo stato la differenza, che vi è dell' Arcivescovato Acheruntino dal *preteso* Matera-

(1) Vedi sopra *pag.* 48., e le seguenti. (2) Vedi *pag.* 96., e le seguenti.

terano, per essere il primo legittimo e Canonico, el secondo, come *preteso*, o abusivo, o tollerato. E quì ci sia lecito di ricordare al degno Prelato delle due Chiese, ch'egli siccome adopera legittimo il titolo di Arcivescovo Acheruntino; così non intende la Curia Romana, colla ultima sua sentenza, ch'egli potesse con ugual ragione usurpar quello di *Materano*.

XVII. Le quali cose così essendo, volendo noi, come abbiam detto, esser liberali colla inferior Cattedra Materana, se si togliesse da mezzo quanto si è da noi detto in contraria sentenza; l'unione dell'una Chiesa e dell'altra non si potrebbe considerare che come fatta *aeque & principaliter*: il che presupposto, non si può evitare in conto alcuno, che la residenza si debba fare presso l'una e l'altra Cattedrale per ragion di *Semestre*, secondo il sistema de' Canoni.

Supponendosi l'unione di Matera *aeque & principaliter*, il che non è, dovrebbe in tal caso dividersi l'anno della Residenza.

XVIII. Ma non ostante che si è innalzata la Cattedra di Matera, contraddicente l'ultimo stato fondato sulle decisioni della Curia Romana, in ragione eguale della stessa Cattedra Acheruntina: pur nondimeno, perciocchè ci rimane a proporre un altro articolo, se venga prescritto al Rettore delle due Chiese per alcune circostanze il poter risedere, senza distinzione di *semestre*, in una delle due Cattedrali; con un tal esame sarà perpetuamente obbligato l'Arcivescovo di dover fare la sua residenza presso la Cattedra Acheruntina, siccome brevemente dimostreremo.

Si esamina se può il Rettore, senza distinzione di semestre risedere per alcune circostanze in una delle due Cattedrali unite *aeque & principaliter*.

XIX. I Canonisti, trattando di residenza, entrano anche sull'esame delle due Chiese unite *aeque & principaliter*: e se in tal caso si possa permettere la perpetua residenza in una in esclusione dell'altra. I più intendenti concordemente affermano ciò potersi praticare, quando per altri titoli canonici, l'una fosse più degna dell'altra, come per

Si dimostra potervi il Rettore risedere, quando sia una Cattedrale più degna, o perchè più antica, o perchè contie-

per esempio se una Chiesa Parrocchiale, o Cattedrale fosse più antica, o avesse più vasto territorio (1): ed in tal caso si adempisce il precetto di *residenza*, ove risegga il Prelato perpetuamente nella Chiesa più *antica* della nuovamente eretta, o in quella che avesse più vasto il Territorio. Cresce vie più l'argomento, se una delle Cattedrali fosse Metropolitana, e fosse capo d'una Provincia Ecclesiastica, ed avesse suffraganei, o pure se una delle Cattedrali fosse stata un tempo terra Diocesana, e per mero privilegio eretta in Cattedrale, e nell'atto stesso unita alla Cattedra principale.

...e più vasto ...itorio, e spe... ...mente, se co... capo d'una ...vincia Eccle... ...ica, abbia suf... ...anei.

XX. Tutte queste circostanze convengono maravigliosamente alla Cattedra Acheruntina. Ella è la più *antica*: ha più *vasto territorio*: ed ha ne' suoi confini ventiquattro vaste terre Diocesane, per cui la Diocesi si compone di ottantamila e più anime: ella è la sola *Metropoli* e capo d'una Provincia Ecclesiastica con cinque Vescovi suffraganei, a cui sopraintende *privativamente* ne' dritti Metropolitici la sola Curia Acheruntina: queste sono le dignità e preminenze della Cattedra di Acerenza. All'incontro la Cattedra di Matera fu nuovamente eretta in semplice onorificenza nel 1203., e ristretta ne' suoi confini nella sola Città di Matera, ed in due altri oscuri e rustici villaggi: non compone che il numero di diecemila anime in circa: non gode di alcun dritto Metropolitico: e siccome prima non era che una terra Diocesana; così nell'atto della erezione rimase *subjettivamente* unita *PRIORI Cathedræ Acheruntinæ*. Sicchè essendo la Metropoli di Acerenza per tutti i titoli canonici la più distinta e la più degna; cessa la regola, che debba l'Arcivescovo per ragion di *Semestre* ugualmente rise-

Tutte queste ...ioni conven... ...o alla Catte... ...le Acherunti...

(1) Vedi *Barbos. de off. & potest. Episc. part. III. Alleg. XIII. pag.* 90.

risedere nell'una Chiesa e nell'altra: e può, anzi dee l'Arcivescovo perpetuamente risedere in *Ecclesia digniore*; senza far ingiuria alcuna all'altra Cattedrale men degna. Or proposte sì fatte regole Canoniche, così certe ed indubitate, fa mestieri ascoltare ciocchè ne scrisse la Rev. Curia del Cappellan Maggiore. Eccone le parole: *Circa la residenza dell' Arcivescovo, che gli Acheruntini pretendono doversi nella loro Chiesa fare*, come
„ più antica, e più degna: considera questa Curia non
„ esservi su di tal punto decisione alcuna della Corte di
„ Roma, e molto meno qualche Sovrano Regal comando:
„ ed all'incontro all'Arcivescovo assiste l'obbligo d'invigi-
„ lare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario,
„ che in Matera esiste, col quale viene la Chiesa provve-
„ duta di sacri ministri idonei. Laonde stima la Curia
„ stessa, che possa V. M. degnarsi rescrivere, che rimette
„ alla prudenza dell'Arcivescovo stesso di risedere dovun-
„ que stimerà pel bisogno delle anime, e delle Chiese al-
„ la sua Pastoral cura commesse, essere necessaria la sua
„ presenza: e che risedendo in Matera, non lasci affatto in
„ abbandono la Chiesa di Acerenza.

XXI. Ecco la Chiesa più degna divenuta la più negletta, e la Cattedra principale riguardata non che in ragione eguale, ma quasi come inferiore alla Materana. Ma forse la *Rev.* Curia non ha per vero, che la Cattedra la più degna, e la Metropoli sia l'Acheruntina? Non mostra certamente ignorare che tale si fosse, perciocchè i motivi, ch'ella adduce, sono: *Non esservi su tal punto di residenza decisione alcuna della Corte di Roma, e molto meno qualche Sovrano Regal comando: e che all'incontro all' Arcivescovo assiste l'obbligo d' invigilare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario, che in Matera esiste, col quale viene la Chiesa provveduta di sacri mini-*

Se potesse reggere il sentimento della Rev. Curia, diverrebbe la Chiesa di Acerenza la più negletta; e che non erano necessarie su tal punto decisioni particolari di Roma, essendovi la legge espressa de' Canoni, protestata mai sempre da' Sovrani.

ministri idonei: e proposti questi soli motivi, conchiude il suo sentimento: *Doversi rimettere alla PRUDENZA dell' Arcivescovo stesso di risedere DOVUNQUE stimerà*. Ma con buona pace della *Rev.* Curia il non esservi decisione alcuna della Corte di Roma, o qualche Sovrano Regal comando, non porta seco la conseguenza doversi rimettere l' affare alla prudenza dell' Arcivescovo, che vale a dire al suo *arbitrio*. E quando la residenza si rimette all' *arbitrio* del Vescovo, vale lo stesso che fare una decisione contraria appunto a tutti i Concilj, ed a tutti i Canoni; ed a' Sovrani Regali stabilimenti. Perciocchè l' obbligo di residenza siccome è prescritto da' Canoni; così, trattandosi di due Chiese unite *aeque, & principaliter*, non può altrimenti adempirsi che col risedere nell' una e nell' altra in ragion di *semestre*: nè si permette la perpetua residenza in una delle due Chiese unite, se non quando fossevi una più degna dell' altra, com' è in fatti l' Acheruntina in concorso della Materana. Sicchè il dirsi, che l' Arcivescovo possa risedere o nell' una, o nell' altra; e che risedendo in Matera, non lasci *affatto in abbandono*, la Chiesa di Acerenza; si distrugge non solo l' uguaglianza, che dee esservi in due Chiese unite *aeque & principaliter*, ma la Materana, la qual è semplice Cattedrale, diverrà più degna di una Chiesa Metropolitana: ed in tal guisa si contraddice alle decisioni di Roma; ed a' Sovrani stabilimenti, co' quali si è conservata alla Metropoli d' Acerenza la sua dignità e preminenza sopra l' altra Cattedra, e quindi ne seguita, chel Prelato delle due Chiese; il qual è vero e' legitimo Metropolitano, come Arcivescovo d' Acerenza sia nella libertà di poter risedere dovunque stimerà, e risedendo in Matera, far che la condizione della Chiesa, in cui risegga, si renda migliore della più degna. Or se essen-

eſſendo due Chieſe *æque & principaliter* unite, di cui l'una non ſia più degna dell' altra, per eſſere ſemplici Cattedrali, e per non godere una di eſſe la qualità Metropolitica in concorſo dell' altra, dovrà il Veſcovo egualmente riſedere nell' una e nell' altra per ragion di *ſemeſtre*: e ſe il Sommo Pontefice Benedetto XIV. in trattandoſi di un ſolo atto, che occorre farſi nell'anno della confezione del Criſma, ſtabilì, che il Veſcovo doveſſe a vicenda eſercitare un tal atto nell'una e nell'altra Chieſa; e ſe finalmente lo ſteſſo Sommo Pontefice per le 10 due Chieſe di *Giovenazzo*, e di *Terlizzi*, di cui la prima ſe non come Metropoli, ma come più antica, è più degna dell'altra, volle alla più antica ſerbare la ſua prerogativa ſul punto della reſidenza; ed in riguardo alla men degna altro non s'ingiunſe al Prelato, che in alcuni dì ſolenni non l'abbandoni: come mai ſi potrà permettere, che turbato, e ſconvolto l'ordine della Eccleſiaſtica polizia l'Arciveſcovo di Acerenza abbia la facoltà di potere perpetuamente riſedere in Matera, ov'è la ſua Chieſa men degna, purchè *affatto non abbandoni* la più degna, la principale, e la Metropoli ſua? O converrà che l'Arciveſcovo ſtia alle regole Canoniche, ed al ben ordinato ſiſtema della polizia Eccleſiaſtica; ed in tal caſo non gli ſi permette alcun arbitrio, ma dee aſſolutamente uniformarſi all'obbligo, ch'egli contraſſe, ove fu incardinato alle due Chieſe: o converrà tollerarſi un aſſurdo, che il primo atto di reſidenza, che ſi fa coll' *incardinazione* nella Chieſa più degna, e che contiene in ſe l'obbligo di richiamare il ſuo Paſtore ne' *Cardini* ſuoi, produca un effetto contrario, qual è l'arbitrio di laſciare la più degna, per girne a riſedere perpetuamente nell'altra, in pregiudizio notabile dell' una delle due Chieſe, ed in grave detrimento delle preminenze Metropolitiche. Ed

in vero il ragguardevole Prelato di cui trattiamo, il quale a ciascuna delle due Chiese unite conservar dee *primæva jura & privilegia*; non può quelli perfettamente conservare con aver due Curie, e due Vicarj distinti, quante volte personalmente non risegga nella più degna, o non essendovi la più degna, egualmente in ambedue. Perciocchè per adempire agli altri atti giuridizionali, il può far per mezzo de' Vicarj, ma il precetto di *residenza* è personale, nè può in conto alcuno delegarlo ad altrui: e se può costituire il suo Vicario in tutti gli altri affari, in questo, ch' è il più importante, perchè deriva dalla *incardinazione*; non può affatto adempire ad un tal precetto, nativo ed originario del ministero Appostolico, per mezzo de' Vicarj suoi; di maniera che sul fondamento delle dottrine de' nostri Canonisti scrisse così un valente Oltramontano: *Hoc casu Prælatus in altera Vicarium constituere NEQUIT, sed in UTRAQUE ad tempus ÆQUALITER residere, ibique Sacra sollemnia peragere debeat, quod ut plurimum in Episcopalibus ita coadunatis juris est* (1).

Real dispaccio 1761. per la residenza del Vescovo in Voltura-

XXII. Oltre a' stabilimenti Canonici, i quali non mai rimettono all'arbitrio de' Vescovi il grave affare della residenza, il Re nostro Signore, come vindice e protettore de' Sacri Canoni, e della Ecclesiastica disciplina, informato dalla Regal Camera di S. Chiara, che i Vescovi di Volturara facevano permanenza nella terra Diocesana di *S. Bartolommeo in Galdo*, con aver del tutto abbandonata la Cattedrale, precedente consulta della stessa Regal Camera, con dispaccio de' 16. Maggio 1761. ordinò al Delegato della sua Regal Giuridizione, che in-

(1) *Boemer. jus Eccl. lib. III. tit. V. Decretal.*

insinul al Vescovo di Vòlturara, residente in. *S. Bartolommeo in Galdo* : Che *EN LO TIEMPOS DE QUARESMA, PASQUA, Y OTROS DIAS SOLEMNES, DEBA personalmente conferirse a la Yglesia de Volturara SU ESPOSA, donde se balla ENGARDENADO , para CUMPLIMIENTO de su Apostolico Ministerio.*

XXIII. Questa Sovrana determinazione conferma maravigliosamente quell'obbligo, che hanno i Vescovi della personal residenza nel luogo delle loro Cattedrali, a cui sono *incardinati* : e che quantunque i Vescovi facessero permanenza dentro i confini delle loro Diocesi ; pur 10
nondimeno debbono assolutamente ne'tempi prescritti dal Concilio Tridentino personalmente risedere nelle Cattedrali: e per conseguenza così dalle determinazioni Conciliari, come da' Sovrani comandi si è stabilita a' Vescovi la personal residenza.

Si applica al nostro caso, ove concorrono maggiori ragioni, poichè risedendo l'Arcivescovo in Matera, risederebbe fuori i confini della Diocesi Acheruntina, nella quale è la più degna Cattedra.

XXIV. Quindi è, che se il Vescovo di Volturara non ostante che per secoli facesse permanenza in *S. Bartolommeo in Galdo*, terra Diocesana, gli è convenuto *temporibus Adventus*, *Nativitatis Domini*, *Quatragesimæ*, *Paschæ Resurrectionis*, *Pentecostes*, ed in tutti i giorni solenni dell'anno, prescritti dal Concilio Tridentino, dover *personalmente risedere nella Chiesa di Volturara sua sposa, dove si trova incardinato per compimento del suo Appostolico ministero*: che direm noi della Metropoli d'Acerenza, e della sua vasta Diocesi, e Provincia, ove non si tratti, che l'Arcivescovo faccia permanenza in una terra della Diocesi Acheruntina, ma in Matera, che vale a dire fuori de' confini Diocesani, ed in territorio del tutto separato e diviso dalla Diocesi Acheruntina? Sicchè se un Vescovo, residente in Diocesi, dee personalmente conferirsi nella Chiesa Cattedrale, almeno ne' tempi stabiliti dal Concilio Tridentino; come potrà

mai il Vescovo delle due Chiese fissare la sua perpetua residenza in una, con abbandonar l'altra, in cui *de jure*, secondo la espressione di Urbano VIII., dovrebbe perpetuamente risedere? Appena è permesso al Prelato delle due Chiese divider l'anno di residenza in ragion di *semestre*: non gli si permette di potere che a vicenda consegrare l'olio, el Crisma nell'una Chiesa e nell'altra; ed a vicenda ancora il risedere ne' tempi Conciliari e nell'una e nell'altra Cattedrale: come poi si può rimettere alla *prudenza* ed all' *arbitrio* il poter sempre risedere in una delle due Chiese, ed in una delle due separate Diocesi, e molto più in quella ch'è la men degna in concorso dell'altra, ch'è la principale, e la Metropoli?

XXV. Sicchè i motivi della *Rev.* Curia fondati su l'avviso, che non vi sia *decisione* di Roma, nè Sovrano Regal comando sul punto di *residenza* delle due Chiese unite Acheruntina, e Materana, per cui rimette l'affare alla *prudenza* del Vescovo, sono del tutto insussistenti, come direttamente opposti alle regole Canoniche, ed a'Sovrani Regali comandi, per essere le prime, e gli ultimi indirizzati alla più perfetta osservanza dell' Ecclesiastica disciplina, la quale converrà applicarsi, come per sicura norma, a tutti i casi particolari: e nel caso di cui trattiamo, essendo senza alcun fallo la Chiesa di Acerenza più degna della Materana, converrà piuttosto astringere il Prelato alla perpetua residenza nella Chiesa più degna, qual è l'unica sua Metropoli.

lotivi di conza della Renda Curia ›chissimo pen paragone di li, che concor-

XXVI. L'altro motivo della *Rev.* Curia si è: *Che all'Arcivescovo assiste l'obbligo d'invigilare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario, che in Matera esiste, col quale viene la Chiesa provveduta di sacri ministri idonei*. Questo è l'unico motivo di *congruenza*, ma non di giustizia,

zia, che si reca dalla *Rev.* Curia, su del quale vuol fondare il suo parere, per cui l'obbligo di *residenza* vuolsi rimettere alla *prudenza* dell'Arcivescovo, ed al suo arbitrio. Ma giacchè la *Rev.* Curia c'invita a ragionare sopra motivi di *congruenza*; potremo noi addurne tanti, e sì fatti, che lasciando da parte tutti i motivi di *giustizia*, che non furono presenti alla *Rev.* Curia, saranno assai valevoli a dover assolutamente obbligar l'Arcivescovo a risedere piuttosto in Acerenza, che in Matera. Ed incominciando dall'unico motivo proposto, che all'Arcivescovo assiste l'obbligo d'invigilare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario, che in Matera esiste; un tal obbligo, che consiste nel provvedere il Seminario di buoni direttori, è vinto da un altro, ch'egli ha d'invigilare alla sollecita *costruzione* del Seminario in Acerenza, che per esecuzione delle Bolle Pontificie di sua istituzione, si vuole eretto in Acerenza: e quantunque a spese de'Cittadini, e del Capitolo, e non già della Mensa siasi in buona parte costrutto; pur nondimeno, ove l'Arcivescovo colla sua presenza personalmente v'invigili, fra breve termine si ridurrà a perfezione. Sicchè dopo di avere provveduto il Seminario Materano di ottimi maestri e direttori, come sempre ha fatto; l'Appostolico ministero il richiama ad un'opera più importante, e ad una cura più sollecita, qual è quella di dover perfezionare l'opera del Seminario Acheruntino, il quale è necessario non solo per la vasta Diocesi d'Acerenza, ma anche per quelle Diocesi suffraganee, che non han Seminario. E ad un'opera sì necessaria l'invita appunto la munificenza del Re Cattolico, Augusto padre del Re Nostro Signore, il quale, per la sollecita erezione del Seminario Acheruntino, delle franchigie degli Ecclesiastici d'Acerenza abolite, volle che s'impiegasse

corrono per la residenza in Acerenza.

10

governo, fecè più lungo tempo residenza nella Metropoli e sua Diocesi, di quel che si trattenne in Matera; tra gli altri vantaggi, ne avrebbe riportato, ch' egli si sarebbe per avventura informato delle prerogative e preminenze dell' una Chiesa e dell' altra: e non avrebbe *ignorate* le passate controversie, com' egli confessa d'*ignorare*: nè per altro potea risaperle dai Materani, i quali furon anche condannati alle spese delle lunghe liti in Roma sofferte, nè poteano costoro confessare la propria turpitudine. Sicchè l'*ignorare* sì fatte cose fu cagione, ch' egli cotanto si risentisse, e desse moto alla presente controversia.

E specialmente per esservi quivi più copia di affari della propria vasta Diocesi, e di altre cinque Diocesi suffraganee, ed assai più moltitudine di anime.

XXVIII. In oltre ogni *congruenza* richiede, che quivi debba essere presente il Prelato, ov' è copia d' affari, e moltitudine di anime. La Diocesi di Acerenza si compone di 24. Terre popolatissime, oltre la Capitale; e le anime oltrepassano il numero di ottantamila. La Città di Matera, e sua Diocesi appena può contare diecimila anime in circa. In Acerenza si trattano tutti gli affari d' una Diocesi sì vasta, e gli altri affari Metropolitici di cinque vaste Diocesi suffraganee: in Matera gli affari della sola Città. In somma nella Città di Acerenza v'è una Metropoli, capo di una Provincia Ecclesiastica: in Matera una semplice Cattedrale. Dove adunque è più consentaneo, che il Prelato personalmente risegga? Se il Pastore dee aver cura del suo gregge, e personalmente guidarlo nella via del Signore; converrà per avventura sconvolgere il sistema della Chiesa, e fare che non più l' Arcivescovo sia presente alla sua Chiesa più numerosa, e più degna, ma chel vasto Popolo della Diocesi Acheruntina vada in cerca del suo Prelato fuori de' proprj confini, per averne la sana dottrina, che si dee insinuare e promuovere colla voce, non men che coll'

coll'esempio. Dovrà forse essere in arbitrio del Prelato il risedere ovunque voglia, per menarvi una vita più comoda? Siccome un tal motivo fora indegno del Ministero Appostolico, e come tale reputato mai sempre da' Padri della Chiesa; così non si è recato finora in iscritto, nè per altro si può recare da un esemplarissimo Pastore. Oltrechè ha pur egli in Acerenza il *Palazzo* Arcivescovale fornito di tutti i comodi necessarj: vi concorre la *salubrità* dell' aere: vi è una magnifica *Cattedrale*: con un fioritissimo Capitolo, composto di tre *Dignità*, di diciassette Canonici, e di un numeroso Clero inferiore: ed i Canonici appunto di quella Chiesa Metropolitana, come suoi fratelli e membri, e *cooperatori* il richiamano ad adempire quel sacro ministero, a cui sono coll' Arcivescovo loro capo respettivamente incardinati.

XXIX. Dovendo adunque l'Arcivescovo per motivi di *giustizia*, e di *congruenza* risedere in *Ecclesia digniore*, ogni ragion vuole, che un tal obbligo originario e nativo dell'Appostolico ministero, ed il quale è fondato sulla legge Evangelica e Divina (1); non si sciolga per opera d'uomo, col rimettersi all' *arbitrio* de' Prelati, ma col custodirsi esattamente per mezzo dell' autorità del Sovrano, vindice e protettore della Chiesa; come speriamo, che adivenga, ove la Regal Camera di S. *Chiara* ne farà presenti alla M. S. le ragioni, e le circostanze, acciocchè in tal guisa si ricordino i Prelati della vita Appostolica: si conservi il vero spirito della Chiesa: e si ristabilisca nell' ordine suo la Ecclesiastica polizia, per rapporto alla *incardinazione* de' sacri ministri della Chiesa,

(1) Vedi *Conc. Trid. sess. 6. cap. 1. e sess. 23. cap. 1.* E Tommasin. *p. 2. lib. 3. cap. 33. num. 3.*

sa, fondata non sull'*arbitrio* degli uomini, ma sul Divino consenso della Chiesa universale, e sulla Sovrana protezione de' Principi.

§. V. ED ULTIMO.

Si ragiona sull' obbligo, che ha l' Arcivescovo di mantenere la Chiesa di Acerenza de' sacri arredi, e di ripararla, e di sovvenire que' poveri; e si ragiona anche sopra gli altri tre punti del Candeloro, *della* Difensa del Finocchiaro, *e dell'* Onciario.

I. RImangono ad esaminarsi alcuni altri capi, de' quali il principale è quello che riguarda l' obbligo della *riparazione* della Chiesa Metropolitana, e di sovvenire i *poveri* della Città e Diocesi: su di che la *Rev.* Curia ha dato il suo sentimento colle seguenti parole: *Riguardo all' obbligo non solo di mantenere la Chiesa di Acerenza de' sacri arredi, e RIPARARLA, ma ancora di sovvenire que' POVERI, tenendo questa Curia presente ciocchè l' Arcivescovo ha scritto in detta sua relazione, e specialmente di trovarsi quella sua Regal Mensa GRAVATA di duc.*1550. *di pensione; e che l' Arcivescovo predecessore a SOLI duc.*1050. *era tenuto, onde poteva obbligarsi a pagarne settecento annui per la rifazione della Chiesa, e quel che in contrario ha dedotto l' Università di Acerenza: trova, che sebbene all' uno ed all' altro sia l' Arcivescovo tenuto, pur ciò debba intendersi con la dovuta DISCREZIONE ed economia, e secondo le forze. Onde può V. M. degnarsi di rimetterlo alla di lui coscienza; tanto più ch' egli nella sua relazione afferma, che non ostanti i pesi grandi, di cui è gravata quella Real Mensa Arcivescovile, e non ostanti ancora le pessime raccolte; pure ha*

Si ragiona dell' obbligo dell' Arcivescovo di sovvenire i poveri, e di riparare la Chiesa di Acerenza, e di altri tre punti.

ba fatte delle spese grandi nella Chiesa di Acerenza.

bligo dell'Arcivescovo di sovvenire i poveri, e rifare la Chiesa di Acerenza, e rimento della Rev. Curia, che può reggere, quale il rimette alla coscienza dell'Arcivescovo.

II. Sicchè la *Rev.* Curia rimette alla *coscienza* dell'Arcivescovo l' obbligo della rifazione della Chiesa, e della *sovvenzione* a' poveri, sull' avviso che sia *gravata la Mensa di duc.* 1550. *di pensione ; e che l' Arcivescovo predecessore a soli duc.* 1050. *era tenuto : onde poteva obbligarsi a pagarne settecento annui per la rifazione della Chiesa*. E conciossiachè non si possa dubitare nè poco nè punto della *integrità* del presente Arcivescovo ; non è però che stia ben fatto, che un obbligo, ch' egli ha si commuti in un vero arbitrio, quantunque regolato dalla sua coscienza. Se pur è obbligo, non può il Giudice nel foro esterno disobbligarnelo ; tanto più che così per disposizione de' sacri Canoni, e per decreto della Congregazione de' Vescovi e Regolari, come per la convenzione fatta dal suo Predecessore, è tenuto alla pur troppo necessaria rifazione della Regal Chiesa di Acerenza, e di sovvenire a'poveri, siccome brevemente dimostreremo.

noni, che prevono un tal bligo, riportane la sua origine anche fino a' mpi Appostoli-

III. Non v'ha dubbio, che per antica regola *Canonica* i Vescovi sieno tenuti di tutte le rendite ed obblazioni delle loro Chiese farne quattro porzioni, delle quali una interamente debbano applicare alla *riparazione* della Chiesa, e un' altra a'poveri. E quantunque i *Canoni*, che ciò prescrivono, sieno del V. e VI. secolo ; pur nondimeno da' medesimi apparisce, che una tal disciplina era antica nella Chiesa, e ch' ebbe per avventura origine fin da' tempi Appostolici. Così *Gelasio* Papa (1) in una lettera, appunto diretta *ad Episcopos per Lucaniam, & Brutios : QUATUOR autem tam de reditu, quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet Ecclesiæ facultas admittit (sicut DUDUM*

(1) *Can.57. caus.12. q.2.*

DUM rationabiliter est decretum,) convenit fieri portiones, quarum sit una Pontificis, altera Clericorum, tertia PAUPERUM, quarta FABRICIS applicanda. E poco dopo soggiugne: *Ea vero, quæ ECCLESIASTICIS ÆDIFICIIS attributa sunt, huic operi veraciter prærogata locorum doceat INSTAURATIO MANIFESTA Sanctorum: quia nefas est, si sacris ædibus destitutus, in lucrum suum Præsul impendia his DEPUTATA convertat.* E Simplicio Papa (1): *De reditibus Ecclesiæ, vel oblatione fidelium quid deceat nescienti, nihil licere permittat, sed sola Episcopo ex his una portio remittatur: DUÆ ECCLESIASTICIS FABRICIS, & erogationi PEREGRINORUM: & PAUPERUM profuturæ, a Bonagro Presbytero sub periculo sui ordinis ministrentur: ULTIMA inter se Clericis pro singulorum meritis dividatur.* Ed in un Concilio Toletano vuolsi stabilito, che delle quattro parti la prima debba applicarsi, secondo i precetti degli *Appostoli*, alla restaurazione de' titoli, e de' Cimiterj, con quelle parole: *Itaut prima pars, SECUNDUM APOSTOLORUM PRÆCEPTA, titulorum, necnon Cimitœriorum restaurationibus diligenter attribuatur* (2). E S.Gregorio Magno, rispondendo ad Agostino, Vescovo d' Inghilterra, ad una domanda fattagli sopra un tal particolare, scrisse così (3): *Mos est Apostolicæ Sedis ordinatis Episcopis præceptum tradere, ut de OMNI stipendio quod ACCEDIT, quatuor fieri debeant portiones: una videlicet Episcopo, & familiæ ejus propter hospitalitatem & susceptionem, ALIA CLERO, tertia vero PAUPERIBUS, quarta ECCLESIIS REPARANDIS.* E lo stesso Sommo Pontefice per l' inconveniente insorto, che i Vescovi volean dividere

 le

(1) Nel *can.* 28. *caus.*12. *q.*2. *q.* 2.
(2) Vedi *can. sancimus* 31. *caus.* 12.
(3) *Can.* 30. *caus.* 12. *q.* 2.

do: ed in tale guisa ben si accordan fra loro tutti i Canoni rapportati.

V. Ma quantunque ci si potrebbe opporre, che oggi non più si faccia una tal distribuzione delle rendite Ecclesiastiche; e che il tutto dipenda dalla disposizione del Vescovo, o del Prelato; pur nondimeno una sì fatta introduzione sembra potersi a quella rassomigliare, di cui ragiona *Gregorio Magno* Sommo Pontefice, che volendo alcuni Vescovi de' tempi suoi fare la *canonica* distribuzione delle quarte soltanto de' beni antichi delle Chiese, e non di que' nuovamente acquistati; non solo quel Santo Pontefice dichiarò *prava* una tal consuetudine, ma ne recò la ragione con quelle memorande parole, che ripetiamo: *Incongruum namque est unam eandemque Ecclesiæ substantiam duplici quodammodo jure censeri, idest USURPATIONIS, ET CANONUM.*

Non è che un abuso oggi se a loro arbitrio puramente dispongono i Prelati delle rendite Ecclesiastiche.

II

VI. Ma nella presente controversia non fa mestieri di dover noi lungamente ragionare sul sistema de' Canoni antichi: perciocchè per quel che appartiene alla Chiesa di Acerenza intorno alla *canonica* distribuzione, di cui si tratta, abbiamo un solenne decreto della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, pubblicato nell'anno 1706. e fatto ad istanza del Capitolo, e della Città di Acerenza, da cui fu convenuto Monsignor *Brancaccio* Arcivescovo Acheruntino, il quale, *auditis Partibus*, fu appunto condannato alla quarta de' frutti della Mensa Acheruntina, con le seguenti parole: *Pro REPARATIONE & SUPELLECTILIBUS Ecclesiæ Acheruntinæ impendere quotannis usque ad QUARTAM partem redituum ejusdem Mensæ, deductis oneribus, comprehenso etiam tempore Sedis vacantis, quo fructus percipit.* Per la qual cosa Monsignor *Antinori*, volendo soddisfare al suo obbligo; e trovando, che la Basilica di Acerenza avea bisogno di rifazione e di

Dalla Sacra Congregazione, si condanna Monsignor Brancaccio, Arcivescovo di Acerenza, ad assegnare la quarta appunto di tutte le rendite per la reparazione della Chiesa, e per le suppellettili. E Monsignor Antinori ne fa l'estaglio di ducati 13000.

di riparo, ſtimò di fare l' *eſtaglio* in duc. 13000. quanti eran neceſſarj pel totale rifacimento, aſſegnando duc. ſettecento l' anno ſino al compimento dell' opera, come appariſce dal documento eſibito. In fatti vi ſi diè principio ſecondo un tal ſiſtema, e nel corſo del ſuo governo, oltre alle altre ſpeſe da lui fatte per conſervare il tetto della Chieſa, e per alcuni ſacri arredi, eſattamente contribuì la *rata* dell' eſtaglio convenuto; e con un tal mezzo pel breve tempo del ſuo governo non ſi potè perfezionare che la principal parte della Chieſa, qual è il Coro. Succedette in quella cura Paſtorale il degniſſimo Monſignor *Filingieri*, e ſono ſcorſi tre anni che governa quella Chieſa; e quando ſi attendeva il proſeguimento dell' opera, ſe n' è ſoſpeſo l' adempimento sul motivo di trovarſi gravata la Menſa di cinquecento ducati di più di penſione, che contribuiſce al predetto Monſignor *Antinori* ſuo predeceſſore.

dimoſtra, che enſa ſia ſuffi- e a ſopportar zio.

VII. Un tal motivo non può ſcuſare l'Arciveſcovo, perchè egli è tenuto tanto per diſpoſizione Canonica, quanto per decreto della Sacra Congregazione d' impiegar la quarta de' frutti della Menſa Acheruntina alla riparazione della Chieſa: di maniera che, dedotti i peſi ſecondo il calcolo delle rendite, egli neceſſariamente dee impiegare la quarta ad una tal opera, nè ſi può *aſſolutamente* rimettere, come ſi pretende, alla ſua *coſcienza*: e per conſeguenza a tenore dell' attuale ſtato delle rendite, ſempre la quarta porzione dee aſſegnare alla Chieſa. Oltre a ciò, allora quando Monſignor *Antinori* raſſegnò la Chieſa di Acerenza, dovè, precedente Regal ordine, formare lo ſtato di quella Chieſa; e tra gli obblighi e peſi regiſtrò l'*eſtaglio* da lui fatto de'duc. 13000. ed il peſo dell' annua preſtazione di ducati ſettecento: e ciò non oſtante ſi conobbe, che la Menſa avea facol-

tà

tà tali da poter sostenere l' altra pensione de' duc. cinquecento. Nè la mente del Re Cattolico fu mai di sospendere la riparazione della Chiesa, quando aggiunse alla Mensa un' altra pensione.

VIII. Inoltre per la morte di due *Pensionarj*, uno ne' principj del suo governo, e l' altro ultimamente defunto (1), l' odierno Arcivescovo ha fatto l' acquisto di quattrocento duc. annui: ed ecco che gli si è fatta la compensazione della nuova pensione, che paga al suo Predecessore: e per conseguenza per tutte le ragioni di sopra recate, e per questo ultimo fatto, non può avere l' Arcivescovo alcun altro pretesto, che il possa disobbligare dal proseguimento dell' opera, secondo il convenuto *estaglio*; tanto più ch' egli è tenuto di stare alle convenzioni fatte dal suo Predecessore, e massimamente a quelle, le quali sono uniformi alla disposizione de' sacri Canoni, ed a' decreti della Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari; e che non solo per Dritto Comune, ma in un modo speziale, come nel caso nostro, sono destinate alla riparazione della Chiesa: di maniera che alcuni Canonisti, quantunque favoriscano in questa parte i Vescovi, attaccandosi più alla novità, che al più perfetto sistema della Chiesa, pur nondimeno non lasciano di avvertire, che se le rendite sono specialmente deputate per la *fabbrica*, si debbano pur oggi impiegare a tal uopo, e che, ove cessi qualche particolare statuto, debbasi aver ricorso al Dritto Comune fondato sull' antica disciplina: *Quamvis hodie non fiat ea redituum Ecclesia-*

Specialmente per essersi ultimamente liberata di due pensioni.

Il

(1) Il primo il qu. D.Giuseppe Angulo y Velasco di origine Spagnolo, ed il secondo Monsignor Piro fu Rettore della Chiesa degl' Incurabili.

clesiasticorum divisio in partes , quarum tertia , aut quarta cedat fabricæ , tamen si quæ pro fabrica specialiter sint deputata , ex ANTIQUA disciplina & HODIE in reparatione Ecclesiarum impendenda sunt . Hinc , ait Peckius in tract. suo de reparandis Ecclesiis cap. 14. *omnes in eo conveniunt Interpretes ad cap.* 1. *de ædificandis Ecclesiis , quod CESSANTE consuetudine , statuto , seu dispositione speciali , reparatio Ecclesiæ ex ea portione , quæ a JURE ad FABRICAM deputata est , fieri debeat* (1).

i Canoni, che ›strano l' ob- › de' Prelati vvenire i po-

IX. Ma che diremo de' poveri , a cui l' altra porzione *canonica* si appartiene ? Si dovrà anche rimettere alla *coscienza* dell' Arcivescovo ? Egli certamente sarà ricordevole di quelle parole della lettera di Papa *Gelasio* , diretta appunto *ad Episcopos per Lucaniam , & Brutios* : *Ipsam nihilominus adscriptam pauperibus portionem, quamquam divinis rationibus se dispensasse monstraturus esse videatur ; tamen juxta quod scriptum est : Ut videant opera vestra bona , & glorificent Patrem vestrum , qui in Cœlis est , oportet etiam PRÆSENTI testificatione prædicari , & bonæ famæ præconiis non taceri* (2) . Sarà anche ricordevole di ciocchè scrive il S. Vescovo Ambrogio : *Aurum Ecclesiæ habet non ut servet , sed ut eroget & subveniat in necessitatibus* (3) . E sarà finalmente ricordevole della sentenza di S.Geronimo : *GLORIA Episcopi est PAUPERUM INOPIÆ providere , IGNOMINIA Sacerdotis est PROPRIIS studere divitiis* (4). Siccome al degno Arcivescovo , di cui trattiamo, ben si adattano quelle parole *Gloria Episcopi est pauperum inopiæ pro-*

(1) *Van-Espen par.* 2. *tit.* 16. *de ædificandis & consecrandis Eccles. n.* 4.
(2) *Can. quatuor* 27. *caus.* 12. *q.* 2.
(3) *Lib.* 2. *de off. cap.* 28. , e presso Graziano *can.* 70. *caus.* 12. *q.* 2.
(4) *Hieron. ad Nepot. de vita Clericorum* , e presso *Grazian. can.* 71. *caus.* 12. *q.* 2.

providere; così converrà, che la distribuzione *Canonica* da lui si faccia secondo l'ordine della Giustizia, e della Carità: perciocchè trattandosi, ch'egli governa due Chiese, e dee provvedere a' poveri così Acheruntini, che Materani, essendo già distinte le Mense dell' una Chiesa e dell' altra, siccome richiede l'ordine della Giustizia Naturale, e della Carità Cristiana, che de' beni della Mensa Acheruntina prima provegga al bisogno de' Naturali di quella Città, e Diocesi, e poi di ciocchè gli avanza a' poveri di Matera: così non sembra, che sia ben adattato il luogo recato nella sua rappresentanza dell' Appostolo S. Paolo: *Il quale*, sono le sue parole, *come Appostolo avea di tutte le Chiese ugual sollecitudine; sovveniva colle sostanze de' Macedoni, e di Acaja la necessità de' Cristiani di Corinto, e delle altre Chiese*: *Alias Ecclesias expoliavi in ministerium vestrum*. Perciocchè in tempo dell' Appostolo delle Genti non si erano ancora divisi i territorj, nè distinte le Diocesi, ma perdurava una perfetta comunione ne' Fedeli della Società Cristiana: Ma ove in appresso per togliere la confusione, ed il disordine, si distinsero i confini delle particolari Chiese, si divisero le Mense, e ciascuna ebbe i suoi dritti, e le sue rendite senza partecipazione dell' altra; non può in conto veruno ammettersi l' antico sistema di disciplina, che si possa spogliare una Chiesa pel ministero delle altre. La Diocesi di Acerenza è talmente divisa dalla Materana, che ciascuna ha le sue rendite particolari, nè vi può essere comunione di Mensa, nè si dicono unite che per rapporto al Prelato, il quale siccome è Rettore dell' una, è anche Rettore dell' altra, ma senza l' arbitrio di poter confondere i già distinti confini. Sicchè dovrà principalmente attendere, che delle rendite della Mensa Ache-

runtina faccia la *Canonica* diſtribuzione ai poveri di Acerenza, del pari che delle rendite della Menſa Materana dee farla per que' poveri di Matera: ed in conſeguenza, acciocchè ſi mantenga il buon ordine nelle due Chieſe, e ſi conſervi a ciaſcuna il ſuo dritto, ſperiamo, che la Real Camera di S. Chiara voglia ſuggerire alla M. del Re sì fatti economici eſpedienti colla deſtinazione de' Deputati in Acerenza, sì per l' adempimento della fabbrica della Chieſa, come per la diſtribuzione a' poveri di Acerenza della *Canonica* porzione, che loro principalmente appartiene; tanto più che lo ſteſſo Arciveſcovo non dee defraudarſi della meritata lode, ov' egli nella ſua rappreſentanza con tutta quella ſincerità d' animo, che gli ſi conviene, ha ſupplicato il Re N. S. di prenderſi la *paterna cura del RIPARTIMENTO della ſua oneſta, e ſtretta congrua, poichè non cerca LOCUPLETARSI DA' POVERI della Chieſa, e da' Penſionarj ſulle note fedeli, che a' piedi della M. del Re umilierà.*

cano le ra- degli Acheni ſopra gli tre punti, limoſtra che oluzione da eſa di ricor- il Sovrano, può, come enzie, ripu- qual origi- violenze.

X. Finalmente rimane a dir poco in riguardo agli altri capi. Perciocchè ſul punto del *Candeloro*, e dell' *Onciario*, ſiccome l'Arciveſcovo ſi ſcuſa ſul primo, che non gli era noto un tal *eſito*; e ſul ſecondo di non eſſerne ſtato richieſto, ma ch' era *pronto* a pagarlo, ove ſi richiegga; così non potrà negarſi, che l' Univerſità di Acerenza abbia tollerato un tal intereſſe per *attenzione* ed oſſequio uſato all' Arciveſcovo, e per riportarne alcun ſegno di gratitudine. Sicchè eſſendo oggi l' affare nello ſtato di deliberarſi, dovrà l' Arciveſcovo contribuire il *Candeloro* ſino a' 120. libre, ſecondochè han praticato i ſuoi Predeceſſori, come da' documenti appariſce: e dovrà eziandio dal dì del ſuo poſ-

ſeſſo

fesso contribuire all' Università il legittimo dazio a misura dell' Onciario, e del Catasto, servata la forma del Concordato.

XI. In quanto poi alla Difensa del Finocchiaro non si sa comprendere, come l' Arcivescovo nella sua rappresentanza dica: *Di voler esser messo al coverto delle violenze che mai oseranno i Cittadini di Acerenza nell'affitto del Finocchiaro.* Perciocchè altro non esposero i Reggimentarj nella lettera, che gli diressero, se non che le seguenti parole: *E molto meno hanno preteso l'impiego a' ripari di questa Chiesa del ritratto del Finocchiaro, Difensa di questa Università conceduta all'Arcivescovo non già in PERPETUUM, & in solutum, ma a tempo, e per li soli bisogni della lodata sua Chiesa, come si rileva da' pubblici documenti, che dalla stessa Università si conservano:* e poco dopo soggiunsero: *Aver risoluto quel Pubblico RICORRERE non solo per l' osservanza de' decreti, cose giudicate, e del perpetuo silenzio...; ma ancora per l' effettivo impiego alla Chiesa del ritratto del Finocchiaro, e per la restituzione del corpo; non intendendo più, che il godesse la Mensa, ma che andasse in beneficio de' poveri Acheruntini* (1). II

XII. Dalle trascritte parole della lettera de' *Reggimentarj* di Acerenza non potea altro rilevare l' Arcivescovo, se non che l' attenzione fino a quel tempo usatagli dall' Università di non aver preteso quel che potea pretendere sulla *Difensa* del *Finocchiaro*; e che di poi avea risoluto quel Pubblico non già di commettere alcuna *violenza*, ma di volerne *ricorrere* alla M. del Sovrano per l' *effettivo impiego* de' frutti di quel Corpo per la *Chiesa*, e per li *poveri*. Come adunque l' Arcivescovo ha potuto intendere la risoluzione di ricorrere al Re, come un' origine di vio-

(1) Vedi la *pag.* 7. & 8.

violenze, che *oseranno i Cittadini di Acerenza*? Questo è appunto il volere attaccare le sue povere pecorelle di un delitto tanto ingiusto, quanto immaginario, e non vero: anzi chi non sa, che la risoluzione di *ricorrere* al Principe sia non solo la più dicevole e propria, ed il mezzo il più pacifico, e salutare, che a' sudditi dello Stato appartiensi, e che il violarlo, o interromperlo fora enorme delitto? Come adunque si scuserà l'Arcivescovo di una *imputazione* fatta a' poveri Acheruntini, i quali facendogli presenti colla loro lettera le loro ragioni, e la risoluzione di quel Pubblico di volere al Re *ricorrere* per la *Difensa* del *Finocchiaro*, che i Reggimentarj stessi avean proccurato di far sospendere, per praticare al loro Prelato un nuovo atto di ossequio? Gli stessi Reggimentarj non solo non fecero alcun ricorso in nome del Pubblico, nel mentre attendevano un affettuoso riscontro alla loro ufiziosa lettera, la quale non fu degnata di risposta alcuna, ma eziandio intesero dopo qualche tempo non senza maraviglia e stupore, che l'Arcivescovo dichiaratosi offeso della ricevuta lettera, prevenne anzi il colpo, ove pur egli n' ebbe ricorso alla M. del Re Nostro Signore con quella sua lunga rappresentanza, che fu rimessa alla Regal Camera di S.Chiara: e nella predetta rappresentanza, ha domandato di voler esser messo al *coverto delle violenze, che mai oseranno i Cittadini di Acerenza nell' affitto del Finocchiaro*. Ed ecco che l' Università, el Capitolo di Acerenza colla figura di rei convenuti han dovuto porre in chiaro le loro ragioni, e massime quella, che loro s' imputa a delitto, qual è la deliberazione di voler *ricorrere* al Re per l'osservanza de' decreti, e per la *Difensa* del *Finocchiaro*.

XIII. Su di questo corpo, o sia *Difensa* del *Finocchiaro*, che

che si è *locata* dalla Mensa per annui ducati 1000., conserva tuttavia quel Pubblico molti dritti e prerogative, e spezialmente la facoltà di poter ivi *legnare*, *e pascolare*, oltre alla prelazione, chè vi hanno i Cittadini nella cultura, e la libertà de' poveri di adunare le spiche *secatis segetibus*. E perciò domandando gli Acheruntini la manutenzione di questi loro diritti, e di ciocchè vi possono pretendere, non sarà mai negato ad essoloro il potere sperimentare presso il Giudice competente le loro ragioni. Quindi si spera, che la Regal Camera voglia appunto consigliare al Re, che gli Acheruntini non si turbino dal possesso, in cui sono; e che l'Arcivescovo avendo cosa in contrario comparisca avanti al Giudice competente laico. II

XIV. Ecco siam pervenuti al fine di tutte le dispute, le quali se per lo più sono ardue e difficili per la materia, di cui si tratta, si sono rese tanto più gravi, quanto sono state men dilucidate dalla *Rev. Curia* del Cappellan Maggiore, il cui sentimento ne' capi più importanti si è dovuto da noi debitamente esaminare; acciocchè la Regal Camera col maturo esame delle respettive pretensioni, e delle ragioni, che vi concorrono, possa ultimamente soccorrere la giustizia, che assiste alla Metropoli di Acerenza, con quegli espedienti, che conducono a conservare inviolabilmente i dritti e le preminenze della Metropoli Acheruntina, i distinti confini, e le separate giuridizioni dell'una Chiesa e dell'altra, senza che per l'avvenire vi ritorni nuova confusione e disordine.

XV. Ed in vero si contempli di nuovo così l'origine, come l'ultimo stato delle due Chiese, e si vedrà, che siccome la Cattedra Acheruntina sia la sola originaria e principale, e che col vasto Gastaldato Acheruntino compren- Conchiusione.

pren-

prendeva in ordine alla Ecclesiastica polizia la Terra Materana; così la nuova Cattedra di Matera nel 1203. onorificamente eretta, fu nell' atto stesso dell' onorifica erezione alla principal Cattedra di Acerenza unita e congiunta; di maniera che non ebbe per lo corso di due e più secoli nè titolo separato e distinto, nè Capitolo, o Clero eminente, nè altro spezial carattere, che a Cattedra formale si converrebbe; ma ne' secoli a noi più vicini per via di attentati, e poi di tolleranza alla semplice onorifica nota di Cattedra materiale quella di *formale* si accrebbe. Ma come poi non contenta dell' acquistato onore, volle intraprendere sulle prerogative e preminenze della Chiesa Acheruntina sua madre, ed ora pretese ingrandir la Diocesi sopra diece luoghi, che volea ad Acerenza ritorre, ed ora mosse le ambiziose idee sulle stesse preminenze Metropolitiche, che privativamente alla sola Acerenza appartengono; si accesero in conseguenza quelle liti sì strepitose nella Curia Romana, ch' ebbero origine nel XVI. secolo, e che poi l' alta provvidenza del Re Cattolico col *perpetuo silenzio* l' estinse. Or quando credea la Chiesa di Acerenza tranquillamente goder quella pace, che aveasi nel corso de' secoli con tanti sudori e dispendj proccurata; non ha potuto incontrar quella sorte coll'odierno ragguardevolissimo Prelato, che pur ebbe col Predecessor Monsignor Antinori: la qual cosa essendo appunto derivata per avere l' odierno Arcivescovo voluto *a bella posta ignorare* le passate discordie tra l' una e l'altra Chiesa, e perciò riputando poco ufiziosa la lettera scrittagli da' Reggimentarj d' Acerenza, ha creduto non solo non doversi correggere il decreto fatto pel Suddiacono Pasundi, lesivo de'diritti Acheruntini, ma di poter egli portar seco nella Visita della Diocesi Acheruntina Convisitato-

ri

ri Materani : avvocarsi indistintamente le cause degli Acheruntini in Matera : tener presso di se un Uditore in Matera per le cause della Curia Acheruntina: e delegar Materani ad inquirere , ed a compilar processi nella Diocesi di Acerenza. Le quali nuove pretensioni avvalorate per lo più dal sentimento della Rev. Curia del Cappellan Maggiore , si è dovuto rispettosamente combattere, mostrando ciascuna di esse o mal fondata , o ingiusta, o non consentanea alle decisioni di Roma , ed a' Sovrani Reali stabilimenti : e finalmente si è ad evidenza dimostrato, che a torre tutte sì fatte dispute non siavi mezzo più valevole , che il richiamare il degnissimo Arcivescovo alla residenza della sua Metropoli ; ch' è la Chiesa più antica, la principale , e la più degna , ov' egli coll' Appostolico zelo potrà vie più attendere ai bisogni della vasta Diocesi Acheruntina, ed agli affari di cinque Chiese suffraganee ; ove vedrà co' suoi proprj occhi la necessità di sollecitamente rifarsi la Chiesa Metropolitana, di perfezionarsi il Seminario, e di soccorsi i poveri e bisognosi ; su di che, essendosi ricorso alla Sovrana protezione , e trattandosi di dovere a ciascuna delle due Chiese conservare i proprj diritti e prerogativi, dalla M.S. dopo la consulta della Regal Camera di S.Chiara, la provvida e salutare deliberazione si attende.

A' 31. Dicembre 1761.

Francesco Pecchenedà.

3.

8.

11.

9.

11.

24.

c19.

rc

cir

esi (

anni

er ar

I N D I C E

n. 1. fino al 4. Per la morte di Sigismondo nel 1585. anche Matera elegge il suo Vicario Capitolare, prevale l'Eletto dagli Acheruntini, e quindi insorgono nuove controversie; e riportano i Materani favorevole decisione per l' esercizio di giuridizione sopra diece luoghi *pag.* 61. *nu.* 4. Nuovamente nel 1600. ne vengono esclusi *pag.* 62. *n.* 5. Costa del quasi possesso della giuridizione della Chiesa Acheruntina: si spedisce il mandato *de manutenendo*, e si dichiarano i motivi d' una sì fatta decisione *pag.* 63. fino à 65. *nu.* 6. fin al 7. Opposizioni de' Materani, che non prevalsero *pag.* 65. *a* 66. *nu.* 8. Si fanno alcune riflessioni sopra il suddetto mandato *pag.* 66. fino a 73. *n.* 9. Convinti i Materani dalla giustizia di una tal decisione, per 60. anni tacquero in giudizio *pag.* 73. *n.* 10.: Controversie insorte nel Capitolo di Matera per la elezione del Vicario Capitolare: vi si deputa un Vicario Appostolico, il quale estendendo la sua giuridizione sopra i diece luoghi detti di Basso, vien rifrenato dalla S. Congregazione *pag.* 74. *nu.* 11.: Pretensioni dell' Arcivescovo Brancaccio nel 1706., risoluzione favorevole, che ne riporta dalla S. Congregazione, la quale poi, intesi gli Acheruntini, subitamente è rivocata nell' anno 1707. *pag.* 74. *a* 75. *nu.* 12.: Rinunzia de' Materani sul possessorio, e secondo mandato Rotale spedito a favore degli Acheruntini *pag.* 77. *a* 80. *n.* 13. Pretensione dell' Arcivescovo Mariconda in pregiudizio degli Acheruntini, e risoluzione del 1733. della S. Congregazione *pag.* 80. *a* 81. *n.* 14.: Rescritto dell' Uditor del Papa, e temperamento che se gli dà dalla Sacra Congregazione a pro degli Acheruntini *pag.* 81. *n.* 14.: Titoli insufficienti prodotti da' Materani sopra il Petitorio, e solenne decisione Rotale del 1732. a pro del dritto degli Acheruntini *pag.* 82. *&* 83. *n.* 15. Si situa lo stato dell' una Chiesa e dell' altra; e se ne prescrivono i confini *pag.* 83. fino a 94. *n.* 16. Stato e confini delle due Chiese prescritto da tante decisioni *pag.* 94. *n.* 17. E mezzi da conservargli in avvenire: nuove intraprese de' Materani, ed altro mandato Rotale del 1750. *pag.* 95. a 96. *nu.* 18.: Si spiega quel che si contiene nel suddetto mandato: pene, nelle quali incorrono i Materani, e nuove pretensioni dell' Arcivescovo, alle quali si accorre *pag.* 105. *a* 109. *num.* 19.: Proibizioni fatte a' medesimi *pag.* 109.

 e 110.

ni di Roma, ed a' Reali comandi, e che non sia di pregiudizio alle preminenze della Chiesa Acheruntina *pag.* 132. *a* 133. *num.* 12. Vi si risponde, che non sia il suo giudizio uniforme a' motivi, su di cui si fonda *pag.* 133. *num.* 13. *e* 14. Altre riflessioni della Rev. Curia *pag.* 134. *n.* 15. E sue ragioni non proprie in difesa del suddetto decreto *pag.* 135. *e* 136. *nu.* 16. *e* 17. Altre riflessioni della predetta Curia in iscusa dell' Arcivescovo *pag.* 137. *num.* 18. : Vi si risponde, rapportando il ben fondato giudizio fatto dagli Acheruntini, e la giusta risoluzione presa a scrivere quella lettera *pag.* 137. *a* 138. *num.* 19. Sentimento della Rev. Curia, che col suddetto decreto non sieno state lese le ragioni della Chiesa e Curia Acheruntina *pag.* 138. *nu.* 20.. Si dimostra, che sia opposto alle circostanze del fatto, ed al diritto *pag.* 28. *e* 29. *n.* 21.: E che sieno termini troppo generali, co' quali si è ella spiegata : ed alcune decisioni su tal particolare a favore degli Acheruntini *pag.* 140. , *e* 141. *num.* 22.

§. II. *Si ragiona sull' articolo nuovamente promosso dall' Arcivescovo intorno alla Visita, se possa valersi di Convisitatori forestieri, o di altri Ufiziali Materani nella Diocesi Acheruntina.*

Nuove pretensioni dell' Arcivescovo intorno alla visita, di potersi valere di Convisitatori, ed altri Ufiziali Materani, *pag.* 142. *num.* 1. Il quale per aver ignorate le antiche controversie potè non ravvisare il pregiudizio, che col suddetto decreto si recava agli Acheruntini, come il conobbero questi, che n'erano pienamente informati *pag.* 143. *num.* 2. *e* 3.. Doglianze de' medesimi, che l'Arcivescovo girava per la Diocesi Acheruntina co' soli Materani, su di che facendo l' Arcivescovo rappresentanza al Re, promosse la nuova pretensione di potersi valere di chi egli voleva per la Visita *pag.* 144. *nu.* 4. E domanda, che se gli prescrivano i limiti della sua giurisdizione, trattandosi di un punto di economia ; quando questi sono già prescritti da ambedue le Potestà *pag.* 145. *num.* 1.. Sentimento della Rev. Curia, di potersi l'Arcivescovo valere per la visita di que' Ministri, che stima, supponendo non esservi decisioni di Roma in contrario *pag.* 146. *num.* 6. Si dimostra, che non hanno tal libertà i Vescovi, ove essi governa-

vernano due Chiese unite *pag.* 147. *num.* 7. Assurdi, che ne seguirebbero col darsi a' Vescovi una tal libertà *pag.* 147. *a* 148. *num.* 8. E specialmente, che essendo la visita un atto giurisdizionale, o si confonderebbero le giurisdizioni, facendolo esercitare da' Materani, o si dovrebbe stabilire un terzo ministero in pregiudizio della Metropoli stessa di Acerenza *pag.* 148. *num.* 9. E mandato Rotale, che vieta a qualunque Ufiziale Materano potervisi ingerire *pag.*148. *e* 149. *num.* 10. E toglie la libertà all' Arcivescovo di potersi valere di coloro, che stima, ed anche de' Materani, che come sospetti e nemici degli Acheruntini, anche quando potesse sussistere una tal libertà, gli vorrebbe esclusi la prudenza *pag.* 150. *num.* 11. General facoltà, che hanno i Vescovi intorno la Visita, i quali ripartivano la lor cura col Capitolo della Cattedrale: e più recente disciplina della Chiesa introdotta su di ciò *pag.* 151. *e* 52. *num.* 12., 13., *e* 14. Il Vescovo, ove oltre il suo Vicario, voglia far uso di altri per Convisitatori, non può trascurare i suoi Capitolari *pag.*153. *num.* 15. E per dichiarazione della Sacra Rota anche se visiti il Capitolo stesso, per conservarsi religiosamente una tal disciplina *pag.* 153. *num.* 16. Varietà su di ciò introdotta dal Sommo Pontefice, che potessero i Vescovi valersi nella visita delle Cattedrali d'altri che non fossero Capitolari, i quali come Convisitatori visitando il Capitolo, sarerebbero in tal caso giudici di se stessi *pag.* 153. *e* 154. *num.* 17. Ma pel rimanente della Diocesi, cessando tale incongruenza, dee assolutamente valersi de'Capitolari, volendo oltre del suo Vicario, servirsi di altri *pag.* 155. *e* 156. *num.* 18.

§. III. *Si ragiona su la pretesa facoltà di poter l' Arcivescovo tenere in Matera un* UDITORE, *col quale regolasse gli affari della Diocesi Acheruntina; di poter* AVVOCARE *a se le cause Acheruntine in Matera, e di poter* DELEGARE *i Materani nella Diocesi Acheruntina.*

Pretensioni dell' Arcivescovo di poter tenere in Matera un Uditore per gli affari della Diocesi Acheruntina *pag.*157. *n.*2. Sentimento su di ciò della Rev. Curia *pag.*158. *nu.*4. Volendo l' Arcivescovo tener l'Uditore in Matera, oltre il titolo onorifico non può alcuna giurisdizione comunicargli per gli affari della Diocesi Acheruntina *pag.*159. *n.*6. Risoluzione della Sacra Congregazione

Ob-

Obbligo dell' Arcivescovo di risedervi, che deriva dalla sua incardinazione a quella Metropoli *pag.* 173. *nu.* 12. Obbligo che generalmente hanno i Rettori di risedere presso i loro beneficj curati, e donde mai derivi il nome di residenza *pag.* 173. *a* 174. *n.*3. Distinte le Diocesi in varie Parrocchie, ed a ciascheduna di esse assegnato il proprio Rettore, si dee il Vescovo considerare, come Prelato sopra tutti i Rettori della sua Diocesi, e come Rettore della Cattedrale, in cui appunto per una tal qualità ha obbligo di risedere *pag.* 174. *a* 175. *nu.* 4. e 5. Trattandosi d'unione di due Chiese, il Vescovo non può abbandonare la Cattedra primaria, per dimorare nell'altra subjettivamente unita *pag.* 176. *num.* 6. E trattandosi di due Chiese unite *æque & principaliter* (quantunque tal unione si opponga al più perfetto sistema dell' antica disciplina ;) non essendo una più degna dell' altra, dee il Vescovo risedere nell'una e nell' altra, con dividere l'anno per ragion di semestre *pag.* 176. *a* 177. *nu.* 7. *e* 8. Determinazione di Papa Benedetto XIV. sul punto della residenza nelle Chiese di Giovenazzo, e Terlizzi *pag.* 178. *a* 179. *nu.* 9. E questa, ed altre regole canonjche si applicano al caso nostro *pag.* 179. fino a 181. *n.* 10. fino a 12. Matera non ebbe mai Clero eminente distinto dall' Acheruntino, per cui non si può supporre la sua erezione in Cattedra fatta formalmente *pag.* 181. *a* 182. *n.* 13. Conseguenza, che deriva dall' unione subjettiva della Chiesa Materana, di dover l'Arcivescovo assolutamente risedere in Acerenza, ov' è la Cattedra principale *pag.* 182. *e* 183. *n.* 14. E volendo in altro luogo della Diocesi risedere, oltre al non far cosa grata a Dio, una tal residenza de' Sagri Canoni è riputata come assenza *pag.* 183. *n.* 25. Si tollera per alcune circostanze la erezione in Cattedra formale di Matera, fatta per via di attentati: ma nel 1750. il solo titolo di Arcivescovo, ed il solo Arcivescovato Acheruntino, si volle riconoscere per vero e legittimo *pag.* 183. fino a 185. *n.* 16. Supponendosi l' unione di Matera *æque & principaliter*, il che non è, dovrebbe in tal caso dividersi l'anno della residenza *pag.* 185. *n.* 17. Si esamina, se può il Rettore senza distinzione di semestre risedere per alcune circostanze in una delle due Cattedrali unite *æque principaliter pag.* 185. *n.* 18. Si dimostra potervi

il

il Rettore risedere, quando sia una Cattedrale più degna, o perchè più antica, o perchè contiene più vasto territorio, e specialmente se come capo di una Provincia Ecclesiastica abbia Suffraganei *pag.* 185. *a* 186. *n.* 19. Tutte queste ragioni convengono alla Cattedrale Acheruntina *pag.* 186. *a* 187. *n.* 20. Se potesse reggere il sentimento della Rev. Curia, diverrebbe la Chiesa di Acerenza la più negletta: e che non erano necessarie su tal punto decisioni particolari di Roma, essendovi la legge espressa de' Canoni, protetta mai sempre da' Sovrani *pag.* 187. fin a 190. *n.* 21. Real dispaccio del 1761. per la residenza del Vescovo in Volturara *pag.* 190. fino a 191. *n.* 22. *e* 23. Si applica al nostro caso, ove concorrono maggiori ragioni, poichè risedendo l'Arcivescovo in Matera, risederebbe fuori i confini della Diocesi Acheruntina, nella quale è la più degna Cattedra *pag.* 191. *a* 192. *n.* 24. *e* 25. Motivo di congruenza della Rev. Curia di pochissimo peso in paragone di quelli che concorrono per la residenza in Acerenza *pag.* 192. fino a 194. Seguono altri più forti motivi di congruenza a pro della Chiesa Acheruntina *pag.* 194. *a* 195. *n.* 27. E specialmente per esser quivi più copia di affari della propria vasta Diocesi, e di altre cinque Diocesi suffraganee, ed assai più moltitudine di anime *pag.* 195. *a* 196. *n.* 28. *e* 29.

§. V. ed ultimo *Si ragiona sull'obbligo, che ha l'Arcivescovo di mantenere la Chiesa di Acerenza de' Sacri arredi, e di ripararla, e di sovvenire que' poveri; e si ragiona anche sopra gli altri tre punti del Candeloro, della difensa dal Finocchiaro, e dell'onciario.*

Obbligo dell' Arcivescovo di sovvenire i poveri, e di rifar la Chiesa di Acerenza, e sentimento della Rev. Curia, che non può reggere, la quale il rimette alla coscienza dell' Arcivescovo *pag.* 197. *a* 198. *nu.* 1. *e* 2. Canoni, che prescrivono un tal obbligo, riportandone la sua origine anche fino a' tempi Appostolici *pag.* 198. *a* 200. *n.* 3. *e* 4. Non è che un abuso oggi, se a lor arbitrio puramente dispongono i Prelati delle rendite Ecclesiastiche *pag.* 201. *n.* 5. Dalla S. Congregazione si condanna Monsignor Brancaccio Arcivescovo di Acerenza ad assegnare la quarta appunto di tutte le rendite per la riparazioue della Chiesa, e per le suppellettili, e Mon-